

109.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzioni in Commissione:		Storage	4951
Bono	4937	Urso	4951
Brunetti	4938	Fragala	4952
Interpellanza:		Cola	4953
Corleone	4940	Pace Giovanni	4953
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Venezia	4954
Bono	4941	Storage	4954
Bono	4941	Storage	4955
Bono	4942	De Angelis	4955
Muzio	4942	Colucci	4956
Pistone	4944	Valpiana	4956
Interrogazioni a risposta scritta:		Vietti	4957
Pecoraro Scanio	4945	Pistone	4957
Alemanno	4945	Fragalà	4957
Alemanno	4946	Corleone	4958
Mussi	4946	Mattioli	4958
Scoca	4946	Gambale	4959
Reale	4947	Storage	4959
De Angelis	4947	Fragala	4960
La Volpe	4948	Storage	4962
Luca	4948	Apposizione di una firma ad una mozione	4962
Corleone	4949	Apposizione di una firma ad una interrogazione	4962
Del Gaudio	4950	Ritiro di un documento di indirizzo e di sindacato ispettivo	4962
Pace Giovanni	4950	ERRATA CORRIGE	4962
Storage	4951		

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1994

	PAG.		PAG.		
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:					
Aloisio	4-03786	III	Marengo	4-04078	LIV
Arata	4-02553	IV	Marino Buccellato	4-00715	LIV
Bampo	4-03536	IV	Masini Nadia	4-01974	LVI
Barra	4-02036	VI	Matacena	4-02310	LVIII
Boffardi	4-00405	VII	Mattioli	4-04232	LIX
Boffardi	4-00411	VIII	Mazzocchi	4-02851	LXI
Boffardi	4-03472	IX	Morselli	4-01470	LXII
Bonafini	4-01833	IX	Muratori	4-01268	LXIII
Brugger	4-02638	X	Muzio	4-02244	LXIII
Buontempo	4-01340	XI	Nespoli	4-00743	LXIV
Brunetti	4-01611	XIII	Nespoli	4-01455	LXVI
Calvi	4-02449	XIII	Nespoli	4-02670	LXVII
Calzolaio	4-02008	XIV	Nespoli	4-03942	LXIX
Calzolaio	4-02292	XV	Nuvoli	4-02626	LXIX
Canesi	4-01309	XVI	Pace Giovanni	4-01587	LXXI
Canesi	4-02082	XVII	Pasetto	4-00435	LXXII
Caselli	4-02222	XVIII	Pasetto	4-00519	LXXIII
Cecchi	4-03665	XIX	Pasetto	4-03428	LXXV
Cocci	4-01292	XX	Pecoraro Scanio	4-00247	LXXXVI
Commisso	4-01484	XXI	Pecoraro Scanio	4-00845	LXXXVI
Conti Carlo	4-01101	XXI	Petrini	4-01100	LXXXVIII
Corleone	4-03581	XXIII	Rallo	4-00228	LXXX
Dallara	4-03152	XXIV	Rallo	4-00373	LXXX
Della Rosa	4-01815	XXV	Ronchi	4-04173	LXXXI
Della Rosa	4-03651	XXVI	Roscia	4-00421	LXXXII
De Simone	4-01026	XXVII	Rotundo	4-02124	LXXXII
Devetag	4-03302	XVIII	Rotundo	4-03686	LXXXIII
Dorigo	4-03098	XXIX	Saia	4-02595	LXXXIV
Giacco	4-03495	XXIX	Saia	4-03160	LXXXV
Giardiello	4-02263	XXX	Sales	4-00875	LXXXVI
Guidi Galileo	4-03474	XXXI	Sales	4-02425	LXXXVII
Hullweck	4-01105	XXXII	Saraceni	4-01238	LXXXVIII
Hullweck	4-01548	XXXIII	Sbarbati	4-02951	LXXXIX
Incorvaia	4-01956	XXXIV	Scalia	4-03504	XC
Innocenti	4-02808	XXXV	Scalisi	4-03334	XC
La Cerra	4-03014	XXXV	Scalisi	4-03738	XCI
La Cerra	4-03699	XXXVI	Schettino	4-00700	XCII
La Cerra	4-03984	XXXVII	Scotto di Luzio	4-02239	XCIV
La Grua	4-04283	XXXVIII	Signorini	4-01652	XCVI
Lauber	4-03525	XXXIX	Soda	4-03194	XCVI
Lombardo	4-01805	XL	Tremaglia	4-01230	XCVII
Malvezzi	4-03681	XLI	Tremaglia	4-02461	XCVIII
Manganelli	4-03341	XLIII	Tremaglia	4-02468	XCIX
Marengo	4-00293	XLIV	Tremaglia	4-02477	XCIX
Marengo	4-00320	XLV	Tremaglia	4-03655	C
Marengo	4-00484	XLVI	Ucchielli	4-00598	CI
Marengo	4-01064	XLVI	Ucchielli	4-03021	CI
Marengo	4-01154	XLVII	Urso	4-01235	CII
Marengo	4-01167	XLIX	Valiante	4-02475	CII
Marengo	4-01976	XLIX	Venezia	4-02478	CIII
Marengo	4-02305	L	Widmann	4-01002	CIII
Marengo	4-02798	LI	Zacchera	4-00222	CIV
Marengo	4-02974	LII	Zacchera	4-02227	CV
			Zacchera	4-02958	CVI
			Zacchera	4-03031	CVII
			Zenoni	4-01433	CVII

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La III Commissione,

considerando:

che fin dall'inizio della guerra nella ex-Jugoslavia ad opera dei responsabili politici e militari della Serbia e delle milizie serbo-bosniache e delle Krajine è stata messa in opera, scientemente organizzata e pianificata, una politica di terrore e di distruzione delle popolazioni civili dei territori occupati della ex-Jugoslavia, nonché la violazione sistematica e pianificata delle Convenzioni di Ginevra e delle altre convenzioni internazionali sul diritto umanitario in tempo di guerra, risuscitando in Europa un clima di sterminio, di olocausto e di genocidio che si credeva per sempre condannato e scomparso con la sconfitta del nazismo;

che questa politica di terrore ha portato anche le altre parti in conflitto ad abbandonarsi, in ritorsione contro le violenze subite, ad ulteriori violenze che hanno imbarbarito ancor più irreparabilmente il conflitto;

che la comunità internazionale ha sin qui fatto seguire alle proclamazioni sul rispetto del diritto internazionale scelte che di fatto e in termini di principio sempre più si sono configurate come copertura e riconoscimento delle conquiste realizzate con l'aggressione e con il genocidio, come da ultimo testimoniano l'acquiescenza passiva perfino alla distruzione dell'enclave di Bihac, « zona protetta » dalle Nazioni Unite, e l'orientamento ormai a riconoscere la Grande Serbia, obiettivo fondamentale dell'aggressione fin dall'inizio;

che questi comportamenti distruggono, insieme alla dignità dell'ONU e delle altre organizzazioni internazionali, ogni

loro credibilità e capacità di evitare il dilagare della legge della *jungla* in Europa e nel mondo;

che tutte le proposte di pace elaborate sulla base del principio di divisione del territorio della Bosnia-Erzegovina, e dunque fondate sulla legittimazione delle vittorie militari degli aggressori, sono state decisamente respinte dalle autorità politico-militari serbo-bosniache riconosciute e legittime;

che, come evidenza drammaticamente la tragedia in atto nell'enclave di Bihac, solo un immediato, inequivoco segnale da parte dell'Unione europea, che ribadisca pienamente il riconoscimento dell'indipendenza e sovranità della Bosnia-Erzegovina deliberato dalla comunità europea il 6 aprile 1992 e riaffermi il principio dell'indivisibilità del suo territorio, potrebbe dare alle popolazioni ed ai loro legittimi rappresentanti la forza e la fiducia necessarie ad affrontare politicamente e militarmente l'aggressione subita ad opera del regime di Belgrado e dei suoi satelliti, le milizie serbo-bosniache e serbe di Krajine;

considerando altresì:

la situazione drammatica in termini di sicurezza, di rifornimenti, di assistenza sanitaria ed alimentare nella quale si trovano gli abitanti delle cosiddette « zone di sicurezza » nell'incalzare dell'inverno;

impegna il Governo

1) a respingere il cosiddetto piano di pace del gruppo di contatto, così come ogni altra formula di pace che contempli la spartizione della Bosnia-Erzegovina rispetto ai confini esistenti all'inizio del conflitto;

2) a proporre al vertice di Essen che il Consiglio europeo:

a) rivolga un appello al Consiglio di sicurezza affinché, con tutti i mezzi disponibili, compresi quelli militari:

1) imponga l'attuazione di tutte le risoluzioni finora approvate dal Consiglio di Sicurezza stesso, in particolare quelle attinenti alla protezione delle zone controllate dalle autorità legittime di Bosnia-Erzegovina, comprese le cosiddette zone di sicurezza;

2) ove questo non accadesse, consenta — sospendendo l'*embargo* a danno della Bosnia — che gli aggrediti possano mettersi in condizione, se non altro, di difendere da soli i propri diritti;

3) rafforzi l'*embargo* già in vigore nei confronti della Repubblica di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e, simultaneamente compensi in modo adeguato i paesi limitrofi, in primo luogo Bulgaria, Macedonia, Albania, Ungheria e Romania per i disagi conseguenti;

4) rinegozi e ridefinisca in tale senso il mandato dei Caschi blu, onde evitare che proseguano le aggressioni e le violenze contro i cittadini ed il territorio di Bosnia-Erzegovina, in particolare colpendo e punendo gli attacchi alle zone dette di sicurezza, le quali devono progressivamente tendere a coincidere in fatto (e non solo in diritto) almeno con quanto definito dagli accordi internazionali, senza pregiudizio della difesa in diritto dello *status quo ante* l'inizio dell'aggressione;

3) a proporre altresì al vertice di Essen che il Consiglio europeo:

a) inviti ufficialmente e solennemente le autorità legittime della Repubblica internazionalmente riconosciuta di Bosnia-Erzegovina ad aderire — con effetto immediato sin dalla loro decisione in tal senso — all'Unione europea;

b) si impegni perché l'Unione europea affronti, con ogni mezzo a disposizione, il problema dei diritti umani, civili e politici delle popolazioni ed ai cittadini del Kosovo, oggi loro negati con sistematica violenza;

c) si impegni a sostenere con ogni misura opportuna il Tribunale penale sui crimini commessi nella ex Jugoslavia, an-

che attraverso una partecipazione diretta dell'Unione al suo finanziamento.

(7-00154) « Bonino, Strik Lievers ».

La III Commissione,

considerato che:

il 31 dicembre prossimo saranno 1000 giorni dall'inizio della guerra a Sarajevo e nella Bosnia Erzegovina e ben 1283 dallo scoppio del conflitto nella ex Jugoslavia;

a causa di tale conflitto sono morte migliaia di persone, intere città e villaggi sono stati distrutti, è stata consumata una brutale pulizia etnica, i diritti umani sono stati violati. 1000 giorni in cui è stata progressivamente demolita la secolare convivenza multietnica. Una guerra voluta ed imposta dalle *leadership* nazionaliste sulla pelle delle popolazioni civili;

alla vigilia di questo drammatico anniversario un terzo inverno di guerra attende le popolazioni di Sarajevo e della Bosnia Erzegovina: un inverno caratterizzato dalla emergenza umanitaria, dalla mancanza di medicinali, di cibo, di vestiti, di combustibile per scaldarsi. Emergenza che è comune a tante altre zone della ex Jugoslavia dove le conseguenze della guerra — nelle città distrutte, nei campi profughi sparsi in tutta Europa — stanno colpendo le vittime innocenti di questo conflitto;

in questi 1000 giorni la comunità internazionale e l'Europa non hanno saputo o voluto rafforzare — attraverso l'Onu — una presenza di caschi blu dissuasiva e d'interposizione, a difesa delle zone protette da tempo individuate;

preoccupata:

della ripresa delle operazioni militari e dei combattimenti che possono preludere ad un ritorno della guerra su larga scala ed un conseguente allargamento del conflitto;

dalla decisione di alcuni paesi di non rispettare più l'*embargo* Onu sulle armi, decisione che rischia di accelerare l'aggravamento del conflitto,

impegna il Governo:

a promuovere ed intensificare le iniziative di pace nella Bosnia Erzegovina e nell'insieme dei Balcani, senza cadere in posizioni nazionalistiche che ostacolano l'integrazione dell'ex Jugoslavia in Europa;

a stanziare, in via straordinaria, 100 miliardi di lire per gli aiuti umanitari della ex Jugoslavia;

ad attuare pienamente la legge n. 390 del 1992 affinché siano accolti nel nostro territorio i profughi e i disertori;

a sostenere ed aiutare le organizzazioni di pace e di solidarietà che operano nella ex Jugoslavia riprendendo l'iniziativa del Tavolo di coordinamento con il quale è stata possibile una proficua collaborazione

tra volontariato e parti delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali;

a chiedere al Consiglio di sicurezza dell'Onu di:

a) confermare l'*embargo* sulle armi nei confronti di tutti i belligeranti;

b) ad allargare il mandato e a rafforzare il contingente di caschi blu in funzione d'interposizione;

c) a rifiutare piani di « pace » che non prevedano la convivenza multi-etnica e il diritto dei profughi al ritorno nelle loro case;

d) a predisporre una iniziativa diplomatica che porti al cessate il fuoco e, successivamente, alla smilitarizzazione della Bosnia Erzegovina.

(7-00155) « Brunetti, Valpiana, Nardini, Boffardi, Bellei Trenti, Dorigo ».

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale, per sapere — premesso che:

nel documento di intesa fra Governo e sindacati, sottoscritto il 1° dicembre 1994, in ordine al problema degli sgravi contributivi si afferma che « Il Governo è impegnato a concludere entro gennaio 1995 la situazione di contenzioso amministrativo con la Commissione europea »; che « a ciò si aggiunge la questione aperta dalle sospensive del TAR Abruzzo e del TAR Molise riguardo gli sgravi contributivi »;

a commento della sentenza del TAR Abruzzo di sospensione degli effetti del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, il Ministro del lavoro aveva sostenuto che: « Questa sentenza è un segnale che il Governo certamente raccoglierà nell'ambito del negoziato con l'Unione europea »

con il decreto ministeriale del 5 agosto 1994 il Governo italiano si era limitato a ratificare le condizioni di eleggibilità, ai sensi dell'articolo 92.3 a) CE, precisate dalla Commissione delle Comunità europee (Direzione generale IV — Concorrenza) in una lettera del 3 agosto 1994; mentre vi erano e vi sono i margini di opposizione alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Cee;

il 26 ottobre 1994 il gruppo dei Progressisti ha presentato alla Camera una mozione in cui, fra l'altro, si rileva che, nonostante fosse previsto dalla legge

n. 488 del 19 dicembre 1992, non è stata posta in essere una politica di sviluppo regionale « volta sia al recupero delle aree in ritardo che al rafforzamento delle aree in declino, raccordata con le iniziative di politica regionale dell'Unione europea »; che « in questo quadro il decreto ministeriale del 5 agosto 1994 ha profondamente modificato l'effettivo costo del lavoro per le imprese operanti nelle regioni meridionali e, in particolare, per quelle abruzzesi private degli sgravi contributivi dalla fine di novembre di quest'anno;

l'interrogante ritiene necessaria — ed auspica che il Governo condivida tale necessità — una immediata discussione di questa mozione, affinché l'iniziativa che dichiara di voler assumere presso la Commissione Cee sia adottata anche sulla base di un impegno del Parlamento —:

se il Governo intenda sospendere l'efficacia del decreto ministeriale del 5 agosto 1994;

se il Governo abbia già predisposto, o impostato nelle sue linee essenziali, un nuovo decreto ministeriale che dia alla riduzione degli sgravi contributivi un'impostazione più equilibrata e graduale;

se il Governo sia in grado di presentare alla Commissione Cee un complessivo quadro di orientamento della politica regionale italiana, entro cui inserire il problema della riduzione degli sgravi contributivi;

se il Ministro del Bilancio intenda predisporre altri incentivi all'utilizzo ed alla qualificazione della forza lavoro nelle imprese meridionali, senza che essi possano configurarsi nella fattispecie contestata dalla Cee agli articoli 92 e 93 del Trattato C.E.

(2-00349)

« Corleone ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

BONO, FORESTIERE, NERI, PRESTI-GIACOMO, SIGONA e STORNELLO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che da parte di numerose pubbliche amministrazioni non sia stato ancora dato effettivo corso a quanto disposto dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, concernente « Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazione e certificazioni previste dalla normativa antimafia »;

se, in particolare, siano a conoscenza che la Camera di commercio di Siracusa non applica quanto previsto in materia di autocertificazione ai fini del rilascio delle licenze per l'esercizio delle attività commerciali, subordinando, comunque, anche al di là dello stesso termine massimo di 10 giorni indicato dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto, alla acquisizione delle informazioni da parte della prefettura;

se siano a conoscenza che tale illegittimo comportamento sta procurando notevoli disagi a numerose aziende, immotivatamente costrette a procrastinare i tempi di inizio delle loro attività, a causa di procedure che, invece di colpire la criminalità mafiosa, hanno l'effetto opposto di vere e proprie pastoie burocratiche a danno della stragrande maggioranza degli operatori commerciali;

quali urgenti iniziative intendano intraprendere per impedire il perdurare di questa situazione che, nell'ostacolare irregolarmente l'avvio di nuove e lecite attività economiche, rischia, paradossalmente, di rendere un proficuo vantaggio a quanti operano in maniera consapevole al di fuori di qualunque norma o dettame di legge;

quali iniziative, infine, siano in corso per attuare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge al fine di attivare i collegamenti occorrenti tra la prefettura di Siracusa e le amministrazioni ed enti pubblici che hanno sede nella provincia per la trasmissione a quest'ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490. (5-00611)

BONO. — *Al Ministro per la famiglia e gli affari sociali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che con ordinanza n. 29 del 21 ottobre 1994 da parte del sindaco di Ferla è stato revocato quanto disposto in quel comune a favore dei portatori di *handicap* in materia di sosta per i veicoli degli invalidi;

se, in particolare, sia a conoscenza che il provvedimento, a suo tempo assunto dalla precedente amministrazione in attuazione della legge 104 del 5 febbraio 1992 e nel rispetto di quanto disposto dal nuovo codice della strada e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, autorizzava i veicoli utilizzati dagli invalidi, in possesso del contrassegno previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384, a sostare nei luoghi dove la sosta è vietata;

se, in particolare, sia a conoscenza che il provvedimento è stato revocato, con la motivazione dell'intralcio al « traffico », certamente peregrina e amena per un comune di montagna di appena tremila abitanti, che non soffre fortunatamente dei problemi di circolazione automobilistica delle grandi città dove, purtuttavia, il citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 ha vigore per tutti gli invalidi, residenti e non;

se sia a conoscenza che, in sostituzione del provvedimento precedente, l'ordinanza del sindaco di Ferla ha istituito un unico stallo di sosta in piazza Crispi che

non esaurisce certamente le necessità di movimento dei portatori di *handicap*;

quali urgenti iniziative intenda intraprendere per impedire il perdurare di questo illegittimo comportamento che vede mortificare i disabili di Ferla da parte di un'Amministrazione che, non solo non provvede a dare corso alle norme in materia di accesso agli uffici comunali per chi ha impedita la capacità motiva, ma ne ostacola, perfino, la sosta nelle vie cittadine. (5-00612)

BONO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se sia conoscenza del fatto che il dipartimento delle dogane e delle imposte dirette con nota n. 1820/Div. X in data 1° settembre 1993 ha negato alla SNC fratelli Salvatore e Sebastiano Maiolino, con sede in Siracusa, il pagamento dell'IVA relativa alle fatture da quest'ultima emesse per gli immobili locati alla U.T.I.F. di Siracusa per il periodo 1° ottobre 1991-25 ottobre 1992;

se sia a conoscenza che tale posizione è in netto contrasto con quanto disposto dall'articolo 10, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, considerato che gli immobili oggetto della locazione sono stati costruiti dalla predetta società, peraltro avente per oggetto sociale la costruzione e la vendita di fabbricati, per essere destinati alla vendita;

se sia a conoscenza che tale posizione dell'Intendenza di finanza di Siracusa discende da una errata attribuzione catastale di categoria da parte dell'Ufficio tecnico erariale che non ha tenuto conto della variante regolarmente approvata per gli immobili in oggetto, errore confermato dalla circostanza che agli immobili adiacenti, esistenti sullo stesso piano ed aventi tipologia identica a quelli in questione, è stata attribuita la categoria B/4;

se sia a conoscenza, inoltre, che tali immobili hanno le caratteristiche previste

dalla normativa vigente per i fabbricati definiti « strumentali » per natura, compresi quelli destinati a uffici o studi privati, per cui è prevista l'aliquota IVA del 19 per cento;

se, pertanto, non ritenga necessario intervenire per modificare la erronea posizione assunta da parte dell'Intendenza di finanza di Siracusa al fine di corrispondere quanto dovuto a titolo IVA regolarmente addebitata in fattura per i canoni di locazione di cui in premessa. (5-00613)

MUZIO, MARCO RIZZO e GALDELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 28 ottobre scorso è stato convertito in legge n. 595 il decreto 27 agosto 1994 n. 513 recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

il piano di liquidazione dovrà compatibilmente con l'assetto delle funzioni già svolte, privilegiare soluzioni che prevedano, anche per il settore della ricerca del legno e della forestazione, il trasferimento ad altri soggetti, pubblici o privati, delle strutture e del personale dell'Ente e delle società controllate dal medesimo;

a Casale Monferrato è presente l'istituto di sperimentazione per la pioppicoltura che ha svolto e svolge ricerca applicata nel campo dell'arboricoltura da legno;

la ricerca è motivata dalle necessità di ridurre le dipendenze dall'estero per il legno da industria e che la pioppicoltura occupa poco più dell'1 per cento della superficie forestale italiana e produce quasi la metà del legno per l'industria nazionale e che la stessa svolge un'azione favorevole sull'ambiente concentrando la produzione di legno fuori foresta e contribuisce al risparmio di risorse forestali naturali;

si rendono possibili benefici diretti per i produttori con maggiori disponibilità di materiali e tecniche per produrre più legno a minori costi e che la maggiore

disponibilità di legno per carte e legnami offre riflessi positivi per l'industria e sul mercato impone minori costi di trasporto e minore sensibilità a variazioni nei cambi;

esistono indubbi interessi perché questa ricerca sia considerata di interesse nazionale nel campo agricolo forestale poiché una gestione privatistica di ricerca di interesse pubblico non avendo risultati immediati sul prodotto finito rischia l'assenza di un intervento in questo settore;

L'Istituto ha una dotazione di laboratori attrezzati, strutture di supporto e terreni per la sperimentazione di campo in particolare l'azienda Mezzi collocata nei pressi dell'istituto e che qualora alienata verrebbe a mancare un supporto per le ricerche compiute in laboratorio;

l'istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato è attrezzato con unità di ricerca quali: la genetica per la costruzione e la conservazione di riserve genetiche, l'ibridazione e la selezione clonale, per la tassonomia sperimentale con marcatori biochimici, per il miglioramento genetico delle specie sperimentali, per la messa a punto di metodi per la selezione indiretta, con culture in vitro per la trasformazione genetica.

l'unità di ricerca per le tecniche di coltivazione per sistemi di coltivazione in vivaio e in piantagione, per gli effetti dei fattori ambientali sull'accrescimento, per l'innovazione e sviluppo della meccanizzazione, per risposte clonali alle pratiche colturali, per la coltivazione dei cedui per la produzione di biomasse;

l'unità di ricerca per la difesa dalle avversità con studi sull'interazione ospite-parassita-ambiente, sugli effetti degli insetticidi su organismi non negativi, sul controllo delle malerbe in vivaio, sulla dinamica dei residui di antiparassitari, sulla difesa chimica, biotecnica e biologica, sulla valutazione biologica e biochimica della resistenza, sulla suscettibilità fenotipica alle malattie corticali e altre unità di ricerca sia sulla qualità del legno che in materia economica che di rilevamento statistico;

la procedura di liquidazione coatta intervenuta successivamente alla messa in liquidazione dell'ente e delle collegate, che certo deve rispondere agli obiettivi del codice di procedura civile, non può non tener conto del rilievo nazionale di questa attività e della loro futura collocazione;

pur se in liquidazione coatta, le attività devono continuare poiché il valore delle azioni fin qui prodotte sia di ricerca che di coltivazione subirebbero grave danno se non sorrette adeguatamente;

si deve impedire che il processo di liquidazione indirizzi allo smembramento dell'unità produttiva Mezzi dall'istituto di sperimentazione pena la perdita di capacità operativa;

vanno impedito operazioni di speculazione sull'area, da interessi diversi dalle coltivazioni dei terreni, in particolare di quelli per la coltivazione di cave per estrazione di materiale litoide data la storica presenza dell'alveo del Po, ora deviato;

le regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia possono essere gli enti che in consorzio fra loro possono recuperare questa positiva esperienza e così vedere trasferite le competenze e le attività sia dell'istituto che delle aziende collegate, previsione prevista dal decreto in collegamento stretto con istituti od enti già amministrati o controllati dalle stesse regioni —;

quali atti il ministro intenda adottare per salvaguardare queste attività poiché obiettivo della liquidazione dell'ente e delle collegate era eliminare certe inefficienze e interessi non rispondenti al carattere pubblicistico dell'ente;

quali iniziative intenda promuovere nei confronti delle regioni per rendere possibile presso di loro l'allocazione di queste strutture e di conseguenza tutelare la ricerca, il mantenimento di professionalità di rilievo, esperienze positive, nonché il patrimonio di conoscenza la cui perdita sarebbe grave danno alla collettività;

se non ritenga opportuno intervenire nei confronti della gestione liquidatoria perché non venga meno l'interesse pubblico nel corso di queste procedure in attesa del piano da sottoporre alle competenti commissioni parlamentari. (5-00614)

PISTONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giorgio Melilli di 49 anni, originario di Villasmundo, sposato e padre di tre figlie, sta facendo da 28 giorni lo sciopero della fame chiuso dentro la sua autovettura davanti al palazzo di vetro di via Brenta, sede della procura della Repubblica di Siracusa;

la sua protesta nasce dal fatto che egli si trova da 8 mesi senza lavoro e senza stipendio in attesa dell'ultimo ricorso in cassazione;

i guai per Giorgio Melilli, autotrasportatore dipendente della ditta Aprile di Augusta, cominciano quattro anni fa quando l'azienda lo licenzia per essersi assentato senza una valida giustificazione;

egli presenta ricorso al pretore del lavoro il quale in prima istanza gli dà ragione e lo fa riammettere in azienda;

dopo tre anni la ditta Aprile vince il ricorso in Corte d'appello e il Melilli viene licenziato;

nonostante il Melilli sia in possesso di prove, anche registrazioni, che provano la sua buona fede, non riesce a trovare un legale, in provincia di Siracusa, in grado di portare avanti liberamente la sua battaglia —:

se si intenda, con urgenza, far piena luce sulle cause e sulle modalità che hanno portato al licenziamento del Melilli, anche in considerazione del fatto che l'uomo, a causa dello sciopero della fame, si trova ormai in fin di vita. (5-00615)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dall'articolo apparso sul *Corriere della sera* del 1° dicembre scorso, l'ex ministro De Lorenzo, in un colloquio con il parlamentare di Forza Italia, Fabrizio Del Noce, ha dichiarato « ...io sono qui mentre altri sono a piede libero, altri che hanno rubato miliardi con la cooperazione all'estero... e Battaglia, che era il ministro dell'industria? Anche lui libero... » —:

cosa intenda fare per verificare le cause dell'inattività degli uffici giudiziari eventualmente interessati dalle dichiarazioni di De Lorenzo, essendo ben strano che le ispezioni ordinate dal ministero interrogato, rese note tramite la stampa, riguardino più le attività delle procure che le inattività delle stesse, a quanto pare notevoli. (4-05837)

ALEMANNI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Sondrio il piano provinciale dei rifiuti è stato adottato illegittimamente in quanto il parere rilasciato per la regolarità tecnica dell'atto non è stato legittimamente acquisito ai sensi della legge n. 142 del 1990 e del decreto legislativo n. 29 del 1993 e della deliberazione della giunta provinciale 1060 del 1992; risulta infatti che l'assessore all'ambiente ed ecologia a fronte del parere negativo del responsabile del servizio abbia ottenuto il parere positivo del dirigente di settore il quale non aveva titolo per rilasciarlo;

la giunta provinciale di Sondrio ha costituito e definito le competenze dell'osservatorio provinciale dei rifiuti in modo illegittimo perché comportante una variazione di personale precario in posti non di

organico, in carenza di deliberazione del consiglio provinciale. Dette delibere sono finalizzate a togliere competenza al pertinente servizio ecologico a capo del quale vi è il funzionario che ha espresso il parere negativo di cui sopra;

la localizzazione della discarica in comune di Teglio e la programmazione degli impianti necessari (inceneritore, compostore, piattaforme) è stata effettuata dal Consorzio rifiuti con delibere illegittime in quanto si tratta di organo a cui non competono atti di programmazione e pianificazione così come disposto dalla divisione delle competenze stabilite nella legge regionale n. 21 del 1° luglio 1993;

il luogo illegittimamente prescelto per la realizzazione della discarica è quanto mai inidoneo poiché è di particolare rilevanza ambientale, così come evidenziato da studi di *Italia Nostra* e da altri esperti, dai quali emerge, tra le altre cose, che il sito è definito come area « umida » e in quanto tale protetto da leggi regionali;

la giunta provinciale ha deliberato l'affidamento di incarichi al Consorzio rifiuti e ad una commissione tecnica di professionisti in modo illegittimo in quanto il trasferimento delle relative competenze da parte della regione potrà avvenire solo quando in consiglio regionale sarà approvato il piano provinciale ex legge regionale n. 21 del 1° luglio 1993;

il Consorzio rifiuti ha deliberato di rilocalizzare un impianto per il trattamento dei rifiuti industriali in comune di Cosio Valtellino in modo illegittimo in quanto la legislazione vigente non gli attribuisce alcuna competenza in materia di rifiuti industriali;

il Consorzio rifiuti ha stipulato una convenzione con una ditta privata per lo smaltimento di detti rifiuti industriale senza utilizzare procedure di evidenza pubblica;

il Consorzio rifiuti ha autorizzato una ditta privata a conferire rifiuti all'impianto di Cedrasco che non è autorizzato ai sensi di legge;

stranamente pochissimi giorni prima che l'amministrazione provinciale ed il Consorzio rifiuti definissero il sito idoneo

per la realizzazione della discarica un gruppo privato presentava un progetto per realizzarne uno proprio su quell'area. Lo stesso gruppo è titolare dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti industriali in Cosio Valtellino, è titolare della convenzione per lo smaltimento di detti rifiuti, è il soggetto autorizzato dal consorzio a conferire rifiuti all'impianto di Cedrasco —:

quali provvedimenti intendano adottare per appurare l'esistenza delle descritte illegittimità da parte della provincia di Sondrio, e per evitare i gravi danni che sarebbero prodotti dalla realizzazione della discarica nel comune di Teglio.

(4-05838)

ALEMANNI e NESPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che alla Cassa di risparmio de l'Aquila è da anni in vigore un fondo pensione, integrativo nelle intenzioni, delle prestazioni tempo per tempo erogate a qualsiasi titolo dall'INPS;

che nelle casse di detto fondo pensione vengono ogni mese accantonati i versamenti dei dipendenti della Cassa di risparmio de l'Aquila;

che le riserve ammontano attualmente a circa 40 miliardi;

che ad oggi la stragrande maggioranza dei lavoratori andati in pensione, dopo anni ed anni di versamenti al fondo, non ha mai beneficiato di alcuna integrazione pensionistica;

che i soli ad avvantaggiarsi delle erogazioni del fondo sono stati alcuni alti funzionari;

che del suddetto fondo sembra non sia mai esistito un rendiconto amministrativo nonostante sia prevista, dal regolamento stesso del fondo, una gestione contabile separata dalla Cassa di risparmio de l'Aquila;

che la Cassa di risparmio de l'Aquila non ha mai evaso le richieste di chiarimenti sulla gestione avanzate in tempi diversi dai lavoratori;

che, visti i fatti di cui sopra, la Segreteria provinciale del sindacato CISONAL Credito/Cobank ha presentato un esposto alla procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila;

che vi sono state recenti vicende giudiziarie legate alla impropria gestione dei fondi pensione —:

se siano state avviate inchieste amministrative sull'operato del vertice della Cassa di risparmio de l'Aquila in questo specifico frangente e se l'organo di vigilanza abbia compiuto gli opportuni accertamenti per verificare se i rendiconti del fondo siano entrati a far parte delle cifre di gestione della Cassa.

(4-05839)

MUSSI, NADIA MASINI, BONSAITI, BRACCI MARINAI, BRACCO, DE JULIO, GALLIANI, GAMBALE, GRIGNAFFINI, LA VOLPE, LOPEDOTE GADALETA, PAISSAN e STAMPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

sarebbe stato impedito alle troupe della RAI l'accesso all'incontro ufficiale del Presidente del Consiglio con il Ministro degli affari esteri israeliano Shimon Peres, consentendo l'accesso soltanto all'operatore della Presidenza del Consiglio —:

se il fatto risponda al vero e abbia precedenti;

se non ritenga, in questo caso, di por fine a questa prassi inaccettabile;

che cosa intenda fare per garantire il libero accesso di tutte le reti televisive nel caso di incontri ufficiali.

(4-05840)

SCOCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la RAI Radiotelevisione Italiana, concessionaria di pubblico servizio, ha messo in onda, il primo dicembre 1994, uno sceneggiato televisivo dal titolo « Le amiche del cuore »;

la diffusione è avvenuta alle ore 20,40, cioè in una fascia oraria percepita anche da un pubblico di ragazzi;

la trama dello sceneggiato è incentrata su un rapporto caratterizzato da palesi atteggiamenti incestuosi tra un padre e la propria figlia minorenni;

il rapporto è stato trattato, tanto nei suoi contenuti quanto nella sua forma espositiva, con spunti tali da proporre ai giovani spettatori un modello (seppur non usuale) di vita familiare, capace di alterare la difficile ricerca di una autentica identità personale in cui essi sono fortemente impegnati;

peraltro la storia narrata nello sceneggiato si conclude con un finale nel quale si perpetra il patricidio che, anche secondo la corrente morale civile, costituisce il più biasimevole e raccapricciante dei delitti;

tale patricidio viene soffusamente giustificato come lo strumento necessario per porre fine ad un sopruso patito, lasciando così intendere che ad un male illecito possa reagirsi con un male altrettanto illecito, prescindendo dalle forme di tutela che lo Stato appresta a favore della lesa personalità;

ad avviso della sottoscritta, la diffusione del filmato concreta quindi un attentato al sano ed equilibrato sviluppo educativo dei giovani suddetti, sviluppo che, secondo le concordi e ripetute risoluzioni del consiglio consultivo degli utenti, costituisce l'oggetto di un diritto soggettivo tutelato dal nostro ordinamento;

gli effetti negativi di tale attentato sono particolarmente aggravati dalla suggestività delle immagini che incide con una notevole forza d'impatto e di assimilazione nella fragile ricettività mentale e psicologica dei giovani stessi;

la divulgazione del filmato, quindi, sempre ad avviso della scrivente, si pone in contrasto con il paragrafo 10 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 in forza del quale « è vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori e che contengono scene di violenza gratuita » -;

se intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, le iniziative ed i provvedimenti del caso, in appli-

cazione e nel rispetto della normativa vigente. (4-05841)

REALE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere, premesso che:

il servizio di farmacia dell'ospedale di Lamezia Terme non controlla il materiale sanitario diretto al reparto di dialisi della stessa struttura;

conseguentemente non c'è verifica tra quello che viene ordinato e ciò che realmente arriva;

quindi non si ha la conoscenza né delle scorte di magazzino né della loro scadenza rendendo impossibile ogni forma di programmazione;

ciò potrebbe comportare notevoli sprechi oltre a problemi di funzionamento del servizio di dialisi in caso di improvvise carenze di materiali -;

se non intenda intervenire con urgenza per superare il problema. (4-05842)

DE ANGELIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

insistenti voci, provenienti anche dalla direzione dello stabilimento *ex* Matese di Santa Maria a Vico, danno per certa la chiusura dello stesso;

lo stabilimento *ex* Matese fu acquistato dalla Cirio solo nel 1992 spendendo una cifra di circa 90 miliardi di lire;

ciò provocherebbe la perdita del posto di lavoro per 250 lavoratori in una zona già interessata da forte densità di disoccupazione;

se sia conoscenza dei fatti elencati;

se risulti al Ministro che esiste un rischio di chiusura per lo stabilimento *ex* Matese e il trasferimento della produzione in altro sito;

quali azioni ed iniziative intenda intraprendere allo scopo di tutelare il posto di lavoro dei dipendenti dello stabilimento

ex Matese, ed evitare la chiusura dello stesso che aggraverebbe la situazione già esistente nel casertano;

se non ritenga che le privatizzazioni come quelle dello stabilimento *ex Matese* si risolvono in arricchimento per potenti gruppi finanziari a scapito della produzione e della occupazione e quali azioni intenda intraprendere per evitare che ciò continui ad accadere. (4-05843)

LA VOLPE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto pubblicato da un giornale di Chigaco, i piloti americani si rifiutano di volare su aerei ATR quando il tempo è cattivo. Risulterebbe inoltre che l'Ente federale americano per l'aviazione civile ha vietato l'uso dell'autopilota quando c'è il rischio di formazione di ghiaccio —:

se il Ministro non ritenga opportuno istituire anche in Italia una Commissione di inchiesta sulla sicurezza degli aerei ATR, costruiti da un consorzio italo-francese, composta da persone notoriamente competenti ed autonome dalle aziende interessate a garanzia dei piloti e dei passeggeri. (4-05844)

LUCÀ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 novembre, si è verificato nel comune di Rivalta di Torino un fatto gravissimo che ha provocato notevole turbamento nella comunità locale;

il signor Osvaldo Cuscunà, disoccupato, residente a Rivalta, si è presentato in comune poco dopo le 14,00 alla ricerca del sindaco, per rivendicare un posto di lavoro e, non trovandolo, ne ha cosperso l'ufficio con la benzina contenuta in una tanica da dieci litri;

pochi minuti dopo si è verificato l'incidente, con l'esplosione e l'incendio nell'ufficio, che ha coinvolto il segretario comunale, signor Giuseppe Geraci, intervenuto nel frattempo nel vano tentativo di bloccare Cuscunà;

il segretario comunale gravemente ustionato, è stato ricoverato presso l'ospedale Cto di Torino e a distanza di 15 giorni risulta ancora in gravi condizioni, tanto che la prognosi è ancora riservata;

Osvaldo Cuscunà, immediatamente ricoverato presso l'ospedale di Rivoli, è attualmente in libertà presso la propria abitazione, poiché, come risulta da un articolo apparso sulla stampa locale, il reato d'incendio ipotizzato nel verbale dei carabinieri di Orbassano è stato rubricato come danneggiamento, e ha già minacciato altre azioni se entro 24 ore non avrà trovato un posto di lavoro;

il sindaco e la giunta comunale, riuniti in data 29 novembre, hanno approvato un ordine del giorno con il quale si reputa moralmente inaccettabile che il responsabile dell'accaduto non sia sottoposto ad alcun provvedimento cautelare, si ritiene che « tale situazione sia fonte di giustificata preoccupazione da parte degli amministratori e dei dipendenti comunali tutti ed in particolare di coloro che hanno prestato, e continuano a prestare, assistenza alla famiglia del responsabile dell'accaduto » e si chiede « all'autorità giudiziaria di condurre rapidi ed approfonditi accertamenti e a quanti sono preposti all'ordine pubblico di intensificare l'opera di sorveglianza sul territorio di Rivalta »;

il prefetto, il procuratore della Repubblica, il questore di Torino, il comandante dei carabinieri di Moncalieri risultano informati circa lo stato della situazione;

il sottoscritto, con riferimento alle preoccupazioni più volte manifestate dalla popolazione riferite al crescente verificarsi di episodi criminosi, ha presentato una interrogazione al Ministro dell'interno in data 21 luglio 1994, per richiedere l'istituzione di una caserma di carabinieri a Rivalta, alla quale il Ministro ha risposto negativamente;

il fatto evidenzia sicuramente i rischi di « forzature » della legalità in un contesto territoriale caratterizzato da una grave crisi occupazionale e da una crescente diffusione di fenomeni di disagio sociale, nei confronti dei quali ben poco possono fare le amministrazioni locali e che inter-

pellano le responsabilità della regione e del Governo. Appaiono urgenti a questo proposito misure finalizzate all'utilizzo dei disoccupati, dei cassintegrati e dei lavoratori in mobilità con progetti di lavori socialmente utili predisposti dai comuni ai sensi della legge 451 del 1994 —:

se non intenda intervenire presso le competenti autorità, per assicurare che sia fatta piena luce sull'accaduto, siano assunte le misure più efficaci per prevedere ulteriori episodi che possano mettere a repentaglio l'incolumità di altre persone, sia garantita la sicurezza e la serenità degli amministratori locali e dei dipendenti comunali e si approntino i provvedimenti a carattere amministrativo-finanziario previsti dalla legge per il giusto risarcimento dei gravi danni subiti dal segretario comunale signor Giuseppe Geraci, e si confermino le prestazioni a carattere assistenziale nei confronti della famiglia del signor Osvaldo Cuscunà;

se, anche alla luce dell'evento in oggetto, non considera necessario riesaminare la richiesta della istituzione di un presidio dei carabinieri nell'ambito del territorio comunale, come più volte auspicato dalla popolazione e dallo stesso consiglio comunale. (4-05845)

CORLEONE. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 novembre 1994 si è svolta presso la Camera di commercio di Pescara una riunione cui hanno preso parte i rappresentanti delle marinerie dell'Adriatico e del settore marittimo nelle giunte delle Camere di commercio di Macerata, Teramo, Campobasso e Pescara per discutere della grave situazione della pesca in Adriatico, determinatasi in seguito allo scoppio dell'epidemia di colera in Puglia;

come risultato di questo incontro è stato stilato un documento contenente precise richieste indirizzato al presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità e al Ministro delle risorse agricole;

il documento sollecita i seguenti interventi:

a) attivazione del fondo di solidarietà per le imprese di pesca pugliesi, con indennizzi *una tantum* commisurati alla stazza delle imbarcazioni. La dotazione finanziaria per questo capitolo di spesa dovrebbe essere di 18.600 milioni;

b) contributo *una tantum* per i pescatori di mitili e per gli impianti di mitilicoltura, a livello nazionale, anch'essi commisurati all'estensione degli impianti stessi, per questa misura sono stati preventivati 10 miliardi;

c) sospensione, a livello nazionale e senza nessuna maggiorazione, per la riscossione delle imposte ai contribuenti esercenti la pesca marittima fino al 30 giugno 1995. Le imposte considerate sono IVA, IRPEF, IRPEG, ICI e Tassa d'imbarco;

d) fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, ex Cassa Marittima, SCAU) per tre mesi (1° novembre 1994 — 31 gennaio 1995). Questa misura dovrebbe avere una copertura finanziaria pari a 57.750 milioni;

e) proroga per la scadenza dei mutui contratti per esigenze aziendali, fino al 31 marzo 1995. Chi ricorrerà a questa misura potrà usufruire del concorso pubblico negli interessi, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento previsto dal credito peschereccio. A questo scopo dovrebbero essere stanziati 20 miliardi, dei quali il 40 per cento da destinare alle imprese pugliesi;

f) proroga, senza oneri aggiuntivi, delle scadenze dei titoli di credito per esigenze aziendali, fino al 31 ottobre 1995;

g) costituzione di una unità di presidio, controllo e pianificazione abilitata a far fronte a tutte le questioni inerenti le emergenze sanitarie e ambientali marine;

h) istituzione di un comitato per la gestione semplificata delle agevolazioni del credito peschereccio di esercizio;

i) campagna promozionale a mezzo TV e stampa, con una dotazione finanziaria di 10 miliardi, per ristabilire la realtà dei fatti, ovvero la totale estraneità dei prodotti ittici al fenomeno colera —:

quali risposte intenda dare il Ministro a questo insieme di richieste. (4-05846)

DEL GAUDIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1994 è stata attivata la procedura automatizzata su supporto magnetico al fine di provvedere alle pratiche di pagamento delle pensioni dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione collocati in quiescenza;

tale procedura ha provocato notevoli ritardi nell'espletamento delle pratiche, per quel che riguarda i provvedimenti del Nord d'Italia. Risulta che i dipendenti collocati a riposo nel mese di settembre non hanno ancora, a tutt'oggi, ricevuto alcun mandato di pagamento —:

se il Governo non intenda verificare la natura di questi gravi ritardi, sollecitare i relativi pagamenti evitando ulteriori dilazioni. (4-05847)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge del 9 ottobre 1993, comma 1, stabilisce che per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, non ancora « deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno » alla data del 15 aprile 1993, gli Istituti di credito e le Società di locazione finanziaria provvedono a comunicare, entro il 31 dicembre 1993 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi alla predetta agenzia. Lo stesso articolo 3 indica inoltre i documenti che gli Istituti di credito e le società di locazione finanziaria devono allegare alla comunicazione degli esiti istruttori;

il comma 2 del citato articolo 3 prescrive che « entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1 (termine slittato al 28 febbraio 1994) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla

base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili »;

per la formazione dell'elenco di cui al predetto comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha impartito, con circolare esplicativa, istruzioni agli Istituti di credito in ordine alla compilazione e all'invio delle comunicazioni e dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 403. Nella circolare si legge, fra l'altro, che « non saranno prese in esame le pratiche sprovviste o incomplete della documentazione richiesta, nonché quelle carenti delle informazioni richieste negli schemi allegati » (a fibre ottiche);

l'applicazione letterale di questo comma della circolare ha portato all'esclusione dalla graduatoria di azienda che hanno effettivamente realizzato i programmi d'investimenti, ed all'attribuzione errata di posizioni in graduatoria le quali stravolgono totalmente lo spirito sia della legge agevolativa di base (1° marzo 1986, n. 64) che della successiva del 19 dicembre 1992, n. 488. Infatti, nella formazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1994, n. 100, è stato seguito un criterio di ammissione puramente formale, basato esclusivamente sull'apprezzamento della compilazione del modulo a fibre ottiche, avulso da qualsiasi accertamento di merito. Con il rischio di individuare, per l'ammissione ai benefici della legge 64/86 numerose aziende, i cui programmi potrebbero non aver avuto inizio di realizzazione (CFR. da pag. 183 a pag. 188 del decreto ministeriale 26 giugno 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1994, n. 100) e di escludere altre che invece

hanno realizzato percentuali altissime di investimenti —:

se esistano ricorsi, ed in quale numero, riguardanti il suddetto criterio di compilazione delle graduatorie;

se il Ministero abbia predisposto opportuni controlli e quali;

se, esistano spiegazioni in ordine al posto in graduatoria delle seguenti ditte, indicate a titolo esemplificativo:

a) ditta I.C.O. s.r.l. — prog. 1276 — San Giovanni Teatino (Chieti) che afferma di aver realizzato, e documentato, il 100 per cento del programma, ma che risulta esclusa;

b) ditta C.A.M. di Cipressi Antonio — Prog. C.I. 55578 — Manoppello (Pescara) che afferma e documenta di aver realizzato il 100 per cento del programma e che invece occupa posizione afferente al 10 per cento del programma;

c) ditta CIAO Gelati s.r.l. — Prog. C.I. 68044 — Conversano (Bari) esclusa per mancanza di un dato sul modulo a fibre ottiche rimesso dall'EFIBAMCA al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ma che afferma e documenta di aver realizzato l'80 per cento del programma;

se l'applicazione letterale del contenuto della circolare n. 36830 del 9 ottobre 1993 emessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale programmazione industriale, abbia modificato sostanzialmente i termini di applicazione delle sopra citate leggi agevolative n. 64/86 e n. 488/92, preferendo, nell'assegnazione del contributo, l'impresa che ha avuto la fortuna di compilare perfettamente il modulo, ma che ha realizzato una percentuale di investimenti ridotta rispetto a quella che ha documentato la realizzazione dell'80 per cento dell'investimento ma formulando il modulo stesso non appropriatamente;

se non ritenga di emanare un decreto di annullamento dell'elenco pubblicato, al fine di eliminare gli errori, e di procedere ad un nuovo elenco che tenga conto dell'ammontare delle spese già effettuate e della data di presentazione della domanda,

come dispone l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, anteposto questi elementi ad ogni altro criterio. (4-05848)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è in atto una vergognosa campagna di stampa per attribuire etichette politiche agli episodi di puro teppismo che puntualmente si verificano negli stadi —:

quali siano i motivi per i quali all'epoca della costruzione dello stadio Olimpico di Roma, il Coni non ritenne di dotare le curve di adeguate uscite di sicurezza che rimasero invece collocate solamente nel settore dei distinti;

se non ritenga di dover sollecitare i vertici del Coni in tal senso;

se il Governo abbia in animo provvedimenti utili a reprimere una volta per tutte la violenza negli stadi. (4-05849)

STORACE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali, nell'ambito della Telecom Divisione Spazio, la CISNAL viene ostacolata da parte dei dirigenti responsabili delle relazioni sindacali, ed impedita di fatto ad espletare le sue funzioni di sindacato dei lavoratori. (4-05850)

URSO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la situazione nazionale delle aziende operanti nel settore della trasformazione della plastica è caratterizzata attualmente da una forte tensione della domanda di materie prime in relazione allo stato di *shortage* ed ad una alterazione del rapporto tra domanda e offerta;

gli operatori del settore, attraverso la loro Associazione Unionplast, hanno indirizzato un'istanza al Commissario CEE alla Concorrenza Karel Van Miert per accertare se esista un cartello tra i produttori di materie prime ed un abuso della loro posizione dominante;

la Assoplast, associazione di Federchimica, attribuisce il forte aumento dei prezzi delle materie prime al paritetico forte aumento della domanda;

invero, nel campo specifico dei Tubi e Raccordi di PVC, ad esempio, giova ricordare che alle 250.000/260.000 ton di prodotti finiti collocati nel mercato a livello del 1990, è corrisposta negli ultimi due anni una contrazione di circa il 24/25 per cento dovuta in particolare alla riduzione della domanda di mano pubblica per le grandi opere di bonifica ed edili in genere, contrazione non suffragata dal settore privato che, peraltro, ha sempre avuto esigenze molto limitate;

in tal senso risulta abbastanza evidente che una riduzione dell'offerta di materie prime pari ad almeno il 35/40 per cento lascia i clienti consumatori nell'impossibilità di corrispondere anche alle normali richieste di mercato;

allo *shortage* di materie prime partecipa l'E.V.C. nata dalla *joint-venture* tra l'I.C.I. e la ENICHEM che rimane tra i più grandi produttori mondiali di monomeri e dei corrispondenti polimeri;

si assiste quindi ad un fenomeno di mercato che tende ad escludere i produttori nazionali di manufatti in plastica dalla reale possibilità di difendere i propri costi e conseguentemente i propri impianti, per favorire interessi sovranazionali;

pertanto, ai danni provocati da una dissennata politica della chimica dei polimeri, peraltro di non remota memoria, sulla cui scorta si sono prima creati impianti capaci di massicce produzioni, ben al di là dei consumi nazionali, poi in parte dismessi (vedi ad esempio la SIR di Cagliari, la SIR di Porto Porres, la Pozzi di Matera, gli impianti Saline Ioniche, le riduzioni di Porto Marghera, la chiusura di Terni), si potranno aggiungere i danni risultanti da una possibile dismissione di una parte degli impianti e delle maestranze delle imprese industriali che utilizzano le materie prime plastiche, con gravi riflessi sui problemi occupazionali del nostro Paese;

tale situazione è resa ancor più difficile per la presenza di *brokers*, storicamente vicini ai produttori di materie prime, che in questa fase di carenza di prodotto, richiedono pagamenti anticipati e consigliano, a nome dei produttori, anche i settori merceologici cui indirizzare la domanda;

allo stato, si assiste inoltre ad una economia in cui aziende dello stesso settore di attività non godono di pari opportunità per i seguenti motivi:

localizzazione;

mancanza di integrazione con le società produttrici;

assistenza del sistema di finanziamento bancario;

dipendenza dalla rete commerciale delle multinazionali —;

quali siano le cause della risalita fortissima dei prezzi del mercato delle resine di Polivinilcloruro (PVC) e delle Poliolefine (polietilene e polipropilene) che in meno di quattro mesi hanno avuto un aumento di circa il 53,5%;

quali controlli esistano da parte del Governo sulla determinazione dei prezzi della quotazione ufficiale della Camera di Commercio di Milano;

se si possa ipotizzare l'esistenza di una eventuale pressione dei maggiori fornitori europei sulla determinazione dei prezzi delle predette materie prime;

se non esista un serio rischio che perdurando tale situazione si producano gravi riflessi occupazionali da far ravvisare la necessità della dichiarazione dello stato di crisi del settore. (4-05851)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere:

se sia vero che l'Ente Porto di Palermo, gestore dell'area demaniale del Molo Trapezoidale sul quale insistono le vestigia monumentali del Forte del Castellammare, abbia proceduto ad affittare la parte di terreno, già dichiarata zona ar-

cheologica dalla Soprintendenza BB.CC.AA., ad un privato, dopo che la ditta SAILEM l'ha lasciata libera;

se sia vero che durante i lavori di sgombero della zona da parte della SAILEM, ancora attualmente in corso, sono affiorate strutture murarie che i tecnici della Soprintendenza hanno identificato come i resti della Torre e del Bastione di S. Pasquale (tardo '400); trattasi di un muro in conci di tufo ed una galleria che discende probabilmente nella casamatta inferiore del bastione;

se sia vero che, nonostante la Soprintendenza abbia immediatamente inviato un fax all'Ente Porto ed alla SAILEM intimando di sospendere i lavori di sgombero, i tecnici dell'Ente Porto insistono nel sollecitare la SAILEM perché continui le dette opere con il rischio di deturpare importanti e significativi reperti archeologici;

essendo il detto monumento militare una opera unica sopravvissuta in Sicilia per tantissimi secoli, se il Governo ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali intendano assumere urgenti ed efficaci iniziative per impedire guasti irreparabili al patrimonio culturale ed architettonico della città di Palermo. (4-05852)

COLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che nel comune di Nola (NA) ove vige una reggenza commissariale v'è una ennesima incompiuta opera pubblica;

che da decenni, con stanziamenti che già ammontano a 2,5 miliardi, una struttura sportiva nei pressi della scuola media G. Merliano di Nola è in costruzione;

che a detta dei tecnici che seguono i lavori, in qualche mese si potrebbe ultimare l'opera, che peraltro per incuria ed abbandono va man mano deteriorandosi, rendendo così vano quanto finora realizzato;

che tale opera sarebbe l'unica nella città adatta per lo svolgimento delle attività sportive-agonistiche delle varie squadre locali che militano in varie discipline,

partecipando a campionati professionisti e semi-professionisti di Pallavolo e Basket, con enorme sacrificio per le società sportive che si vedono costrette ad utilizzare le strutture sportive dei comuni vicini;

che tale situazione si aggiunge ad una già cronica mancanza di strutture sportive, lasciando i giovani del Nolano senza quella necessaria valvola di sfogo, conseguendone la concreta possibilità, per tale carenza, di una accentuazione della emarginazione giovanile, con una spinta verso l'uso di stupefacenti, verso la micro-macro criminalità, fenomeni purtroppo già tanto diffusi sul territorio —;

se non ritenga opportuno, se tutto ciò dovesse essere riscontrato, sensibilizzare le autorità preposte a che mettano in moto tutte le procedure dirette a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al completamento dell'opera, uscendo in tal modo da una inammissibile, censurabile e dannosa fase di stallo, che ha provocato la legittima protesta dei Nolani. (4-05853)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'università « G. D'Annunzio » di Chieti ha chiesto al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con lettera 10 luglio 1993, l'inclusione aggiuntiva, nel piano triennale 1994-1996, dell'istituzione del corso di laurea in servizio sociale, come auspicato dalla facoltà di lettere e filosofia di quell'ateneo;

la stessa richiesta, deliberata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 10 giugno 1993 ed approvata dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 22 e del 24 giugno 1993, nasce dalla necessità di favorire in ogni modo la crescita della facoltà in una congiuntura assai delicata di ripensamento epistemologico e di ristrutturazione organizzativa degli studi universitari in Italia — da connettersi anche con l'ineludibile riferimento al non facile inserimento nel contesto europeo — nonché da una domanda di maggiore qualificazione

dell'assistente sociale per una più puntuale rispondenza alle molteplici esigenze della società contemporanea;

la surriportata iniziativa dell'università di Chieti riveste un particolare interesse, in generale, sia perché la sua realizzazione costituirebbe la prima sperimentazione in Italia; in particolare perché accrescerebbe l'importanza ed il prestigio che la università di Chieti ha guadagnato come polo culturale per il Centro Italia, dando risposta ad una generale domanda di assistenti sociali con migliore formazione scientifica a diversi livelli, necessaria per corrispondere ai sempre più complessi bisogni espressi dalla società —:

quale esito abbia avuto la ricordata domanda della università di Chieti;

nel caso l'esito sia stato, come pare, negativo, se il Ministero non intenda programmare l'inclusione del desiderato e richiesto corso per il triennio 1995-1997.

(4-05854)

VENEZIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

un gruppo di agricoltori e allevatori, assegnatari della riforma agraria, residenti in alcune borgate dell'agro di Stigliano (Mt), vivono in condizioni di notevole disagio, in quanto privi di acqua potabile e serviti da una strada provinciale completamente dissestata;

con fondi CEE e dello Stato, su progetto Esab, si costruisce un acquedotto rurale successivamente ceduto al comune di Stigliano, affinché fossero ultimate le varie opere necessarie per il suo utilizzo, cosa che non è mai avvenuta —:

quali provvedimenti intenda assumere per soddisfare le giuste istanze di una comunità di italiani costretti a vivere in condizioni prossime a quelle che caratterizzano il terzo mondo. (4-05855)

STORACE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nella notte di venerdì 28 ottobre 1994 si è abbattuto sulla Val Cedra e Val d'Enza (in provincia di Parma), un pauroso nubifragio che ha causato gravi danni ad abitazioni civili, negozi, coltivazioni e strade arrivando ad isolare per una giornata intera la frazione di Caneto di Palanzano —:

se il Ministro dei lavori pubblici non intenda intervenire al più presto allo scopo di normalizzare i gravi dissesti, già per altro esistenti, ma ora ancor più evidenti e dannosi all'utenza (dopo il nubifragio del 28 ottobre) presenti sulla strada statale al confine Massese che attraversa le zone di produzione del formaggio parmigiano reggiano e del prosciutto di Parma;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno inviare sul posto alcuni tecnici allo scopo di effettuare un sopralluogo in ordine al grave dissesto ambientale causato da continui preoccupanti smottamenti e frane in assenza completa di strutture atte ad arginare questi fenomeni;

se il Ministro dell'ambiente intenda affrontare con le amministrazioni provinciali di Parma e Reggio Emilia, unitamente alle altre autorità competenti il problema, annoso, del bacino di Vetto d'Enza, vera e propria pietra miliare delle vallate in oggetto. Tale infrastruttura servirebbe a regolare il corso dell'Enza, creando un bacino di raccolta necessario per approvvigionamento di quel bene sempre più prezioso che è l'acqua;

se il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali non ritenga opportuno intervenire a favore degli agricoltori ed allevatori delle zone interessate, penalizzati da un cinquantennio da una classe politica che, oltre non favorirli, ha determinato condizioni di vita tali da creare movimenti inarrestabili di spopolamento. In questo caso specifico le campagne abbandonate a se stesse senza difesa alcuna da parte dell'uomo, in casi di ingiurie da parte del tempo vengono sempre più oltraggiate nel loro aspetto causando danni a volte irreparabili;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno esaminare la possibilità di creare nel centro di Palanzano un distac-

camento di Vigili del Fuoco allo scopo di attivare gli aiuti in caso di calamità varie essendo il centro in oggetto a ben 55 chilometri di distanza dal capoluogo (Parma) e fruendo di una rete viaria che non consente ai mezzi di soccorso di recarsi sul posto con la dovuta rapidità. (4-05856)

STORACE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato una interrogazione a risposta scritta in cui chiedeva per quali motivi non fosse stato ancora approvato il nuovo regolamento per il settore affissioni e pubblicità del comune di Roma, visto che tale normativa doveva essere pronta per il giugno 1994;

detto regolamento è stato approvato solo il 24 novembre 1994 e, a quanto risulta, ci sono dei lati oscuri che lasciano sconcertati. Infatti sono previste sanzioni per tutti coloro che non rispetteranno la salvaguardia dell'ambiente e dell'arredo urbano specificando che in un secondo tempo saranno dettate delle tipologie con l'arredo urbano;

nel regolamento è indicato altresì che il compito di rimozione degli impianti abusivi e della defissione dei manifesti abusivi sarà affidata anche attraverso gare a soggetti privati per garantire il massimo dell'efficienza —:

secondo quale criterio questi efficientissimi soggetti privati dovrebbero andare a rimuovere gli impianti abusivi, visto che l'unico criterio valido, quello della tutela dell'ambiente e dell'arredo urbano, non è stato regolamentato;

se non vi sia il rischio che, a causa di questa deficienza del regolamento, il criterio utilizzato per dichiarare illegittimo un impianto sia del tutto arbitrario e discrezionale, legalizzando così l'abuso nei confronti di operatori non amici dell'esaminatore. (4-05857)

DE ANGELIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento delle Industrie Formenti Italia SPA di Sessa Aurunca (CE) da oltre 20 anni svolge l'attività di progettazione e produzione di televisori a colori;

gli occupati sono oltre 450 in una zona dove alta è la densità di disoccupazione;

lo stabilimento Formenti Italia SPA rischia di bloccare l'attività produttiva a causa della mancanza di tubi catodici;

l'unico produttore in Italia di tubi catodici è la Videocolor Spa con stabilimento di produzione ad Anagni (FR), di proprietà del gruppo francese Thomson, che produce circa 20.000 tubi catodici al giorno;

il gruppo francese ha deciso di penalizzare i produttori italiani ed in particolare lo stabilimento Formenti al quale verranno offerti per la fine del 1994 solo 2000 tubi catodici contro i 20.000 occorrenti e per il 1995 ne offre 80.000 a fronte dei 260.000 occorrenti;

a causa dei fatti citati gravi sono le conseguenze di tale stato di cose per l'industria Formenti di Sessa Aurunca (CE) che opera in piena area *ex lege* n. 64 del 1986, che in questo modo rischia di perdere clienti e contratti ovvero il pagamento di penali per i contratti in essere;

il gruppo francese Thomson ha sul mercato italiano il monopolio della produzione di tubi catodici ed è a sua volta produttore di televisori a colori ponendo in questo modo problemi di corretta concorrenza;

il gruppo francese Thomson ha beneficiato di finanziamenti e contributi agevolati per lo stabilimento di Anagni (FR);

se non ritenga l'atteggiamento della Thomson, anch'esso impegnato nella produzione di televisori a colori, frutto di concorrenza sleale;

se non ritenga improcrastinabile un immediato ed incisivo intervento, allo scopo di garantire agli stabilimenti italiani ed in particolare al Formenti di Sessa Aurunca (CE), la fornitura di tubi catodici, nei confronti del gruppo Thomson;

quali azioni intenda intraprendere allo scopo di evitare che analoghe situazioni non abbiano più ad accadere.

(4-05858)

COLUCCI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso:

che le iscrizioni alle facoltà universitarie per il corrente anno sono scadute il 5 novembre;

che molti studenti, entro la predetta data, all'atto della iscrizione presso la segreteria dell'Università degli studi di Salerno, hanno richiesto di poter concorrere al conferimento di borse di studio per l'anno accademico in corso, ma non sono stati forniti loro i relativi moduli per le richieste;

che tali borse di studio sono gestite dall'EDISU, ente controllato dalla regione Campania, che nel relativo bando di concorso ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande al 3 ottobre 1994;

che, pertanto, molti studenti, che si sono regolarmente iscritti successivamente al 3 ottobre ed entro il 5 novembre, pur avendone i requisiti, non hanno potuto partecipare al conferimento delle suddette borse di studio —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato;

quali opportuni provvedimenti il Ministro intenda adottare per riammettere nei termini gli studenti che non hanno potuto presentare la domanda per la concessione delle borse di studio. (4-05859)

VALPIANA, COMMISSO e VIGNALI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

i convitti e gli educandati statali sono le uniche istituzioni scolastiche pubbliche che offrono a studenti e genitori strutture educative e insostituibili all'interno del sistema formativo pubblico;

attualmente esse non sono strutture di élite ma, al contrario, svolgono una funzione sociale di sostegno a famiglie che non sarebbero altrimenti in grado di seguire adeguatamente i figli nei percorsi di crescita personale e culturale;

l'educandato « Agli Angeli » in Verona, istituito da Napoleone Bonaparte, ha contribuito nei 2 secoli di vita ad alleviare i problemi sociali di molte famiglie di Verona e della provincia ricreando un ambiente umano, familiare, assistenziale;

gli educandati sono frequentati da ragazzi che, in mancanza di questa struttura pubblica, sarebbero costretti a confluire alle istituzioni private il cui livello di insegnamento e di assistenza, non è certamente paragonabile a quello offerto dall'educandato stesso;

il Consiglio comunale di Verona, con ordine del giorno numero 65 approvato il 13 ottobre 1994, si è impegnato a sostenere in tutte le sedi competenti la richiesta di istituire presso l'educandato « Agli Angeli » la sperimentazione del Liceo classico Europeo;

presso l'educandato di Verona sono attualmente istituite sette classi di scuola elementare, tre classi di scuola media, due classi di scuola superiore per un totale di 300 allievi di cui 200 tra convittori e semiconvittori;

a carico dello Stato sono previsti esclusivamente gli oneri per il personale, interamente di ruolo, mentre tutti gli altri oneri sono a carico delle famiglie e il bilancio dell'istituzione è attualmente in attivo tanto che la spesa per l'allestimento dei laboratori per l'istituendo Liceo classico Europeo verrebbe assunta direttamente dal bilancio della scuola;

spesso gli educandati rappresentano esempi di razionalità, efficienza organizzativa e autosufficienza economica che dovrebbero essere esempio anche per le altre strutture scolastiche;

la soppressione degli educandati comporterebbe anche la sparizione di progetti didattici innovativi che vengono condotti nelle scuole annesse a delle sperimentazioni che possono essere attivate solo in strutture particolari;

è illusorio pensare che con l'abolizione si persegua un reale risparmio;

il disegno di legge relativo alla « Disciplina degli interventi didattici ed educativi. Razionalizzazione della rete scolastica » trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 novembre 1994 articolo 6, comma 9, dispone che i piani triennali di razionalizzazione della rete scolastica dovranno prevedere la soppressione degli educandati —;

se non ritengano indispensabile la conservazione e il rinnovamento degli educandati e dei convitti di Stato;

se non ritengano importante la difesa di questo segmento del sistema informativo pubblico, per tutelare l'istituzione educativa e le migliaia di posti di lavoro del personale impiegato in queste strutture;

se non ritengano opportuno, ed in quale misura, ripristinare il disegno di legge, nella formulazione originaria che prevedeva la soppressione dei convitti e degli educandati con meno di 30 alunni, mediante la riassunzione dell'articolo 52 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

se non ritengano la soppressione degli educandati e dei convitti pubblici un regalo gratuito ai collegi e alle istituzioni private che spesso non garantiscono un servizio adeguato sotto il profilo dell'apertura alle famiglie disagiate e alla qualità dell'offerta educativa. (4-05860)

VIETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino, occupato dagli studenti, nei giorni scorsi è avvenuto un episodio vandalico di particolare gravità: un crocifisso è stato dato alle fiamme all'interno di una aula. L'episodio è tanto più preoccupante poiché dimostra come l'autore o gli autori di tale ignobile gesto siano completamente sprovvisti di senso civico e morale;

nello stesso liceo Galileo Ferraris sembra che in trenta aule scolastiche su

quaranta sia stato asportato il crocifisso e che il Preside si rifiuti di disporne la riesposizione, contravvenendo al parere del Consiglio di Stato n. 63/88 del 27 aprile 1988 che sancisce l'obbligo della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche —;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di ripristinare il rispetto che in ogni società civile, ed in particolare nelle scuole, si deve al sentimento religioso ed alle sue rappresentazioni e se non intenda inoltre invitare il Preside del liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino ad attenersi al parere del Consiglio di Stato in ordine all'obbligo della presenza del crocifisso nelle scuole italiane. (4-05861)

PISTONE e CRUCIANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 settembre 1994, alle ore 5 del mattino, un gruppo di otto persone aggrediva in piazza XI febbraio ad Amaseno (FR) i signori Alberto Bianchi e Mariano Zomparelli;

tra gli aggressori figurava il sindaco di Amaseno signor Eligio Ruggieri che, secondo la stessa denuncia presentata da Bianchi e Zomparelli, fu proprio l'ideatore dell'attacco fisico —;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare nei confronti del sindaco Eligio Ruggieri che, già in precedenza, è stato sospeso dal suo mandato per aver commesso gravi illeciti. (4-05862)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il Banco di Sicilia soffre la nota condizione di crisi patrimoniale e finanziaria, caratterizzata da rilevanti perdite di gestione, dall'aumento delle sofferenze e da una totale mancanza di operatività;

il Banco di Sicilia da oltre dieci anni a questa parte svolge una campagna promozionale natalizia le cui strenne sono state, quasi in regime di monopolio, fornite dalla Casa editrice « Sellarlo » per importi di circa un miliardo l'anno;

tranne rarissime eccezioni, tali acquisti il Banco li ha fatti discriminando, nella sostanza, le offerte più vantaggiose di altre case editrici, anch'esse siciliane ed altrettanto prestigiose;

la Casa editrice e la famiglia « Sellerio », a titolo personale è esposta complessivamente con il Banco di Sicilia per circa 3 miliardi, e che tale rapporto è divenuto oggetto di contenzioso;

fra l'altro, detto rapporto, in occasione della ispezione effettuata dalla Banca d'Italia, è stato indicato ad « alto rischio » e sproporzionato nelle esposizioni rispetto alla capacità di credito della « Sellerio »;

una delle motivazioni di tali acquisti da parte del Banco è da ricondurre al fatto che le somme pagate a fronte delle forniture dei libri debbano servire a ripianare l'esposizione verso il Banco, ciò in palese violazione delle norme sul credito;

il Banco di Sicilia sembra che voglia, anche quest'anno, gratificare la Casa editrice « Sellerio » con una nuova strenna di importo assai rilevante;

la signora Sellerio, oltre ad essere nota come esponente dell'industria culturale di sinistra, ed avere come stretto congiunto un alto dirigente del Banco di Sicilia, era al tempo dell'acquisizione di detta commessa anche consigliere di amministrazione della Rai —:

quali somme abbia erogato il Banco di Sicilia complessivamente negli ultimi dieci anni a favore della « Sellerio » per forniture editoriali e se tale consuetudine debba continuare a perpetuarsi nonostante la descritta condizione debitoria dei Sellerio e la non esaltante situazione patrimoniale e finanziaria del Banco di Sicilia, e se corrisponda al vero che la « Sellerio » goda di trattamenti di favore anche nella gestione del rapporto contrattuale di fornitura dei libri, al punto che le penali per violazione degli impegni assunti, sembra siano state sempre abbuonate. (4-05863)

CORLEONE. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 settembre 1994 e 4 ottobre 1994 il comune di Raffadali (Agrigento) ha deliberato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1982, di realizzare una discarica temporanea di rifiuti solidi urbani in C/da Babalucia, approvando il relativo progetto dell'Ufficio tecnico;

tale discarica verrebbe ad insistere a breve distanza dal centro abitato del confinante comune di Jappolo Giancaxio, sviluppatosi in modo ben diverso da quanto riportato in cartografia ed in effetti molto vicino alla contrada Babalucia, ed inoltre disterebbe solo qualche metro da una casa per anziani e da un corso d'acqua;

in base alla delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, attuativa del decreto del Presidente della Repubblica 915, punto 4.2.2. « gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti... e a distanza di sicurezza dai centri abitati »;

non sembrano sussistere le eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente in base alle quali, soltanto, è possibile far ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 915;

inoltre risulta mancante il nulla-osta ex articolo 7 legge 1497/39, in quanto luogo su cui dovrebbe insistere la discarica provvisoria è interno alla fascia di protezione stabilita per i corsi d'acqua dalla legge 431/85 —:

quali provvedimenti intendano prendere, in merito alla prevista discarica in contrada Babalucia (comune di Raffadali — provincia Agrigento), per il rispetto delle previsioni di legge in ordine alla tutela della salute, dell'ambiente e delle caratteristiche dei luoghi. (4-05864)

MATTIOLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la sera di sabato 3 dicembre le sale d'aspetto della stazione ferroviaria di Rimini erano chiuse al pubblico, nonostante

che la temperatura invernale rendesse assai penosa per i passeggeri l'attesa nei vani non riscaldati e, tantopiù, nella banchine;

richiesto di una spiegazione, l'agente di servizio presso la sede della polizia ferroviaria dichiarava che tale decisione era stata assunta dalla amministrazione ferroviaria in considerazione del fatto che i locali di attesa erano divenuti luogo di stazionamento di drogati e barboni, mentre la notte si prevedeva uno scarsissimo movimento di passeggeri;

il dirigente di servizio notturno, al quale avevo rappresentato la mia indignazione e il mio intendimento di procedere con atto di sindacato ispettivo e con esposto alla magistratura per l'interruzione di un pubblico servizio, disponeva l'apertura di una delle sale, che rapidamente si riempiva di passeggeri in attesa —:

se corrispondano a verità le motivazioni fornite dall'agente per la chiusura della sala e da chi sia stata assunta questa decisione;

se chi ha assunto la decisione abbia tenuto conto del grave disagio cui sarebbero stati sottoposti i passeggeri;

quali provvedimenti intenda assumere per evitare che si abbia a riprodurre tale condizione di disagio. (4-05865)

GAMBALE. — *Ai Ministri dei trasporti e navigazione, dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso, nel quartiere Vomero, a Napoli, i lavori per il raddoppio della galleria della ferrovia Circumflegrea, tratta Montesanto-Quarto;

risulta che per avanzare nella galleria siano usate potenti mine;

all'altezza di via E. Del Bono, proprio nella zona interessata dall'utilizzo del materiale esplosivo, esiste una notevole cavità sotterranea;

oltre a causare danni ai palazzi della zona, l'uso delle mine appare assolutamente inappropriato per gli effetti di dis-

sesto generale che esso può indurre e per i danni geologici certi ai sottoservizi, quali fognature ed acquedotti;

l'utilizzo delle mine distrugge e rende inservibile la materia da asportare che potrebbe essere utilizzata per scopi diversi, quali pavimentazioni stradali o altro;

il regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940, in esecuzione del testo unico n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di pubblica sicurezza, fa divieto, all'articolo 105, di lavorare di notte con materiale esplosivo;

due delle ditte impegnate in questi lavori, la Cogefar-Impresit spa e l'ICLA spa, già note alle cronache, sono le stesse che si sono occupate dei lavori alla galleria di Seiano, oggi inagibile, dove la tecnica di avanzamento sarebbe stata quella stessa utilizzata al Vomero, le mine;

le esplosioni hanno creato notevole allarme nella zona ed un gruppo di esperti sta per presentare un dettagliato esposto alla procura della Repubblica di Napoli;

i lavori, già interrotti una volta, sono poi ripresi con le medesime modalità —:

quali immediati accertamenti intendano disporre per verificare quanto sopra denunciato;

se, accertato l'utilizzo di tecniche di avanzamento del tutto ingiustificate ed alquanto pericolose, intendano adottare le misure più idonee affinché i lavori proseguano nella maniera più sicura, geologicamente compatibile e professionalmente ineccepibile;

se in questa vicenda e in quella relativa alla galleria di Seiano risultino responsabilità specifiche della Cogefar-Impresit e della ICLA. (4-05866)

STORACE. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato diverse interrogazioni a risposta scritta in merito al problema della legge 8 agosto 1992, n. 359 (patti in deroga), portando i Ministri interrogati a conoscenza di situa-

zioni inique come quella verificatasi per gli stabili di proprietà dell'INA. Infatti per chi vive negli appartamenti di questo istituto si prospetta un aumento del canone di locazione che dovrebbe essere pari a circa il 300 per cento, e nonostante questo elevatissimo aumento, da parte dei dirigenti dell'INA non c'è la volontà di ristrutturare degli appartamenti ormai fatiscenti costringendo i singoli abitanti a pagarsi in proprio delle opere di manutenzione necessarie per rendere l'abitazione quantomeno vivibile;

altri istituti che hanno rinnovato i contratti con la nuova normativa, praticano aumenti medi che vanno dal 50 al 100 per cento nell'arco di quattro anni —:

se, alla luce di quanto esposto, non si ritenga necessario far iniziare nuovamente la trattativa tra l'INA ed i sindacati al fine di trovare una soluzione che possa venire incontro anche alle esigenze degli inquilini;

se sia al varo una revisione della legge 359/92 tale da consentire una maggior tutela degli inquilini. (4-05867)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il servizio di riscossione delle imposte ha avuto nella regione siciliana, da sempre, una storia molto travagliata rispetto all'evolversi della materia tributaria nelle altre regioni, causa il costante dispiegarsi di contrastanti interessi e paventate intese tra mondo politico ed ambienti esattoriali;

con la promulgazione della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, ai fini di un risanamento del servizio esattoriale in Sicilia, venne costituita con capitale sociale di 70 miliardi — nelle more della riforma del servizio di riscossione — la SOGESI spa con il concorso delle principali banche siciliane (Banco di Sicilia e Cassa di Risparmio V.E. con quota del 40 per cento ciascuno e Monte dei Paschi di Siena e San Paolo di Torino con quote del 10 per cento) cui fu assegnato il compito di

liquidare, amministrativamente, tutto il passato delle trascorse gestioni delle Esattorie comunali della Sicilia;

in questo contesto le due principali banche siciliane risposero allora, con spirito di servizio, ad una pressante esigenza sentita nella regione siciliana e volta alla politica sociale nel campo esattoriale e furono caricate dell'onere dell'assunzione di tutto il personale esattoriale della regione ai migliori livelli contrattuali (compresi gli esattori nella qualità di funzionari o dirigenti), nonché del grave retaggio delle riscossioni ineseguite (residui) che riguardavano circa 400 mila partite (per circa 250 miliardi), a beneficio essenzialmente delle più grosse società esattoriali che furono messe in grado di recuperare in breve tempo ingenti capitali;

nel 1990 — forse il deteriorarsi del quadro politico, forse per le sempre maggiori attenzioni che le Istituzioni bancarie del Nord più accreditate presso gli ultimi governi della prima Repubblica dedicavano al mercato del credito in Sicilia, certamente per il non sempre coerente atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria regionale, la SOGESI diventò, ineluttabilmente, destinataria di continue opposizioni e complicazioni poste in essere da organi dell'amministrazione finanziaria e da uffici della stessa regione siciliana;

la SOGESI operò nell'anno 1990, come commissario governativo in grave stato di incertezza, causa gli affidamenti a singhiozzo da parte dell'amministrazione regionale, con chiusure ed aperture degli sportelli, con notevoli periodi di « vacatio », tanto da essere costretta a far fronte all'onere dell'anticipazione dei ruoli di fine 1990 (con rate di settembre e novembre abbinate) che lasciarono pesantissime refluente alle banche socie e finanziatrici pro-quota, specie alle banche siciliane cui rimase il carico della maggior parte (80 per cento) di una anticipazione finanziaria non recuperata di circa 300 miliardi;

a gennaio 1991 venne nominato, quale commissario governativo per le riscossioni delle imposte in Sicilia, la società Monte Paschi-Serit (con un solo miliardo di capitale sociale) che giovandosi della struttura e dei mezzi della SOGESI ha

continuato ad operare, senza apportare alcuna miglioria e provvedendo ad inserire funzionari e dirigenti propri solo dopo alcuni anni che la direzione operativa e strategica era rimasta, di fatto, nelle mani degli uomini espressione del vecchio sistema esattoriale;

malgrado non sia stato fatto rispettare alla Serit l'obbligo della restituzione dei residui anticipati da SOGESI, in un tempo determinato, malgrado la regione siciliana abbia concesso alla Serit interventi di sostegno in quantità ben superiori a quelli concessi al precedente commissario governativo SOGESI, malgrado la Società Serit abbia mietuto a piene mani in tutte le provincie siciliane provvedimenti agevolativi (tolleranze), la riscossione è rimasta in Sicilia farraginosa e poco efficiente;

nessuna svolta di miglioramento è stata registrata, mentre le banche siciliane sono state espropriate, oltre che delle quote anticipate ed ancora non restituite (dopo ben 4 anni!) anche delle liquidità temporanee derivanti dalla riscossione delle imposte —:

quali interventi di « ristoro » e per quali importi siano stati effettuati dalla regione siciliana alla Monte Paschi-Serit negli anni 1991-92-93 e 1994;

quali richieste siano state poste in essere da parte della Monte Paschi-Serit nei confronti della regione siciliana per l'ottenimento di ulteriori interventi di « ristoro »;

se vi sia correttezza nella riscossione dei tributi operata in Sicilia dalla Monte Paschi-Serit ed in caso contrario a quanto ammonti l'arresto;

quali azioni abbia posto in essere la regione per assicurare nel territorio siciliano la corretta e corrente riscossione dei tributi da parte della Monte Paschi-Serit;

se risponda al vero la circostanza che le ispezioni tuttavia condotte dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette vengano tuttora svolte a carico della SOGESI, chiarendo se e quali ispezioni siano state fatte sull'attività della Serit;

se la Monte Paschi-Serit abbia provveduto a riversare — come riscuotitore dei residui alla SOGESI, dopo ben 4 anni, le somme da questa anticipate per centinaia di miliardi;

se la Monte Paschi-Serit abbia effettuato le procedure di riscossione delle quote di pertinenza della SOGESI, per ogni singolo contribuente, prima o dopo la riscossione delle quote correnti;

se gli uffici finanziari siciliani abbiano effettuato tutti i passaggi di carico a Serit anche per le partite cosiddette « senza obbligo » di anticipazione, ma che comunque devono essere rimosse dai contribuenti e delle quali deve essere documentata la inesigibilità;

se gli uffici finanziari siciliani abbiano provveduto alla liquidazione alla SOGESI delle domande di rimborso per « inesigibilità » per circa 40 miliardi, ex articolo 17 della legge 413/91, liquidazione che avrebbe dovuta essere effettuata nel 1992;

se risponda al vero che esistano accordi tra Monte Paschi ed altri Istituti bancari nazionali per la riscossione delle imposte in Sicilia, tendenti alla definitiva estromissione delle banche siciliane dalla riscossione delle imposte in tutto il territorio regionale;

quali siano gli orientamenti del Governo — anche in vista dell'attuazione di un possibile sistema federalista — per una equa distribuzione delle « concessioni » per la riscossione dei tributi, senza che vengano eccessivamente privilegiate banche o società che fanno riferimento solo ad alcune aree del Paese ad economia « forte »;

se l'attività di riscossione venga ormai connessa inscindibilmente all'attività bancaria e pertanto l'attuale estromissione delle banche siciliane dall'attività esattoriale debba essere considerata parte del programma, tuttavia non definitivamente smentito, di ricondurre le banche meridionali a soggetti economico-finanziari di maggiori dimensioni aventi sede nel nord del Paese. (4-05868)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

tutti coloro che si addentrano per la prima volta nel mondo dello sport amatoriale romano, si trovano di fronte a carenze e stati di abbandono e degrado certamente non degni di una delle più importanti capitali europee;

impianti sportivi abbandonati e che vanno via via degradandosi, strutture costruite e mai aperte anche per problemi burocratici, campi e piscine lasciati a se stessi. Questo è il desolante panorama in cui ci si imbatte se si fa un giro per la città. A tutto ciò dobbiamo aggiungere i numerosi centri sportivi abusivi che nascono frequentemente, soprattutto nelle zone periferiche, a testimonianza di un'effettiva necessità da parte delle giovani generazioni di praticare dello sport. Emblematica è la situazione del Velodromo dell'Eur. Costruito in occasione delle Olimpiadi del 1960, questa bellissima struttura è completamente inutilizzata dal 1976 privando così i molti amanti del ciclismo di un impianto che consentirebbe loro di allenarsi in un posto sicuro e non sulle vie di Roma dove per una incomprensione possono anche rischiare la vita;

da quanto esposto è di facile comprensione che la situazione sportiva capitolina è disastrosa e l'assessorato allo sport può solo fare da spettatore guardando impotente l'evoluzione della situazione. Infatti a quanto risulta quello dello sport è la Cenerentola degli assessorati non avendo un finanziamento adeguato alle proprie necessità ed essendo priva del personale sufficiente (ridotto da 90 unità del 1992 a 45 di questo anno). Ovviamente tutto ciò comporta una impossibilità oggettiva di dare una decisa svolta alla politica sportiva visto che il comune non è neanche in grado di sapere quali sono le proprie strutture e quali e dove sono ubicate quelle abusive. Oltre ciò gli impianti di sicura proprietà del comune (piscine, campi di tennis o di calcio) sono affidate in gestione a prezzi esageratamente bassi (100.000 annue) pur di non vedere queste strutture degradate dall'inutilizzo —:

se vi sia la possibilità di cominciare i lavori di ristrutturazione del Velodromo dell'Eur al fine di renderlo finalmente agibile e quindi utilizzabile dalle varie società sportive ciclistiche che ne facciano richiesta;

se vi sia nelle intenzioni del Governo avviare, in sostituzione di una amministrazione locale deficitaria, un'inchiesta al fine di verificare quali siano gli impianti di proprietà comunale ed i motivi per i quali sono in stato di degrado ed abbandonati;

se vi sia allo studio del Governo un provvedimento per rilanciare lo sport amatoriale che in molte zone è, purtroppo, l'unico strumento adatto per togliere molti ragazzi da ambienti che non hanno nulla di sano e sono spesso l'anticamera della droga e della delinquenza. (4-05869)

Apposizione di una firma ad una mozione.

La mozione Pecoraro Scanio ed altri n. 1-00048, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 3 novembre 1994, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ghiroldi.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione Galletti n. 3-00214, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'8 settembre 1994, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Emiliani.

Ritiro di un documento di indirizzo e di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Colucci n. 4-05798 del 1° dicembre 1994.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 1° dicembre 1994, a pagina 4891, seconda colonna, diciottesima riga, dopo la parola: « sanitari » deve leggersi: « nel settore agricolo, assumendo » e non: « assumendo », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOISIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

Il Ministero della pubblica istruzione nell'applicazione della legge 8 agosto 1994 n. 496 sta operando la soppressione di molte scuole di montagna, abolendo un servizio, quello scolastico, determinante per la sopravvivenza delle piccole comunità montane;

la logica che caratterizza questo provvedimento è di esclusiva natura economica e non considera né l'importanza nel contesto della comunità locale dell'istituzione scolastica né per altro dei costi aggiuntivi derivanti ai comuni dalla soppressione del plesso scolastico (maggiori oneri di personale e mezzi di trasporto);

questo comportamento si colloca all'interno di una più generale operazione di destrutturazione dei servizi nelle aree interne e montane del Paese, una scelta che rischia di determinare un nuovo flusso emigratorio;

in particolare nella regione Abruzzo sono già diverse le comunità colpite da queste decisioni;

valga quale esempio la scuola di Fontecchio in provincia dell'Aquila della quale si è cominciato col sopprimere la media per passare poi alle elementari;

la scuola di Fontecchio (AQ) serve per altro 4 comuni con 18 frazioni per un totale di circa 2000 abitanti, e gli amministratori comunali hanno ripetutamente posto la questione alle autorità competenti, fino all'occupazione dell'edificio scolastico e alla richiesta di incontro con le istituzioni;

gli interventi di soppressione dei plessi scolastici si pongono per altro in

contrasto con le disposizioni 97/94 a tutela delle zone montane, ed in particolare dell'articolo 21 che dispone l'istituzione nei comuni montani di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media —:

se non intenda rivedere questa impostazione, in attuazione della legge 97/94 sulle zone montane, salvaguardando le sedi scolastiche presenti;

se non intenda attivarsi per un incontro con gli amministratori dei comuni interessati ed il Provveditorato affinché non si realizzi la chiusura della scuola media del comune di Fontecchio, e più in generale delle scuole presenti nel territorio montano della regione Abruzzo altrimenti destinate alla chiusura. (4-03786)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si deve far presente che la graduale soppressione della scuola media di Fontecchio è iniziata dall'anno scolastico 1993/1994, anno nel quale hanno funzionato presso la succitata scuola una seconda classe con n. 7 allievi e una terza classe con n. 9 allievi.*

Nel corrente anno funziona soltanto la terza classe.

Secondo le notizie fornite dal provveditore agli Studi di l'Aquila avverso il provvedimento in parola nessuna rimostranza di sorte è stata a suo tempo avanzata.

Il medesimo Provveditore ha anche precisato che la scuola media di S. Demetrio, presso la quale frequentano gli allievi di Fontecchio, dista appena 9 km. dal comune in parola ed è collegata da strada asfaltata, in ottime condizioni; i due comuni, inoltre, sono situati ad un'altezza sul livello del mare non superiore a 500 metri.

Presso il comune di Fontecchio funziona comunque la scuola elementare, dipendente dalla direzione didattica di S. Demetrio, con n. 40 allievi.

Quanto all'istituzione nei comuni montani con meno di cinquemila abitanti, di istituti comprensivi di scuole materne, elementari, medie, si fa presente che provvedimenti in tal senso potranno essere adottati per il prossimo anno, sempre che vi sia

richiesta e impegno dell'ente locale a provvedere agli oneri previsti dalla vigente normativa.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

ARATA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

il competente Ministero è stato precedentemente informato della delicata situazione del trasporto della frutta esotica, con gravi conseguenze per quanto attiene alla conservazione, freschezza e qualità del prodotto, secondo quanto sancito dalla legge 84/94 e successive modifiche;

la stessa legge 400/94 all'articolo 20 pone una questione restrittiva usando il termine « temporaneamente » -:

se non si ravvisi l'opportunità di indicare chiaramente i termini temporali al fine di garantire sicurezza e serenità agli interessati. (4-02553)

RISPOSTA. — *La legge 84/1994, come modificata dal decreto-legge n. 508/1994, citata dall'onorevole interrogante non concerne la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.*

E da precisare, comunque, che per quanto attiene l'imbarco e lo sbarco di veicoli che trasportano merci deperibili si è provveduto ad interessare gli Uffici periferici al fine di adottare le opportune iniziative intese ad assicurare priorità ai suddetti mezzi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

BAMPO. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

l'UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati) è una associazione costituita nel 1966 per sostenere i lavoratori migranti;

tra le principali finalità dell'associazione emerge la funzione di coordinamento delle attività delle associazioni che ne fanno parte, tutelandone gli interessi, e quella di organizzazione per le iniziative comuni sia sul piano nazionale che internazionale;

l'UNAIE si occupa inoltre di promuovere e coordinare la ricerca, lo studio e la soluzione di problematiche che concernono le associazioni, oltre all'obiettivo di favorire tutte le iniziative proposte dalle associazioni volte ad una crescita in termini di formazione umana, sociale, civile e professionale dei lavoratori e delle famiglie dei migranti;

promuove inoltre, attraverso i circoli delle proprie associazioni, attività sociali, culturali, assistenziali e ricreative per gli emigranti e le loro famiglie in Italia e all'estero, mediante l'organizzazione di seminari, corsi estivi ed incontri a livello locale nei quali l'emigrato prende contatto con la realtà d'origine attraverso la partecipazione diretta;

dell'Unione fanno attualmente parte 42 associazioni regionali e provinciali operanti per i connazionali all'estero ed i loro oltre 1600 circoli nel mondo;

da sempre l'UNAIE ha ricevuto dal Ministero degli esteri un finanziamento per le proprie attività;

tale finanziamento è indispensabile alla prosecuzione di tali attività, dal momento che l'UNAIE non richiede alcun contributo alle associazioni aderenti per i servizi resi;

le associazioni aderenti all'Unione non chiedono singolarmente alcun contributo al Ministero degli esteri per il finanziamento delle loro attività;

la Direzione generale del Ministero degli esteri ha negato all'UNAIE il contributo per il 1993, adducendo come motivazione che l'attività dell'Unione non rispondeva a quanto richiesto dal dettato del capitolo 3571 in materia di assistenza;

il significato dato al termine « assistenza » viene a contraddire quanto la Direzione generale del Ministero aveva ritenuto opportuno stabilire per gli anni passati, in cui l'attività dell'UNAIE era stata valutata rispondente al dettato del sopraccitato capitolo;

se per assistenza si intende l'assistenza relativa a categorie deboli, quali ad esempio gli handicappati, è evidente che è necessario avere enti specializzati in questo genere di servizi, con strutture professionali specifiche, mentre « assistenza », per le associazioni nazionali per l'emigrazione, è l'azione di promozione che esse svolgono sulla base di una politica sociale, civile, culturale di relazioni, di rapporti, di iniziative, di ricerche, di studi —:

secondo quali criteri si sia deciso di estromettere l'UNAIE dal novero delle associazioni che riceveranno dal Ministero degli affari esteri un finanziamento per il 1993;

quali siano le associazioni ammesse a tale finanziamento;

a quanto ammonti tale finanziamento;

nel caso in cui il finanziamento non sia stato concesso in base al dettato del capitolo 3571, in particolare per una interpretazione fortemente restrittiva del termine « assistenza », se il Ministro non ritenga opportuno modificare il dettato di tale capitolo, onde evitare in futuro equivoci sul ruolo delle associazioni che si occupano di emigrazione e sul loro diritto a poter contare sull'aiuto del suo Ministero. (4-03536)

RISPOSTA. — *Il bilancio del Ministero degli Affari Esteri include il capitolo 3571 tra quelli della categoria V (trasferimenti) con la seguente denominazione: « Contributo in denaro ad enti, Associazioni e comitati, aventi sede in Italia o all'estero, per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero e dei connazionali all'estero di transito in Italia ».*

I contributi concessi agli enti — considerata l'inelasticità dello stanziamento di bilancio non suscettibile di revisione nel corso dell'anno finanziario e la natura stessa di « concorso alle spese » — riguardano esclusivamente le spese effettuate per attività di natura assistenziale, con l'esclusione di quelle effettuate per assistenza scolastica e per attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero.

In favore degli enti con sede in Italia è destinata una « tranche » ben definita all'interno del Cap. 3571 il cui stanziamento (Lit. 5.900 milioni per il 1993) è utilizzato in primo luogo per il finanziamento degli enti aventi sede all'estero.

A seguito delle misure per il contenimento della spesa pubblica applicate negli scorsi esercizi finanziari, detta « tranche » veniva inoltre progressivamente ridotta rispetto agli esercizi precedenti, fino a raggiungere nel 1993 l'ammontare di circa 800 milioni di lire. Nel contempo, da parte delle sedi all'estero, continuavano a pervenire richieste di assistenza, soprattutto nelle aree geografiche ove fenomeni di crisi economica hanno investito anche le nostre collettività ed in particolare le fasce più deboli.

Nel 1993 il Ministero degli Esteri, dovendosi uniformare alle direttive del Governo in materia di contenimento della spesa pubblica (decreto-legge 155/1993, convertito in legge 243/93) e dovendo necessariamente stabilire delle priorità di intervento, ha provveduto a richiedere a tutte le proprie sedi all'estero informazioni sulle attività delle Associazioni con sede in Italia ed operanti all'estero.

Relativamente all'Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati ed Emigrati (UNAIE), occorre sottolineare che essa è una confederazione volontaria di associazioni regionali e provinciali. Tra le sue principali finalità emerge la funzione di coordinamento delle attività delle associazioni che ne fanno parte, delle quali tutela gli interessi, nonché quella di organizzazione delle iniziative comuni sia sul piano nazionale che internazionale, mediante seminari e convegni su temi di interesse per la collettività.

Per quanto concerne i criteri di assegnazione dei contributi agli enti con sede in Italia, per l'anno 1993, sono stati applicati

quelli specificati dalla normativa attualmente in vigore, che regola l'erogazione di fondi sul predetto capitolo di bilancio in favore di enti, Associazioni e comitati per la tutela e l'assistenza delle collettività, avendo cura di privilegiare — nel contesto di razionalizzazione della spesa sopra descritta — quelle attività di assistenza indiretta che più concretamente potessero aver impatto sulla collettività, sulla base delle reali esigenze verificate nelle rispettive aree geografiche.

Del resto dalla medesima normativa emerge la natura prettamente assistenziale del contributo ed il carattere di non obbligatorietà dello stesso, trattandosi di fondi destinati prevalentemente ad alleviare situazioni di disagio delle nostre collettività nei casi in cui l'autorità consolare non può intervenire mediante l'attività istituzionale di assistenza diretta, finanziata su altro capitolo di bilancio, anch'esso notevolmente ridotto nel 1993.

Sulla base di tali considerazioni e dei risultati della indagine esperita presso la rete diplomatico-consolare, mirata esclusivamente ad utilizzare le scarse risorse disponibili sulla base di criteri certi, verificabili rispetto alle reali esigenze della collettività nelle varie aree geografiche, si è ritenuto di dover potenziare i contributi a quegli enti che svolgono prevalentemente attività assistenziale indiretta.

Gli enti con sede in Italia ammessi al contributo nell'anno 1993 sono stati i seguenti:

	contributo concesso nel 1993
patronato A.C.L.I.	132.069.000;
associazione A.C.L.I.	35.500.000 (a);
patronato E.P.A.S.A.	14.242.000;
patronato INCA-CGIL	147.607.000;
patronato S.I.A.S.	2.569.000;
ITAL UIL	81.572.000;
INAS CISL	88.693.000;
FILEF	65.387.000;
MIGRANTES	37.549.000;
CTIM	18.127.000;

istituto Fernando Santi	16.000.000 (b);
A.N.F.E.	53.086.000;
A.I.T.E.F.	31.075.000;
C.S.E.R.	57.618.000;
E.N.A.S.C.O.	25.906.000;
totale lire	807.000.000.

Note:

- (a) contributo identico all'anno 1992;
 (b) riduzione del contributo sulla base dei pareri delle Rappresentanze sull'operato dell'Ente.

Non risulta prevista al momento la revisione della normativa che regola la materia dell'assistenza indiretta ai connazionali all'estero, essendo recente l'ultima revisione della materia che trova riflesso nella Circolare n. 2 del 24.1.1992. Tuttavia, nel quadro di un'eventuale revisione degli stanziamenti di bilancio per le attività e favore dell'emigrazione e alla luce degli eventuali sviluppi del dibattito sul ruolo dell'Associazionismo e sui rispettivi compiti delle istanze istituzionali, una razionalizzazione della materia potrebbe rivelarsi necessaria, soprattutto ad evitare duplicazioni d'interventi rispetto alle Autorità regionali, sui cui bilanci figurano stanziamenti per contributi agli enti in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Trantino.

BARRA. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il progetto dell'alta velocità, come è emerso dal convegno tenutosi a Roma EUR il 27-28 giugno 1994 pur confermando l'importanza dell'iniziativa, ha escluso alcune regioni del Mezzogiorno d'Italia fra cui la Basilicata;

la regione Basilicata, che versa in una grave crisi economica, viene sempre più penalizzata da servizi ferroviari carenti e precari, dal momento che la quasi totalità

della rete è servita da un solo binario ed è scarsamente elettrificata;

escludendo da tale progetto la nostra regione si accentuerebbero le discriminazioni ed il divario tra la crescita delle regioni settentrionali e quelle meridionali, distanziando ancor più il Sud dall'Europa;

la Basilicata (peraltro la sola regione priva di un aeroporto), proprio per effetto di collegamenti ferroviari insufficienti soprattutto sul versante ionico, è ignorata dai grandi flussi turistici nazionali ed internazionali, mentre le sue notevoli risorse naturali ed archeologiche meriterebbero una più adeguata valorizzazione;

già Carlo Levi ebbe ad affermare che Cristo si è fermato ad Eboli, mentre le popolazioni del Sud vorrebbero che il Ministro potesse scrivere sul progetto TAV che le Ferrovie dello Stato andranno, senza interruzioni, sino a Trapani —:

se il Ministro intenda riconsiderare quanto attualmente allo studio, inserendo la regione Basilicata nel progetto per l'alta velocità. (4-02036)

RISPOSTA. — *Il Progetto Alta Velocità, inteso come quadruplicamento degli assi portanti NORD-SUD, e previsto da Milano sino a Napoli, con una possibile estensione sino a Battipaglia, ipotesi ancora da approfondire in termini progettuali.*

Il Contratto di Programma 93-95 delle Ferrovie prevede la velocizzazione della restante rete mediante adeguamento della sede ferroviaria, del segnalamento e del materiale rotabile. L'intervento di velocizzazione interesserà, quindi, anche la tratta Battipaglia-Reggio Calabria e la tratta Battipaglia-Potenza-Taranto.

Anche la regione Basilicata beneficerà pertanto degli effetti positivi indotti della velocizzazione del sistema ferroviario mediante l'asse Napoli-Battipaglia-Potenza-Taranto, migliorando gli standard qualitativi dei servizi e i livelli di accessibilità fra le varie parti del Paese.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

BOFFARDI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso:

che risulta allo scrivente che l'ex hotel Miramare di Genova, benché vi siano state ben tre offerte di acquisto, non è tuttora oggetto di vendita da parte della società Metropolis delle Ferrovie dello Stato;

che una palazzina destinata originariamente a servizi informatici a Genova Terralba, benché oggetto di onerosi lavori di ristrutturazione, è da anni vuota e inutilizzata;

che a Genova risulterebbero ben 250 appartamenti vuoti di proprietà delle Ferrovie dello Stato in un contesto cittadino che conta ben 30.000 sfratti —:

se quanto affermato sia vero e quali siano al riguardo le intenzioni degli organi competenti. (4-00405)

RISPOSTA. — *Le Ferrovie dello Stato S.p.A. riferiscono che le iniziative attivate nel passato per l'alienazione o valorizzazione dell'ex albergo Miramare di Genova sono risultate infruttuose per le difficoltà emerse sia con i terzi interessati sia con gli enti locali per i vincoli esistenti sull'immobile e per i notevoli costi di ristrutturazione ed urbanizzazione. L'asta indetta dalla Società Metropolis, quale mandataria di FS S.p.A., con avviso in data 10 giugno 1994, per la vendita dell'immobile de quo è andata deserta.*

In relazione al fabbricato ubicato a Genova Terralba, realizzato per i servizi informatici, si comunica che lo stesso è utilizzato al 50 per cento circa dalle FS per comandi centralizzati della sottostazione elettrica ferroviaria di Genova. Per la residua parte libera si è in attesa di definirne, in ambito territoriale, le modalità e le condizioni di utilizzazione che potranno riguardare sia soggetti terzi che la stessa FS in relazione alla razionalizzazione degli ambienti attualmente da essa utilizzati.

Infine si fa presente che nel comune di Genova risultano 75 alloggi — dei quali un certo numero, in corso di definizione, è destinato alle esigenze dell'esercizio ferrovia-

rio — ubicati in fabbricati alloggi, case cantoniere e fabbricati viaggiatori.

Tutti gli alloggi liberi non destinati alle esigenze del servizio ferroviario esistenti sull'intero territorio nazionale saranno posti in vendita sulla base di un piano generale ispirato a criteri operativi comuni fra i quali, in prima istanza, la riserva a favore del personale ferroviario.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

BOFFARDI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso:

che dal 1° gennaio 1993, il servizio radiomarittimo svolto da 21 stazioni radio costiere è stato privatizzato passando dall'amministrazione delle poste alla società concessionaria Iritel Spa;

che tale concessione fa obbligo all'Iritel di presidiare costantemente le frequenze di emergenza e soccorso a tutela dei marittimi, rispettando pienamente le convenzioni e gli accordi internazionali sottoscritti dal Governo italiano a tutela della vita umana in mare (ad esempio SOLAS 74 ecc.) e che, di conseguenza, ogni ristrutturazione aziendale deve comunque rispettare tali obblighi pena la decadenza della concessione oltre all'individuazione di eventuali reati connessi all'incolumità pubblica;

osservato che da più parti, e in particolare dalle organizzazioni sindacali, è stato denunciato il piano di organizzazione aziendale che, nell'obiettivo di contenere i costi, disattenderebbe i presupposti della concessione sopra richiamati e quindi farebbe venir meno l'interesse pubblico della gestione del servizio;

a titolo di esempio, che tale piano comporterebbe la soppressione di otto stazioni radio con la conseguente mancanza di garanzia della copertura radio delle numerose zone d'ombra che l'andamento frastagliato della costa italiana determina, così come, sempre a titolo d'esempio, la

chiusura della frequenza di soccorso di 2.182 chilocicli al secondo, nell'area compresa nel quadrante sud ovest-ovest del mar Ligure, impedirebbe i piani di soccorso della capitaneria di porto e degli altri soggetti interessati;

che la previsione dell'Iritel di sostituire la ricetrasmisione satellitare ai collegamenti radiotelegrafici e radiotelefonici commerciali, in una situazione che vede la stragrande maggioranza del naviglio non ancora dotata di simili apparecchiature, comporterebbe il dirottamento del traffico alle stazioni estere le cui tariffe sono molto più onerose di quelle nazionali;

che nell'agosto del 1993 è entrato in vigore, secondo un programma di attuazione poliennale che scade nel 2002, il GMDSS Global Marine Distress Signal System adottato da diverse navi ma ancora non pienamente in funzione per la mancanza di normative precise, un sistema che, tra l'altro, avrebbe consentito in occasione di disastri come quelli accaduti a Marina di Equa, alla T. Campanella ecc. una pronta individuazione del punto di naufragio —;

quali provvedimenti si intendano adottare per scongiurare quanto evidenziato e porre l'Iritel di fronte a precise responsabilità e ad ineludibili condizioni. (4-00411)

RISPOSTA. — *Il riguardo si comunica che il servizio Radiomobile Marittimo (SRM), concesso in esclusiva alla Iritel S.p.a., ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, e della Convenzione del 29 dicembre 1992 tra il Ministero p.t. e la Società medesima, comprende due tipologie di servizi: il servizio commerciale, realizzato attraverso collegamenti telefonici, telegrafici e telex fra utenze terrestri ed unità navali nei due sensi ed il servizio di assistenza alla navigazione e di sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare per conto del Ministero dei trasporti e della navigazione.*

Il piano di riorganizzazione e razionalizzazione del S.R.M. non ha previsto una riduzione del servizio radiomarittimo di cor-

rispondenza pubblica, né dell'ascolto radio ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Infatti è stato ridotto il numero delle stazioni radiocostiere con impianti in FM (onde medio corte) da n. 18 a n. 16, con la soppressione delle stazioni di Venezia e Trapani ritenute superflue: la copertura di Venezia radio è comunque assicurata da Ancona e Trieste, mentre a quella di Trapani provvedono gli impianti di Lampedusa e di Mazara del Vallo.

Pertanto sono attualmente in funzione sei stazioni radio costiere (Trieste, Genova, Roma, Cagliari, Bari, Palermo) che, telegestendo gli impianti di competenza; consentono una visibilità completa su tutto il traffico.

Il nuovo assetto è stato realizzato nel pieno rispetto degli impegni trasferiti alla Soc. IRITEL con la concessione dei servizi radiomarittimi. Sono completamente rispettati gli impegni assunti dal Governo italiano in ambito internazionale per quanto attiene alla sicurezza della navigazione marittima ed alla salvaguardia della vita umana in mare ed in particolare l'ascolto 24 ore su 24 su tutte le frequenze di soccorso corrispondenti agli impianti oggetto del piano tecnico approvato dal consiglio superiore tecnico delle P.T.A. in data 21 aprile 1994.

Da detto piano tecnico si evince che non vi è chiusura di impianti ma telegestione degli stessi e che gli impianti vengono migliorati e potenziati non soltanto con la sostituzione degli apparati obsoleti ma anche con l'aumento delle postazioni per migliorare la copertura radio e annullare alcune zone d'ombra esistenti. La Soc. Iritel ha programmato inoltre, con investimenti per circa 10 miliardi di lire, la realizzazione di una nuova moderna stazione in onda corta nell'area di Torvaianica messa a disposizione dalla Soc. Italcable.

Il programma di attuazione del nuovo sistema globale di soccorso GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), infine, costituirà un potenziamento delle stazioni radiocostiere in quanto il predetto sistema verrà ad aggiungersi a quello tradizionale di telecomunicazioni. Tale situazione persisterà fino al 1.2.99 data in cui, per accordi internazionali, tutte le navi dovranno essere

dotate delle nuove apparecchiature previste dagli emendamenti 88 alla Convenzione SOLAS '74: pertanto, anche le stazioni radiocostiere dovranno essere in linea con il predetto sistema di telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

BOFFARDI. — Ai Ministri del tesoro, dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

da circa tre mesi è in corso presso la Direzione generale del Registro italiano navale l'esame della contabilità da parte di funzionari del Ministero del tesoro —:

se ciò risponda a quanto previsto dalla legge e dallo status di ente morale dell'Istituto citato o se altre siano le ragioni di tale sopralluogo e, nel caso, quali.
(4-03472)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la verifica amministrativo-contabile effettuata presso il Registro Navale Italiano da funzionari del Servizio Ispettivo del Ministero del tesoro.

Al riguardo, si fa presente che tale verifica è stata disposta da questa amministrazione ai sensi dell'articolo 29 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 e dell'articolo 65 del D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione del programma ispettivo annuale e nell'ambito dei normali compiti di vigilanza.

L'ispezione effettuata presso la Direzione Generale del citato ente e, poi, presso l'Ufficio periferico di Genova, ha avuto inizio il giorno 25 luglio 1994 ed è terminata l'11 ottobre 1994, protraendosi per effettivi 62 giorni, tenuto conto dei 17 giorni di congedo ordinario usufruito dall'Ispettore incaricato durante il periodo estivo.

Il Ministro del tesoro: Dini.

BONAFINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

alla fine del mese di novembre del 1993 la signora Rosanna Pasquino è stata

licenziata dalla Elettro s.a.s. di Carlo Paselli (residente a Riveglio, in provincia di Bologna), senza che le fossero corrisposti un credito di circa 9 milioni di lire —:

se sia vero che nella primavera del 1993 un ispettore dell'INPS, Felice Piacentini, aveva scoperto che la Elettro s.a.s. — di cui la signora Pasquino era l'unica dipendente — non versava contributi da circa 5 anni ed era arrivata ad avere ben 55 milioni di arretrati non pagati all'INPS;

quali iniziative, per quanto è dato di sapere al Ministero, l'INPS intenda assumere nei confronti dell'Elettro s.a.s. e del signor Carlo Paselli, sia per garantire l'ente pubblico che per assicurare alla signora Pasquini la tutela dei diritti previdenziali da ella maturati e che ora non le vengono riconosciuti a causa del comportamento fuori dalla legge tenuto dal signor Paselli. (4-01833)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

La ditta « Elettro » s.a.s. di Carlo Paselli ha operato nella provincia di Bologna sino al 18/01/1988, data in cui ha trasferito la propria attività a Brescia.

A seguito dei controlli effettuati è emerso che per gli anni 1987 e 1988 sono stati presentati regolarmente per l'unica dipendente i prescritti modelli 01/M, mentre per gli ultimi due mesi di attività (dicembre 1987 e metà gennaio 1988) nella provincia di Bologna, non sono stati presentati i modd. DM 10/M.

Pertanto la competente sede dell'istituto sta provvedendo alla quantificazione del debito contributivo al fine di avviare la procedura per il recupero dello stesso.

Per quanto riguarda il periodo marzo 1988-gennaio 1993, relativo all'attività svolta nella provincia di Brescia, si rende noto che, a seguito di un'ispezione effettuata nel febbraio 1993 nei confronti della ditta in questione, venne accertata un'evasione contributiva pari a L. 23.623.000, oltre

L. 27.567.000 per sanzioni civili e L. 2.950.000 per sanzioni amministrative.

Non avendo la ditta provveduto al pagamento di quanto dovuto, a seguito del ricorso presentato dall'INPS il Pretore di Brescia, in data 11/12/1993, ha emesso decreto ingiuntivo di cui è stata chiesta la notifica nella persona del legale rappresentante Carlo Paselli.

Tale notifica non ha avuto buon fine poiché l'ufficiale giudiziario ha restituito l'atto giudiziale con la dizione « trasferitosi altrove ».

Da indagini successivamente effettuate è risultato che la s.a.s. « Elettro » ha cessato l'attività a seguito dell'apertura della liquidazione e che l'attuale liquidatore Carlo Caselli è residente in Gran Bretagna.

Poiché l'attuale normativa non consente la notifica del decreto ingiuntivo all'estero, è stato necessario intentare giudizio ordinario di condanna, con ricorso depositato il 9/8/1994.

L'udienza di discussione è stata fissata dal Pretore il 3/3/1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.

BRUGGER e ZELLER. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso:*

che in ordine all'applicazione dell'articolo 61, lettera C del nuovo codice della strada sono emersi notevoli problemi sulle strade, in particolare nelle zone dove si svolgono gli sport invernali;

che detto articolo dispone una lunghezza massima di 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi;

che fanno parte della categoria di cui sopra gli autobus che muniti di cofani o di cesti portasci eccedono nella lunghezza prevista;

che secondo l'articolo 1, comma 6, dello stesso codice sono gli enti proprietari

autoconcessionari a rilasciare specifiche autorizzazioni ai veicoli eccezionali, quali risultano gli autobus;

che tale situazione tradotta nella realtà quotidiana significa che può circolare solo chi è in possesso di tale autorizzazione, la quale però dev'essere richiesta presso almeno quattro enti proprietari;

che le conseguenze di detta normativa sul turismo invernale sono certo sfavorevoli. Infatti soprattutto chi viene dall'estero si trova da una parte di fronte alle difficoltà burocratiche di procurarsi detto permesso di circolazione, oppure si trova a dover pagare considerevoli multe (sembra da uno a due milioni di lire), anche quando la documentazione di viaggio è valida per tutti i Paesi europei tranne che per l'Italia;

che il trasporto di persone in autocorriere con cesti portasci è essenziale durante la stagione sciistica nell'area alpina e che l'attività dei singoli operatori merita di essere promossa e non ostacolata come attualmente accade —:

se dunque data la situazione attuale poco chiara e le forti proteste da parte del settore turistico nonché il comportamento delle autorità non sempre coerente, il Ministro non ritenga sulla base dei fatti sopra esposti che la normativa che disciplina questa materia debba essere cambiata in modo da poter garantire agli organizzatori di gite e viaggi di svolgere le loro attività senza incorrere nella difficoltà di obblighi ai quali si può ottemperare solo affrontando lunghe e fastidiose complicazioni.

(4-02638)

RISPOSTA. — *In ordine alle argomentazioni evidenziate dagli Onorevoli interroganti, si precisa anzitutto che gli autobus muniti di portasci non presentano le caratteristiche costruttive e funzionali definite dall'articolo 9 del Regolamento d'esecuzione del codice della strada, ai sensi dell'articolo 10, comma 16, dello stesso codice.*

Essi pertanto non possono essere definiti veicoli eccezionali e quindi non possono

ottenere l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 10, comma 6.

Ne consegue che gli stessi possono circolare solo entro i vigenti limiti legali di pesi e dimensioni: per i primi l'articolo 61 del citato codice, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Direttiva 85/3/CEE che fissa le masse e le dimensioni dei veicoli in circolazione internazionale, stabilisce in 12,00 m la lunghezza massima, compreso il carico.

Si fa infine presente che, non appena possibile, la questione concernente i problemi esposti sarà oggetto di esame da parte del comitato preposto alla revisione del codice medesimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premezzo che:*

è ormai più che decennale la condizione di disagio e mortificazione che colpisce gli « ex giovani » assunti con legge n. 285 del 1977 presso le pubbliche amministrazioni;

tali lavoratori sono stati collocati nel ruolo in soprannumero e li dimenticati anche dopo aver sostenuto regolare corso di ammissione ai sensi della legge n. 33 del 1980. Situazione che diviene paradossale se si considera che è stato bandito un concorso interno per titoli riservato a soli « contrattisti VI livello » assunti ai sensi della legge n. 160 del 1988 e che esclude i lavoratori della « 285 » che vantano una anzianità ben maggiore;

tutto ciò avviene, a parere del sottoscritto, in palese contrasto con gli articoli 3 e 107 della legge n. 312 del 1980 e degli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 28 del 1993 ed in particolare del comma 4 dell'articolo 32 di detta legge che detta « Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo

personale, compreso quello appartenente alle categorie protette » —:

per quanto sopra, al fine di ricreare un clima di aperta collaborazione dei dipendenti con la pubblica amministrazione ed allontanare il sospetto che il provvedimento di cui sopra sia stato motivato da criteri clientelari, se intendano assumere iniziative idonee atte a riparare l'ingiusto danno che ha colpito migliaia di lavoratori. (4-01340)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione parlamentare n. 4.01340, la S.V. Onorevole chiede se il Governo intenda assumere misure idonee per porre riparo all'ingiusto trattamento subito dai dipendenti del Ministero del lavoro assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, posto che, mentre i predetti lavoratori venivano « collocati nei ruoli in soprannumero e li dimenticati », il già citato Ministero bandiva successivamente, per il reclutamento di operatori di VI livello, un concorso riservato al personale precario, assunto con contratti a termine ai sensi della legge 20 maggio 1988, n. 160.*

Inoltre, secondo quanto emerge dal testo dell'interrogazione, le suddette operazioni concorsuali riservate sarebbero in contrasto con le disposizioni di legge di cui agli articoli 3 e 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le preoccupazioni esposte nell'interrogazione parlamentare circa il pregiudizio ingiustamente sofferto da alcuni dipendenti ministeriali non sembrano condivisibili. Infatti gli impiegati assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 sono stati immessi nei ruoli dell'Amministrazione secondo le procedure previste dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed inquadrati, ancorché in posizione soprannumeraria, nelle qualifiche funzionali e secondo i profili professionali analogamente ai loro colleghi dei ruoli numerari. L'avvenuto inquadramento ha eliminato ogni differenza di status o di progressione in carriera rispetto al restante personale di ruolo, attribuendo al personale ex

legge 285 gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri dipendenti.

Le vicende di questo personale non sembrano comunque offrire alcuna possibilità di raccordo con le operazioni concorsuali ricordate dall'onorevole interrogante, realizzate peraltro nel presupposto di specifiche previsioni normative.

Infatti, in conformità all'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministero del lavoro, con il concorso per soli titoli nei confronti del personale di VI livello e l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il personale di IV livello, ha provveduto ad assumere regolarmente ed ad inserire nei ruoli il personale precario assunto, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 160 del 1988, con contratti a termine, successivamente prorogati nel rispetto di disposizioni di legge. Tale inserimento è avvenuto, come asserisce l'Amministrazione del lavoro, nel rispetto delle posizioni acquisite da tutto il personale, ivi compreso quello soprannumerario, ed in particolare dell'anzianità di servizio maturata nelle qualifiche funzionali di appartenenza.

In linea generale, si può anche osservare che la distinzione fra personale numerario e quello soprannumerario allo stato ha perso di significato, risultando nei fatti superata, dal momento che l'articolo 3, comma 6, della già citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto che tutto il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni alla data del 31 agosto 1993 entri a far parte delle dotazioni organiche provvisorie e che solo la dotazione organica definitiva, dopo la rilevazione dei carichi di lavoro, possa attestare in un dato ente carenze o esuberi.

Infine, non sembra avere fondamento la supposta illegittimità del bando di concorso per contrasto con le norme su richiamate della legge n. 312 del 1980, che fissano, con disposizioni di carattere generale, criteri oggettivi per quantificare i posti disponibili da mettere a concorso pubblico o, viceversa, da riservare a concorsi per il personale interno. Al riguardo, è utile sottolineare che il concorso per il personale di VI livello è stato bandito dall'Amministrazione nel rispetto

della legge n. 226 del 1993, la quale, derogando alle precedenti disposizioni di carattere generale, ha riservato la partecipazione esclusivamente al personale assunto ai sensi della legge n. 160 del 1988.

Parimenti, in ordine al presunto contrasto della decisione ministeriale di bandire il concorso in questione con l'articolo 32, comma 4 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che vieta alle amministrazioni nuove assunzioni di personale prima di aver provveduto alla ricognizione delle vacanze o degli esuberi delle piante organiche, è giusto ricordare che il Ministero del lavoro, prima dell'indizione del bando di concorso e dell'immissione in ruolo del personale assunto ai sensi della legge n. 160 del 1988, ha provveduto agli adempimenti previsti dal succitato articolo 32, comma 4, attraverso una specifica rilevazione dei carichi di lavoro incentrata esclusivamente sulle categorie interessate mentre sono tuttora in fase di svolgimento le procedure per la rilevazione dei carichi di lavoro del restante personale ministeriale in conformità alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Urbani.

BRUNETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il piano predisposto dal Provveditorato agli Studi di Cosenza contiene anche la soppressione della scuola media di Serra d'Aiello in provincia di Cosenza;

il piano di razionalizzazione non tiene conto delle « circostanze particolari » previste dalla circolare ministeriale del gennaio 1994 a chiarimento dell'ordinanza ministeriale 271/90;

nel comune di che trattasi, infatti, esiste una struttura socio-sanitaria che ospita un alto numero di handicappati frequentanti le scuole pubbliche che sarebbero costretti, con la chiusura delle classi, ad abbandonare gli studi essendo il co-

mune, tra l'altro, impossibilitato a garantire il trasporto per altre località —:

se non ritenga di dover bloccare, o se già adottato revocare il provvedimento che colpirebbe gravemente una categoria bisognosa di aiuto e di solidarietà. (4-01611)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si precisa che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1994/1995, la soppressione della scuola media di Serra d'Aiello si è resa necessaria in quanto, già nello scorso anno scolastico, gli studenti frequentanti erano stati 23 — 10 nella prima classe, 6 nella seconda e 7 nella terza — e per il corrente anno, erano previsti soltanto 6 allievi nella 3^a classe, che attualmente frequentano la scuola media di Aiello Calabro, (distante dalla scuola soppressa solo 5 km.) funzionante con due corsi a tempo prolungato e dotata di scuolabus e servizio di mensa.

Per quanto riguarda l'istituto Giovanni XXIII, dove è già funzionante un corso di alfabetizzazione, il problema posto dalla S. V. Onorevole è in via di risoluzione in quanto il Provveditore agli Studi di Cosenza, di concerto con il Direttore dell'Istituto suddetto, sta valutando la possibilità di attivare un programma di scolarizzazione dell'obbligo all'interno del medesimo al fine di superare tutti i problemi che comporterebbe lo spostamento delle persone interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

CALVI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

è sempre stata garantita l'autonomia scolastica del Liceo Ginnasio « Romani » di Casalmaggiore (CR), unica scuola Media Superiore presente nel distretto scolastico di Casalmaggiore dotata di Presidenza, distante 45 chilometri dal capoluogo provinciale di Cremona, città nella quale ha sede il Liceo Ginnasio « Manin » di cui la realtà scolastica casalese dovrebbe diven-

tare sezione staccata ma gerarchicamente dipendente a tutti i livelli —:

se non intenda garantire al Liceo Ginnasio « Romani », istituzione secolare profondamente sentita dal mondo culturale, scolastico, civile della zona casalascavadianese, la necessaria autonomia;

se non ritenga di istituire una Presidenza plurisettoriale, analogamente a quanto sperimentalmente consentito in altre località del Paese e pubblicato con dovizia di particolari dagli organi di informazione. In tal modo si consentirebbe al Distretto scolastico di Casalmaggiore di mantenere l'unica Presidenza esistente, collegandovi le presenze dell'istituto tecnico per Geometri, dell'Istituto Tecnico Industriale e dell'Istituto di Agraria, attualmente operanti in tale realtà con proprie sedi staccate;

se non ritenga, ai fini della decisione ultima, di dover considerare il forte impegno didattico e gli interessamenti da sempre profusi dalla realtà amministrativa locale e dai parlamentari della zona anche in termini di sviluppo delle sperimentazioni presso il predetto Liceo Ginnasio « Romani ».

(4-02449)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che il Ministero, valutata attentamente la situazione del Liceo « Romani » di Casalmaggiore e ritenute meritevoli di considerazioni le argomentazioni addotte dalla S. V. Onorevole, ha eccezionalmente consentito che lo stesso Liceo, ancorché costituito con un numero di classi inferiore ai parametri prescritti, conservasse l'autonomia anche per il corrente anno scolastico (1994/95).*

Una determinazione in tal senso è stata assunta in attesa di verificare la possibilità di costituire, nel medesimo comune di Casalmaggiore un polo scolastico integrato, comprensivo del liceo classico, istituto tecnico per geometri e istituto tecnico industriale, mediante riagggregazione delle sezioni,

già funzionanti, staccate dai corrispondenti istituti tecnici di Cremona.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

CALZOLAIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in base all'orientamento seguito nella formazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1994/95, riferito alla seduta della Commissione consultiva del 2 giugno 1994, si intendono sopprimere la 1^a e la 4^a classe del settore meccanici dell'istituto Professionale di Stato, Sede di San Ginesio (Macerata), con il conseguente trasferimento delle stesse in quella di Sarnano;

è stata espressa forte e motivata opposizione (fra l'altro da 8 sindaci) verso il criterio adottato che non tiene conto di esigenze di valutazione oggettiva delle realtà economiche e sociali, né considera pienamente le difficoltà di trasporto cui sarebbero sottoposti gli alunni, soprattutto quelli provenienti dalle limitrofe località di montagna;

recentemente il Ministro della pubblica istruzione, ha dichiarato che il decreto « taglia-classi » dovrà essere applicato in maniera razionale e non penalizzante soprattutto per le aree economicamente depresse e per le aree montane;

l'orientamento per la scuola di San Ginesio non sembra obbedire ai principi della razionalizzazione e del risparmio, perseguiti dal decreto governativo, giacché il procedimento adottato costringerebbe comunque ad un adeguamento di altre strutture (ad esempio nella sede di Tolentino non pienamente idonea ad assorbire eventuali esodi scolastici), vedrebbe vanificata e gettata al vento la spesa di centinaia di milioni che il comune di San Ginesio ha recentemente investito per il potenziamento delle strutture della propria scuola, anche perché le suddette classi benché trasferite altrove non verrebbero

soppresse, continuando quindi a richiedere lo stesso impegno di risorse; contemporaneamente la sede penalizzata, pur avendo un solo corso di qualifica dovrebbe, comunque, sostenere le spese necessarie al funzionamento di una struttura scolastica concepita per contenere un numero di persone notevolmente superiore —:

se non ritenga utile verificare l'opportunità dell'orientamento sopra esposto e rivedere la decisione di sopprimere la 1^a e la 4^a classe dei settori meccanici dell'Istituto Professionale con sede a San Ginesio. (4-02008)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Macerata ha precisato che, in sede di determinazione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1994/1995, presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di San Ginesio, sede coordinata dell'I.P.S.I.A. di San Severino Marche, risultavano preiscritti alla 1^a classe meccanici n. 15 allievi.*

Tenuto conto che anche presso la scuola coordinata di Sarnano le preiscrizioni (n. 15 allievi) non raggiungevano il numero minimo di n. 20 allievi, previsto dalle vigenti disposizioni per l'istituzione di una classe, il Provveditore agli studi ha ritenuto di dover istituire 1 sola classe meccanici presso la sede di Sarnano per gli allievi di Sarnano e San Ginesio che avessero confermato la preiscrizione.

La decisione adottata è stata altresì motivata dalla constatazione che negli istituti professionali della provincia, ogni anno si verifica un notevole divario tra il numero dei preiscritti ed il numero degli allievi effettivamente iscritti.

Ed invero, in sede di iscrizione soltanto n. 23 su n. 33 allievi hanno confermato la preiscrizione alla suddetta classe.

In entrambe le sedi, in quanto comprese in comunità montane è stato, comunque, autorizzato il funzionamento in deroga di una classe 1^a di diversa specializzazione.

Per quanto riguarda la 4^a classe meccanici, è stato previsto, in organico di diritto,

su richiesta della presidenza, il funzionamento di una sola classe presso la sede di Sarnano, in quanto gli alunni preiscritti risultavano essere n. 13 a Sarnano e n. 15 a San Ginesio; in sede di determinazione dell'organico di fatto si sono verificate, invece, le condizioni per autorizzare, a modifica di quanto già previsto, una classe 4^a meccanici presso la sede di Sarnano con n. 17 alunni e una classe 4^a meccanici presso la sede di San Ginesio con n. 17 alunni.

Si fa presente, infine, che l'operato del Provveditore agli studi ha riscosso il parere favorevole della commissione prevista dall'articolo 24 della legge 463/75.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

CALZOLAIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro della pubblica istruzione ha ipotizzato una « razionalizzazione » delle sedi scolastiche degli istituti di secondaria superiore nella provincia di Macerata che modifica l'attuale numero di presidenze senza ridistribuire le sedi in aggregazioni più funzionali (anche geograficamente) e senza garantire stabilità nel medio periodo;

il provvedimento di spostamento delle sezioni coordinate di Sarnano e San Ginesio dell'IPIA riduce ad una dimensione sottonumerata la sede di Materica;

il provvedimento di sdoppiamento dell'IPCT di Macerata aumenta da 4 a 5 le presidenze degli istituti professionali con il rischio della riduzione già nel prossimo anno;

i provvedimenti ipotizzati dal ministro non tengono conto del parere espresso dal Consiglio Scolastico Provinciale (che aveva proposto un piano complesso e completo per tutti gli ordini) e del parere negativo della Direzione Generale Istruzione Professionale; già alcune obiezioni sono state sollevate nell'interrogazione 4-02008 sulla sede di San Ginesio;

vari enti locali stanno protestando contro i provvedimenti ipotizzati rispetto ai quali non hanno potuto esprimere alcun parere —:

come giustifichi i provvedimenti richiamati anche considerando i dati aggiornati dell'organico di fatto con la probabile ulteriore diminuzione di classi;

se non intenda sospendere i provvedimenti riorganizzando tutta l'istruzione professionale della provincia attraverso una vera organica razionalizzazione di classi e presidenze. (4-02292)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che il piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Macerata, adottato da questo Ministero, ha recepito integralmente le proposte formulate dal Provveditore agli Studi sulle quali aveva anche espresso parere favorevole il consiglio scolastico provinciale.*

In merito all'istituzione di una nuova presidenza di istituto professionale in provincia di Macerata, il capo dell'ufficio scolastico ha precisato che tale provvedimento era già previsto nel piano di razionalizzazione predisposto secondo le direttive impartite da questo Ministero in applicazione della legge 426/88.

Per quanto riguarda le aggregazioni all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di S. Severino delle sedi coordinate di Sarnano e S. Ginesio, già dipendenti dall'istituto professionale di Matelica, si fa presente che detto provvedimento è stato adottato in quanto l'istituto professionale di Matelica dista circa 70 Km dalle succitate scuole, mentre S. Severino dista circa 50 Km dalle medesime.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

CANESI e GALLETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

la S.p.a. F.S. ha intenzione di chiudere il tratto ferroviario Asciano-Monte

Antico che congiunge la linea Chiusi-Siena con la linea Siena-Grosseto;

non è stata apportata in questi ultimi anni alcuna miglioria a questa tratta ferroviaria nonostante le sue potenzialità che potrebbero rappresentare una valida alternativa alla viabilità presente non certo buona;

ha avuto un discreto successo l'iniziativa turistica della Provincia di Siena e della S.p.a. F.S. relativa al « Treno Natura »;

la Provincia di Siena per valorizzare al massimo le linee, dopo aver avuto l'assenso degli imprenditori locali, ha proposto alla S.p.a. F.S. di trasportare il materiale escavato nella zona;

secondo la Provincia di Siena tale traffico potrebbe impegnare almeno 10 treni merci al giorno;

esiste, inoltre, un progetto congiunto delle Province di Siena e Grosseto per trasportare le barbabietole da zucchero dalle campagne grossetane agli zuccherifici dell'aretino con conseguenti benefici sulla viabilità Siena-Grosseto attualmente congestionata da molti veicoli pesanti —:

quali intenzioni abbia la S.p.a. F.S. in merito a questa linea;

se la S.p.a. F.S. intenda recepire i piani della provincia alla luce anche della legge finanziaria 1994, articolo 4 comma 2, che prevede « la realizzazione di un ulteriore programma d'investimenti, per il potenziamento senza riduzioni di linee, della rete nazionale e locale ». (4-01309)

RISPOSTA. — *Le Ferrovie dello Stato S.p.A. riferiscono che la linea Asciano-Monte Antico rientra fra le linee non economiche sottoposte ad indagine per individuare, tra i 4.500 km di linee a scarso traffico, i 2.500 km da dismettere secondo le direttive dei Ministri del Bilancio, del Tesoro e dei Trasporti del 17 novembre 1992 e il conseguente Piano d'impresa 1993/95 approvato dai medesimi Ministri il 29 dicembre 1992.*

Attualmente è in corso d'esame la sospensione del servizio ordinario viaggiatori in considerazione della esigua frequentazione rilevata in rapporto agli alti costi di gestione della linea: nella giornata tipo (invernale seriale) sui 10 treni previsti dall'orario invernale 1992/93 è stata registrata una presenza di circa 80 viaggiatori con una frequentazione media di 9 viaggiatori a treno e con una punta massima di 50 viaggiatori sul treno in arrivo ad Asciano alle ore 7.05. La linea risulta interessata da un esiguo traffico locale con origine nelle stazioni di Torrenieri-Montalcino e San Giovanni d'Asso con destinazione Asciano, mentre è pressoché nullo il traffico di transito.

In sostituzione del servizio ferroviario è allo studio l'effettuazione di autoservizi a cura delle ferrovie dello Stato S.p.A. per assicurare, nelle stazioni dove si registra una frequentazione apprezzabile, il duplice collegamento con la linea Siena-Chiusi ad Asciano e con la linea Grosseto-Siena a Buonconvento.

È avviato da tempo un confronto con la provincia di Siena per la effettuazione su tale linea di treni periodici mirati alla valorizzazione turistico-ambientale della zona e collegati a specifiche iniziative di promozione turistica organizzate nelle singole località, rinnovando ed ampliando le prime esperienze già effettuate con il « Treno Natura ».

Queste iniziative si collocano all'interno di una più complessa riorganizzazione dei servizi ferroviari del Bacino Senese, anche alla luce della recente elaborazione del « Piano di Bacino » che prevederà il miglioramento dei servizi sulle direttrici Siena-Asciano-Chiusi e Siena-Buonconvento-Grosseto, determinando globalmente, rispetto ai servizi attualmente programmati sulle tre linee Siena-Chiusi, Siena-Grosseto ed Asciano-Monte Antico, un aumento delle risorse investite.

Per quanto riguarda il traffico merci si fa presente che, per il trasporto delle barbabietole, nel corso del 1994, nonostante numerose difficoltà è stato realizzato il progetto pilota ferrovie dello Stato-FEDERTRASPORTI che, attraverso l'integrazione tra il trasporto ferroviario e quello stradale ed avvalendosi di tecniche avanzate, ha consen-

tito di trasferire le barbabietole direttamente dai campi di raccolta fino all'interno dello stabilimento di trasformazione.

L'iniziativa è per certi aspetti da considerare ancora sperimentale ed andrà ulteriormente affinata per sfruttare al meglio le opportunità che offre, anche se i risultati ottenuti sono stati ottimi al di là delle previsioni.

D'intesa con le province interessate sono in corso di elaborazione programmi di trasporto anche per i sottoprodotti derivanti dal giacimento sul fiume Orcia.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

CANESI, CORDONI e EVANGELISTI.

— Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere — premesso che:

per l'anno scolastico 1994-1995 il piano di realizzazione presentato dal Provveditorato agli studi di Massa-Carrara, prevede la soppressione delle scuole elementari delle frazioni di Castelpoggio e Battilana (comune di Carrara), nonché l'eliminazione della classe prima della scuola di Nazzano;

non sembra si sia tenuto conto dell'articolo 2-bis dell'ordinanza ministeriale n. 271/90 laddove si sottolinea l'esigenza di considerare l'entità dei disagi per gli utenti e gli effetti negativi per l'efficacia del servizio scolastico causati dalle soppressioni;

esistono due comunicazioni (23 maggio 1994 e 30 giugno 1994) del comune di Carrara al Provveditorato sulla indisponibilità dei mezzi di trasporto;

il comma 2 dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale n. 271/90 prevede eventuali deroghe per le oggettive difficoltà di collegamento;

la diminuzione di alunni (peraltro in maniera contenuta) avvenuta quest'anno, non è in linea con la dinamica demografica positiva prevista già dal prossimo anno per tutti e tre i plessi;

i plessi più periferici e marginali di Battilana e Castelpoggio, frazioni piuttosto isolate dal contesto urbano di Carrara, hanno svolto e svolgono un elevato ruolo socio-culturale, anche extrascolastico —:

se non intenda riesaminare tale provvedimento al fine di garantire l'autonomia alle scuole di Castelpoggio a Battilana, nonché mantenere la classe prima alla scuola di Nazzano. (4-02082)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1994/1995, è stata disposta la soppressione del plesso di Battilana (direzione didattica Carrara 6) poiché sottodimensionato, in quanto le preiscrizioni erano in numero di 17, inferiori quindi al minimo consentito, ed anche la previsione per il prossimo anno scolastico era negativa.

Per quanto riguarda il plesso di Castelpoggio è stata, solo per il corrente anno scolastico, revocata la soppressione, dal momento che il comune, competente in materia, ha dichiarato di non poter provvedere al trasporto degli alunni nei plessi vicini.

Infine, la cessazione della 1ª classe nel plesso di Nazzano è stata motivata dal fatto che gli iscritti erano soltanto 6 e che potevano scegliere di frequentare altri plessi, tutti distanti meno di 2 km.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

CASELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

tra le organizzazioni degli autotrasportatori (UNATRAS) il 2 febbraio 1994 è stata raggiunta una intesa relativamente all'adeguamento di costi nazionali a quelli europei;

fin dal 1991 era stato istituito un bonus fiscale a favore delle ditte di autotrasporto nell'intento di contribuire a ridurre il divario complessivo dei costi gravanti sulle imprese di trasporto nazionale;

con una successiva intesa è stata prevista una apposita Commissione per individuare le misure atte a parificare i costi;

da quanto ci risulta, tale Commissione non ha ancora operato;

permangono tutte le condizioni negative che determinano il profondo stato di crisi del settore dell'autotrasporto —:

quali siano gli intendimenti del Governo per:

a) rendere operante la predetta Commissione;

b) praticare anche per l'anno 1994 il bonus fiscale;

c) emanare il regolamento previsto dalla legge 27 maggio 1993 n. 162 al fine di stroncare l'abusivismo;

d) accentuare la lotta alla criminalità ai danni degli autotrasportatori.

(4-02222)

RISPOSTA. — Con riferimento alle problematiche che da diverso tempo affliggono il settore dell'autotrasporto si è provveduto, nel rispetto degli impegni assunti dal precedente Governo con i protocolli d'intesa del 27 luglio 1993 e 2 febbraio 1994, ad avviare un ampio giro di consultazioni con gli enti esponenziali della categoria degli autotrasportatori.

Pur non essendo stata istituita formalmente la Commissione cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, sono stati emanati in data 12 luglio 1994 i Decreti Ministeriali n. 1137 e n. 1138 con i quali sono stati istituiti due comitati tecnici presso il Ministero al fine di poter procedere ad una organica trattazione delle problematiche del settore.

In occasione della riapertura della vertenza sull'autotrasporto, sollevata in particolare dall'UN.A.TRAS., il Governo si è inoltre reso disponibile per la concessione di un « bonus fiscale » in ragione, naturalmente, delle disponibilità di bilancio ed in un contesto di ristrutturazione del settore.

La concessione del bonus fiscale è stata affrontata in due tranches. La prima, relativa al 1994, per la quale è stata predisposta dal Ministro dei Trasporti una bozza di decreto legge che verrà discussa dal Consiglio dei Ministri nel corso della prossima settimana. La seconda tranche, relativa al 1995, trova inserimento nella legge finanziaria relativa e verrà concretizzata, una volta approvata la legge finanziaria medesima.

Quanto sopra premesso, si dovrà peraltro tener conto anche della necessaria armonizzazione della politica di sostegno alle imprese nazionali con gli impegni derivanti dalla posizione italiana nell'ambito dell'Unione Europea.

Relativamente al fenomeno dell'abusivismo, facendo seguito alle misure adottate con la legge 27 maggio 1993, n. 162, si è provveduto all'applicazione rigorosa di tali norme nonché di quelle dettate da una serie di circolari che intensificano i controlli ed i riscontri sui titoli autorizzativi all'autotrasporto di merci per conto di terzi.

Al riguardo si richiama il decreto sull'albo degli autotrasportatori approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre u.s.

Da ultimo, e per quanto concerne la lotta alla criminalità ai danni degli autotrasportatori, ferma restando l'ovvia competenza primaria in merito del Dicastero dell'Interno, questa amministrazione ha più volte manifestato la propria disponibilità a collaborare in tutti i modi possibili ed utili alla soluzione del grave fenomeno.

A tal fine, nel mese di luglio c.a. si sono svolti incontri presso questo Ministero in ordine ai temi sopra esposti al fine di poter dare una soddisfacente soluzione alle questioni citate.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

CECCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il giorno 6 ottobre p.v. l'ufficiale giudiziario, assistito dalla Forza pubblica, effettuerà lo sfratto della sede secondaria

di via Bufalini in Firenze del Conservatorio di Musica « L. Cherubini »;

la suindicata sede è piena di strumenti musicali e di materiale didattico di altissimo valore;

già da tempo il Conservatorio ha iniziato la ricerca per l'acquisizione di nuovi spazi e che i medesimi per quanto individuati in Piazza delle Belle Arti e in Villa Favard (Rovezzano) non sono ancora pronti;

lo sfratto comprometterebbe fatalmente le attività dell'inaugurando anno accademico 1994-95;

il Conservatorio « L. Cherubini » è una delle più prestigiose istituzioni culturali d'Italia;

il Conservatorio Cherubini ha reiteratamente cercato accomodamenti con la proprietà dello stabile, la società Immobiliare del Centro —:

se siano al corrente dei suddetti fatti;

se ritengano che una istituzione culturale italiana il cui prestigio è riconosciuto a livello mondiale debba veder compromessa la propria attività per la stolidità di un ente privato;

se ritengano come hanno fatto i passati Amministratori del Paese che la cultura, vero patrimonio d'Italia, abbia da essere sempre subordinata all'interesse economico;

se intendano prendere provvedimenti d'urgenza e quali al fine di evitare un danno irrimediabile alla attività del Conservatorio e di conseguenza alla cultura italiana. (4-03665)

RISPOSTA. — Nel rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si desidera assicurare che questa amministrazione segue con particolare attenzione la situazione logistica del Conservatorio di Musica « L. Cherubini » di Firenze, nell'intento di salvaguardarne il funzionamento e la pregiata strumentazione.

A tale fine un funzionario dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica di questo Ministero ha partecipato ad un incontro, svoltosi presso la prefettura di Firenze il 30 settembre 1994, nel corso del quale lo stesso Prefetto si è personalmente impegnato a chiedere il rinvio dello sfratto esecutivo, cui risultano sottoposti i locali della sede di cui è cenno nell'interrogazione, tanto che l'esecuzione stessa è stata poi fissata alla data del 7 febbraio 1995, in attesa di individuare, nel frattempo, una idonea e soddisfacente soluzione.

Successivamente a tale riunione, il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Direttore del Conservatorio hanno convocato i proprietari dell'immobile di Via dell'Arcoiaio e, alla presenza del citato funzionario, rappresentante questo Ministero, hanno avviato di concerto a soluzione il problema del reperimento dei locali per il suindicato Conservatorio.

Il competente Ispettorato per l'Istruzione Artistica resta impegnato a seguire gli ulteriori sviluppi della questione e a vigilare affinché la stessa possa concludersi onde evitare che sia arrecato pregiudizio al buon funzionamento dell'istituzione.

Quanto sopra premesso, si ritiene ad ogni modo opportuno aggiungere che, per l'acquisizione di nuovi locali da destinare in via definitiva al Conservatorio di cui trattasi, l'amministrazione provinciale di Firenze ha già a suo tempo ottenuto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 430 del 23.12.1991, articolo 1 - comma 3 - un finanziamento di L. 7.865.000.000 mediante mutuo a totale carico dello Stato.

A tale riguardo, tenuto conto che tale finanziamento - concesso dalla Cassa DD.PP. in data 30.11.1993 - non risulta ancora utilizzato, questo Ministero, con nota n. 5983 del 27.10.1994, ha chiesto alla suindicata amministrazione provinciale i chiarimenti del caso.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

COCCI, BOLOGNESI, CALVANESE, CRUCIANELLI, PISTONE e SCIACCA. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.

— Per sapere per quale motivo e con quali giustificazioni l'INPDAP abbia proceduto in data 2 maggio 1994 al trasferimento definitivo di 14 dipendenti dalle Sedi periferiche del Nord (per dichiarazione dello stesso Commissario dell'Ente tutte afflitte da una grave carenza di personale) alla Sede di Roma e alla Direzione Generale dell'Istituto (ambidue in esubero di personale);

questo avviene nel momento in cui, con la trattativa decentrata per il 1994, l'INPDAP intende stanziare circa 21 miliardi per il progetto di periferizzazione, finalizzato al raggiungimento della normalità operativa nelle sedi periferiche, che tra l'altro prevede incentivi economici al Personale in servizio presso le sedi romane (compresa la D.G.) disposto a trasferirsi anche temporaneamente in periferia, l'individuazione di appositi « progetti speciali » per le sedi periferiche carenti di organico, il ricorso ad assunzioni di personale a tempo determinato da destinare alle medesime sedi (nonostante questa eventualità sia espressamente vietata dal decreto istitutivo dell'Ente, il n. 236 del 1994) -:

risulta anche che in presenza dei problemi suesposti e di un organico talmente sbilanciato tra direzione generale e sedi periferiche, sia stato autorizzato il trattamento di missione per alcuni dipendenti delle sedi periferiche al fine di smaltire l'arretrato presso uno degli Uffici della direzione generale INPDAP. (4-01292)

RISPOSTA. — In merito ai fatti segnalati nel documento parlamentare l'INPDAP ha confermato la circostanza che, nel maggio u.s., 11 dipendenti sono stati trasferiti da alcune sedi periferiche dell'istituto e sono stati assegnati all'Ufficio di Roma (6) e alla Direzione Generale (5).

Il movimento di personale è stato effettuato in una fase temporale successiva all'immissione in servizio di 100 collaboratori, destinati a prestare servizio in uffici localizzati, prevalentemente, nelle regioni settentrionali. A giudizio dell'istituto, pertanto, i tempi

entro cui si è realizzata l'operazione hanno consentito di mantenere inalterati gli standards di operatività delle sedi periferiche.

Del resto la presenza di personale in misura inferiore alle dotazioni organiche è situazione comune anche all'Ufficio di Roma ed alla Direzione Generale dell'istituto.

In relazione a ciò i dipendenti trasferiti sono stati assegnati a strutture INPDAP di nuova costituzione (ufficio per i problemi del contenzioso) o ad uffici che, a seguito dell'unificazione degli enti previdenziali del pubblico impiego, hanno assorbito tutta l'attività di loro competenza.

Per quanto concerne il profilo degli incentivi economici per la mobilità volontaria, l'INPDAP ha fatto presente che, in base all'accordo sindacale del 2 giugno 1994, tali prestazioni sono erogate a tutti i dipendenti disposti a trasferirsi da uffici aventi personale in esubero a sedi con organici sottodimensionati.

È stato, infine, precisato che gli incarichi di missione ad elementi provenienti da sedi periferiche sono stati conferiti nel quadro dei programmi di aggiornamento sulle attività istituzionali predisposti della Direzione Generale ed hanno riguardato soggetti in possesso di specifiche professionalità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.

COMMISSO, BRUNETTI, REALE, SARACENI e DE JULIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il Consiglio regionale della Calabria non ha provveduto entro i tempi previsti (31 dicembre 1993) all'approvazione del bilancio;

essendo stato autorizzato a partire da quella data all'esercizio provvisorio, fino al 31 marzo 1994, ed essendo abbondantemente superato tale termine senza che il bilancio della regione Calabria fosse discusso ed approvato dal Consiglio. Tale situazione porta ad una paralisi dal punto di vista amministrativo e finanziario;

60 per cento dei membri di quel Consiglio sono inquisiti, alcuni dei quali per gravi reati;

la Giunta regionale della Calabria è dimissionaria —:

se non sia dell'opinione che la situazione sopra esposta rientri nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione e quali provvedimenti intenda di conseguenza adottare per il rispetto di esso. (4-01484)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che lo scrivente, con nota in data 1° agosto 1994, in presenza della mancata approvazione, da parte della regione Calabria, del bilancio di previsione per il corrente esercizio, è formalmente intervenuto presso gli Organi competenti.

Successivamente, nella seduta del 10 agosto 1994, il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare la relativa deliberazione legislativa che ha ottenuto l'ulteriore corso da parte del Governo.

Contestualmente, nella stessa seduta del 10 agosto 1994, il Consiglio regionale ha anche provveduto a nominare la nuova Giunta.

Per quanto concerne infine la posizione dei Consiglieri inquisiti, le singole situazioni sono state prese in considerazione nelle sedi competenti e per quanto necessario sono state effettuate regolari surroghe.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Urbani.

CARLO CONTI e PORTA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

già da tempo, in provincia di Milano, la RAI — Radiotelevisione Italiana — Sede di Milano Corso Sempione 27, sta inviando ai cittadini degli avvisi di pagamento portanti la dicitura « Egregio signore, risulta che lei detiene un apparecchio atto a ricevere le trasmissioni televisive. Le ricordiamo che le vigenti disposizioni di legge fanno obbligo di versare il relativo abbonamento.

Qualora non avesse ancora provveduto, Lei potrà evitare la sanzione di legge, che

prevede una pena pecuniaria fino a sei volte il canone evaso, effettuando subito il versamento con il bollettino allegato e dandocene notizia esclusivamente con la cartolina questionario ».

L'avviso, peraltro, non indica in alcun modo quale sia la fonte di informazione della RAI e viene quindi da pensare che la RAI stessa si muova in modo del tutto casuale se non addirittura terroristico;

gli interroganti hanno verificato che l'avviso di pagamento, spesso, viene inviato ai familiari-conviventi dei titolari di un abbonamento televisivo;

l'avviso di pagamento indica, ai cittadini che volessero richiedere informazioni in merito, il numero telefonico 02/336371 - orario 9,30-12,30 - sabato escluso;

gli interroganti, al fine di verificare l'efficienza del servizio, hanno tentato di persona, del tutto inutilmente, di contattare il numero telefonico sopra indicato, il giorno 24 maggio 1994 dalle ore 11 alle ore 11,30; risultando invano il tentativo suddetto, gli interroganti hanno tentato, con esito ugualmente infruttuoso, di contattare l'operatore addetto al servizio in oggetto passando per il centralino (tel. 02/38881);

è ferma convinzione degli interroganti che ogni Ente pubblico non debba mai dimenticarsi di essere al servizio del cittadino ed in attesa di discutere in Parlamento il futuro destino della RAI —:

quali sono i criteri seguiti dalla RAI, per effettuare la verifica dei soggetti presunti detentori di apparecchi radiotelevisivi, che non hanno corrisposto il relativo canone ed in particolare quali accorgimenti si adottano per evitare di importunare i soggetti che si trovano in posizione regolare;

se gli avvisi di pagamento in oggetto sono spediti con uguale diffusione in tutto il territorio nazionale o se, al contrario, sono spediti solo nelle zone del Nord Italia dove, peraltro e come è noto, la percentuale dei soggetti in regola con i pagamenti è la più alta;

quali iniziative intende porre in essere affinché il cittadino sia messo in condizione di potere ottenere informazioni, sul modo in cui può comportarsi in situazioni del tipo di quella in oggetto; è infatti evidente, che il servizio offerto dal numero telefonico citato in premessa è del tutto inadeguato (è una farsa) senza contare il fatto che è del tutto indecente che il cittadino, per reagire agli atti spesso arbitrari dell'Amministrazione sia costretto a perdere notevole tempo e denaro (in spostamenti e telefonate);

quale intervento intende effettuare per evitare, in futuro, il ripetersi di episodi del tipo in oggetto. (4-01101)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la Concessionaria RAI, interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde, ha comunicato che per contrastare la piaga dell'abusivismo, l'azienda invia avvisi di pagamento a tutti i possessori di apparecchi televisivi che non risultano in regola con l'abbonamento.

L'accertamento del possesso avviene in base alle segnalazioni che i commercianti, i riparatori, i rappresentanti e gli agenti di vendita sono tenuti ad effettuare ai sensi della normativa vigente.

Ad essi vanno aggiunte le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione che, in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, sono tenute a comunicare all'ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) le generalità e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime.

L'accertamento del possesso avviene anche in base alle segnalazioni del personale aziendale autorizzato, nonché alle informazioni ricavabili dalla cessione di apparecchi.

Fino all'anno scorso la RAI non disponeva di procedure informatiche per la gestione delle notizie relative alla composizione delle famiglie e svolgeva un controllo su base individuale. Così, purtroppo, potevano verificarsi casi in cui l'avviso era inviato anche al familiare di un utente già abbonato, se segnalato come possessore di un apparec-

chio. Da quest'anno sono operative procedure che consentono di tener conto della composizione dei nuclei familiari e limitano sensibilmente gli inconvenienti.

Per consentire agli utenti di comunicare notizie e circostanze con minimo disagio e senza costi addizionali, viene allegata all'avviso una cartolina-questionario in franchigia postale. L'utilizzo del mezzo telefonico è affidato al prudentiale giudizio ed al senso civico degli utenti, per non provocare la saturazione delle linee telefoniche ed il conseguente disservizio.

Evidenzia la concessionaria che l'evazione del canone viene combattuta con uguale intensità e determinazione in ogni area geografica nazionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

CORLEONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con comunicazione della Direzione didattica del 2° Circolo, in data 24 agosto 1994, è stata annunciata la soppressione della prima classe per l'anno scolastico 1994-1995 nella scuola elementare di Villa Grande — frazione del comune di Ortona (Chieti) — con l'invito ai genitori dei bambini interessati di procedere ad iscrizione presso altro istituto scolastico;

la decisione della Direzione didattica è stata assunta, nonostante fossero state date, e fino al 20 agosto ultimo scorso, assicurazioni in senso opposto;

del provvedimento di soppressione non è stata tempestivamente informata neppure l'Amministrazione comunale di Ortona, peraltro messa sotto accusa dai cittadini residenti in Villa Grande per non aver in seguito messo in atto tutte le iniziative necessarie ad evitare l'attuazione del provvedimento;

i genitori dei bambini interessati hanno presentato in data 1° settembre un esposto al procuratore della Repubblica di Chieti;

anche sotto il profilo economico e di gestione sarebbe essenziale favorire la piena funzionalità ed il potenziamento della scuola elementare di Villa Grande (unico istituto in un raggio di sette chilometri); mentre al contrario nel corso di questi anni sono stati elevati gli oneri finanziari del sistema di trasporti predisposto dal Comune verso le altre frazioni di Ortona;

i genitori di Villa Grande, a tutt'oggi, non hanno accettato il provvedimento del provveditorato, non facendo partecipare i bambini alle lezioni, ritardando così l'inizio dell'anno scolastico. I genitori intendono proseguire nelle loro proteste e il mancato sblocco positivo della situazione comporterebbe gravi ritardi nel regolare apprendimento dei bambini;

l'abolizione della classe prima porterebbe entro due anni alla chiusura dell'intera scuola elementare perché con la perdita nei prossimi anni della seconda e della terza non sarebbe più possibile mantenere in funzione la scuola solo per le classi quarta e quinta —;

se non ritenga di assumere immediate informazioni ed iniziative conseguenti verso il provveditore agli studi di Chieti;

se non ritenga, al di là anche del merito del problema, di attivare le misure necessarie ad evitare che casi analoghi possano ripetersi in futuro nei rapporti fra Provveditorato, Direzione didattica, Comune e genitori dei bambini;

se non ritenga di suggerire che per il corrente anno scolastico, tenendo conto dell'impegno assunto dal Comune di Ortona nella ridefinizione dei livelli di utenza, si istituisca una pluriclasse, anche in considerazione del fatto che dalla scuola materna di riferimento per i prossimi due anni è previsto l'afflusso di oltre 10 bambini ogni anno;

se, in particolare, intenda o meno assumere parere contrario alla decisione di sopprimere la prima classe della suddetta scuola elementare, in considerazione del fatto che provvedimenti restrittivi dei ser-

vizi scolastici siano destinati ad avere conseguenze più gravi proprio in centri e frazioni nei quali la scuola è un punto essenziale di riferimento, di aggregazione e di formazione culturale. (4-03581)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il competente provveditore agli Studi di Chieti ha fatto presente che la soppressione della prima classe della scuola elementare Villa Grande, Frazione di Ortona, si è resa necessaria in quanto il numero esiguo di allievi iscritti (n. 7 bambini) non consentiva il funzionamento della classe medesima ai sensi della vigente normativa (articolo 3, 1 comma D. I. n. 131/94).*

Nel caso in esame, peraltro, non sussistevano le condizioni per applicare le deroghe consentite in presenza di specifiche situazioni locali tenuto conto della posizione al livello del mare di Ortona e della mancanza di problemi connessi alla viabilità ed al trasporto.

Peraltro, autorizzazioni al funzionamento di classi con numero di allievi così limitato in zone prive di particolari disagi avrebbero penalizzato le scuole di media ed alta montagna che si trovano effettivamente in condizioni di difficoltà nel periodo invernale attesa la necessità di rispettare il rapporto medio alunni-classi fissato a 16,40 per la provincia di Chieti dal D.I. 130/94.

Il Provveditore agli Studi ha anche precisato che di recente nel corso di appositi incontri con il Sindaco e la direttrice didattica, — cui hanno anche partecipato assessori e genitori — sono stati chiariti i motivi che lo hanno indotto ad adottare il provvedimento in parola; in tale occasione lo stesso. Provveditore si è impegnato a rivedere tutta la dislocazione dei plessi costituenti il 1° e 2° circolo di Ortona al fine di dare loro un definitivo e più funzionale assetto.

Secondo le assicurazioni fornite dal dirigente dell'Ufficio Scolastico di Chieti gli allievi attualmente frequentano regolarmente il plesso di Ortona capoluogo.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

DALLARA. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e la ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 2 agosto 1994 il sottoscritto ha interpellato il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e la ricerca scientifica, per conoscere con quali criteri ed in base a quali requisiti fossero avvenute le designazioni dei componenti il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto Galsini di Genova: apparendo i nominativi forniti dagli Enti interessati del tutto incoerenti con le funzioni da svolgere;

a tutt'oggi non è pervenuta risposta, ma — nel frattempo, a far data dal 2 settembre 1994 — il Consiglio in carica è decaduto ai sensi del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito in legge n. 444 del 1994, sicché l'Istituto è rimasto privo di legale rappresentante e di organo consiliare di governo;

*in conseguenza di ciò con decreto ministeriale 6 settembre 1994, è stato nominato un Commissario *ad acta* « limitatamente al compimento degli atti di gestione amministrativo-contabile e fino all'insediamento del nuovo Consiglio »;*

*tale figura commissariale (ipotizzata in termini giuridicamente abnormi, posto che il Commissario *ad acta* non è organo dell'Ente presso cui è inviato, ma un semplice incaricato per lo svolgimento di singoli atti, in parziale sostituzione di un organo in carica: con il quale dovrebbero sussistere rapporti per l'assolvimento delle attività affidategli) alla quale sono stati demandati compiti che già rientrano nella competenza del Segretario generale, continua a lasciare l'Istituto privo di legale rappresentanza per ogni occorrenza istituzionale e di un organo di governo, dal quale promanano le deliberazioni volte alla gestione dell'Istituto, anche in via programmatoria;*

tale situazione in atto dal 2 settembre 1994 sta creando serie difficoltà gestionali, con ricaduta sulle attività di ricerca scientifica, sull'assistenza ospedaliera e su ogni altra esigenza operativa, che non possono

essere assolte da un Commissario *ad acta* amministrativo-contabile, per di più individuato in persona notoriamente assorbita dalle proprie attività imprenditoriali in Italia ed all'estero;

considerate, quindi, le necessità contingenti e programmatiche di questa grande struttura scientifica-ospedaliera a livello europeo —:

quali idonei provvedimenti si intendano adottare, onde consentire lo svolgimento della sua delicata e complessa attività. (4-03152)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti rivolti con l'atto parlamentare summenzionato si comunica quanto segue.*

Come è noto, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ivi compreso l'Istituto « G. Gaslini » di Genova, con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (S.O. n. 68 alla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180), che ha integralmente sostituito ed abrogato il preesistente decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e l'articolo 42 commi 7-10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, godono ora di un regime normativo sostanzialmente nuovo.

Peraltro, non essendo risultato possibile ultimare nei tempi previsti, con l'emanazione delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, tale processo di riforma, si è reso necessario far ricorso ad un regime provvisorio per la nomina degli « organi direttivi » di detti Istituti, procedendo alla nomina, per ciascuno di essi — fatta eccezione proprio per l'Istituto « G. Gaslini » — di un « Commissario straordinario », dotato di poteri di gestione del tutto corrispondenti a quelli esercitati dal preesistente « consiglio di amministrazione ».

Come già detto, tuttavia, tale procedimento non è stato seguito per l'IRCCS « G. Gaslini » di Genova, in considerazione del peculiare regime di autonomia amministrativa ad esso riconosciuto e confermato, ora, anche dall'articolo 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 269 del 1993.

I competenti servizi di questo Ministero hanno quindi avviato, nella fattispecie, nel rispetto di tale regime particolare, il proce-

dimento per il rinnovo del relativo consiglio di amministrazione, proponendo come presidente il dottor Serra, designato a questo fine dall'ente titolare di tale specifica attribuzione, nel doveroso rispetto della riconosciuta autonomia della specifica scelta discrezionale.

Tuttavia, in considerazione del prevedibile protrarsi dell'iter di definizione di detto procedimento, questo Ministero, nell'approssimarsi della scadenza naturale del precedente consiglio di amministrazione, aveva ipotizzato una soluzione normativa a carattere straordinario e transitorio, da adottarsi in sede di Consiglio dei ministri con decretazione d'urgenza.

Venuta meno siffatta prospettiva, nell'intento di evitare che la stessa ordinaria gestione dell'Istituto « G. Gaslini » di Genova potesse venire inficiata dalla sopravvenuta mancanza di legittimazione degli organi di amministrazione ormai decaduti, questo Ministero ha ritenuto di dover procedere alla nomina di un « commissario ad acta », per il solo espletamento degli indispensabili atti di gestione amministrativo-contabile, provvedendovi proprio nella persona del sunnominato dottor Serra, già designato futuro presidente dell'Istituto.

Il Ministro della sanità: Costa.

DELLA ROSA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in seguito alle pressanti sollecitazioni inoltrate sempre con maggiore frequenza dai direttori di più uffici di Commissioni di primo grado di molte città non capoluogo di provincia, affinché si intervenga perché il Ministro delle Finanze dia attuazione alla legge 29 ottobre 1993, n. 427 articolo 69 che prevede l'istituzione entro il 1° ottobre 1994 delle Sezioni distaccate di primo grado nelle città non capoluogo di provincia, anzi avendo avuto notizie che tali istituzioni non saranno attuate, prevenendo addirittura la loro chiusura, per avere notizie certe sulle decisioni che il Ministro vorrà, prendere in merito e per assicurare quei moltissimi dipendenti che ora rischiano di perdere il posto di lavoro

e che si stanno mobilitando per difendere i loro diritti all'occupazione —:

se sia possibile dare un positivo riscontro alla richiesta innanzi posta, relativa all'istituzione delle sezioni distaccate di primo grado nelle città non capoluogo di provincia entro la data del 1° ottobre 1994, e comunque una chiara informazione su come intenda procedere in merito al problema posto e nei confronti di tutti quei dipendenti che rischiano di essere a breve senza lavoro e che vivono nel presente una grave situazione di disagio psicologico. (4-01815)

RISPOSTA. — *In relazione al problema rappresentato dalla S.V. Onorevole, concernente l'istituzione di sezioni staccate delle istituende Commissioni tributarie provinciali, previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, si osserva che l'insediamento dei nuovi organi della giustizia tributaria, originariamente previsto entro la data del 1° ottobre 1993, è stato successivamente differito al 1° ottobre 1994 e da ultimo (articolo 15 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413) è stato prorogato al 1° ottobre 1995.*

Tale ultimo differimento del sistema del contenzioso tributario, così come delineato dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992, rientra nell'ambito della riforma della struttura del processo tributario, che a sua volta va inserito nel più ampio disegno di riforma generale del sistema tributario, che l'amministrazione finanziaria ha già avviato.

Ritiene, infatti, il Governo che la struttura del nuovo processo tributario non può non essere completamente ripensata ed a tal fine è stata istituita, con decreto del Ministro delle finanze, una apposita commissione di studio.

In tale sede non si mancherà di tener conto delle specifiche doglianze relative alle competenze territoriali degli organi della giustizia tributaria onde evitare disagi ai contribuenti e per assicurare una migliore giustizia tributaria sostanziale.

Un primo segnale in tale direzione va individuato nel recente decreto-legge 17 set-

tembre 1994, n. 538, che (nel reiterare le disposizioni recate dal decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452) ha introdotto, tra l'altro, sistemi deflattivi della litigiosità fiscale ed è volto alla cancellazione del pregresso contenzioso tributario.

Quanto al temuto rischio della perdita del posto di lavoro da parte degli impiegati che prestano servizio presso le segreterie delle attuali Commissioni tributarie si precisa che il personale in questione appartiene ai ruoli organici del Ministero delle finanze e pertanto non corre alcun rischio di licenziamento.

Il Ministro delle finanze: Tremonti.

DELLA ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

tutti i contratti del pubblico impiego non sono stati ancora rinnovati dalla data del 31 dicembre 1990; che, in particolare, 2500 dipendenti dell'ISTAT, cui si applica il contratto del Comparto Ricerca non hanno più percepito da quella data alcun aumento stipendiale —:

se risulti che il Presidente dell'ISTAT, professor Alberto Zuliani, nell'inaugurare una vasta politica di consulenze esterne, abbia affidato ad un professionista esterno all'ISTAT, individuabile nella persona del dottor Donato Speroni, l'incarico di consulente per la comunicazione esterna, nonostante la presenza di Dirigenti di indubbia ed accertata professionalità all'interno dell'Istituto;

se risulti che tale incarico rinnovabile debba essere svolto presumibilmente in un periodo di tempo della durata di 6 mesi, con un impegno effettivo di circa 90 giornate lavorative, retribuibili con la somma di lire 45.000.000 lorde, IVA esente, più il rimborso per le eventuali spese di missione;

se tutto quanto esposto risulti vero, quali iniziative si intende assumere per evitare, vista anche la delicata situazione

economica del Paese, inutili sperperi di denaro pubblico ed evidenti disparità di trattamento tra il predetto privilegiato consulente ed il personale dell'ISTAT, che è parte anch'esso dell'intera comunità nazionale a cui si continuano a chiedere grandi sacrifici. (4-03651)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione parlamentare n. 4.03651, posto che l'ISTAT ha affidato ad un professionista esterno, il dottor Donato SPERONI, l'incarico di consulente per la comunicazione esterna, nonostante la presenza di dirigenti professionalmente validi all'interno dell'istituto, la S.V. onorevole chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per evitare inutili sperperi di danaro pubblico.

In merito a quanto esposto, sulla base della documentazione trasmessa dall'ISTAT, si ritiene che nella fattispecie non ricorrano gli elementi per dover assumere una qualche iniziativa.

Sotto il profilo della legittimità, infatti, si può osservare che l'incarico di consulenza è stato affidato al dottor Speroni nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dal vigente regolamento di organizzazione dell'ISTAT.

Poi, per quanto concerne il merito della scelta, l'affidamento dell'incarico in esame è sembrato opportuno, secondo le autonome valutazioni dell'istituto di statistica, in ragione della necessità di ridefinire in termini generali la politica d'immagine dell'istituto, di riorganizzare e rafforzare il settore che cura i rapporti con la stampa, nonché di ideare nuovi prodotti o servizi ovvero, più in generale, del bisogno di assistenza nello svolgimento delle mansioni inerenti la comunicazione.

Ben si comprende allora, e non ci dovrebbe essere difficoltà a riconoscerlo, che, per compiere alcuni passi significativi nella direzione suindicata, sia stato necessario attivare, nell'ambito dell'istituto, un'azione specifica volta a divulgare, attraverso i media, le rilevazioni, le pubblicazioni e gli studi effettuati, ad individuare nuovi prodotti di comunicazione destinati ai mezzi di informazione e ad assicurare una corretta infor-

mazione sul lavoro e sui risultati raggiunti. In questa cornice, come peraltro risulta dalle informazioni assunte, tra i compiti del consulente incaricato rientrano inoltre sia il monitoraggio, a livello europeo ed internazionale, delle linee di tendenza nell'impiego dei dati statistici da parte dei mezzi di informazione sia la promozione della cultura statistica, del corretto uso dei dati e della conoscenza dell'istituto nei mezzi di informazione.

Appare quindi evidente che tali compiti richiedono una specifica professionalità e un'adeguata esperienza che non potevano essere agevolmente reperibili all'interno del personale dipendente dell'istituto nel suo complesso.

Nella fattispecie, oltretutto, l'incarico di consulenza è stato affidato ad un giornalista di professione, il dottor Donato Speroni, collaboratore del Corriere della Sera, che è anche docente di economia presso la scuola di giornalismo dell'Università di Urbino nonché autore di numerose pubblicazioni.

Si segnala infine, che, a titolo di conferma della validità della scelta e dell'uso oculato delle risorse impiegate, l'istituto di statistica considera molto confortanti e lusinghieri i risultati ottenuti nei primi sei mesi di attività.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Urbani.

DE SIMONE e NARDONE. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'opera di ricostituzione delle zone terremotate è ancora in corso;

moltissimi sono i cittadini che attendono i fondi per ricostruirsi una casa;

nel frattempo tante imprese artigiane stanno in difficoltà mentre altre sono già fallite;

la legge di ricostruzione n. 219 del 1981 aveva consentito al titolare di con-

tributo l'esenzione del pagamento dell'IVA sui prodotti e sui lavori legati all'opera di ricostruzione;

dal 1992 (legge n. 32) per esigenze di adeguamento ai regolamenti CEE è stata soppressa tale agevolazione con l'impegno del Governo di ripristinarla in maniera più adeguata;

attualmente è estremamente difficoltoso procedere al calcolo necessario agli stati di avanzamento e allo stato finale dei lavori di ricostruzione abitativa proprio a causa della variazione IVA —:

se è giusto che il terremotato che vive in condizioni di precarietà e disagio, a 14 anni dal sisma debba essere penalizzato anche dalla perdita (19 per cento) di una fetta consistente del contributo per la ricostruzione;

quando il Governo intenda mantenere l'impegno assunto, riproponendo l'esenzione IVA e la possibilità del recupero delle somme versate da coloro che in questi due anni sono stati costretti a pagarli;

se non ritenga opportuno che venga emanato un decreto interministeriale per definire le norme di applicazione del comma 12 articolo 36 del decreto-legge n. 331 del 1993 convertito con la legge n. 427 del 1993 sull'IVA. (4-01026)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalle SS.LL. Onorevoli, questo Dicastero ritiene che non è possibile la reintroduzione dell'esenzione dell'IVA, relativamente alle operazioni di ricostruzione effettuate nelle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 1980, in quanto l'Italia è stata condannata più volte dalla Corte di giustizia CEE, con riguardo alla suddetta esenzione.

Per quanto concerne l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 36, comma 12, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, da emanarsi di concerto con questo Dicastero, si comunica che i competenti Uffici di questo Ministero e di quello dei lavori pub-

blici hanno già predisposto lo schema di provvedimento, che sarà emanato al più presto.

Il Ministro delle finanze: Tremonti.

DEVETAG. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

sono numerosi gli incidenti stradali nel quale si trovano coinvolti i ciclomotori;

secondo l'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada è stabilita in anni quattordici l'età per guidare ciclomotori;

lo studio dei segnali stradali e delle norme di guida, è obbligatorio per il conseguimento della patente di guida necessaria per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli, mentre tale studio non è previsto per l'uso del ciclomotore;

la conoscenza della segnaletica deve ritenersi indispensabile anche per la conduzione dei ciclomotori tenuto conto — nella maggior parte dei casi — della giovane età dei conducenti di tali mezzi —:

se non si reputi opportuno prevedere l'istituzione di un breve corso che abbia ad oggetto, appunto, la conoscenza di quelle regole fondamentali del codice della strada e che l'abilitazione alla guida sia subordinata a tale conoscenza e ad un necessario esame di verifica dell'apprendimento;

se non si reputi opportuno programmare tale corso nell'ambito della scuola dell'obbligo. (4-03302)

RISPOSTA. — Le considerazioni addotte con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata — riguardo all'opportunità che la scuola si faccia promotrice di iniziative per infondere nei giovani la conoscenza ed il rispetto delle regole fondamentali del nuovo codice della strada — sono pienamente condivisibili, tanto che hanno già determinato l'adozione dei primi necessari provvedimenti.

Infatti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 230 del decreto-legislativo n. 285 del 30.4.1992, concernente il suddetto Codice, questa amministrazione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con i Ministeri dell'Interno e dei Trasporti, ha emesso, dopo aver sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, il decreto del 5.8.1994, con il quale sono stati determinati i programmi di educazione stradale, da attuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado con effetto già dal corrente anno scolastico.

Tale decreto — pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 agosto 1994 — è stato diramato con la circolare ministeriale del 15.9.1994, con la quale gli operatori scolastici periferici sono stati invitati ad avviare le iniziative più idonee a consentire la tempestiva programmazione, nell'ambito del progetto educativo di Istituto, delle attività di educazione stradale, secondo le indicazioni contenute nel medesimo decreto.

Il Ministero si ripromette inoltre di emanare, quanto prima, un'apposita ordinanza, con la quale saranno disciplinate, così come previsto dal succitato articolo 230, le modalità di svolgimento dei corsi di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

DORIGO, BRUNETTI e BELLEI TRENTI. — Ai Ministri degli esteri e a dell'interno. — Per sapere — premesso che:

Sefer Hjdarevic, cittadino bosniaco è arrivato in Italia nei giorni scorsi insieme alla moglie e ai suoi due bambini;

fuggita da Brattunaz due anni fa nel mezzo della guerra che ha insanguinato la Bosnia Erzegovina, la famiglia Hjdarevic è riparata in Turchia dove sono stati ospiti di un loro amico;

esauriti i pochi soldi a disposizione e rendendosi impossibile per ragioni economiche l'ulteriore permanenza in Turchia, Sefer Hjdarevic è venuto con la famiglia in Italia con il proposito di raggiungere ad Udine la sorella della moglie;

la Prefettura di Udine ha però negato il visto ritenendo che la famiglia in questione non rientrasse nella tipologia prevista dalla legge 390. Si prospetta adesso il rientro forzoso in Bosnia, zona di guerra, per Sefer Hjdarevic, la moglie e i loro due bambini —;

se il Governo non ritenga di dover riesaminare la richiesta di concessione del visto per la famiglia Hjdarevic;

se non ritenga di dover dare una interpretazione estensiva della legge 390 del 1992 (in linea con la volontà del Parlamento espressa chiaramente nei lavori preparatori della legge stessa) evitando impostazioni restrittive che contrastano con principi e diritti umani fondamentali la cui violazione certo non fa onore al nostro Paese. (4-03098)

RISPOSTA. — Il cittadino bosniaco Sefer Hjdarevic ha presentato, presso la Prefettura di Udine, istanza di accoglimento in un campo per gli sfollati in data 30 agosto 1994, precisando di essere stato precedentemente accolto con la sua famiglia in un Campo Profughi in Turchia. La Prefettura di Udine ha trasmesso l'istanza alla competente Direzione Generale Servizi Civili del Ministero dell'Interno, che ha ritenuto di dover esprimere parere negativo all'accoglienza. Si precisa peraltro che il Signor Sefer Hjdarevic non ha mai presentato richiesta di visto di ingresso di lungo periodo presso una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Ai cittadini della ex Jugoslavia è comunque consentito l'ingresso nel territorio italiano, per motivi di turismo e fino a 90 giorni, in esenzione dall'obbligo del visto. Gli stessi possono inoltre, in base a disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, richiedere presso la Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi umanitari e di lavoro in qualità di sfollati a seguito di eventi bellici dal Paese di origine.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Trantino.

GIACCO, CORNACCHIONE MILELLA, DUCA, CESETTI, EMILIANI, MARIANI e CALZOLAIO. — *Ai Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è diretta a realizzare la parità tra cittadini sancita dall'articolo 3 della Costituzione, che impone la rimozione degli impedimenti che ostacolano il pieno sviluppo della persona e la effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale;

la proposta emersa in ambito governativo, della subordinazione dell'indennità a tetti di reddito imponibile lordo di 28 milioni annui o secondo, altre proposte, di 35 milioni annui, non è sicuramente ottimale per le esigenze e i bisogni di un cittadino con necessità di assistenza continua;

la mancata erogazione di tale indennità comporterebbe un limitatissimo risparmio nel bilancio dello Stato, non superiore 45 miliardi, mentre costituirebbe un grave impedimento per favorire l'autonomia e l'indipendenza del soggetto minorenne;

stigmatizzano questo ennesimo tentativo di far pagare alle persone e alle categorie più deboli, la difficile situazione economica —:

se non ritengano doveroso non procedere all'attuazione di restrizione e tagli sulle provvidenze assistenziali, considerando che l'indennità, in sostanza, è anche sostitutiva dei servizi che la nostra nazione, a differenza di altre, ancora non riesce a garantire. (4-03495)

RISPOSTA. — *Il problema giustamente segnalato dall'onorevole interrogante è già stato tempestivamente e decisamente affrontato.*

Non appena è stata ipotizzata una norma volta ad introdurre limiti di reddito al diritto all'indennità di accompagnamento, ho espresso la mia assoluta contrarietà all'ulteriore corso del provvedimento. In particolare

ho respinto con forza la proposta di subordinare l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a requisiti reddituali, ricordando in ogni sede competente, ed anche al Presidente del Consiglio, che tale provvidenza è manifestazione di solidarietà sociale verso i cittadini colpiti da gravissime forme patologiche ed è volta a ripristinare, per quanto possibile, una condizione di parità con coloro i quali non sono costretti a far fronte ai gravissimi disagi di cui soffrono gli invalidi che godono dell'indennità.

Ho altresì rammentato che i principi da me esposti erano già stati fatti propri dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 346 del 1989 e n. 88 del 1993, con cui il testo del provvedimento proposto risultava in aperto contrasto; ho inoltre sottolineato l'inutilità di tale previsione implicante, tra l'altro, un ben modesto risparmio per l'Erario.

La ferma opposizione da me spiegata è stata condivisa dal Governo che ha quindi opportunamente ritenuto di non accogliere la proposta, lasciando così l'indennità di accompagnamento sganciata da ogni limite di reddito.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale: Guidi.

GIARDIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Acerra (NA) risultano chiusi da circa 6 mesi gli uffici postali Acerra I, siti in corso Vittorio Emanuele, a causa di interventi di ristrutturazione che tuttavia non sono stati ancora avviati;

tale chiusura costringe i cittadini e gli operatori della zona oltreché gli stessi impiegati, rispettivamente, a servirsi e a prestare il proprio lavoro presso gli uffici della Posta centrale, con evidenti conseguenze in termini di congestionamento e di disservizi nonché di disagi per gli utenti, tra cui particolarmente gravi risultano quelli degli oltre 800 pensionati che ogni mese devono sottoporsi a lunghe peregrinazioni ed estenuanti file —:

quali siano le motivazioni del mancato avvio dei lavori di ristrutturazione a

distanza di 6 mesi dalla chiusura degli uffici;

quali iniziative intenda assumere affinché vengano alleviati i disagi degli utenti e dei lavoratori, in attesa della riapertura degli uffici di Acerra I e quali provvedimenti vorrà adottare al fine di accelerare le procedure per l'espletamento dei lavori previsti. (4-02263)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ha trasformato l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico il quale svolge le attività ed i servizi previsti dalla legge e dallo statuto, mentre restano attribuiti a questo Ministero poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo, funzioni di regolamentazione, nonché le attribuzioni di cui all'articolo 11 della citata normativa.

Tuttavia allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare il predetto Ente il quale ha comunicato che l'ufficio postale di Acerra succursale 1 è stato chiuso al pubblico in quanto, da un sopralluogo effettuato da funzionari della competente unità sanitaria locale la sede in cui era ubicato l'ufficio non era risultata rispondente alle norme di igiene del lavoro; è stato quindi necessario trasferire temporaneamente i relativi servizi postali presso la sede centrale di Acerra per non incorrere in provvedimenti sanzionatori e per valutare l'opportunità di procedere ad eventuali interventi di ristrutturazione.

Contestualmente, infatti, l'organo periferico competente è stato incaricato di redigere un apposito programma di interventi atti ad eliminare gli inconvenienti rilevati nel corso della verifica all'uopo effettuata.

Tuttavia, dopo aver esaminato varie ipotesi si è dovuto constatare che l'esigua superficie dei locali (mq 59) non consente di eseguire interventi tali da ottenere una adeguata e soddisfacente sistemazione dell'ufficio di cui trattasi.

Sono state, pertanto, intensificate le ricerche volte a reperire una nuova sede e risolvere così definitivamente il problema, ma allo stato attuale non è possibile prevedere una rapida conclusione della vicenda in considerazione del fatto che tutte le offerte pervenute non sono risultate rispondenti alle esigenze del servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

GALILEO GUIDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

a Vellano, sede di comune autonomo fino al 1928 ora importante frazione montana del comune di Pescia Pistoia, è stata soppressa la scuola materna statale a partire dall'anno scolastico 1994-1995;

Vellano, ricade in territorio classificato montano ai sensi delle normative vigenti, non ha facilità di comunicazioni stradali in quanto situato in zona montana distante sei chilometri dal più vicino paese al quale è collegato da una strada tortuosa e disagiata, specie durante la stagione invernale;

la scuola materna è considerata dai genitori uno strumento di socializzazione che prepara i bambini alla scuola elementare, particolarmente importante in situazioni di disagio e di isolamento ambientale;

il numero dei bambini iscritti era superiore a quanto richiesto per mantenere la sezione di scuola materna;

il direttore didattico ed il provveditore agli studi di Pistoia non hanno ritenuto valide alcune iscrizioni riferite a bambini che avrebbero frequentato in maniera limitata perché residenti in altri comuni per questo non è stata autorizzata l'apertura della sezione di scuola materna;

vi è la volontà ripetutamente espressa da parte dell'Amministrazione comunale di Pescia a contribuire al mantenimento della scuola materna a Vellano —:

se non intenda, con apposita disposizione, autorizzare il provveditore agli studi di Pistoia a mantenere la sezione di scuola

materna a Vellano, in considerazione a quanto da Lei affermato, in risposta a recenti interrogazioni di altri colleghi parlamentari, senatori Rondei e Biscardi, che nei territori classificati montani non si sarebbe proceduto a chiudere classi scolastiche. (4-03474)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che, già in sede di organico di diritto; il provveditore agli Studi di Pistoia aveva previsto la soppressione della sezione di scuola materna di Vellano (Pescia) in quanto il numero delle preiscrizioni era soltanto di 9.*

Al momento della determinazione dell'organico di fatto, non essendo intervenute altre iscrizioni, e poiché la normativa vigente ne prevede almeno 15 per il mantenimento della scuola, la sezione di Vellano è stata soppressa ed i bambini si recano presso la scuola di S. Ilario.

Per quanto riguarda gli altri bambini cui fa riferimento la S.V. Onorevole, il provveditore suddetto riferisce che questi sono residenti in altri comuni della provincia, ove possono agevolmente frequentare le rispettive scuole materne.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

HÜLLWECK. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nei mesi di aprile e giugno 1994 il professor Pietro Gagliardo effettuò ispezioni disposte dal Ministro della Pubblica Istruzione, allo scopo di accertare le cause per le quali nel precedente anno accademico si erano determinate le dimissioni dell'intero Consiglio di Istituto del Conservatorio di Musica « A. Pedrollo » di Vicenza, fatto gravissimo mai fino ad allora registratosi in quell'Istituto e motivato da uno stato di protesta del personale docente;

nei confronti di vari membri componenti il Consiglio d'Istituto dimissionario (professor Antonio Cozza, professor Renato

Calza, professor Francesco Passadore, professor Enrico Pisa, professor Antonio Rigobello, professor Giuseppe Zuccon Ghiotto) sono state avanzate da parte del Direttore del Conservatorio M. Enrico Anselmi numerose contestazioni d'addebito con argomentazioni varie, dall'accusa di « comportamento scorretto, non consono ai doveri inerenti alla funzione docente » a quella di « molestie sessuali » nei confronti delle allieve;

che l'entità numerica delle contestazioni di addebito appare quanto meno sospetta, considerando sia il ruolo istituzionale degli accusati (membri del Consiglio d'Istituto) sia la manifesta infondatezza delle accuse stesse, come desumibile dall'esito positivo dei ricorsi ad esse avversi, regolarmente accolti nelle diverse sedi di reclamo (Direzione locale, Tribunale di Vicenza, Ministro della Pubblica Istruzione);

un decreto di archiviazione del procedimento penale 1173/93 istituito in base alle accuse rivolte al professor Antonio Cozza, accusato di vari reati (tra i quali quello di molestie sessuali alle allieve) consentì al Gip dottor Rodighiero di Vicenza di asserire « l'infondatezza della notizia di reato » e il rilievo di « condotta autoritaria ed irrispettosa della democrazia interna da parte del M. Enrico Anselmi »;

il Segretario Nazionale dal Sindacato SISM CISL professor Alfonso Rossini ha definito in data 13 gennaio 1994 « sicuramente censurabile » il comportamento del M. Enrico Anselmi;

gli Insegnanti del Conservatorio « A. Pedrollo » di Vicenza hanno più volte interpellato senza esito il Ministro della Pubblica Istruzione affinché fossero rese note le risultanze derivanti dalle ispezioni ministeriali effettuate dal professor Pietro Gagliardo;

la situazione determinatasi è fonte di pregiudizio per la funzionalità dal Conservatorio musicale di Vicenza, nonché di

danno morale e di immagine per l'intero Collegio dei Docenti —:

se non ravvisi l'opportunità di disporre l'immediata pubblica notificazione dell'esito prodotto dalle sopraccitate ispezioni ministeriali dei mesi di aprile e giugno 1993 e se non ritenga opportuno, in considerazione della verosimile esistenza di uno stato di conflittualità fra il M. Anselmi, e il personale docente per effetto di un evidente *fumus persecutionis*, consentire ai Docenti del Conservatorio di Musica « A. Pedrollo » di Vicenza;

se non ritenga, visto l'articolo 3 dell'OM permanente n. 309 del 31 ottobre 1992 per gli incarichi di Direzione, che riserva al Ministro la facoltà di non assegnare la sede in cui gli incaricati hanno espletato l'incarico nell'anno precedente, decidendo « diversamente in relazione a motivi di opportunità e/o specifiche esigenze istituzionali di altre sedi di servizio »; visto l'articolo 7 della citata OM n. 309, che per « gravi e documentati motivi può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico di direzione »; visto l'articolo 4 della citata OM n. 309, che può conferire l'incarico di direzione su designazione elettiva da parte dei docenti; visto l'articolo 4 della legge 537/1993, che inserisce i Conservatori di Musica fra le istituzioni di altra cultura, conformemente all'articolo 33 della Costituzione italiana, di eleggere il loro Direttore già dal prossimo anno scolastico 1994/1995. (4-01105)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che l'incarico di direzione del Conservatorio di Musica di Vicenza fu conferito al Maestro Enrico Anselmi con decreto del Ministro pro-tempore della Pubblica Istruzione, emesso in data 23 settembre 1993, a norma dell'articolo 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 211 del 30 giugno 1993, la quale ha sostituito la precedente ordinanza n. 309 del 31.10.1993 di cui è cenno nell'interrogazione medesima.*

Tale incarico, avente validità biennale, verrà ad ogni modo a cessare, salvo revoca, con la fine del corrente anno scolastico.

Quanto, comunque, alle incomprensioni e contrasti che hanno turbato la serenità dell'istituzione in parola, anche a seguito del comportamento del citato direttore, si assicura che il Ministero, prima di procedere all'adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti necessari, si riserva di verificare, con altra visita ispettiva, se siano venute meno o permangano le condizioni di conflittualità a suo tempo accertate dal professore Gagliardi.

Tale ispezione sarà disposta, con ogni possibile sollecitudine, dopo l'avvio dell'anno scolastico che, per i Conservatori di Musica, resta fissato, com'è noto, al 1° novembre.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

HÜLLWECK. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

esiste una contrazione della popolazione scolastica nella provincia di Vicenza, con conseguente risoluzione della giunta dal consiglio scolastico provinciale mirante all'attuazione di quanto disposto all'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, in tema di razionalizzazione degli istituti sede di scuola media e avente quindi per effetto l'aggregazione della scuola media statale « U. Foscolo » di Arcugnano (9 classi) alla scuola media statale « V. Scamozzi » di Vicenza (8 classi);

il parere contrario a tale aggregazione ripetutamente espresso da parte dell'amministrazione comunale di Arcugnano, del comitato genitori, del presidente del consiglio d'istituto « U. Foscolo », motivato dal disagio istituzionale a danno degli alunni residenti in Arcugnano, sede montuoso-collinare dotata di scarso e inagevole collegamento viario alla città di Vicenza, nonché dalla constatazione che l'ipotesi di aggregazione (pur favorendo ipotetici scambi culturali e di esperienza tra soggetti provenienti da realtà geografico-ambientali eterogenee per tradizioni e per organizzazione socio-culturale) costituirebbe in realtà fonte di complicazione

dell'intervento educativo di insegnamento (specie nei confronti di minori disagiati o con *handicap*) per il mancato consolidarsi di identità comune di riferimento ed omogeneo rapporto con ambiente e tradizioni culturali, specifico patrimonio di ogni singolo piccolo centro di provincia —:

se non ravveda l'opportunità di fare proprio, con immediati effetti attuativi, il parere espresso dal consiglio scolastico provinciale di Vicenza, proponente:

a) il mantenimento dell'autonomia della scuola media statale « U. Foscolo » di Arcugnano per l'anno scolastico 1994-95;

b) la riunificazione, con assoggettamento ad unica e comune amministrazione e ad unica e comune presidenza, dei plessi scolastici elementari del territorio di Arcugnano e della scuola media statale « U. Foscolo » del medesimo comune, individuandone unica sede funzionale nella sede della scuola media stessa in deroga alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (come già concesso al comune montano di Lusiana in provincia di Vicenza), anche considerando la carenza di amministrazione propria da parte dei plessi scolastici elementari del comune di Arcugnano (attualmente costretti a disagiata aggregazione al VII circolo didattico di Vicenza) e il notevole contenimento della spesa pubblica derivante dal mantenimento di un'unica segreteria e di un'unica presidenza per un numero di utenti doppio rispetto all'attuale, nonché i positivi effetti di tipo socio-economico-didattico, collegati alla dotazione del territorio comunale di Arcugnano (montuoso-collinare, con il 75 per cento dell'estensione dei 42 km quadrati di territorio oltre i 400 m di altitudine) di un unico organismo scolastico atto a coordinare, dirigere e amministrare tutta la popolazione scolastica, elementare e media, del medesimo territorio comunale.

(4-01548)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per

l'anno 1994/95, il problema posto dalla S.V. Onorevole si è risolto positivamente, in quanto il provveditore agli Studi di Vicenza, tenendo conto del parere negativo del Consiglio scolastico provinciale, non ha adottato alcun provvedimento riguardante la scuola media di Arcugnano.

Per quanto riguarda, poi, la costituzione di un istituto comprendente scuola elementare e scuola secondaria di 1° grado, provvedimenti in tal senso potranno essere presi in considerazione a partire dal prossimo anno scolastico, ove i competenti enti locali ne faranno formale richiesta.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

INCORVAIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

il Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 42 del 1994, presidente Laschena, ha stabilito che i trasferimenti a domanda del personale devono precedere quelli d'ufficio, per i quali sono perciò disponibili solo i posti residuati dopo il compimento delle operazioni relative ai trasferimenti a domanda —:

se intenda dare attuazione alla decisione già con riferimento alle operazioni relative al prossimo anno scolastico 1994-1995. (4-01956)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che, ai sensi della O. M. n. 300 del 29.10.1986 e successive integrazioni e modificazioni, il principio della precedenza dei trasferimenti a domanda rispetto a quelli d'ufficio è attuato nell'ambito dei movimenti in sede.

Riguardo, invece, ai trasferimenti da fuori sede, il principio al quale l'amministrazione deve attenersi, sancito dall'articolo 457 — comma 5 — del D. L. 16.4.94 n. 297, è quello della precedenza dei trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o cattedra sui trasferimenti a domanda del personale

proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

INNOCENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

all'Istituto Tecnico Commerciale « E. Fermi » di S. Marcello Pistoiese (PT) sono state respinte sette domande di iscrizione al primo anno del corso di studi impedendo in questo modo l'istituzione di due classi;

tale reiezione crea un'inaccettabile discriminazione nei confronti di giovani residenti nelle zone della montagna negando di fatto una specificità riconosciuta dalla recente legge-quadro in favore delle aree montane e da quanto stabilito dal decreto ministeriale dell'aprile scorso —

quali provvedimenti concreti intenda adottare con urgenza al fine di garantire pienamente il diritto allo studio dei sette giovani che altrimenti si vedrebbero costretti all'abbandono scolastico oppure a numerosi anni di sacrifici dovuti ai lunghi trasferimenti per poter frequentare un corso di studio superiore. (4-02808)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è stata positivamente risolta.*

Infatti presso l'istituto Fermi di San Marcello Pistoiese, sia pure in presenza di un numero limitato di allievi, sono state autorizzate n. 2 classi prime nelle quali sono stati regolarmente iscritti i n. 7 allievi ai quali fa riferimento la S. V. Onorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

LA CERRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nella serata di venerdì 2 settembre, durante la trasmissione su RAI-UNO della

selezione finale del concorso a « Miss Italia 1994 », venivano sollecitati milioni di telespettatori ad esprimere il loro voto per la concorrente preferita telefonando al n. 0521/252525 mandato in sovraimpresione; in tutto il territorio del collegio elettorale di Capua nel quale l'interrogante è stato eletto è stato impossibile raggiungere tale numero telefonico o perché sempre con segnale di « occupato » o perché una voce registrata testualmente recitava « il numero selezionato è irraggiungibile, si prega di non effettuare ulteriori tentativi »;

su tutta la Campania in quelle ore imperversava un violento temporale e, come viene riferito, in molte aree della Regione è risultato impossibile collegarsi col numero telefonico indicato;

dalla selezione per il passaggio alla serata finale di sabato risultava esclusa la signorina Eleonora Castri, di Capua, concorrente in qualità di « Miss Campania » —

se, pur trattandosi di un gioco, i milioni di telespettatori debbano essere informati sulle regole del concorso cui sono invitati a partecipare;

se esse debbano essere certe e trasparenti;

se il mezzo telefonico, usato senza alcuna possibilità di controllo delle dichiarazioni di voto, sia il più idoneo per l'espressione libera e democraticamente garantita della preferenza di voto di milioni di telespettatori;

se risulta che altre reti televisive adottino per concorsi simili meccanismi telefonici teleselettivi computerizzati certamente di maggiore trasparenza e correttezza tecnica;

se la concorrente « Miss Campania » signorina Castri, non avendo potuto ricevere voti da vaste aree della sua Regione, sia stata fortemente penalizzata rispetto ad altre colleghe e quindi possa risultare ingiusta la sua esclusione dal passaggio alla serata finale;

se tutto quanto esposto, pur trattandosi di una vicenda relativamente amena dato che intorno al concorso di « Miss Italia » girano affari di miliardi, penalizzi l'immagine del servizio pubblico televisivo e getti su di esso l'ombra della non trasparenza e correttezza. (4-03014)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.*

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole non si è mancato di interessare la concessionaria RAI in merito alle modalità di svolgimento del concorso per l'elezione di « Miss Italia », essendosi limitata alla ripresa televisiva ed alla messa in onda della manifestazione medesima.

L'intero concorso, infatti, è stato gestito dall'organizzazione MIRI s.r.l. la quale ha comunicato che ciascuna delle partecipanti ha preso visione ed ha sottoscritto il regolamento generale in cui erano specificate le modalità di votazione da effettuarsi tramite chiamate telefoniche.

D'altra parte il fatto che le avverse condizioni metereologiche abbiano, nel caso particolare, impedito agli utenti campani di collegarsi telefonicamente con il numero indicato nel corso del programma per poter esprimere la loro preferenza, è da considerare come evento eccezionale ed assolutamente non prevedibile.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

LA CERRA. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

presso il presidio ospedaliero « AGP » della USL 12 di Piedimonte Matese (CE) non funziona da alcuni mesi a pieno regime il Servizio di Radiologia a causa, come mi è stato riferito, di guasti all'impianto;

un gran numero di utenti esterni viene da mesi dirottato in strutture private convenzionate e non all'esterno del Presidio ospedaliero con notevole disagio, anche economico, degli stessi pazienti;

presso la stessa struttura ospedaliera da molto tempo è sospesa la diagnostica ecografica e i pazienti bisognevoli di tali indagini sono dirottati verso centri privati;

presso lo stesso ospedale è anche sospesa da molti mesi l'attività ecocardiografica verso i pazienti ambulatoriali e che questi sono dirottati verso l'esterno;

di tutta questa scandalosa situazione di disservizio non vengono fornite spiegazioni plausibili e il disagio per gli utenti, sia nel senso di sfiducia verso la pubblica struttura sia in senso economico, è veramente grande;

non può essere risposto per mesi e mesi ai cittadini utenti che tante prestazioni diagnostiche non si possono effettuare perché « ...gli apparecchi sono rotti e non ci sono i soldi per aggiustarli... » —:

che cosa intenda fare il Ministro con urgenza per accertare quali siano le reali cause dei disservizi descritti, se esistano, come pare, gravi responsabilità di omissioni o, peggio ancora, di interessi a non far funzionare bene il pubblico servizio sanitario a vantaggio dei privati e che cosa intenda fare per riportare alla normalità ed efficienza il Servizio di diagnostica per immagini presso il P.O. di Piedimonte Matese (CE). (4-03699)

RISPOSTA. — *Sull'atto parlamentare summenzionato, inerente a problemi di organizzazione di servizi ospedalieri di specifica attribuzione delle autorità sanitarie della*

regione Campania e dell'USL n. 12 di Piedimonte Matese, si può rispondere esclusivamente in base agli elementi di valutazione di competenza regionale acquisiti attraverso quel commissariato del Governo.

In merito ai lamentati disservizi del servizio di radiologia di Piedimonte Matese, per quanto concerne, in particolare, l'efficienza della diagnostica radiologica si è appreso che le disfunzioni denunciate sono state a suo tempo determinate da un guasto al « tubo radiogeno » subito in data 26 agosto 1994 dalla relativa apparecchiatura. Essa, tuttavia, è poi stata rimessa in funzione con l'osservanza delle procedure in materia previste dalla legge ed oggi è in grado di funzionare, ed effettivamente funziona, a pieno regime.

Riguardo, invece, all'attività di diagnostica ecografica, è stato, purtroppo, chiarito che, a causa dell'inadeguatezza dell'apparecchiatura in dotazione, il servizio di radiologia del presidio di Piedimonte Matese non è mai stato in grado di erogare prestazioni di assistenza diagnostico-specialistica in regime ambulatoriale « esterno », mentre ha sempre assicurato, ed assicura, gli esami ecografici necessari ai pazienti ivi ricoverati, laddove la relativa attività si considera compresa in un protocollo diagnostico di pazienti selezionati e ricontrollabili.

Nessuna sospensione, infine, si è avuta per l'attività ecocardiografica a favore dei pazienti cardiologici ambulatoriali, poiché l'apparecchio ecocardiografo, in dotazione al servizio di cardiologia non risulta aver mai subito guasti ed è tuttora in piena efficienza.

Il Ministro della sanità: Costa.

LA CERRA, TANZARELLA, SCHETTINO, INDELLI, PECORARO SCANIO, DIANA, GATTO, DE ANGELIS, PROCACCI, TORRE, GAMBALE, MANGANELLI JANNELLI, MATTINA e LA SAPONARA. — Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

a seguito del decreto-legge n. 401 del 1994, come in ogni regione, anche in Campania sono stati nominati i Commis-

sari straordinari delle USL in luogo degli amministratori straordinari in servizio ex legge n. 111 del 1991;

in Campania sono stati sostituiti tutti gli Amministratori straordinari nominando Commissari i funzionari dirigenti di ruolo dipendenti della regione, secondo apposita graduatoria presente agli atti della regione stessa;

tale metodo di scelta si è rivelato immediatamente infelice per le continue rinunzie da parte di molti funzionari, spesso rassegnate dopo qualche giorno dall'aver preso servizio presso le USL;

di fatto si è generato grave disservizio e grave inefficienza nella complessiva gestione delle USL anche perché presso di esse i Commissari-funzionari si recavano molto saltuariamente dato che nel decreto di nomina ad essi era fatto obbligo di continuare ad espletare le funzioni di dirigenti presso i vari uffici regionali cui erano preposti;

a seguito del decreto-legge n. 518 del 1994 i pubblici dipendenti, nominati Commissari presso le USL, erano obbligati a collocarsi in aspettativa dall'ufficio di provenienza e fino alla durata dell'incarico di Commissario; molti di quelli nominati nella regione Campania si sono dimessi per rientrare nei loro uffici di funzionari regionali;

si è continuato a nominare da parte del Presidente della Giunta regionale della Campania, Commissari secondo la citata graduatoria regionale con una continua girandola di rinunzie fino ad arrivare ormai abbondantemente nell'ambito dei funzionari di IX livello;

tutto ciò faceva peggiorare lo stato d'incertezza e di inefficienza nella gestione delle USL stesse;

intanto, come viene riferito dai cittadini residenti nei vari territori, proprio per le eccessive e quindi sospette rinunzie si verificano designazioni a Commissario presso una determinata USL di funzionari

graditi a singoli Consiglieri regionali influenti nel territorio comprendente particolari USL —:

quali iniziative s'intendano mettere in atto con urgenza al fine di verificare se sia stato legittimo il metodo adottato presso la regione Campania per la nomina dei Commissari delle USL e a quale criterio di trasparenza ed efficienza risponda tale metodo;

se le rinunzie siano state strumentali allo scopo di far coincidere la nomina di un determinato funzionario presso una determinata USL;

se sia corretto che funzionari di IX livello reggono la gestione di enti con bilanci di miliardi ed esercitino un reale potere su pubblici dipendenti di XI livello come i Primari e i Dirigenti di Ruolo;

se non sia il caso d'intervenire con urgenza per non far peggiorare la già disastrosa organizzazione della sanità in Campania soprattutto in questa fase di transizione verso le Aziende Sanitarie e soprattutto per rispondere alle aspettative dei cittadini-utenti con segnali di scelte legittime e trasparenti. (4-03984)

RISPOSTA. — *In merito al delicato problema prospettato con l'atto parlamentare cui si risponde, si ritiene utile rilevare quanto segue.*

Come deve presumersi noto, la recente legge 17 ottobre 1994, n. 590, con cui è stato convertito il decreto-legge 27 agosto 1994, l'ultimo dei decreti-legge più volte reiterati recanti disposizioni urgenti sull'organizzazione delle unità sanitarie locali, nel comma 4 dell'articolo 1 dispone: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ... nominano, con un compenso pari a quello degli "amministratori straordinari" i "commissari straordinari" ».

In tale nuova disciplina, quindi, il legislatore ribadisce in modo ancor più netto ed incondizionato l'esclusiva competenza e la più ampia discrezionalità delle regioni e delle province autonome riguardo a tali nomine,

demandando esplicitamente al Governo, quale amministrazione centrale — individuato peraltro come Consiglio dei ministri proponente il Ministro della sanità — il solo intervento « sostitutivo » nel caso in cui « ...la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alla disposizione di cui al presente comma ... ».

In tale ambito, quindi, e tanto più in presenza di quella connotazione di più accentuato decentramento regionale conferito al Servizio sanitario nazionale dal decreto legislativo n. 517 del 1993, non sussistono margini d'intervento per questo Ministero in fattispecie diverse da quella dianzi considerata.

Il Ministro della sanità: Costa.

LA GRUA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

sin dal 1984 esiste progetto di restauro della Chiesa di San Filippo, pregevole edificio di culto sito nel comune di Chiaromonte Gulfi in provincia di Ragusa;

di recente è crollata una parte del tetto di tale chiesa e della annessa sacrestia;

un ulteriore degrado dell'edificio predetto comporterebbe la perdita definitiva di un pregevole portale del Gagini che costituisce l'opera di maggior valore artistico della chiesa;

a salvaguardia della chiesa di San Filippo è sorto un comitato spontaneo di cittadini che di recente ha rivolto al Capo dello Stato un accorato appello che, secondo quanto risulta all'interrogante, è stato trasmesso a codesto Ministero —:

quali provvedimenti il Ministro abbia adottato o intenda adottare nell'immediato al fine di evitare la totale perdita di un monumento artistico così importante.

(4-04283)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il Ministero per i beni culturali e*

ambientali non può adottare provvedimenti di tutela della Chiesa di San Filippo a Chiaromonte Gulfì (RG), in quanto con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, concernente « Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti », le competenze statali in tali materie nel territorio della regione siciliana sono esercitate dall'amministrazione regionale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Fisichella.

LAUBER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in base ad un sondaggio effettuato sui libri di testo dalla prima elementare alla maturità, ad opera della Lega Lombarda Lega Nord Sezione « La Valletta », nell'ambito dei paesi di Rovagnate, Perego, Castello Brianza, S. Maria Hoè, è emerso che circa il 50 per cento di ogni testo scolastico non viene utilizzato;

è emerso inoltre che circa il 90 per cento dei volumi, nelle stesse scuole e nelle stesse classi, viene sostituito ogni anno o con nuovi testi, o con un'edizione ufficialmente « aggiornata » dei vecchi testi;

ogni sostituzione costa circa il 20 per cento in più dell'anno precedente e spesso le edizioni aggiornate, sono sostanzialmente identiche alle precedenti;

relativamente a questo argomento è stato già presentato dalla Sezione « La Valletta » della Lega Nord un esposto alla Procura della Repubblica di Lecco;

presumibilmente quanto si verifica nei paesi della Brianza, succede anche in tutta Italia —:

se non ritenga opportuno aprire un'inchiesta a livello nazionale per verificare i dati emersi da queste statistiche, e per sapere se siano riscontrabili anche in altre zone del nostro Paese;

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere onde evitare il ripetersi di

tali situazioni, che costringano immotivatamente le famiglie degli studenti ad affrontare costi molto elevati che potrebbero essere anche evitati. (4-03525)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che la vigente normativa (articolo 4 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 ora articolo 7 lettera e) del d. lg.vo 16 aprile 1994 n. 297 — T. U. delle leggi sulla pubblica istruzione) demanda al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe o interclasse, l'adozione dei libri di testo.*

In quanto espressione della libertà di insegnamento, l'adozione dei testi scolastici, la cui compilazione viene curata dal settore editoriale in relazione ai programmi di insegnamento e tenendo conto delle innovazioni dei processi didattici, è materia sulla quale non sono possibili interventi da parte dell'amministrazione, che annualmente si limita a disciplinare, con proprie circolari, il procedimento preordinato allo scopo, fornendo nell'occasione solo consigli e suggerimenti per il buon esito dell'operazione.

L'ultima emanata nel tempo — la C. M. n. 20 del 25 gennaio c. a., integrativa di quella del decorso anno n. 44 del 18 febbraio 1993 — sottolinea che l'adozione dei libri di testo è adempimento proprio del docente, da esplicarsi nelle sedi nelle quali svolge la propria attività e ribadisce, in relazione alla garanzia costituzionale approntata per la libertà di insegnamento, che in nessun caso può essere imposta ad un docente la scelta di un testo a lui non gradito.

La circolare di cui sopra, al pari di quelle che l'hanno preceduta, contiene anche una serie di indicazioni riguardo al prezzo dei testi e alle nuove adozioni.

Sotto il profilo del prezzo essa, tra l'altro, segnala di tener conto, in sede di adozione, dell'esigenza che l'onere per l'acquisto dei testi scolastici risulti il meno gravoso possibile per le famiglie; raccomanda di evitare la scelta di libri che, giudicati di pari valore didattico, siano più costosi; pone il divieto di prescrivere l'acquisto di libri dei quali in corso d'anno la lettura sia soltanto consigliata o suggerita; fa carico agli editori di

contenere eventuali incrementi dei prezzi nei limiti del tasso di inflazione programmata; impone la revoca dei testi prescelti, nel caso in cui i prezzi risultino modificati successivamente alla data della loro adozione.

Al fine di accertare che i libri posti in vendita per il corrente anno non hanno subito, nei prezzi, variazioni rispetto a quelli indicati alla data della loro adozione, sono state disposte verifiche a campione per case editrici, per realtà geografiche e per gradi di istruzione.

Sotto il profilo delle modifiche delle adozioni, poi, la predetta circolare segnala l'opportunità che i collegi dei docenti non procedano a nuove adozioni (eccezione fatta per i classici e testi di narrativa moderna) almeno per un triennio nelle stesse classi, salvo il caso di necessarie variazioni di programmi scolastici e di esigenze didattiche effettivamente dimostrate; richiama l'attenzione sul fatto che la scelta dei libri di testo ha valore per tutta la durata del corso per il quale sono proposti e non è soggetta a mutamenti prima che sia terminato il ciclo; sottolinea che nei casi eccezionali nei quali, per gravi ragioni di carattere scientifico, pedagogico e didattico, sia necessario sostituire i testi durante il ciclo, la sostituzione va giustificata con motivazione da inserirsi a verbale.

Si desidera anche precisare che l'amministrazione, consapevole dell'importanza che rivestono le problematiche collegate al libro di testo, ha istituito in materia un apposito comitato permanente nel quale, accanto ai tecnici della medesima amministrazione, sono rappresentate le forze sociali interessate (sindacati, associazioni professionali del personale della scuola, famiglie, mondo dell'editoria e della distribuzione).

Detto comitato ha il compito di esaminare e valutare tutte le questioni relative ai libri di testo e formulare, quindi, concrete proposte di soluzione.

Su suggerimento del comitato in questione è in corso di preparazione un apposito seminario di studio, nel corso del quale larga attenzione sarà riservata anche ai problemi segnalati nella interrogazione in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

LOMBARDO, BOVA, COMMISSO, DI FONZO, LA VOLPE, OLIVO, OLIVERIO, PAOLONI, REALE, SARACENI e SITRA.
— Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel riordinare gli organi speciali di giurisdizione tributaria, ha previsto l'istituzione, rispettivamente nei capoluoghi di provincia e di regione, delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché la soppressione delle commissioni tributarie periferiche di primo e secondo grado;

l'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ha stabilito che con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, possano essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in città che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono già sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale;

l'articolo 69 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per l'emanazione dei decreti del Ministro delle Finanze istitutivi delle sezioni decentrate, prevedendo altresì che, fino al 31 dicembre 1996, tali sezioni possano essere ubicate ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado;

la soppressione delle commissioni di primo grado comporta non pochi disagi, già evidenziati al Ministro in indirizzo da numerosi presidenti delle commissioni medesime;

grave appare la situazione delle province di Reggio Calabria (sedi di Locri e Palmi), Cosenza (sedi di Castrovillari, Rossano, Paola), Catanzaro (sede di Lamezia Terme), L'Aquila (sedi di Avezzano e Sul-

mona) e Chieti (sedi di Lanciano e Vasto) dove pendono migliaia di ricorsi per ciascuna sede;

particolarmente pesante è la situazione di Locri dove davanti alla commissione tributaria di primo grado pendono circa 6.000 ricorsi; il mantenimento a Locri come sezione della commissione provinciale si giustifica anche per la particolare conformazione fisica della provincia di Reggio Calabria che rende difficili i collegamenti tra il capoluogo e i paesi dell'interno;

in base al nuovo regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, Locri sarà sede, oltre che degli uffici del registro e delle imposte dirette, già esistenti, anche di una sezione dell'ufficio IVA —:

se non intenda assumere le opportune iniziative al fine di procedere all'istituzione — là dove necessario — nelle città non capoluogo di provincia già sedi delle commissioni di primo grado — ed in particolare nei centri sopra evidenziati — delle sezioni decentrate previste dal citato decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16. (4-01805)

RISPOSTA. — *In relazione al problema rappresentato dalla S.V. Onorevole, concernente l'istituzione di sezioni staccate delle istituende Commissioni tributarie provinciali, previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, si osserva che l'insediamento dei nuovi organi della giustizia tributaria, originariamente previsto entro la data del 1° ottobre 1993, è stato successivamente differito al 1° ottobre 1994 e da ultimo (articolo 15 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994 n. 413) è stato prorogato al 1° ottobre 1995.*

Tale ultimo differimento del sistema del contenzioso tributario, così come delineato dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992, rientra nell'ambito della riforma della struttura del processo tributario, che a sua volta va inserito nel più ampio

disegno di riforma generale del sistema tributario, che l'amministrazione finanziaria ha già avviato.

Ritiene, infatti, il Governo che la struttura del nuovo processo tributario non può non essere completamente ripensata ed a tal fine è stata istituita, con decreto del Ministro delle finanze, una apposita commissione di studio.

In tale sede non si mancherà di tener conto delle specifiche doglianze relative alle competenze territoriali degli organi della giustizia tributaria onde evitare disagi ai contribuenti e per assicurare una migliore giustizia tributaria sostanziale.

Un primo segnale in tale direzione va individuato nel recente decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, che (nel reiterare le disposizioni recate dal decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452) ha introdotto, tra l'altro, sistemi deflattivi della litigiosità fiscale ed è volto alla cancellazione del pregresso contenzioso tributario.

Il Ministro delle finanze: Tremonti.

MALVEZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

anche quest'anno molti libri di testo per le scuole media inferiore e superiore sono stati cambiati, con notevole esborso finanziario per molte famiglie italiane —:

se non ritenga che, nella maggioranza dei casi, tali nuovi testi differiscano dai vecchi solo per qualche illustrazione, per variazioni di impaginazione e per modeste variazioni di contenuto;

se non sia dell'opinione che sulle scelte di cambiamento dei libri di testo incida ormai più una convenienza commerciale che una reale necessità pedagogica;

se non ritenga verosimile che tale situazione finisca per danneggiare tutte le famiglie ma, in particolare, quelle con basso reddito e con maggiore prole;

se, da ultimo, non pensi che si possa valutare l'opportunità che le variazioni della scelta dei libri di testo vengano, di

anno in anno, non soltanto proposte dai docenti ma anche avanzate da un'autorità amministrativa direttamente alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione che valuti, nel merito, la fondatezza delle necessità delle variazioni stesse.

(4-03681)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che la vigente normativa (articolo 4 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 ora articolo 7 lettera e) del d. lg.vo 16 aprile 1994 n. 297 - T. U. delle leggi sulla pubblica istruzione) demanda al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe o interclasse, l'adozione dei libri di testo.*

In quanto espressione della libertà di insegnamento, l'adozione dei testi scolastici, la cui compilazione viene curata dal settore editoriale in relazione ai programmi di insegnamento e tenendo conto delle innovazioni dei processi didattici, è materia sulla quale non sono possibili interventi da parte dell'amministrazione, che annualmente si limita a disciplinare, con proprie circolari, il procedimento preordinato allo scopo, fornendo nell'occasione solo consigli e suggerimenti per il buon esito dell'operazione.

L'ultima emanata nel tempo - la C. M. n. 20 del 25 gennaio c. a., integrativa di quella del decorso anno n. 44 del 18 febbraio 1993 - sottolinea che l'adozione dei libri di testo è adempimento proprio del docente, da esplicarsi nelle sedi nelle quali svolge la propria attività e ribadisce, in relazione alla garanzia costituzionale approntata per la libertà di insegnamento, che in nessun caso può essere imposta ad un docente la scelta di un testo a lui non gradito.

La circolare di cui sopra, al pari di quelle che l'hanno preceduta, contiene anche una serie di indicazioni riguardo al prezzo dei testi e alle nuove adozioni.

Sotto il profilo del prezzo essa, tra l'altro, segnala di tener conto, in sede di adozione, dell'esigenza che l'onere per l'acquisto dei testi scolastici risulti il meno gravoso possibile per le famiglie; raccomanda di evitare la scelta di libri che, giudicati di pari valore didattico, siano più costosi; pone il divieto

di prescrivere l'acquisto di libri dei quali in corso d'anno la lettura sia soltanto consigliata o suggerita; fa carico agli editori di contenere eventuali incrementi dei prezzi nei limiti del tasso di inflazione programmata; impone la revoca dei testi prescelti, nel caso in cui i prezzi risultino modificati successivamente alla data della loro adozione.

Al fine di accertare che i libri posti in vendita per il corrente anno non hanno subito, nei prezzi, variazioni rispetto a quelli indicati alla data della loro adozione, sono state disposte verifiche a campione per case editrici, per realtà geografiche e per gradi di istruzione.

Sotto il profilo delle modifiche delle adozioni, poi, la predetta circolare segnala l'opportunità che i collegi dei docenti non procedano a nuove adozioni (eccezione fatta per i classici e testi di narrativa moderna) almeno per un triennio nelle stesse classi, salvo il caso di necessarie variazioni di programmi scolastici e di esigenze didattiche effettivamente dimostrate; richiama l'attenzione sul fatto che la scelta dei libri di testo ha valore per tutta la durata del corso per il quale sono proposti e non è soggetta a mutamenti prima che sia terminato il ciclo; sottolinea che nei casi eccezionali nei quali, per gravi ragioni di carattere scientifico, pedagogico e didattico, sia necessario sostituire i testi durante il ciclo, la sostituzione va giustificata con motivazione da inserirsi a verbale.

Si desidera anche precisare che l'amministrazione, consapevole dell'importanza che rivestono le problematiche collegate al libro di testo, ha istituito in materia un apposito comitato permanente nel quale, accanto ai tecnici della medesima amministrazione, sono rappresentate le forze sociali interessate (sindacati, associazioni professionali del personale della scuola, famiglie, mondo dell'editoria e della distribuzione).

Detto comitato ha il compito di esaminare e valutare tutte le questioni relative ai libri di testo e formulare, quindi, concrete proposte di soluzione.

Su suggerimento del comitato in questione è in corso di preparazione un apposito seminario di studio, nel corso del quale larga

attenzione sarà riservata anche ai problemi segnalati nella interrogazione in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

MANGANELLI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la regione Campania sul bollettino ufficiale n. 18 del 17 aprile 1990 pubblicò il bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di Sedi farmaceutiche urbane e rurali di nuova istituzione nei comuni della provincia di Napoli, relative alla Pianta organica dell'anno 1974;

dopo quattro anni la regione Campania non ha ancora nominato la commissione per l'espletamento del concorso;

l'articolo 3 della legge n. 475/68 stabiliva che il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione veniva effettuato mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari;

la nuova legge n. 362/91 sul riordino del servizio farmaceutico al comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che: ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanità, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario *ad acta* —:

come intenda intervenire il Ministro, entro i limiti messi a disposizione dalla legislazione vigente, per far sì che il concorso in questione si svolga regolarmente;

se il Ministro non intenda, in base al citato articolo della legge n. 326/91, diffidare la regione Campania per tale inadempimento. (4-03341)

RISPOSTA. — Un'approfondita risposta all'atto parlamentare summenzionato presupporrebbe l'avvenuta acquisizione — a quanto è dato presumere ancora lontana — degli elementi di valutazione di competenza, in

materia, della regione Campania, interpellata attraverso il commissariato del Governo.

Ad avviso di questo Ministero, tuttavia, il prolungato ritardo, lamentato nell'interrogazione, relativo all'espletamento di un concorso per sedi farmaceutiche nella provincia di Napoli bandito dalla regione Campania nell'aprile 1990, dovrebbe porsi in relazione alla sopravvenuta approvazione della legge 8 novembre 1991, n. 362 (all'epoca già in discussione), concernente « Norme di riordino del settore farmaceutico ».

Se si considera che tale aggiornata disciplina ha senza dubbio apportato notevoli innovazioni nel settore, con particolare riguardo al relativo articolo 4, comma 9, laddove si prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovessero stabilirsi: « la composizione delle Commissioni giudicatrici, i criteri per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame, nonché le modalità di svolgimento del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche », può apparire logico e comprensibile che, in sede di riesame del procedimento già avviato, la stessa regione Campania abbia ritenuto non più legittimo l'espletamento di un concorso per sedi farmaceutiche bandito in base alla normativa preesistente e non più in vigore.

Deve considerarsi, infatti, che la stessa legge n. 362 del 1991, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 novembre 1991), ha abrogato gli articoli 3-8 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), inerti in particolare alla previgente procedura concorsuale per il conferimento delle sedi farmaceutiche, senza prevedere, al riguardo, alcuna disposizione transitoria.

È utile chiarire, comunque, che è stato emanato, frattanto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115), il surrichiamato regolamento di attuazione dell'articolo 4 — comma 9 di detta legge n. 362 del 1991, che disciplina, in sostanza, la nuova procedura concorsuale per il conferimento delle sedi farmaceutiche.

Questo Ministero, ora, ha avviato il procedimento per la nomina della speciale Com-

missione tecnica, prevista dall'articolo 7 — comma 2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994, cui spetterà il compito di predisporre le domande, con le relative risposte, riferite alle materie (farmacologia, tecnica farmaceutica — con riferimenti alla chimica farmaceutica — e legislazione farmaceutica) oggetto della « prova attitudinale », articolata in 100 quesiti a risposta multipla.

Poiché, a norma dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 362 del 1991, i nuovi concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, ora che la nuova normativa può ritenersi completa ed operante, dovranno essere banditi entro il mese di marzo 1995, è ipotizzabile che anche la regione Campania entro tale data proceda senz'altro a rinnovare la procedura concorsuale oggetto dell'interrogazione.

È importante far rilevare, a questo proposito, che nell'intento di assicurare quanto più possibile un'uniformità di trattamento ai diversi candidati concorrenti in tutte le zone del territorio nazionale, è orientamento di questo Ministero promuovere quanto prima un opportuno incontro con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome delegati a trattare la materia, per un esame congiunto di tutti i possibili problemi correlati all'applicazione di tale rinnovata procedura concorsuale.

Nell'occasione, ad esempio, potrebbe anche essere esaminata la prospettiva di concordare un'unica data per l'espletamento delle prove concorsuali, proprio per offrire ai concorrenti le migliori garanzie passibili in fatto d'imparzialità nello svolgimento delle stesse prove.

Il Ministro della sanità: Costa.

MARENCO, PARLATO, MARIO CARUSO e PEZZOLI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

recenti iniziative legislative ed oltre quattromila miliardi di investimenti non hanno garantito a bordo delle navi della « flotta di Stato » la piena occupazione per gli equipaggi italiani;

negli ultimi anni le società del gruppo Finmare hanno effettuato tagli occupazionali enormi, finalizzati al recupero della piena competitività della « flotta di Stato »;

poiché l'Almare, appartenente al gruppo Finmare, ha proposto l'adozione di una « bare boat » cioè l'adozione di una bandiera straniera di convenienza per imbarcare personale straniero —:

come si concilia tale tipo di scelta con la piena occupazione per gli equipaggi italiani;

se non si consideri eticamente e socialmente riprovevole l'utilizzo su navi di proprietà della « flotta di Stato » di personale sottosalarato, proveniente dal Terzo Mondo;

perché i responsabili della flotta pubblica, dopo avere investito in tecnologie, nuove organizzazioni ed elaborazioni strategiche risolutive, ora ripieghino sul meccanismo del recupero attraverso l'utilizzo di sottosalarati. (4-00293)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione presentata, si fa presente che, per quanto concerne le possibilità di utilizzazione del « bare-boat » nel gruppo FINMARE, la FEDARLINEA, in rappresentanza delle Società del gruppo FINMARE, ha sottoscritto in data 1° luglio 1993, con le Organizzazioni sindacali di settore, un accordo con cui sono state stabilite le condizioni economiche e normative da applicare ai marittimi imbarcati su navi locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della legge 234/89.

In particolare, il suddetto accordo, che esclude dall'utilizzo delle normative in materia di « bare-boat » il cabotaggio nazionale, riserva il 50 per cento delle tabelle di armamento contrattuali e marittimi nazionali, ai quali vengono applicate le retribuzioni previste.

Con riferimento alla Soc. ALMARE, si precisa che in data 16 marzo 1994 è stato sottoscritto un accordo sindacale con il

quale è stata convenuta l'utilizzazione del « bare-boat » per le navi « GENOVA » e « TRIESTE ».

Tali unità, operanti su servizi internazionali in un sistema di libera concorrenza, e senza alcun contributo dello Stato, devono sopportare elevati costi di gestione che, senza l'utilizzo del « bare-boat », le porrebbero fuori mercato; l'alternativa al « bare boat » sarebbe la vendita all'estero.

In simili circostanze, in luogo di alienare le navi e perdere definitivamente posti di lavoro, si è cercato di conservare l'impiego delle navi, locandole, a scafo nudo, assicurando che la metà dell'equipaggio sia di nazionalità italiana.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

MARENCO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

i comuni di Sori, Recco, Camogli, Uscio ed Avegno e gli altri contigui sono stabilmente gravitanti, per grandi servizi, infrastrutture, attività sociali e commerciali nell'area metropolitana di Genova;

attività produttive commerciali, artigianali, di servizi e persino industriali, che garantiscono cospicua occupazione lavorativa in detti comuni, risultano danneggiate dal dovere comporre il prefisso teleselettivo, con perdita di tempo e aggravio di costi per comunicazioni telefoniche, telex e tra elaboratori;

nella strutturazione odierna delle attività produttive le comunicazioni tramite linea telefonica sono strumento imprescindibile, così che una cattiva gestione di tale servizio comporta costi e danni rilevanti alle imprese;

sono state rilevate sulla stampa le legittime istanze, da più parti pervenute, per la unificazione del distretto telefonico dei citati comuni con quello di Genova, omettendo quindi il prefisso « 010 » per le comunicazioni con la città;

esiste possibilità di tutelare occupazione e livello economico complessivo con una modifica di lieve entità tecnica;

è opportuna la più piena attuazione delle agevolazioni previste dalle direttive sulle aree metropolitane —:

se non intenda promuovere la largamente auspicata unificazione prefisso teleselettivo presso la preposta azienda di Stato SIP. (4-00320)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che la concessionaria SIP — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che i comuni citati dalla S.V. onorevole fanno tutti parte del distretto telefonico di Rapallo (prefisso 0185).

In particolare, i comuni di Recco, Avegno, Camogli e Sori costituiscono il settore di Recco, mentre il comune di Uscio è il centro del settore omonimo, comprendente altri 7 comuni.

In proposito si precisa che il predetto assetto è conforme a quanto stabilito dal Piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni nonché dal Piano tecnico del compartimento di Genova e che le tariffe interurbane per le comunicazioni telefoniche che avvengono in un raggio di 100 Km (articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991) sono applicate sulla base delle distanze esistenti tra i centri di settore, indipendentemente dal distretto di appartenenza degli utenti interessati.

Non esiste, pertanto, nessun aggravio di costi nelle comunicazioni telefoniche tra Genova ed i comuni suddetti come conseguenza della diversità dei prefissi teleselettivi.

A completamento di informazione si evidenzia che, come disposto dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, questo Ministero, sentiti il Ministro del tesoro nonché il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ha provveduto alla predisposizione del piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di TLC che è stato approvato dal CIP il 30.12.92, in conformità delle indicazioni contenute nell'articolo 14 —

punto B - del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni. Tale piano è volto a stabilire uno stretto legame tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, una armonizzazione con le tariffe in vigore negli altri Paesi della Comunità europea, nonché l'ampliamento dell'ambito entro cui andrà applicata la tariffa minima (« locale »), riducendo drasticamente i motivi che generano le lamentele di cui all'interrogazione in esame.

Ciò sarà ottenuto non attraverso interventi sul territorio volti a realizzare inopportune e spesso controproducenti dilatazioni delle attuali reti urbane, ma tramite l'introduzione di nuovi criteri di tariffazione, possibile grazie alla progressiva evoluzione tecnologica dei sistemi di commutazione.

Si ritiene opportuno rammentare, comunque, che i decreti tariffari emanati negli ultimi due anni (in particolare il decreto ministeriale 16.3.1994 - « Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ») hanno cercato di ridurre il problema attraverso un considerevole aumento della tariffa delle telefonate urbane a tempo (TUT) ed una contrapposta diminuzione delle tariffe interurbane.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

MARENCO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, di grazia e giustizia, per gli affari sociali, per la funzione pubblica e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il patronato ACLI di Imperia è oggetto ormai da mesi di una inchiesta commissariale da parte degli organi competenti della stessa associazione al fine di appurare possibili illeciti, irregolarità e incompatibilità nella gestione, attraverso la verifica dei bilanci e delle modalità operative finoggi seguite;

i patronati come quello ACLI svolgono una importante funzione pubblica, con il sostegno economico dello Stato, al fine di aiutare i cittadini nelle pratiche di assistenza e pensionistiche, per la quale

funzione e sovvenzioni sono anche soggetti a controllo ministeriale;

sulla stampa - ad esempio, *Il Lavoro* del 7 gennaio 1994 - sono emerse notizie di « scheletri negli armadi », di interessi personali, così da far sorgere legittimi dubbi sulla imparzialità necessaria ad una struttura di questo tipo -:

quali provvedimenti abbiano assunto o intendano assumere al fine di appurare se siano stati commessi illeciti, irregolarità o illegalità nella gestione e funzione di detto patronato imperiese. (4-00484)

RISPOSTA. — In ordine alla questione segnalata nel documento parlamentare si fa presente quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947, n. 804 e articolo 4 della legge 27 marzo 1980 n. 112, la vigilanza esplicata da questo Ministero nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale « attiene esclusivamente alle attività in base alle quali vengono ripartiti i fondi ».

Gli elementi conoscitivi acquisiti sull'argomento dal Ministero dell'Interno evidenziano la circostanza che, a seguito delle dimissioni del presidente e di undici consiglieri provinciali del patronato ACLI di Imperia, è stato nominato commissario per la gestione dell'ente il signor Vittorio Villa proveniente da Milano.

Il citato Dicastero ha, inoltre, comunicato quanto rappresentato dal titolare della gestione commissariale in merito alle motivazioni della decisione di commissariamento.

Nella fattispecie le ragioni dell'adozione del provvedimento sono da ascrivere a difficoltà insanabili manifestatesi all'interno del gruppo dirigente ed inerenti le scelte associative delle ACLI.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.

MARENCO. — Ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali,

dell'interno, di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Leoncini Gio Batta, nato a Rossiglione (GE) il 7 gennaio 1914, residente in Genova, via San Romolo n. 41/14, dipendente in trattamento di quiescenza della USL IX di Genova (POS. 2.914.515), a causa di un errore commesso dall'ente di appartenenza non avrebbe avuti conteggiati, ai fini del trattamento pensionistico, gli anni relativi al servizio militare, sebbene avesse presentato in tempo utile la relativa domanda per il riconoscimento dei benefici di legge;

tale situazione era stata tra l'altro notificata dalla prefettura di Genova — con note a data 7 febbraio 1992, 8 marzo 1993, e, in ultimo, 25 marzo 1994 (Prot. 8952, Sett. 2/1, a firma, per il Prefetto, Buffoni) — al Ministero del tesoro, Direzione generale istituti di previdenza, CPDEL (via C. Colombo n. 44);

nonostante le reiterate istanze del signor Leoncini — e la documentazione presentata che dimostrava che l'errore era a carico dell'ente datore di lavoro e che il dipendente aveva presentato la domanda nei termini prescritti (lettera prot. n. 10.197 MR/fo, a data 23 giugno 1982, della IX unità sanitaria — Genova 1, a firma del presidente Mauro Cafasso) — giungeva all'interessato a data 28 febbraio 1994 decreto dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica — Gestione autonoma IX (POS. 2.914.515, decreto n. 1957) nel quale si affermava nuovamente di non accogliere la « domanda di riscatto per il servizio militare del signor Leoncini Gio Batta, già dipendente dell'ente Ospedale civile di Sestri Ponente di Genova in quanto la domanda è stata presentata oltre il termine di novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio » —:

quali provvedimenti intendano assumere affinché, riesaminando l'intera posizione pensionistica del signor Leoncini (classe 1914), dopo oltre sedici anni di inutili tentativi lo stesso possa ottenere un diritto di propria spettanza, anche even-

tualmente fornendo notizie al riguardo per gli ulteriori adempimenti da parte del Leoncini. (4-01064)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) ha fatto presente quanto segue.*

In data 26 gennaio 1976 l'Ospedale di Genova Sestri ha trasmesso una domanda di riscatto del servizio militare, datata 29 gennaio 1974, del signor Leoncini Gio Batta, collocato a riposo per raggiunti limiti d'età a decorrere dall'1/2/1974.

L'istanza è stata rigettata poiché l'articolo 27 della L. 610/52 prevede che le domande di riscatto possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data di collocamento a riposo, ma non oltre 90 giorni dalla data stessa.

A nulla rileva, in tal senso, la circostanza che l'Ente non ha trasmesso in tempo utile la richiesta dell'ex dipendente, in quanto l'onere della presentazione della domanda per il conseguimento di un beneficio resta a carico dell'interessato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.

MARENCO e BUCCELLATO MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

una ricerca sulla fruibilità per il turista del patrimonio artistico-culturale italiano è stata compilata da un istituto di ricerca per la FAIAT, la Federazione italiana albergatori, preoccupata dell'inarrestabile calo del turismo d'oltreconfine in Italia;

tale ricerca ha complessivamente rilevato come il rapporto « prezzo/qualità dei servizi » in Italia è estremamente sfavorevole rispetto sia alle località esotiche — Thailandia e India, con prezzi commisurati al bassissimo reddito *pro-capite* nazionale — come anche nei confronti dei Paesi dell'Eu-

ropa occidentale e del Nord America, che, seppure con prezzi elevati, registrano grandi successi;

detto rapporto sfavorevole, rispetto alle altre nazioni oggetto di turismo culturale, è da ascrivere, secondo la FAIAT, al cattivo funzionamento del « sistema civile nazionale » — tutte le forme infrastrutturali che caratterizzano la civiltà di una nazione — in modo tale da vanificare ogni ipotesi d'investimento promozionale;

la crisi attraversata dalle strutture turistiche italiane è inspiegabile se consideriamo due dati evidenziati nella ricerca commissionata dalla FAIAT, e cioè che stime dell'UNESCO indicano in Italia la presenza di circa il 50 per cento del patrimonio artistico e storico-culturale (monumentale soprattutto) dell'intero pianeta, e, secondo dato importante, la linea di tendenza in ascesa del turismo culturale, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione, che nei prossimi anni farà crescere la voglia di viaggiare sull'onda della storia e dell'arte;

si comprendono tuttavia le ragioni della crisi italiana anche nel settore del turismo culturale leggendo i rilievi evidenziati nella ricerca in questione a proposito dello stato generale di disorganizzazione del nostro patrimonio culturale, dove, a fronte di monumenti che trasudano storia e che tutto il mondo ci invidia, si è incapaci di apporre una corretta e leggibile segnaletica, così da costringere, specie gli stranieri, ad estenuanti ricerche di una guida, concludentisti con l'acquisto delle uniche a disposizione, a prezzi esorbitanti, magari nel chiosco abusivo nei pressi, dato che ogni ufficio del turismo che si rispetti sabato e domenica osserva prolungati orari di chiusura;

le cause prime della crisi sono individuate nei difetti di conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, facendosi poco per la prima e praticamente nulla per la seconda, e subito dopo vengono trasportati inefficienti, servizi d'informazione svogliati e pigri, segnaletica inesistente od incomprensibile, rischi

per la sicurezza personale, orari delle strutture turistiche inadeguati alle esigenze del turista, arredo urbano in condizioni lacrimevoli, servizi sanitari ed esercizi commerciali inaffidabili;

per risollevarne la qualità dell'offerta gli operatori del settore dovrebbero ottenere il quasi impossibile obiettivo — per loro soli — di far sì che il tessuto civile delle località culturali sia mantenuto alto e degno di un Paese evoluto, cosa che è stata possibile solo in piccoli centri come Assisi e San Gimignano;

prima iniziativa rilevante nel senso del recupero del prestigio turistico della nostra nazione è stata quella di mantenere i musei aperti ad orari continuati tutti, o quasi, i giorni dell'anno, ma per invertire l'attuale tendenza negativa occorre integrare la rete dei servizi, promuovendo una vera politica del turismo culturale, che corrisponda alle potenzialità del nostro Paese —:

quali provvedimenti intendano assumere al fine di invertire l'attuale linea di tendenza che vede, a causa della disorganizzazione e depauperizzazione del patrimonio artistico e storico-culturale, la perdita di buona parte del turismo straniero in Italia. (4-01154)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si fa presente che questa Amministrazione ha adottato tutti i provvedimenti di sua competenza per assicurare e migliorare la fruizione del patrimonio artistico e storico, elemento trainante del turismo straniero in Italia.

Infatti, con l'emanazione del D. M. 13 aprile 1993, che ha disciplinato l'apertura al pubblico e il funzionamento dei monumenti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, parchi e giardini storici dello Stato, e con l'impegno dimostrato da tutto il personale del Ministero, è stato registrato nei musei stessi, soprattutto nei mesi estivi, un incremento del numero dei visitatori.

Per quanto riguarda poi la necessità di una maggiore efficienza del sistema infra-

strutturale e dei servizi, si fa rilevare che tale problema riguarda il turismo culturale, quale articolazione del più generale fenomeno « turismo ».

Al riguardo si rappresenta che, per perseguire in modo ottimale gli obiettivi di politica turistica, in occasione della recente istituzione del Dipartimento del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato creato uno specifico ufficio per il coordinamento delle Amministrazioni o, comunque, di tutti i soggetti sia pubblici che privati che a diverso titolo agiscono nel settore.

Tale Dipartimento si è fatto promotore di alcune iniziative volte al miglioramento dei servizi di assistenza al turista.

In particolare, ai sensi dell'art. 12 della legge 19 luglio 1993, n. 237, è stato attivato, attraverso un'apposita convenzione con l'A.C.I., il servizio di assistenza a favore dei turisti stranieri che si vengono a trovare in situazioni di emergenza in Italia. È stata allestita pertanto una centrale telefonica fornita di linea verde, operativa 24 ore su 24, per diffondere informazioni, tra cui anche quelle relative a spettacoli e manifestazioni culturali e sportive in accordo con AGIS e CONI, nonché informazioni sulla rete dei trasporti urbani ed extraurbani.

Va segnalato, infine, che allo scopo di svincolare la domanda turistico-culturale dalle grandi città d'arte, verso cui tradizionalmente e riduttivamente si era incanalata, il Dipartimento del Turismo ha curato altresì la promozione del turismo nei centri minori, molti dei quali sono comunque ricchi di arte e di storia. Ciò anche per diversificare la fruizione del patrimonio artistico culturale del nostro Paese, estendendola a taluni circuiti pressoché esclusi dalle grosse correnti di traffico turistico ed evitando, nel contempo, una eccessiva concentrazione nelle grandi città d'arte.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Fisichella.

MARENCO. — Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'associazione ARCI Nova di Genova pubblicizza la tenuta di un corso di lingua araba, a pagamento, che si tiene presso un istituto scolastico pubblico di Genova, il « J. Ruffini », in via XX Settembre 15 —:

se ciò sia conforme alle norme vigenti per l'utilizzo degli istituti scolastici pubblici. (4-01167)

RISPOSTA. — Nel rispondere, per prevalente competenza, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che l'utilizzazione temporanea degli istituti scolastici — a scopi di promozione culturale, sociale e civile — può essere disposta dal comune o dalla provincia, previo assenso dei Consigli di istituto interessati, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 96 — comma 4 — del D. L. vo n. 297 del 16.4.1994, con il quale è stato approvato il testo unico relativo alle scuole di ogni ordine e grado.

Nel caso del corso di lingua araba, promosso dall'Associazione « Arci Nova » di cui è cenno nell'interrogazione, presso l'Istituto Professionale per il Commercio « Ruffini » di Genova, il Provveditore agli Studi di quella sede ha fatto presente che l'Associazione in parola aveva ommesso di chiedere tempestivamente la prevista autorizzazione al comune, anche se il competente Consiglio di Istituto aveva in effetti giudicato positivamente l'iniziativa.

A seguito, tuttavia, dell'intervento dello stesso Provveditore agli Studi, l'autorizzazione in questione è stata poi chiesta, in via di sanatoria, all'amministrazione comunale del capoluogo ligure.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

MARENCO e ENZO CARUSO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

una situazione intollerabile di tensione e di disservizio si starebbe verificando presso gli uffici della motorizzazione civile di Ragusa, a danno dell'utenza, e, in particolare, delle Scuole Guida e Studi di Consulenza automobilistica;

in particolare la situazione sarebbe andata peggiorando da due anni a questa parte, con l'insediamento a direttore dell'ufficio dell'ingegnere Civello, e sarebbe da imputare all'atteggiamento volutamente persecutorio degli esaminatori nei confronti di candidati provenienti da determinate Scuole Guida, bocciandoli per futili motivi, andando a cercare con pre-determinazione l'errore, provocando gli allievi con frasi offensive;

le tensioni non riguarderebbero solo lo svolgimento degli esami ma anche le funzioni generali dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile, giungendosi alla denuncia dell'ufficio stesso per il mancato collaudo di autocarro da adibire all'uso di Scuola Guida, oltre a denunce contro esaminatori per comportamento arbitrario-lesivo nei confronti di varie auto-scuole;

una denuncia vi è stata anche da parte di un esaminatore contro un collaboratore di una Scuola Guida, per oltraggio, parrebbe a fronte delle rimostranze avanzate da tale collaboratore per il suo brusco allontanamento dalla sala degli esami, prima degli stessi, esprimendo le sue considerazioni circa il fatto che la partecipazione, quale spettatore, a degli esami pubblici non doveva essere vietata da alcuna normativa;

successivamente innanzi ai rilievi esposti al Direttore della motorizzazione civile ingegnere Civello, data la pendenza penale in corso — da parte dei rappresentanti della Scuola Guida del cui collaboratore si accennava sopra — circa l'opportunità di evitare un rapporto d'esame diretto con l'esaminatore di cui sopra, veniva risposto che non potevano esservi dubbi sulla trasparenza degli esami e che l'esaminatore sarebbe stato sereno e imparziale —;

quali provvedimenti intenda assumere al fine di appurare le ragioni che hanno determinato un diffuso stato di tensione tra gli uffici della motorizzazione civile di Ragusa e l'utenza, nonché al fine di normalizzare detta situazione. (4-01976)

RISPOSTA. — *I problemi di ordine generale evidenziati dall'Onorevole interrogante nei confronti dell'Ufficio provinciale M.C.T.C. di Ragusa, sono conseguenza soprattutto dell'organico sempre più ridotto e della insufficienza di locali e strutture operative per il non ancora risolto problema delle competenze in materia di Stato e regioni.*

Tale situazione non è, purtroppo, circoscritta all'Ufficio di Ragusa, ma si riscontra in altre province della Sicilia.

Un particolare stato di tensione tra Ufficio M.C.T.C. ed utenza (autoscuole ed agenzie in particolare) c'è stato effettivamente, ma si è trattato di divergenze connesse a questioni di marginale entità.

Nessun preconcetto c'è stato, invece, nei confronti di particolari destinatari.

La situazione comunque è stata ricondotta alla normalità.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

MARENCO, MARIO CARUSO, BRACCI e RICCIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

la Federazione Nazionale del sindacato CISNAL MARE ha rivolto istanza al Ministro dei trasporti e della navigazione affinché prenda in considerazione la possibilità di apportare correttivi idonei per incentivare e riattivare la legge che permise il prepensionamento, nel 1985, ai dipendenti della flotta LAURO;

tale istanza è motivata dal fatto che gli armatori privati del settore crocieristico chiedono continue deroghe ai livelli occupazionali di personale italiano — attraverso l'articolo 17 della legge n. 856 del 1986, e l'applicazione della legge n. 234 del 1989, sul contratto « bare boat » — e tra i marittimi che rischiano di non essere imbarcati molti si trovano in età tra i 50 e i 55 anni, per i quali risulterà pressoché impossibile trovare un nuovo imbarco —;

quale sia la posizione del Ministro sul problema. (4-02305)

RISPOSTA. — *I problemi della flotta italiana ed i conseguenti problemi occupazionali dei marittimi sono oggi essenzialmente legati ai costi della gestione armatoriale, per nulla allineati a quelli della concorrenza internazionale.*

Le leggi n. 856/86 e n. 234/89 hanno previsto misure volte a rendere meno onerosa la gestione navale per risolvere l'equazione dell'equilibrio tra costi nazionali e livello dei noli internazionali, senza aiuti da parte dello Stato.

In particolare, l'articolo 17 della legge n. 856/86 e l'articolo 34 della legge n. 234/89 hanno attribuito al « Ministro della Marina Mercantile », oggi Ministro dei Trasporti e della Navigazione, la potestà di « autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera » e per le navi che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali.

Tali disposizioni hanno avuto come obiettivo quello di consentire la presenza della bandiera italiana sul mercato internazionale in un momento di forte concorrenza da parte delle navi dell'Europa Orientale, e di quelle dei Paesi del Nord Europa che utilizzano bandiere di comodo.

Tutti gli altri servizi di carattere nautico, strettamente connessi alla navigazione, rimangono invece di pertinenza dei marittimi, cioè di personale iscritto nei registri delle matricole ed in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dei relativi titoli professionali onde garantire la massima sicurezza nella navigazione.

È evidente che l'esigenza di rendere competitivo l'armamento nazionale contrasta con quella di assicurare la massima presenza a bordo di personale italiano. È un problema sociale particolarmente sentito la cui soluzione comporta una diversa legislazione ed oneri finanziari notevoli a carico dello Stato.

Per quanto attiene alla ipotesi di preposizione, si fa presente che è in atto un piano di riduzione del personale per tutti i

dipendenti delle società del gruppo Finmare (circa 400 unità) concordato con i rappresentanti delle OO.SS.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

MARENCO. — *Ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nella delegazione di Genova-Sampierdarena, in via Sampierdarena, sorge l'edificio degli antichi magazzini del sale, costruito nel 1827, di proprietà dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e sottoposto al vincolo monumentale;

lo stato di degrado in cui versa tale edificio lo rende totalmente privo di attrattiva sotto il profilo monumentale — fatta, forse, eccezione per i cultori di architettura e archeologia industriale — e costituisce altresì dei rischi sotto il profilo della incolumità nell'area circostante, considerando anche un crollo avvenuto nel dicembre 1992, che ha determinato il ferimento di una persona;

il permanere dell'edificio in questo stato — parzialmente circondato, da tredici anni, da una impalcatura di sostegno — comporta anche un aggravamento dello stato di degrado dell'area, che era una volta un importante asse viario, ma oggi è più nota per traffico e sporcizia;

il recupero dell'edificio comporta costi altissimi, tali che, più volte, la competente Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici ha dichiarato insostenibili;

in questa situazione le soluzioni possibili sono due: o si ripristina il complesso edilizio — così garantendo l'incolumità pubblica e la dignità estetica dell'area — oppure si fa decadere il vincolo monumentale e si consente al comune di Genova di demolire il rudere e di destinare la superficie a utilissimi servizi per il quartiere —:

quale sia l'intendimento in proposito dei Ministri interrogati. (4-02798)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

L'edificio di cui trattasi, risalente ai primi decenni dell'Ottocento, è una costruzione caratterizzata da robusti muri perimetrali, da scale strutturate a volta, da orizzontamenti in legno, oggi tutti caduti, e da capriate, anch'esse perdute, che sorreggevano in origine la copertura. Praticamente abbandonato da svariati decenni, del tutto privo di coperture e fatto oggetto della sola manutenzione tesa ad evitare danni alle persone e alle cose, il complesso in questione versa in uno stato di profondo degrado.

Ciò nonostante, l'edificio è stato ritenuto d'interesse storico ed architettonico e pertanto la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova lo ha assoggettato a vincolo ai sensi della legge 1089 del 1939.

Relativamente allo stato di conservazione del bene va in particolare osservato che un corpo sopraelevato a ponente, con struttura in cemento armato e risalente verosimilmente agli anni Trenta, costituisce pericolo alla pubblica incolumità, tanto che la Manifattura tabacchi di Milano, consegnataria del bene, chiedeva a questo Ministero l'autorizzazione a demolirlo, che veniva concessa nel 1989.

Proprio durante tale demolizione si è verificato il crollo citato nell'interrogazione; sarà compito della magistratura, che ha aperto un'indagine, chiarire circostanze e modalità dell'evento. Tuttavia, la predetta soprintendenza ritiene di poter escludere, a tutt'oggi, che l'edificio sia in ogni sua parte pericolante e quindi pericoloso per l'incolumità della gente, dato che lo stato complessivo delle murature portanti della fabbrica sembra sostanzialmente buono, caratterizzato solo da episodici e limitati distacchi di materiale dovuti alle condizioni manutentive assolutamente inadeguate del complesso.

Il crollo ha reso drammaticamente attuale la questione dell'intervento restaurativo e di adeguamento funzionale dell'ex magazzino del sale in assenza del quale non può che aversi la totale rovina del bene, con una perdita significativa per il patrimonio architettonico genovese e per la storia dei commerci cittadini.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova ha ribadito il convincimento che l'edificio in questione detenga tuttora un notevole interesse storico e architettonico e che debba essere tutelato impedendone la demolizione. C'è tuttavia la consapevolezza che la grossa fabbrica, caratterizzata da una manutenzione pressoché inesistente e inutilizzata da vari decenni, rappresenti effettivamente un problema di pubblica incolumità, di gestione economica e di decoro pubblico. Per tale motivo la soprintendenza ha ritenuto di aderire alla proposta comunale di affidamento in concessione del bene al comune di Genova a titolo gratuito per un congruo numero di anni, tale da giustificare gli onerosi lavori di ripristino che il comune ha intenzione di compiere.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Fisichella.

MARENCO. — *Ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali e dei trasporti e navigazione. — Per sapere — premesso che:*

a circa un chilometro al largo della costa tra Albenga e Ceriale (Savona) si trova un relitto di nave romana, affondata quasi duemila anni fa mentre trasportava vino ed olio al castrum romano di Albenga, in migliaia di anfore, mille delle quali sono esposte nel museo navale di Albenga;

come si evince dai reperti rinvenuti in abitazioni private, si è diffusa la consuetudine tra i numerosi sommozzatori che esplorano nei mesi estivi la zona in questione di prelevare le antichissime anfore per fini decorativi personali;

la sovrintendenza alle belle arti di Genova, che si occupa del museo sottomarino di Albenga, ha denunciato le continue ruberie ai danni di un patrimonio archeologico così importante, di valenza nazionale, come quello della nave olearia romana;

la sovrintendenza competente ha avanzato alle autorità marittime la richie-

sta di un potenziamento dei controlli nella zona da parte delle motovedette delle Forze dell'ordine —:

quali provvedimenti siano stati finora assunti o si intendano assumere a tutela di questo patrimonio archeologico. (4-02974)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si premette che il relitto della nave romana di Albenga è stato oggetto di studio negli anni '60-'70, per cui si conoscono ormai quasi tutte le principali caratteristiche sia dello scafo e dell'attrezzatura di bordo che del carico, composto in origine da circa diecimila anfore.

Il completamento dello scavo e il recupero dei materiali, risultano particolarmente onerosi, dato che il numero delle anfore ancora giacenti sul fondo è stimabile in circa 7-8.000 unità; inoltre i più recenti orientamenti in materia di archeologia sottomarina, elaborati dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea di questo Ministero, privilegiano la conservazione in situ dei giacimenti più importanti.

La Soprintendenza archeologica della Liguria, cui spetta la tutela del sito, ha avviato, d'intesa con il Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea, lo studio di un progetto di tutela e valorizzazione del relitto sul fondo, allo scopo di costituire un vero e proprio parco archeologico sottomarino. Tale progetto tiene conto dei seguenti presupposti:

1) Il mantenimento in situ del relitto, attualmente rappresentato da un cumulo di anfore delle dimensioni di circa trenta metri per otto sporgenti dal fondo per due metri, presuppone un servizio di sorveglianza nell'arco delle 24 ore. Sono stati presi contatti con la Capitaneria di Porto di Savona per attivare tale sorveglianza con strumenti collegati via radio con il più vicino centro della Guardia Costiera. In pratica, si intendeva collocare sulla verticale del relitto una boa dotata di dispositivi in grado di individuare intrusioni sia subacquee che di superficie. Tale boa, provvista di idrofona, telecamere, sonar e radar, avrebbe lanciato un allarme alla Capitaneria di Porto di Alassio, provocando l'intervento di una motovedetta che,

in 30-40 minuti, avrebbe raggiunto il relitto, sventando così qualunque tentativo di saccheggio.

2) Per verificare la validità del progetto, sommozzatori esperti hanno effettuato in presenza delle forze dell'ordine un'immersione controllata sul relitto. Nonostante tale iniziativa sia stata limitata ad un giorno all'anno, l'immersione ad Albenga ha riscosso unanimi consensi, che confermano la validità della strada intrapresa. Sono inoltre in corso contatti con la Società Plancton, proprietaria di un sommergibile adatto alle immersioni turistiche, onde rendere possibile la visita del reperto.

3) Inoltre, in sintonia con il momento di valorizzazione del giacimento, è allo studio un generale riassetto espositivo dell'attuale Museo Navale Romano di Albenga, ormai inadeguato, destinato a costituire il necessario supporto alla visita subacquea del relitto.

Riprese video del campo d'anfore sono state distribuite a tutti gli enti che ne hanno fatto richiesta, mentre l'opinione pubblica è stata più volte sollecitata a mezzo stampa. In attesa che si realizzi il suddetto progetto, l'esigenza più immediata è quella di interrompere il saccheggio, ben noto ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, che spesso sequestrano anfore provenienti dal relitto. Si potrebbe ovviare a tali inconvenienti con la collocazione di una boa di sorveglianza e opportuni accordi con la Guardia Costiera, per un pronto intervento in caso di allarme. Tuttavia, considerato che gli incarichi operativi delle Capitanerie sono tali e tanti da pregiudicare la possibilità di un loro tempestivo intervento, la predetta Soprintendenza ritiene urgente attivare il quinto Centro Nazionale di Archeologia Subacquea, che consenta più frequenti controlli sul fondo, in modo da ridurre il rischio delle incursioni dei sommozzatori della domenica.

In alternativa, l'unica soluzione per evitare saccheggi sarebbe una completa ricopertura del relitto, con sacchetti di sabbia, rete metallica e lastre in cemento. Tale soluzione, però, priverebbe gli archeologi subacquei della possibilità, unica nel Mediterraneo, di

osservare un relitto romano così com'è affondato nel I secolo a.C.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Fisichella.

MARENCO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

nella ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale marittima risulta essere posto a capo di ben quattro commissioni il Direttore Generale dottor Giuseppe Giurgola;

appare inspiegabile all'interrogante che sia la Commissione centrale medica di primo grado sia quella di secondo grado, siano presiedute dallo stesso Giurgola —:

se non si reputi opportuno, per una migliore funzionalità degli uffici, delegare alla loro presidenza diversi funzionari evitando la sovrapposizione delle cariche.

(4-04078)

RISPOSTA. — *Gli incarichi cui fa riferimento l'onorevole interrogante sono previsti da norme legislative oppure vengono espletati su designazione del Ministro.*

Per quanto riguarda le due Commissioni mediche centrali per i lavoratori marittimi e per i lavoratori portuali, apposite disposizioni legislative prevedono che alla presidenza sia preposto il Direttore generale del lavoro marittimo e portuale.

Le Commissioni mediche sono invece istituite presso ciascuna Capitaneria di porto sede di Compartimento marittimo e sono presiedute, sempre su disposizioni legislative, « dal medico di porto » pro-tempore.

Pertanto, non sussiste alcuna sovrapposizione di cariche.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

MARINO BUCCELLATO, RALLO e MARIO CARUSO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

che l'Aeroporto di Trapani/Birgi è dotato della struttura più moderna ed efficiente della Sicilia che attualmente viene ampiamente sottoutilizzata con gravi ripercussioni sull'economia del trapanese e con pesanti disagi per gli utenti della provincia e zone limitrofe, costretti a servirsi dello Scalo di Palermo per destinazioni continentali ed a subire tariffe oltre modo esose;

che lo Scalo trapanese, nel 1993, ha visto ridursi drasticamente il traffico passeggeri poiché si è passati da circa 120.000 unità/anno a poco più di 40.000, a causa principalmente della soppressione con motivazioni pretestuose da parte della Società ATI del collegamento giornaliero Trapani/Roma/Trapani;

che la politica disimpegnata ed attendista della stessa Società ATI, finalizzata a chissà quali imperscrutabili obbiettivi, ha privato del necessario ingrediente ogni timido tentativo di programmazione e sviluppo del trasporto aereo in questo pur ampio bacino d'utenza;

che la deregolamentazione in atto nel settore del trasporto aereo, dovrebbe rompere il monopolio di fatto sinora detenuto dalla Compagnia di Bandiera per quanto attiene i collegamenti nazionali;

che la denunciata mancanza di tutela degli interessi degli Scali trapanesi potrebbe in parte ascrivere alla soppressione delle Direzioni di Aeroporto di Trapani e Pantelleria, ridotte a rango di Uffici Controllo Traffico dipendenti dalla Direzione di Circostrizione Aeroportuale di Palermo —:

quali provvedimenti intenda adottare in ordine:

1) al ripristino immediato del collegamento Trapani/Roma in orari, però, conformi alle esigenze della popolazione residente e non già a quelle operative generali della Società ATI;

2) ad uno studio di fattibilità per un collegamento Trapani/Milano che bisettimanale in una fase interlocutoria (p.es.

Sabato/Domenica), potrebbe essere in seguito adattato nella frequenza alle reali esigenze.

3) ad una indagine sui reali programmi operativi dell'ATI in zona ed una sua eventuale surroga — nella concessione delle rotte in oggetto — con altra Compagnia Aerea disponibile ad operare collegamenti che, non va dimenticato, rivestono anche carattere di servizio sociale;

4) alla ritardata concessione alla Società mista AIRGEST della gestione dell'aerostazione, la cui richiesta giace oramai da tempo presso la Direzione Generale dell'Aviazione Civile, che nei fatti frena il rilancio dello Scalo trapanese;

5) al ripristino delle Direzioni di Aeroporto di Trapani e Pantelleria per un più incisivo e diretto impulso all'azione di tutela degli interessi della popolazione locale;

6) all'adeguamento di alcuni dati tecnici delle strutture operative riguardanti l'Aeroporto di Trapani, riportati sulla raccolta delle Informazioni Aeronautiche (AIP) in modo difforme dai parametri reali (larghezza pista di volo); la qual cosa costituisce pregiudizio per l'operatività di alcuni tipi d'aeromobili, anche stranieri, che si rifà a standards internazionali imprescindibili;

7) ad uno studio in materia di politica tariffaria per i collegamenti da/per la Sicilia che preveda delle agevolazioni per i residenti (sul modello applicato per la regione Sardegna ad es.) e delle eventuali incentivazioni, nelle opportune forme, a sostegno del rilancio turistico. (4-00715)

RISPOSTA. — Con riferimento ai temi sollevati dagli Onorevoli interroganti si forniscono i seguenti elementi.

La clientela della Sicilia occidentale, ed in larga misura anche quella originante dalle aree prossime allo scalo di Birgi, ha una forte propensione all'utilizzo dell'aeroporto di Palermo, servito da molti voli giornalieri per Roma, Milano, Napoli ed altre numerose destinazioni.

Un unico volo al giorno da Trapani a Roma, non offrendo la flessibilità richiesta dalla clientela, ha impedito negli scorsi anni il successo di tale collegamento. Pertanto, il traffico ed i ricavi sono rimasti lontani dai livelli che avrebbero consentito l'equilibrio economico.

Fino al 1990 esisteva, per le linee nazionali, una sovvenzione pubblica all'esercizio dei collegamenti di rilevante valore sociale che consentiva di limitare le perdite sulle tratte non remunerative.

Decaduta tale sovvenzione, il Gruppo Alitalia ha continuato a garantire il servizio, trovandosi tuttavia nella necessità di agire sul prodotto e sul prezzo, in una logica di efficienza e di redditività aziendale, in modo da avvicinare almeno l'equilibrio economico della gestione.

Riguardo al collegamento Trapani-Milano e viceversa si informa che nella scorsa stagione estiva, nel periodo giugno/settembre, è stato operato un collegamento settimanale nella giornata di sabato.

Sul piano tariffario se da una parte il Gruppo Alitalia ha intrapreso una politica tendente ad adeguare ai livelli dei corrispondenti servizi continentali i prezzi praticati sui collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, dall'altra è stata introdotta una gamma di tariffe promozionali che consentono di fruire di sconti.

Si deve sottolineare peraltro che in base alle norme comunitarie di accesso al mercato, entrate in vigore dal 1° gennaio 1993, sulla rotta Trapani-Roma e Trapani-Milano possono essere autorizzati ad operare anche altri vettori che intendessero richiederlo.

Per quanto riguarda i ritardi della concessione alla società aeroportuale AIRGEST, si fa presente che questi sono dovuti alla necessità per l'amministrazione di acquisire gli elementi relativi ai piani economico-finanziari, gestionali e tecnici, che la società è tenuta a presentare ai sensi della circolare DG1/84. L'ultima nota indirizzata dalla Direzione Generale Aviazione Civile alla società AIRGEST è del settembre scorso; si è ancora in attesa degli elementi richiesti.

Quanto al ripristino delle Direzioni di aeroporto di Trapani e Pantelleria si rende noto che per il momento non è possibile

attuarlo a causa della carenza di personale dell'amministrazione. Sugli aeroporti di Trapani e Pantelleria vi sono Uffici Traffico collegati alla Direzione di Aeroporto di Palermo.

Infine, in materia di infrastrutture tecnico-operative riguardanti l'aeroporto di Trapani si comunica che ai termini della normativa internazionale OACI (Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale) è necessario provvedere all'adeguamento delle bande laterali della pista di volo. Il Ministero del Tesoro ha provveduto agli stanziamenti per le relative opere che dovranno essere effettuate dal Ministero della Difesa sulla base dei piani di intervento comuni Ministero dei Trasporti/Difesa. Detti lavori sono previsti per il 1995 e dovrebbero essere realizzati nel periodo 1° marzo/26 giugno prossimi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

NADIA MASINI, GRASSO e LORENZETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 104/1992 si è riaffermato il diritto dei minori portatori di *handicap* all'integrazione scolastica. Tale diritto si sostanzia, tra l'altro, nel rispetto della individualizzazione del trattamento e della continuità didattica, nonché nell'assicurazione del coordinamento interistituzionale tra scuola, USL ed enti locali;

ciò comporta la necessità di disporre, sin dall'inizio dell'anno scolastico, di docenti specializzati che siano messi in condizione di elaborare piani educativi individualizzati sin dal primo giorno di scuola, sulla base di operazioni sistematiche;

l'individuazione del numero di insegnanti di sostegno necessari alle esigenze scolastiche — che variano di anno in anno in relazione al numero degli alunni portatori di *handicap* — andrebbe pertanto operata sulla base degli organici di diritto, si da consentire di valersi di insegnanti titolari in sede dal 1° settembre;

ciò imporrebbe, inoltre, che i profili dinamici funzionali relativi a ciascun alunno portatore di *handicap* andrebbero costantemente aggiornati, sì da offrire elementi certi di riferimento per l'individuazione del numero esatto di insegnanti di sostegno necessari per quell'anno scolastico, nel rispetto dei parametri previsti dalla legge;

nei fatti, queste condizioni restano ampiamente insoddisfatte, di regola, anzi: a) è prassi attingere agli organici di fatto, ad anno scolastico iniziato, così da non garantire il diritto all'integrazione scolastica del portatore di *handicap* poiché viene a mancare il tempo necessario per l'elaborazione del piano educativo individualizzato, protraendosi le operazioni di individuazione degli insegnanti spesso fino a dicembre; b) non è curato l'aggiornamento dei profili dinamico-funzionali nei tempi utili per la più corretta applicazione della legge a fini di garanzia reale dell'integrazione scolastica; c) la prassi adottata non garantisce altresì in ordine all'assegnazione al ruolo di sostegno di insegnanti titolari in sede; d) non risultano di regola sempre attivati i rapporti interistituzionali mediante accordi di programma;

esemplare in proposito è la situazione relativa alla provincia di Catania, come si evince, peraltro, anche dal complesso delle note emanate dal locale Provveditorato in proposito, note che compongono nel sistema di regole che non garantiscono compiutamente il diritto all'integrazione scolastica dell'alunno portatore di *handicap* —:

se il Ministro sia a conoscenza di tale inadeguata applicazione della legge n. 104/92, in particolare con riguardo alla provincia di Catania;

quali iniziative intenda assumere per garantire a tutti gli alunni portatori di *handicap* i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento. (4-01974)

RISPOSTA. — Si osserva, in via preliminare, che questo Ministero ritiene sostanzialmente valide le considerazioni espresse con

l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, circa l'opportunità che il numero dei docenti di sostegno, di cui le singole scuole annualmente abbisognano, venga individuato sulla base degli organici di diritto, in modo da consentire, sin dall'avvio dell'attività didattica, il pieno soddisfacimento delle esigenze conseguenti alla presenza di alunni portatori di handicap.

Nel novero dei posti da individuare negli organici di diritto, come proposto dalla S. V. Onorevole, non sarebbe, tuttavia, possibile computare anche quei posti di sostegno che l'Amministrazione, in relazione a specifiche comprovate esigenze, autorizza di volta in volta, in deroga al rapporto medio di 1 a 4, stabilito, com'è noto, in conformità di quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 270 del 1982 e, per quanto riguarda il settore dell'istruzione elementare, dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 148 del 1990.

Si tratta, infatti, di deroghe che, in presenza della vigente normativa, possono essere concesse solo sugli organici di fatto, al fine di fronteggiare situazioni di particolare gravità, del tutto contingenti e non sempre prevedibili al momento delle iscrizioni.

Proprio in quanto connesse a bisogni mutevoli di anno in anno, le deroghe di cui trattasi costituiscono una risorsa straordinaria, non suscettibile di alcun tipo di automatismo in ordine alla conferma per l'anno successivo.

Si auspica, ad ogni modo, che effetti sostanzialmente positivi, sulla particolare e complessa procedura al momento prevista per l'assegnazione dei posti di sostegno, possano derivare, in un prossimo futuro, dall'approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa ed attualmente all'esame del Parlamento, recante nuove norme intese ad eliminare quelle cause, quali la distinzione tra organici di diritto ed organici di fatto, che ritardano il regolare avvio dell'anno scolastico.

Per quanto concerne, poi, la lamentata assenza del coordinamento istituzionale tra scuola, unità sanitarie locali ed enti locali, si fa presente che il decreto di questo Ministero del 9 luglio 1992 — concernente gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma tra l'amministrazione scolastica ed i predetti

organismi — offre l'opportunità di favorire in concreto l'effettiva realizzazione dei progetti di integrazione scolastica ed extrascolastica dei singoli alunni handicappati.

Si ricorda inoltre che, allo scopo di assicurare la piena integrazione scolastica dei soggetti disabili, questo Ministero, con i decreti del 26.6.1992 e del 31.7.1992, ebbe ad indicare i criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (G.L.I.P.), previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 104 del 1992 ed ormai operanti presso ciascuna provincia.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione relativa alla provincia di Catania, il competente Provveditore agli Studi ha fatto presente che, nello scorso anno scolastico, le operazioni relative all'organico di fatto delle dipendenti scuole elementari e medie, comprese le utilizzazioni dei docenti soprannumerari nelle attività di sostegno, furono compiute entro il 22.10.1993 (cioè ad un mese dall'inizio delle lezioni) e che, a seguito delle variazioni nel numero degli alunni e delle richieste di deroga, successivamente intervenute, le ulteriori operazioni concernenti l'assegnazione dei docenti non di ruolo furono effettuate entro il mese di novembre dello stesso anno.

Il medesimo Provveditore agli Studi ha, peraltro, precisato che taluni ritardi registrati nei vari adempimenti finalizzati all'acquisizione delle diagnosi funzionali, alla formazione dei profili dinamico-funzionali e dei conseguenti piani educativi individualizzati sono stati determinati da carenze organizzative delle Unità Sanitarie Locali, tenuto conto che alcune équipes pluridisciplinari non sono state del tutto attivate in quella provincia, per la mancanza di figure professionali indispensabili per l'assolvimento dei citati adempimenti.

Il suindicato Provveditore ha, ad ogni modo, aggiunto che, grazie all'impegno dell'apposito gruppo di lavoro interistituzionale, operante presso quell'ufficio scolastico, ed ai frequenti incontri avuti con gli enti locali, le UU.SS.LL. e le varie Associazioni interessate, la situazione sta ormai normalizzandosi con la graduale determinazione degli accordi di programma.

Quanto, comunque, ai profili dinamico-funzionali dei singoli alunni, essi risultano di norma curati ed aggiornati, nelle singole province, a conclusione dei vari cicli di scuola — così come previsto dal punto 8 dell'articolo 12 della legge quadro n. 104 del 1992 — compatibilmente, si intende, con i tempi tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni in materia prescritte.

Al riguardo va, infatti, considerato che, a norma di quanto stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica del 24.2.1994 — con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai compiti devoluti, nello specifico settore, alle Unità Sanitarie Locali — il profilo dinamico-funzionale « è atto successivo alla diagnosi funzionale »... (articolo 4, comma 1), la quale, a sua volta, è curata « dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'Unità Sanitaria Locale o in regime di convenzione con la medesima » (articolo 3, comma 2).

Per quanto attiene, conclusivamente, alla specifica competenza dell'amministrazione scolastica, si ha motivo di ritenere che i provvedimenti fin qui emanati, in attuazione della summenzionata legge quadro, hanno sempre mirato a qualificare e potenziare l'esperienza di integrazione scolastica.

Si ricorda, infine, che con la circolare ministeriale n. 123 dell'11.4.1994, questa amministrazione, sulla base anche dei contributi acquisiti attraverso l'Osservatorio interistituzionale sull'handicap, costituito con decreto ministeriale del 16.5.1990, ha formulato direttive volte, tra l'altro, ad attribuire maggiore funzionalità e flessibilità all'azione, già devoluta ai succitati G.L.I.P., in materia di integrazione degli alunni in situazione di handicap.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

MATACENA. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso:

che l'ufficio postale di Scilla (RC), ridente e nota località turistica della pro-

vincia di Reggio Calabria, è ospitato in locali inadeguati ed insalubri, privi — tra l'altro — di finestre per cui l'aria, specie in questi giorni di afa, è irrespirabile;

che la scorsa settimana, per tale situazione, una impiegata è stata colta da malore tanto da dovere essere ricoverata in ospedale;

che, a seguito di tale evento, tutti gli addetti all'ufficio hanno scioperato;

che l'amministrazione postale, per favorire il ritorno al lavoro degli impiegati e, conseguentemente, ripristinare il servizio, ha ricavato un « ufficio mobile » installando, lungo la via ex campo sportivo, due furgoni blindati con i quali si può effettuare ogni operazione;

che tale soluzione, per quanto efficace, crea enormi disagi agli utenti, tra cui decine di anziani in attesa di riscuotere la pensione, costretti a lunghe file sotto il sole;

che, naturalmente, questa dei furgoni blindati non può — e non deve — essere una soluzione definitiva —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché l'ufficio postale di Scilla, quello « stabile », venga al più presto, reso agibile, moderno e salubre. (4-02310)

RISPOSTA. — Al riguardo l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole, ha riferito che l'ufficio postale di Scilla, a seguito di una sentenza esecutiva di sfratto, è stato trasferito presso gli attuali locali che, però, specie nel periodo estivo, si sono rivelati inadeguati per mancanza di sufficiente aerazione.

Tale situazione ambientale ha creato gravi disagi all'utenza ed al personale applicato che, il 7 luglio, ha manifestato il proprio malcontento con una giornata di sciopero.

Purtroppo, ha proseguito l'Ente poste, non è stato possibile rimediare all'inconveniente dando immediato corso ai lavori di miglioramento delle condizioni termoisometriche dell'ufficio stante l'opposizione mani-

festata in un primo momento dal proprietario dei locali; soltanto in data 12 luglio, rimosso il predetto impedimento, è stato possibile procedere alla installazione delle apparecchiature per la refrigerazione ed il ricambio dell'aria che hanno comportato un sensibile, pur se non ottimale, miglioramento delle condizioni ambientali.

L'Ente poste, comunque, consapevole della impossibilità di migliorare ulteriormente l'attuale situazione, ha incaricato i propri organi periferici di individuare nuovi e più idonei locali ove trasferire l'ufficio postale in questione; allo stato attuale sono in corso le necessarie verifiche per accertare l'idoneità dei locali resisi disponibili allo scopo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

MATTIOLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso:

che risulta imminente la pubblicazione del bando di concorso per ispettori storici dell'arte ed archeologi, primo gradino del ruolo del personale tecnico del Ministero per i beni culturali e ambientali, corrispondente all'ottavo livello di impiego nella pubblica amministrazione;

che nel bando suddetto non viene più richiesta, come in passato, la specializzazione *post lauream* come requisito fondamentale, essendo ritenuta sufficiente la sola laurea in lettere o beni culturali e, forse, il diploma di magistero e del DAMS, senza per altro alcuna specificazione relativa all'indirizzo di studio;

che occasione di questo cambiamento è stata la nuova normativa per le assunzioni nel pubblico impiego, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, secondo il quale (articolo 2, comma 6) si prescrive il diploma di laurea come sola condizione per accedere all'ottavo livello della pubblica amministrazione;

che il bando di concorso in elaborazione comporterà di fatto la ridefinizione (la cancellazione?) del profilo professionale dei tecnici — storici dell'arte ed archeologi — nel Ministero per i beni culturali: una riscrittura che si fonda sulla definitiva messa in mora degli studi di storia dell'arte e di archeologia, come indispensabili percorsi formativi per la conoscenza e la conservazione del patrimonio artistico ed archeologico;

che se il bando di concorso fosse approvato e pubblicato nei termini esposti, anche una persona che non avesse sostenuto nel corso della carriera universitaria un solo esame di storia dell'arte o di archeologia potrebbe accedere a ruoli essenziali nella gestione dei beni culturali; in modo da sancire, nella sostanza, l'assoluta inutilità di una formazione specifica nei campi dell'archeologia e della storia dell'arte;

che per insegnare storia dell'arte nella scuola secondaria superiore si richiede che il candidato abbia nel suo *curriculum* universitario almeno un esame di storia dell'arte. Mentre d'ora in poi per la gestione dei beni culturali non sarebbe necessario neanche questo requisito minimo;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984 stabilisce che già l'accesso ai ruoli di « collaboratore storico dell'arte » ed « archeologo » (settimo livello di qualifica funzionale) sia condizionato alla frequenza di un corso di specializzazione, rispettivamente « della durata di almeno un anno » e « biennale »; laddove per accedere al ruolo tecnico di « storico dell'arte » o « archeologo » (ottavo livello) si richiede il conseguimento del diploma di specializzazione in storia dell'arte (« almeno biennale ») o in archeologia. Mentre l'intervento attuale segnerebbe una inversione di tendenza sconcertante e del tutto priva di senso; dal momento che il diploma di specializzazione, conseguito da numerosi studenti ed anche — spesso con notevole sacrificio personale — da dipendenti del Ministero per i beni culturali

e ambientali, risulterebbe ora non più necessario;

che tutto questo avviene, tra l'altro, mentre sono ormai arrivati a concludere il loro ciclo di studi i primi allievi delle facoltà di conservazione in beni culturali, facoltà universitarie create con lo scopo di formare un personale tecnico qualificato alla gestione dell'enorme — ancora non per molto — patrimonio storico-artistico ed archeologico di questo Paese. Al punto che ci si domanda con quale coerenza di intenti si è favorita la creazione di una linea di studi specificatamente orientata alla conservazione, quando poi si opera per disconoscerne così platealmente la peculiarità d'indirizzo;

che se effettivamente il testo del bando di concorso dovesse essere formalizzato in questi termini, sarebbe perciò formalizzato anche un autentico stravolgimento dell'attività del Ministero per i beni culturali —:

quali siano gli orientamenti del Ministro in ordine all'esigenza di salvaguardare la specificità del Ministero per i beni culturali e ambientali salvaguardando per ciò stesso la specificità dei tecnici preposti alla tutela e conservazione;

se a tal fine non ritenga indispensabile mantenere, per l'accesso al ruolo degli ispettori storici dell'arte ed archeologici, il requisito del diploma di specializzazione *post lauream* in lettere con espresso riferimento all'indirizzo archeologico o storico-artistico;

se non ritenga più in generale indispensabile reagire alla tendenza che vede frustrate le competenze tecniche e professionali dei funzionari di settore, nel mentre favorisce la confusione di profili e competenze fra personale specializzato e personale amministrativo, confusione che appare tra l'altro contraria ad ogni logica di razionalizzazione e produttività nella gestione del personale stesso. (4-04232)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione sta elaborando i bandi di concorso per l'accesso

ai profili professionali di storico dell'arte e archeologo della ottava qualifica funzionale.

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che approva il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, ha introdotto alcune innovazioni in materia concorsuale.

Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato recita che per l'accesso ai profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea, abolendo in tal modo il requisito aggiuntivo della specializzazione post-laurea, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

Permane, invece, per alcuni profili di settima qualifica funzionale presenti nei ruoli di questa Amministrazione, la previsione di una specializzazione post-laurea (« Collaboratore storico dell'arte »: « corso di specializzazione post-universitaria della durata di almeno un anno »).

Da tale quadro normativo discende quindi che per profili professionali di settima qualifica funzionale sono richiesti requisiti di ammissione più specialistici rispetto a quelli richiesti per accedere a profili di qualifica superiore.

Per sopperire a tale disparità di trattamento questa Amministrazione, avvalendosi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 487 del 1994, che prevede che per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti, sta valutando la possibilità di indicare nei prossimi bandi di concorso per l'accesso alla professionalità di cui trattasi, oltre al requisito del diploma di laurea in lettere o filosofia o storia o conservazione dei beni culturali o equipollenti per gli archeologi e lettere o filosofia o storia o materie letterarie o pedagogia o DAMS o in conservazione dei beni culturali o equipollenti per gli storici dell'arte, anche il requisito di specializzazione post-universitario attinente alla materia. Ciò permetterà, altresì,

di salvaguardare la professionalità e la specificità dei funzionari del settore.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Fisichella.

MAZZOCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che l'iniziativa di specializzazione per Dirigenti ed insegnanti destinati all'integrazione dei portatori di *handicap* non comporta oneri per lo Stato, in quanto si autofinanzia, pur fornendo obiettivo servizio allo Stato ed alla società civile;

che l'articolo 14 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge-quadro sull'*handicap*), che confida soprattutto sulle università per la preparazione anche degli insegnanti di sostegno, non può andare contro i principi costituzionali della libertà della istruzione superiore, specie quando decine di enti abbiano sopperito con iniziative proprie a certe finalità dello Stato, in quanto delegate per oltre un quindicennio;

che le università statali stanno provvedendo con obiettive carenze e molto ritardo alla predisposizione dei corsi di formazione ed abilitazione degli insegnanti previsti da recente legislazione, e che gli effetti, salvo ulteriori ritardi, non si vedranno fino all'anno 2000;

che i corsi biennali suddetti, fin qui ottimamente impostati e coordinati dal Ministero della pubblica istruzione, obbligano ad una durata di ben 1.400 ore, con frequenza obbligatoria controllata, cioè equivalente alla durata di un corso di laurea in scienze dell'educazione;

che l'allora Ministro della pubblica istruzione onorevole Rosa Russo Jervolino ha bloccato, con uno dei suoi ultimi provvedimenti di ordinanza, per la seconda volta, l'apertura dei corsi biennali di specializzazione polivalente per l'integrazione degli handicappati nella scuola e nella società (ordinanza ministeriale 9/12/1993), a nostro avviso un imperdonabile errore,

supportato da una serie di molto discutibili statistiche che accompagnano questo atto —:

se sia nelle intenzioni del Governo riaprire i corsi biennali di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975;

se verrà applicato fino in fondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, cosa che consentirebbe agli enti morali operanti per l'*handicap* di avere un'autorizzazione permanente non subordinata a rinnovi biennali. (4-02851)

RISPOSTA. — *In ordine ai motivi che hanno determinato la sospensione dei corsi di specializzazione di cui è cenno nell'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, occorre tener presente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 1987 e della successiva legge quadro sull'*handicap*, n. 104 del 1992 — che hanno riconosciuto il diritto dei soggetti disabili ad essere inseriti nelle scuole comuni di ogni ordine e grado — l'Amministrazione ha ritenuto necessario, prima di promuovere ulteriori corsi, procedere al riordino ed all'aggiornamento dei programmi di studio, a suo tempo stabiliti con i decreti ministeriali del 24.4.1986 e del 14.6.1988; ciò in quanto tali programmi erano stati elaborati per la formazione di docenti di sostegno della scuola dell'obbligo, in conformità della specifica normativa contenuta nell'articolo 7 della legge n. 517 del 1977.*

Si è ritenuto, pertanto, opportuno costituire un'apposita Commissione di esperti, alla quale è stato attribuito l'incarico di elaborare i piani di studio, necessari a consentire un'adeguata specializzazione dei docenti delle scuole secondarie superiori e, nelle more, si è disposto — così come chiarito con l'ordinanza n. 376 del 31.12.1992 — di accogliere esclusivamente le richieste di aggiornamento avanzate da alcuni Provveditori agli Studi e motivate dall'effettiva carenza di docenti specializzati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

Premesso che i compiti assegnati alla suddetta Commissione sono stati da poco completati e dovranno ora costituire oggetto

di esame da parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, si deve peraltro osservare che l'attuale sistema dei corsi di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, è destinato a durare, in conformità di quanto previsto dalla legge-quadro sull'handicap n. 104 del 1992, solo sino all'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990, ossia sino a quando le tabelle dei corsi di laurea e di specializzazione non saranno state aggiornate con l'inserimento di discipline facoltative attinenti all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

L'assolvimento di tale incarico è stato affidato ad altra Commissione, costituita da rappresentanti di questo Ministero e di quello dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la quale risulta avere anch'essa già ultimato i propri lavori, finalizzati appunto alla predisposizione di nuovi programmi delle scuole universitarie di specializzazione.

Le risultanze e le proposte cui è pervenuta quest'ultima Commissione si trovano attualmente al vaglio del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, al cui parere (obbligatorio), oltre che a quello del Consiglio Universitario Nazionale, restano quindi subordinate le conseguenti determinazioni nella materia di cui trattasi.

Fermo restando, ad ogni modo, che non appena saranno completati gli adempimenti in corso non si mancherà di emanare le necessarie istruzioni, si aggiunge, per completezza di informazione, che il TAR del Lazio — al quale risulta presentato ricorso da parte di alcune Associazioni non statali per l'annullamento dell'O.M. n. 376 del 31.12.1992 — con ordinanza n. 260 del 17.3.1994 ha ritenuto non sussistenti le ragioni addotte dai ricorrenti per l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

MORSELLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in data 31 marzo 1994 la direzione provinciale delle poste di Bologna disponeva l'apertura pomeridiana fino alle ore 10 per alcuni uffici e fino alle ore 16 per altri per permettere agli utenti di Bologna e provincia il pagamento dei versamenti in c/c postale per la regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti di enti previdenziali ed assicurativi —:

in città sono rimasti aperti 5 uffici postali ed altri 9 erano aperti nella provincia di Bologna;

tenuto conto dello scarso numero di utenti presentatosi per i pagamenti sopra indicati e delle chiusure contabili di fine mese —:

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del responsabile di tale provvedimento;

quanto sia costato all'EPI l'apertura degli uffici menzionati a fronte degli importi introitati per il servizio prestato che comunque prevedeva, per Bologna città, la presenza di circa un centinaio di utenti per il pagamento dell'imposta sopra indicata;

se non ritenga che nel nuovo ente il dirigente che sbaglia debba pagare di persona assumendosi ogni responsabilità per le decisioni adottate. (4-01470)

RISPOSTA. — Al riguardo l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole, ha riferito che il prolungamento dell'orario di apertura degli sportelli per i servizi di bancoposta è previsto da un piano nazionale concordato con le organizzazioni sindacali per offrire determinati servizi al pubblico in occasione di particolari scadenze.

In conformità di quanto previsto dal citato piano, la direzione provinciale p.t. di Bologna ha disposto, per le scadenze del giorno 31 marzo 1994, il protrarsi dell'orario di apertura di alcuni uffici.

In particolare l'ufficio zonale di Bologna succ. 5, gli uffici principali di Emilia Levante, Bo Ponente e Roveri ed, in provincia, gli uffici locali di Imola Zonale e di Casalecchio di Reno Centro sono rimasti aperti al

pubblico fino alle ore 19 mentre l'ufficio di Bologna succ. 17 e, in provincia, gli uffici locali di Porretta Terme, San Giovanni in Persiceto, Budrio, Pianoro, Castelmaggiore, Bazzano e San Lazzaro di Savena hanno protratto l'orario fino alle ore 16.

Per l'attuazione del prolungamento dell'orario in parola si è fatto ricorso alla turnazione e sono state erogate 75 ore di compenso per lavoro straordinario per una spesa complessiva di lire 1.058.131.

La decisione di procedere ad un prolungamento dell'orario di apertura degli sportelli al pubblico è stata preceduta da una serie di valutazioni basate soprattutto sulle quantità di bollettini di c/c accettati in occasione di analoghe scadenze di pagamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

MURATORI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

da due anni circa è stato edificato un quartiere sulla via di Trigoria — XII circoscrizione del comune di Roma — limitrofo e sovrastante i campi sportivi della società di calcio Roma;

in detto quartiere si sono trasferite centinaia di famiglie che, nonostante numerose proteste presso gli organi competenti, non hanno mai ricevuto né ricevono attualmente la posta. Tale loro diritto viene negato dalla pubblica amministrazione che li obbliga a recarsi all'ufficio postale di Tor De Cenci — distante nove chilometri circa — per ottenere la propria corrispondenza;

è da sottolineare che la limitrofa società di calcio Roma invece viene regolarmente servita dal servizio postale —:

quali immediati provvedimenti intenda prendere affinché ai cittadini di un quartiere romano venga garantito un diritto legittimo per il quale i contribuenti pagano le imposte di legge. (4-01268)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ha trasformato l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico il quale svolge le attività ed i servizi previsti dalla legge e dallo statuto, mentre restano attribuiti a questo Ministero poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo, funzioni di regolamentazione, nonché le attribuzioni di cui all'articolo 11 della citata normativa.

Tuttavia allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare il predetto Ente il quale ha comunicato che nel vecchio quartiere di Trigoria viene regolarmente espletato il recapito della corrispondenza.

Il nuovo agglomerato, sorto successivamente sulla medesima via di Trigoria e composto da circa 500 persone, sarà inserito nel servizio di consegna della corrispondenza a domicilio al termine della riorganizzazione generale dei servizi di recapito, urbani e rurali, sulla base della nuova metodologia di cui alla circolare DCSP/IV/015028/RM/93 del 14 aprile 1993 e delle successive modificazioni attualmente in fase di realizzazione.

Il predetto Ente ha precisato, infine, che la limitrofa società Calcio Roma risulta inserita nella zona di recapito postale in quanto i relativi campi sportivi sono preesistenti al citato nuovo agglomerato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

MUZIO, VIGNALI e COMMISSO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

è stato già presentato documento ispettivo riguardo il piano di razionalizzazione scolastica 1994/1995 per la provincia di Novara;

il professor Pietro Cataldo, provveditore agli studi di Novara ha comunicato, attraverso una conferenza stampa tra-

smessa dalle televisioni locali lo scorso 4 luglio, l'accorpamento del liceo scientifico « P. Gobetti » al liceo scientifico « Galois » di Verbania, contraddicendo il piano approvato nel maggio scorso, con il concorso degli enti locali ed i distretti scolastici;

il piano di razionalizzazione prevedeva l'aggregazione del liceo artistico di Omegna, attualmente sezione staccata di Novara, al liceo scientifico statale « P. Gobetti » di Omegna per un totale di 20 classi;

è stata data notizia del cambiamento del piano di razionalizzazione, inficiando inusitatamente le decisioni precedentemente assunte con i soggetti interessati, accorpando il liceo di Omegna al liceo di Verbania diventandone sezione staccata, mantenendo autonomo il liceo classico di Verbania che era stato annesso al liceo scientifico di Verbania, nel piano iniziale di razionalizzazione;

la comunicazione del Provveditore è pervenuta in data 4 luglio impedendo al comune di Omegna ed al distretto scolastico le possibilità di ricorso data la scadenza per l'istanza del 30 giugno 1994;

il liceo scientifico di Omegna nel Verbano-Cusio-Ossola si è insediato con le sezioni staccate di Verbania e Domodossola proprio per la sua particolare collocazione nella Comunità Montana Cusio-Montarone raccogliendo iscrizioni anche nella Comunità Montana Valle-Strona, e che proprio per esigenze di carattere socio-ambientale e la distanza per l'utenza a suo tempo era stata concessa l'autonomia al liceo di Verbania;

il liceo scientifico statale « P. Gobetti » è una delle più significative conquiste di Omegna e confermarne l'autonomia garantirebbe la triplice polarità scolastica della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola —:

quali iniziative, anche di carattere ispettivo, il Ministro intenda assumere per evitare che questa decisione assunta ad un anno dalla costituzione delle nuove province abbia a recare contrasto e pregiudi-

zio alle prospettive di completezza e pluralità della formazione culturale e scolastica;

se non ritenga necessario sospendere tale provvedimento, convocare soggetti interessati e garantire così risposdenze ai reali bisogni dell'utenza e degli operatori scolastici. (4-02244)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1994/95, questa amministrazione in un primo momento aveva disposto la perdita di autonomia del Liceo scientifico « Gobetti » di Omegna e la sua conseguente aggregazione al Liceo Scientifico « Valois » di Verbania.*

In seguito, per poter meglio realizzare un più funzionale ed equilibrato assetto delle istituzioni scolastiche nel territorio interessato, ed anche in considerazione delle richieste pervenute dalle autorità locali si è deciso, per il corrente anno scolastico, di soprassedere al provvedimento di aggregazione predetto: quanto sopra è stato comunicato al Provveditore agli Studi di Novara con nota n. 3893 del 15.9.94.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

NESPOLI e PEZZELLA. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che, prendendo in considerazione al 31 dicembre 1993 le sole aziende affidate dal banco di Napoli con esposizione nei confronti dello stesso maggiori di lire 300 miliardi e con sofferenze nei confronti del sistema maggiori del 20 per cento dell'utilizzo nello stesso, risultano ben 567 posizioni (per un utilizzo globale B.N. di oltre 660 miliardi) i suoi crediti vengono considerati dal citato banco per circa il 70 per cento dei casi « in incaglio » e per il restante 30 per cento addirittura « in bonis »;

che la gran parte di dette posizioni è stata imputata « a sofferenza » da tutto il sistema eccezion fatta per il Banco di Napoli. Tra i molteplici esempi da citare sulle piazze di Reggio Calabria (la realizzatrice S.p.A., SICEM Iatal. Cost. Manut. S.R.L., ARCATRASPORI S.R.L. e SALPA S.R.L.), di Roma (Gruppo SOGESCA LANARI ESTERO S.p.A.), di Pozzuoli (ACQUAFLASCH S.p.A.) di Frattamaggiore (IPCA Ind. Prod. Carta Affini S.p.a), di Pasaro (IDM Cost. Macchine Speciali Lav. Legno) ecc., uno valga per tutti: quello dalla GENI S.p.A., concessionaria per le riscossioni esattoriali di Salerno, che, a fronte di un utilizzo B.N./Sistema di lire/m. 38.027/67.272 presenta una sofferenza nel sistema di lire 29.245 miliardi pari appunto all'esatta differenza tra l'esposizioni nel Sistema e quello verso il Banco di Napoli. Tale rapporto creditizio, oggi considerato « incagliato », sarebbe nato con un primo intervento da parte del Banco di dodici miliardi verificandosi in epoca successiva alla chiusura del primo esercizio in cui la Società avrebbe accumulato enormi passività —:

se corrisponda al vero che vengono considerati ancora esigibili, e quindi produttivi di interessi attivi per il Banco, crediti rivenienti da aziende dichiarate fallite; a titolo di esempio citiamo: il gruppo ROSSETTI di Caserta, la Ceramica VAVID di Napoli Est, la ISMA e la ITASA di Roma ed ancora la IREP ed altre;

se a mancata imputazione a « sofferenza » non abbia impedito al Banco di Napoli di cautelarsi rispetto al credito producendo gli atti utili per l'insinuazione al passivo del fallimento e la successiva partecipazione alla massa fallimentare;

se sommando alle sofferenze già iscritte in bilancio, tutti quei crediti « in incaglio » ed in *bonis* che più appropriatamente andrebbero imputati « a sofferenza » e quant'altri di impossibile realizzo, non si sia verosimilmente raggiunto un volume tale che se contabilizzato, evidenzerebbe perdite pari o superiori al capitale sociale;

se, tutto ciò considerato, configurandosi nella fattispecie i reati di falso in bilancio e quant'altri commissivi mediante omissione, non ritengano opportuno intervenire perché la CONSOB provveda, nei modi di regola, alla revisione dei bilanci;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di valutare il vero ruolo svolto dalla società certificatrice di bilancio Price Waterhouse che in questo, come in altri casi esposti in precedenti interrogazioni parlamentari avrebbe operato a dir poco con incompetenza;

se non ritengano opportuno intervenire presso i vertici della Banca d'Italia al fine di accertare la sussistenza dei fatti denunciati ed il perché delle singolari mancate rivelazioni da parte dell'Organo di Vigilanza sulle sfasature emergenti in « centrale rischi », comprensibili solo nel caso di collusione tra i vertici della vigilanza e quelli del Banco;

se ritengono opportuno, infine sospendere gli organismi amministrativi del Banco di Napoli, provvedendo alla nomina di un commissario per la tutela degli interessi degli azionisti e dei risparmiatori. (4-00743)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la qualità degli affidamenti del Banco di Napoli e il rischio creditizio connesso a tali operazioni.

In proposito, la Banca d'Italia ha riferito che dai dati tratti dalle segnalazioni di vigilanza si è rilevata una forte crescita delle partite anomale.

L'istituto di Vigilanza ha comunicato di aver richiamato l'attenzione dell'azienda di credito sull'opportunità di adottare idonee iniziative per rimuovere le cause che hanno determinato la crescita di tali partite.

Il problema dell'elevata rischiosità degli impieghi è stato esaminato, poi, nel corso di un incontro con i responsabili aziendali, inteso ad approfondire la causa dell'evoluzione negativa degli indicatori del rischio creditizio, attuale e potenziale, rappresentata dall'elevato ammontare di esposizioni segnalate a « sofferenza » da altre banche.

Il Banco di Napoli, in ordine alla questione sollevata, ha dichiarato di avere avviato iniziative volte ad una più accurata valutazione dei fidi e ad una maggiore efficacia nelle azioni di recupero delle partite ad andamento anomalo.

A tal fine, il menzionato Banco, in sede di redazione del bilancio dell'esercizio 1993, nel valutare la recuperabilità degli impieghi, ha effettuato importanti rettifiche sui crediti.

Nonostante ciò il patrimonio di vigilanza è risultato adeguato rispetto al livello, minimo del coefficiente collegato al rischio creditizio, sia a livello individuale che consolidato.

Il Ministro del tesoro: Dini.

NESPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, articolo 16 prevede che: « I corsi secondari inferiori dei conservatori di musica, a datare dal 1° ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie e dipendono dai direttori dei rispettivi conservatori »;

la legge 16 giugno 1977, n. 348 « Elimina il principio della facoltatività estendendo l'area delle discipline obbligatorie, tutte aventi uguale valore e dignità e all'articolo 3: Sono materie di esame: Italiano, Storia ed Ed. Civica, Geografia, Scienze matematiche, Chimica, Fisiche e naturali, Lingua straniera, Ed. Artistica, Ed. Tecnica, Ed. Musicali, Ed. Fisica ... e ancora: La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i proff. delle III classi che insegnano le materie suddette »;

sia il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, sia l'ordinanza ministeriale del 22 dicembre 1990 hanno confermato i contenuti della legge 16 giugno 1977, n. 348;

il decreto ministeriale del 13 maggio 1992 ha stabilito nuovi orari di insegnamento e prove di esame nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica per cui l'educazione musicale risultava assorbita

nelle scuole (curricoli) e nelle materie complementari obbligatorie del conservatorio di musica;

la circolare ministeriale n. 173 del 1° giugno 1993 disponeva che limitatamente all'anno scolastico 1992/93 ed in attesa della revisione del decreto ministeriale del 13 maggio 1992 agli scrutini ed esami in scuole medie annesse ai conservatori di musica partecipino docenti teoria, solfeggio e dettato musicale valutando però la preparazione degli allievi in relazione a programmi di educazione musicale vigenti nella scuola media;

con successiva ordinanza ministeriale n. 201 del 19 giugno 1993 si precisava che gli scrutini ed esami si dovevano svolgere senza la partecipazione dei docenti del conservatorio con la presenza di tutti i docenti delle altre materie curriculari indicate nel decreto ministeriale 13 maggio 1992 fermo restando che si riteneva necessario sul complesso della delicata questione parere del Consiglio di Stato;

la circolare ministeriale n. 163 del 5 maggio 1994 a firma Iervolino confermava le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 201 del 19 giugno 1993 anche per gli esami per il corrente anno scolastico 1993/94;

il decreto ministeriale del 13 maggio 1992 nel momento in cui ha inteso stabilire « che l'educazione musicale risulta assorbita nelle scuole e nelle materie complementari obbligatorie del conservatorio di musica » ha di fatto snaturato la fisionomia delle scuole medie annesse ai conservatori così come previsto dalla legge n. 1859 del 1962;

in conseguenza di tale decreto le scuole medie annesse, tra cui quella di Napoli, entravano di fatto nel programma di razionalizzazione della rete scolastica prevista dall'ordinanza ministeriale n. 21 del 25 gennaio 1994 rischiando così di essere chiuse per sottodimensionamento dovuto alla loro specificità —:

se non ritenga di dovere intervenire sul complesso della situazione ed in par-

ticolare a chiarire i motivi che hanno determinato:

a) il rilascio per l'anno scolastico 1992/93 di licenze medie non conformi alla legge n. 1859 del 1962 in quanto mancanti dell'esame e dello scrutinio relativo all'educazione musicale. Tale situazione, allo stato, si ripeterebbe anche per l'attuale anno scolastico 1993/94;

b) l'adozione di provvedimenti che di fatto provocano l'estinzione di meritevoli istituzioni scolastiche statali peraltro previste ancora dall'ordinamento e con sicuro aggravamento della situazione della scuola dell'obbligo, soprattutto sul territorio napoletano, anche in considerazione che i locali dove sono ubicate le scuole sono di proprietà dello Stato e non comportano aggravamenti di spese. (4-01455)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che, nell'attesa di un adeguato riesame della normativa concernente gli studi musicali, questa Amministrazione si è trovata nella necessità di confermare, anche per l'anno scolastico 1993/1994, le disposizioni impartite con l'Ordinanza ministeriale n. 201 del 19.6.1993, in materia di svolgimento degli esami di licenza presso le scuole medie annesse ai Conservatori di musica.*

Infatti, è mio fermo convincimento che tutta la complessa e delicata questione — con particolare riferimento alla sopravvivenza o meno delle suddette scuole — debba essere compiutamente affrontata e risolta, non già con estemporanee iniziative di carattere amministrativo, ma nel contesto di un organico e generale riordino dell'intero settore dell'istruzione musicale.

In vista di tale obiettivo, ed allo scopo di non pregiudicare le prossime scelte da varare nelle competenti sedi legislative, la linea da me seguita, in occasione delle operazioni di razionalizzazione effettuate per l'anno scolastico in corso, è stata quella di sopprimere solo quelle scuole medie, annesse ai Conservatori, che erano in estinzione per assoluta carenza di alunni, così com'è in effetti avvenuto per una sola scuola media di Como; nessun provvedimento di soppres-

sione è stato, pertanto, adottato nei confronti della scuola media di Napoli, di cui è cenno nell'interrogazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

NESPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nei giorni scorsi mi è stato recapitato, dall'ufficio postale della Camera dei deputati, un « esposto » anonimo, che denuncia una serie di abusi ed omissioni messe in atto dall'attuale Soprintendente ai beni culturali e ambientali di Napoli, architetto Mario De Cunzo;

quanto esposto, se risultasse veritiero, provverebbe una gestione « affaristica » e tangenzia dei beni culturali in Campania, secondo un modello ampiamente verificato dalle indagini della Magistratura in altri settori ed in auge in tutto il territorio nazionale;

in particolare viene denunciato un « affidamento a trattativa privata di due lavori di restauro per un importo di due miliardi, alla impresa Iapicca », che risulterebbe non idonea a svolgere detti lavori in quanto mancante della relativa iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria 3A (restauri). Ciò sarebbe stato il « prezzo » pagato dal De Cunzo all'ex ministro Facchiano in cambio della promozione a soprintendente di Napoli. Il tutto in spregio a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, in tema di appalti di opere pubbliche;

lo stesso esposto riferisce di un affidamento di due lavori per lire 1.600.000.000 (un miliardo e seicento milioni) senza gara ed a prezzi enormemente gonfiati. Ciò sarebbe avvenuto nel febbraio del 1993 « su segnalazione del senatore Spadolini, tramite le sorelle Croce finalizzata a garantire all'architetto Mario De Cunzo la permanenza a Napoli quale So-

printendente evitandogli la sospettata "promozione" a ispettore centrale. Questi ha affidato all'impresa Calvanese senza alcuna giustificazione a trattativa privata due lavori di cui uno dell'importo di 700 milioni per il consolidamento e restauro della Chiesa di S. Giovanni a Carbonara e l'altro dell'importo di 900 milioni per il consolidamento e restauro del Palazzo Filomarino in Napoli». Successivamente (novembre '93) gli stessi lavori sarebbero stati oggetto di un « contratto variativo » che oltre ad aumentare l'importo dei lavori, ha enormemente gonfiato i prezzi. « Basti ad esempio: un pavimento in cotto 20 .003 20 quotato mediamente sulle 40.000 al mq., nel contratto aggiuntivo viene pagato a ben lire 106.500/mq. Per altri tipi di pavimenti in cotto, non quotati in tariffe, vengono concordati prezzi ancora più scandalosi fino ad arrivare all'incredibile prezzo di lire 795.000/mq. »;

sempre secondo l'esposto: « il Ministero BB.CC. con varie circolari tra cui la n. 91/91 del 17 luglio 1991 e la n. 4975 del 10 luglio 1991 ribadisce che nei progetti di restauro le Soprintendenze, quale organo dello Stato e nel contempo istituto di cultura, deve significare, nel migliore dei modi la sua competenza scientifica e tecnica « e da ciò scaturisce ... l'esigenza di non far ricorso se non nei casi di comprovata necessità e previa autorizzazione ministeriale, a progetti esterni all'Amministrazione » e prescrive che debba sempre restare allegata alla perizia la preventiva autorizzazione ministeriale.

Nonostante ciò l'architetto Mario De Cunzo, che ha in organico alle sue dipendenze ben 27 architetti - lasciando questi pressoché inutilizzati - ha affidato e continua ad affidare a quattro, cinque professionisti esterni, sempre gli stessi, progettazioni per cui ha pagato parcelle per centinaia di milioni senza aver né richiesto né ottenuto alcuna autorizzazione dal Ministero.

I fondi per il pagamento delle parcelle vengono presi distraendoli dai fondi ordinari destinati a manutenzioni, ristrutturazioni e consolidamenti dell'edilizia demaniale e privata d'interesse storico-artistico.

I progettisti abituali sono: 1) architetto Adele Pezzullo, ex dipendente della Soprintendenza di Napoli e poi di Salerno che, amica del De Cunzo, dopo gli ovvi accordi con lui, ha trovato più conveniente licenziarsi e lavorare come progettista esterno; 2) architetto Maurizio Di Stefano, figlio del professor Di Stefano, presidente del comitato di settore del Ministero dei beni culturali e ambientali; 3) architetto Carmine Gambardella, marito di una sostituta procuratore della Repubblica presso la sezione urbanistica della Procura circondariale di Napoli; 4) architetti Rozza e Napolitano quali prestanome dell'ingegner Michele Candela, dipendente del comune di Avellino; 5) ingegner Renato Sparacio; 6) architetto Marisa Margiotta.

Né può affermare l'architetto De Cunzo che gli architetti in organico sono troppo impegnati in quanto essi sono quasi del tutto inutilizzati e lo stesso architetto De Cunzo si è più volte proposto per l'espletamento di compiti che non gli competono, quali la redazione di piani paesaggistici, il controllo dei progetti di riattamento di scuole eseguiti dalla Prefettura di Napoli all'inizio dell'anno scolastico »;

nel citato « esposto », si sostiene: « Circa tre anni or sono l'architetto Elio Garzilli fu nominato Soprintendente ai beni ambientali di Salerno, succedendo all'architetto Mario De Cunzo, trasferito in pari data alla Soprintendenza di Napoli.

Già ad un primo esame della situazione amministrativa e contabile della Soprintendenza di Salerno, l'architetto Garzilli, rivelò che era stata compiuta dal suo predecessore una serie incredibile di abusi e irregolarità con evidenti responsabilità penali che assolutamente non potevano essere né ignorate, né tantomeno avallate, per cui fu costretto a chiedere l'intervento del superiore Ministero dei beni culturali.

Il Ministro fu informato di tutto quanto rilevato con numerose relazioni ed esposti, ma, per mettere a tacere la cosa, anziché trasmettere il tutto alla competente Procura della Repubblica, si limitò a informare la Procura della Corte dei conti, ben più lenta e discreta dell'altra.

Poiché l'architetto Garzilli non accettava di assumersi la responsabilità di coprire le malefatte dell'architetto De Cunzo, venne trasferito alla Soprintendenza di Bologna, sede da lui già da tempo richiesta, e al suo posto a Salerno venne "promosso" il più accomodante architetto Giuseppe Zampino » —:

se siano a conoscenza di quanto esposto; le iniziative che intendano assumere per verificare la veridicità di quanto esposto; se esista un provvedimento presso la Corte dei conti a carico del De Cunzo e se ciò è compatibile con il ruolo che attualmente ricopre; nel caso, di eventuali riscontri di quanto esposto, se concordino sulla necessità di nominare una commissione d'inchiesta sulla gestione De Cunzo; il numero delle prescritte autorizzazioni rilasciate dal competente Ministero per accedere a prestazioni professionali esterne all'Azienda. (4-02670)

NESPOLI. — *Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che sono numerosi i casi di denuncia di fatti che offendono gravemente la cultura e la storia monumentale della città di Napoli e provincia;

che per opere architettoniche come « Villa FAGGELLA », e per paesaggi come Marechiaro continuamente sottoposti a trasformazione regolarmente autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici il cui soprintendente arch. Mario De Cunzo, nonostante le tante denunce ha manifestato la non volontà a porre fine a tale scempio —:

se sia il momento di un intervento ispettivo da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali sulla gestione De Cunzo;

se non sia il caso di sospendere il Soprintendente De Cunzo, dall'incarico, anche in considerazione delle indagini giudiziarie a cui è sottoposto. (4-03942)

RISPOSTA. — *Premetto di essere consapevole della rilevanza del patrimonio culturale della Campania e di Napoli, dove ho effettuato, di recente, una visita proprio per constatare direttamente quale sono i problemi che richiedono più urgenti interventi da parte del Ministero.*

Per quanto più specificatamente attiene all'operato del Soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Napoli, cui si fa riferimento nelle interrogazioni parlamentari in oggetto, Le rendo noto di avere disposto, tramite la Direzione Generale del Personale e l'Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, un'ispezione congiunta sulla gestione di quella Soprintendenza.

Qualora dalle risultanze ispettive dovessero emergere irregolarità, non mancherò di adottare i provvedimenti del caso.

Con riferimento, poi, alla Sua affermazione che il Soprintendente De Cunzo sarebbe sottoposto ad indagini giudiziarie e che conseguentemente occorrerebbe valutare se non sia il caso di sospenderlo dall'incarico, devo precisare che — ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare ex articolo 91 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 — costituisce presupposto necessario, anche se non sufficiente, il rinvio a giudizio dell'interessato: provvedimento che, dagli atti in possesso della Direzione Generale del Personale, non risulta essere stato fino al momento emesso nei confronti dell'Architetto De Cunzo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Fisichella.

NUVOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge 10 dicembre 1993, n. 515, che disciplina le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affida al Garante per l'Editoria e la Radiodiffusione, in persona del titolare dell'Ufficio in carica, con sede in Roma, via di Santa Maria in Via n. 12,

il controllo sulla corretta applicazione delle norme in questione;

la norma e lo spirito della legge tendono a garantire pari opportunità ai candidati;

la legge non può sanzionare comportamenti privi di qualunque rilevanza nella vita sociale;

l'apparizione per qualche secondo in un servizio della televisione locale di Sassari Antenna 1 (durato due minuti) di alcuni consiglieri comunali non candidati ai quali veniva richiesta un'opinione in materia non attinente la competizione elettorale, non può sicuramente avere inciso a favore o contro alcuna forza politica o candidato;

il garante Santaniello con provvedimento prot. 643/RTV/AAGG/PE del 28 marzo 1994, contesta alla Società Antenna 1 Sardegna con sede in Sassari la violazione della legge in premessa e fissa, con ordinanza prot. 2148/RTV/AAGG/PE del 7 giugno 1994, la sanzione pecuniaria di lire 50 milioni determinando un danno, qualora liquidata, che comprometterebbe il futuro stesso della televisione considerando che rappresenta il 10 per volume d'affari;

risulta allo scrivente interrogante che parecchi altri provvedimenti dello stesso tipo hanno colpito numerose televisioni locali in tutta Italia —:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria al fine di evitare un'errata applicazione delle norme della legge n. 515 del 1993 e un ingiusto gravissimo danno alle televisioni locali italiane e in specie a quella Società Antenna 1 Sardegna di Sassari. (4-02626)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto concernente la corretta applicazione della legge n. 515 del 1993 si fa presente quanto segue.*

Il provvedimento sanzionatorio riguardante l'emittente televisiva locale Antenna 1 Sardegna trae origine da una segnalazione da parte del Circolo Costruzioni Telegrafiche

di Cagliari relativa ad una presunta violazione della normativa sulla propaganda elettorale da parte della citata emittente, per aver mandato in onda in data 4.3.1994 interviste a rappresentanti politici facenti parte della Giunta comunale di Sassari.

L'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, a seguito dei dovuti accertamenti e presa visione della registrazione della trasmissione segnalata, procedeva all'apertura del procedimento sanzionatorio ex articolo 15 della legge 10.12.1993 n. 515, contestando in data 28.3.1994 all'emittente Antenna 1 la violazione dell'articolo 1, comma 5, della legge citata e dell'articolo 16, comma 4, del provvedimento del Garante per l'editoria del 26.1.1994, concernente il regolamento per la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale.

In seguito al su menzionato provvedimento la società in data 31.3.1994 presentava le sue giustificazioni non adducendo alcun elemento atto a smentire la fondatezza della contestazione formulata ed ammettendo l'esattezza del fatto oggetto di censura affermando che gli intervistati non facevano parte della Giunta comunale, ma erano membri del Consiglio comunale di Sassari e che il tema trattato non era di informazione ma di costume e riguardava la satira politica televisiva.

Come è noto le norme vigenti stabiliscono che a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni è vietata, nelle trasmissioni diverse da quelle di propaganda elettorale, la presenza di candidati, esponenti di partiti, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli Enti Locali e che la presenza di tali soggetti nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica è ammessa solo in quanto giustificata dall'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Inoltre, la presenza dei soggetti politici anzidetti deve legarsi, di norma, all'attualità della cronaca, senza riguardo specifico alla competizione elettorale. Ne consegue che la presenza di un soggetto politico non giustificata dall'attualità della cronaca di interesse generale o locale, nelle

trasmissioni anzidette, configura, di per sé, violazione sanzionabile.

Considerato che nel caso in esame la presenza del soggetto politico non era giustificata da un fatto di cronaca e che lo stesso tema trattato non era di natura informativa, il Garante per l'editoria, vagliate le motivazioni addotte dalla parte, emetteva in data 7 giugno 1994 ordinanza di ingiunzione di pagamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni commesse, della somma di lire 50.000.000 (cinquantamiloni) pari alla misura minima prevista dall'articolo 15 della legge 515/1993, relativamente alla decade in cui le interviste sono state messe in onda.

Avverso tale provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/1981. Avvalendosi di tale facoltà l'emittente Antenna 1 ha impugnato il provvedimento ingiuntivo dinanzi al Pretore di Sassari, il cui giudizio è tuttora pendente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Letta.

GIOVANNI PACE. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale di Sambuceto (Chieti) ha un bacino di utenza di rilevante entità; infatti è a servizio di una popolazione numerosa ed è situato a pochi metri dallo scalo aeroportuale di Chieti-Pescara;

è ubicato all'interno di un edificio inadeguato ove in poco spazio operano più persone;

in una stanza di dimensione metri 4.003 3 sono ospitati un dirigente e tre vicedirigenti;

dodici impiegati svolgono le loro abituali mansioni in uno spazio limitato ed inadeguato;

sei portalettere, un vigilante, due agenti interni e un agente di scorta operano in uno stanzone ove viene depositata la posta e vengono scaricati i pacchi;

nell'intero edificio vi sono solo due servizi igienici;

le porte di accesso e di uscita, le finestre, non rispondono agli indispensabili criteri di sicurezza;

le macchine operatrici utilizzate sono obsolete, spesso non funzionanti;

l'ufficio non dispone di attrezzatura per l'invio di fax, né di personal computers;

i servizi di telegrafo, posta celere, cambio valuta, sono assicurati alla clientela da impiegati addetti ad altri servizi;

l'ufficio non dispone di un mezzo porta pacchi pur dovendo recapitare a destinazione più di cento pacchi al giorno —:

se non ritenga opportuno assumere iniziative finalizzate a reperire un altro edificio da adibire a sede dell'ufficio postale di Sambuceto, ove il personale dipendente possa attendere ai propri compiti con più appropriata collocazione, e che sia più adeguato al volume di attività svolto che dà la misura dell'importanza del territorio. (4-01587)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ufficio p.t. di Sambuceto, costruito dall'amministrazione p.t nel 1966 con una superficie coperta di 134 mq., è stato ampliato, nel 1986, di 82 mq.

Non è stato possibile procedere ad un maggiore ampliamento in quanto, nelle previsioni del piano regolatore generale, l'area limitrofa all'edificio risulta destinata a piazza e le strutture portanti sono state progettate ed eseguite per il solo piano terra.

Il problema è stato più volte rappresentato alle competenti autorità comunali senza però riuscire a trovare una adeguata soluzione.

Recentemente sono stati individuati alcuni locali da prendere in affitto, di complessivi mq. 56,49, dove, dopo opportuni lavori di adattamento, potranno trovare idonea sistemazione la sala portalettere ed i servizi del movimento postale.

Una volta trasferiti detti servizi nei nuovi locali, gli spazi dell'attuale edificio patrimoniale saranno sufficienti per lo svolgimento, in modo soddisfacente, dei rimanenti servizi d'istituto.

Quanto ai rilievi che la S.V. onorevole muove all'ufficio postale in questione l'Ente poste italiane ha riferito che le porte di accesso e di uscita e le finestre sono perfettamente conformi ai criteri di sicurezza stabiliti dalle vigenti norme e che le macchine in dotazione all'ufficio sono tutte perfettamente funzionanti.

L'Ente poste nel comunicare, infine, che allo stato attuale nessun ufficio locale dispone di furgone porta pacchi, ha precisato che l'ufficio dispone di 10 calcolatrici idonee allo svolgimento regolare del servizio e che prossimamente sarà dotata di fax e di personal computer secondo quanto previsto dal programma di riorganizzazione e innovazione aziendale in atto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

PASETTO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso:*

che durante il corso della XI legislatura era circolata con insistenza la notizia che il carcere militare di Peschiera del Garda (Verona) sarebbe stato definitivamente chiuso, e che quindi sarebbe stata lasciata in attività unicamente l'analoga struttura carceraria di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta;

che tale chiusura provocherebbe una serie di problematiche umane, morali e sociali, e non risolverebbe certamente il problema economico che viene presentato quale ragione per tale chiusura;

che, come detto, tale chiusura comporterebbe:

a) che tutti gli appartenenti alle forze di Polizia che prestano servizio nel nord, o in parte del centro, dell'Italia, nel caso, a qualsiasi titolo, dovessero essere privati della libertà personale, per poter esercitare il legittimo diritto, concesso loro dell'arti-

colo 79 della legge n. 121 del 1951, di essere ristretti in un carcere militare, dovrebbero necessariamente essere associati presso quello di Santa Maria Capua Vetere, che rimarrebbe infatti l'unica struttura carceraria in vita in tutto il territorio nazionale; l'assegnazione alla struttura di San Maria Capua Vetere risulterebbe inoltre in aperto contrasto con quanto disposto dall'articolo 30 dell'Ordinamento Penitenziario. In caso contrario i detenuti, per non dover affrontare l'eccessivo allontanamento dai propri nuclei familiari, dovrebbero, anche a rischio della propria incolumità personale chiedere di essere associati in un Carcere comune abbastanza vicino alla propria famiglia;

b) la stessa situazione di allontanamento dai propri nuclei familiari si prospetterebbe per i militari in servizio permanente effettivo o di leva, del Nord Italia, condannati ad espiare pene per reati di tipo militare commessi o a disposizione dell'autorità giudiziaria Militare;

c) i colloqui visivi con le famiglie che, data la relativa vicinanza di Peschiera a tutti i comuni dell'Italia centro-settentrionale, attualmente vengono svolti almeno una volta alla settimana, senza grossi aggravii sia fisici che economici per le famiglie dei detenuti, data la lunga distanza da percorrere ogni volta per raggiungere Santa Maria Capua Vetere diventerebbero estremamente gravosi, sia fisicamente che economicamente. Verrebbe così annullato quel rapporto umano, da tutti ritenuto indispensabile tra detenuti e famiglia, portando al progressivo annientamento di valori religiosi, morali e sociali propri della famiglia stessa, che da ogni ritenuta nucleo fondamentale della società e dello Stato. Ove venisse a mancare tale rapporto il detenuto, che già vive una precaria situazione umana e psicologica, subirebbe un ulteriore trauma che gli farebbe perdere quegli stimoli, volti alla rieducazione ed al reinserimento, che sicuramente gli vengono anche da continuo contatto con i propri cari e soprattutto con i figli che potrebbero vedere solo poche volte in un anno. Anche le famiglie, da

questa situazione, non potrebbero che subire drammi e traumi psicologici, sociali ed economici;

d) gli avvocati, difensori dei detenuti, sarebbero costretti a sottoporsi a massacranti nonché onerosi, spostamenti, per poter svolgere adeguatamente il loro mandato, che si estrinseca prevalentemente, attraverso i colloqui « de visu » e che non si può esaurire in semplici, anche se frequenti, colloqui telefonici; tali spostamenti inoltre, per gli imputati aumenterebbero incredibilmente le spese per la difesa, in quanto i legali sarebbero costretti ad addebitare a carico dei loro assistiti i maggiori costi sostenuti per i loro spostamenti;

e) gli stessi magistrati inquirenti, per effettuare gli interrogatori dovrebbero sottoporsi anch'essi agli spostamenti menzionati per gli avvocati, solo che in questo caso le conseguenze economiche dei maggiori costi, dovuti al rimborso delle spese sostenute dal magistrato e dai suoi ausiliari, andrebbero a gravare però sul bilancio dello Stato. In caso contrario dovrebbero essere i singoli detenuti ad essere tradotti continuamente, ed anche questa volta i costi, che sarebbero ancora maggiori, andrebbero ad incidere sul bilancio dello Stato;

f) le parole « rieducazione e reinserimento », in questo Istituto non sono pura utopia in quanto, grazie all'estrema professionalità ed umanità, tutto il personale operante si adopera al fine di creare attività alternative per i detenuti, effettuando, o facendosi promotori per l'effettuazione di corsi di formazione professionali e culturali che possono poi permettere un più facile reinserimento del condannato. Tutto questo verrebbe ad un tratto cancellato, con l'impiego in altre attività del personale operante in questo istituto, al quale tale fatto comporterebbe anche dei traumi in quanto la maggior parte dei militari effettivi presta servizio ormai da anni a Peschiera, ove si è anche formata una famiglia, che dovrebbe all'improvviso trapiantare in nuove realtà sociali, dove l'inserimento risulterebbe lungo e difficoltoso,

soprattutto alloggio con un costo adeguato agli stipendi, sicuramente modesti dei militari —:

se non ritenga quanto mai inopportuna la eventuale decisione di chiudere il carcere militare di Peschiera, e se non ritenga invece di individuare altre forme di intervento idonee a ridurre la spesa del Ministero. (4-00435)

PASETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che durante il corso della XI legislatura era circolata con insistenza la notizia che il carcere militare di Peschiera del Garda (Verona) sarebbe stato definitivamente chiuso, e che quindi sarebbe stata lasciata in attività unicamente l'analogha struttura carceraria di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta;

che tale chiusura provocherebbe una serie di problematiche umane, morali e sociali e non risolverebbe certamente il problema economico che viene presentato quale ragione per tale chiusura;

che, come detto, tale chiusura comporterebbe:

a) tutti gli appartenenti alle forze di polizia che prestano servizio nel nord, o in parte del centro, dell'Italia, nel caso, a qualsiasi titolo, dovessero essere privati della libertà personale, per poter esercitare il legittimo diritto, concesso loro dall'articolo 79 della legge n. 121 del 1981, di essere ristretti in un carcere militare, dovrebbero necessariamente essere associati presso quello di Santa Maria Capua Vetere, che rimarrebbe infatti l'unica struttura carceraria in vista su tutto il territorio nazionale; l'assegnazione alla struttura di Santa Maria Capua Vetere risulterebbe inoltre in aperto contrasto con quanto disposto dall'articolo 30, primo comma, dell'ordinamento penitenziario. In caso contrario i detenuti, per non dover affrontare l'eccessivo allontanamento dai propri nuclei familiari, dovrebbero, anche a rischio della propria incolumità personale,

chiedere di essere associati in un carcere comune abbastanza vicino alla propria famiglia;

b) la stessa situazione di allontanamento dai propri nuclei familiari si prospetterebbe per i militari in servizio permanente effettivo o di leva, del nord Italia, condannati ad espiare pene per reati di tipo militare commessi o a disposizione dell'autorità giudiziaria militare;

c) i colloqui visivi con le famiglie che, data la relativa vicinanza di Peschiera a tutti i comuni dell'Italia centrosettentrionale, attualmente vengono svolti almeno una volta alla settimana, senza grossi aggravii sia fisici che economici per le famiglie dei detenuti, data la lunga distanza da percorrere ogni volta per raggiungere Santa Maria Capua Vetere diventerebbero estremamente gravosi, sia fisicamente che economicamente. Verrebbe così annullato quel rapporto umano, da tutti ritenuto indispensabile tra detenuti e famiglia, portando al progressivo annientamento di valori religiosi, morali e sociali propri della famiglia stessa, che da ogni legislazione è ritenuta nucleo fondamentale della società e dello Stato.

Ove venisse a mancare tale rapporto il detenuto, che già vive una precaria situazione umana e psicologica, subirebbe un ulteriore trauma che gli farebbe perdere quegli stimoli, volti alla rieducazione ed al reinserimento, che sicuramente gli vengono anche dal continuo contatto con i propri cari e soprattutto con i figli che potrebbero vedere solo poche volte in un anno. Anche le famiglie, da questa situazione, non potrebbero che subire drammi e traumi psicologici, sociali ed economici;

d) gli avvocati, difensori dei detenuti, sarebbero costretti a sottoporsi a massacranti, nonché onerosi, spostamenti, per poter svolgere adeguatamente il loro mandato, che si estrinseca, prevalentemente, attraverso i colloqui *de visu* e che non si può esaurire in semplici, anche se frequenti, colloqui telefonici; tali spostamenti inoltre, per gli imputati aumenterebbero incredibilmente le spese per la

difesa, in quanto i legali sarebbero costretti ad addebitare a carico dei loro assistiti i maggiori costi sostenuti per i loro spostamenti;

e) gli stessi magistrati inquirenti, per effettuare gli interrogatori dovrebbero sottoporsi anch'essi agli spostamenti menzionati per gli avvocati, solo che in questo caso le conseguenze economiche dei maggiori costi, dovuti al rimborso delle spese sostenute dal magistrato e dai suoi ausiliari, andrebbero a gravare però sul bilancio dello Stato.

In caso contrario dovrebbero essere i singoli detenuti ad essere tradotti continuamente, ed anche questa volta i costi, che sarebbero ancora maggiori, andrebbero ad incidere sul bilancio dello Stato;

f) le parole « rieducazione e reinserimento », in questo istituto non sono pura utopia in quanto, grazie all'estrema professionalità ed umanità, tutto il personale operante si adopera al fine di creare attività alternative per i detenuti, effettuando, o facendosi promotori per l'effettuazione di corsi di formazione professionali e culturali che possano poi permettere un più facile reinserimento del condannato. Tutto questo verrebbe ad un tratto cancellato, con l'impiego in altre attività del personale operante in questo istituto, al quale tale fatto comporterebbe anche dei traumi in quanto la maggior parte dei militari effettivi presta servizio ormai da anni a Peschiera, ove si è anche formata una famiglia, che dovrebbe all'improvviso trapiantare in nuove realtà sociali, dove l'inserimento risulterebbe, lungo e difficoltoso, soprattutto alloggio con un costo adeguato agli stipendi, sicuramente modesti dei militari —:

se non ritenga quanto mai inopportuna l'eventuale decisione di chiudere il carcere militare di Peschiera, e se non ritenga invece di individuare altre forme di intervento idonee a ridurre la spesa del Ministero.
(4-00519)

RISPOSTA. — Il processo di revisione in senso riduttivo dell'organizzazione peniten-

ziaria militare — avviato recentemente da questo Ministero — si è reso necessario a seguito della sentenza n. 358/1993 della Corte costituzionale che, sottraendo i detenuti obiettori di coscienza alla giurisdizione militare, ha prodotto un drastico calo della popolazione carceraria.

Tale processo, per quanto concerne il carcere militare di Peschiera del Garda, cui si riferisce l'onorevole interrogante, comporterà un ridimensionamento della struttura che sarà realizzato attraverso due fasi: nella prima il carcere verrà declassato a livello di « sezione di carcere »; nella seconda essa assumerà la configurazione di « sezione quadro » destinata a detenuti in custodia cautelare. Più che di una chiusura si tratta quindi di un ridimensionamento che non dovrebbe porre ostacoli ad un efficiente svolgimento dell'attività giudiziaria.

L'iniziativa si colloca, comunque, nel contesto più generale delle esigenze poste dal « Nuovo modello di difesa » che, prevedendo un significativo riordinamento delle Forze armate, a fronte peraltro di crescenti impegni operativi sia nazionali che internazionali, impone di operare drastici « tagli » ordinativi, dai quali non è possibile escludere a priori il settore dell'organizzazione penitenziaria militare.

Il provvedimento di ridimensionamento del carcere di Peschiera, comporterà, tra l'altro, un risparmio in termini finanziari valutabile in circa 3 miliardi per anno.

Il Ministro della difesa: Previti.

PASETTO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso:

che i candidati al conseguimento del C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale), Codice IC, al momento della presentazione della documentazione necessaria devono effettuare anche un versamento di lire trentamila sul c/c 4028;

che tale somma comprende anche le lire quindicimila previste per il rilascio del C.A.P., inteso come materiale rilascio del certificato;

che la pretesa da parte dell'Amministrazione statale di tale parte della somma anche da chi non consegue, perché respinto all'unica prova d'esame ammessa, l'abilitazione pare ingiusta e *contra legem* —:

se non intenda emanare una norma applicativa che preveda o la restituzione della somma di lire quindicimila al candidato che non superi l'esame, od una diversificazione di tempi nel versamento delle due somme (una prima parte di lire quindicimila al momento della domanda, ed una seconda eventuale solo nel caso di superamento dell'esame). (4-03428)

RISPOSTA. — La Direzione Generale della M.C.T.C. rende noto che le 30.000 lire che vengono versate sul c/c 4028 per il conseguimento del C.A.P., sono imposte di bollo così suddivise: lire 15.000 relative al bollo per la domanda d'esame e lire 15.000 per assolvere al bollo da apporre sul certificato di abilitazione, che reca appunto la dicitura « imposta di bollo, assolta in maniera virtuale ».

Posto dunque che le citate 30.000 lire sono riferibili esclusivamente ad imposta di bollo, le stesse, come previsto dall'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 625, devono essere corrisposte anticipatamente mediante versamento su conto corrente postale.

Per ciò che attiene all'eventuale rimborso, il competente Ministero delle finanze ha chiarito che le domande per rimborso di imposta di bollo dovrebbero essere inoltrate all'Intendenza di Finanza della provincia nella quale è stato effettuato il versamento, ma che detti uffici, in ossequio al disposto dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955/82, debbono poi rifiutare il rimborso delle imposte quando il versamento delle stesse è stato effettuato mediante c/c postale.

Le procedure esposte quindi, poiché individuate da una norma primaria (articolo 7 della legge n. 625/78), non sono suscettibili di modifiche mediante una norma applicativa dettata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, trattandosi di versamenti effettuati per assolvere all'imposta di bollo.

Inoltre, una norma che prevedesse l'effettuazione del versamento in due tempi risulterebbe di scarsa utilità per l'utente che,

superato l'esame, dovrebbe effettuare un secondo versamento, dimostrare il pagamento dovuto all'ufficio provinciale ed attendere l'emissione del relativo documento.

Detta procedura risulterebbe in contrasto con l'emanando regolamento Cassese sulle patenti di guida, che ha snellito il procedimento per il rilascio dei documenti di abilitazione alla guida e ne prevede l'immediata consegna, contestualmente al superamento dell'esame finale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la legge 87 del 29 gennaio 1994 recante « Norme al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti », ha creato un grave stato di diversità per decine di migliaia di ex dipendenti degli Enti pubblici;

la sperequazione avvenuta consiste nel fatto che buona parte degli ex dipendenti in questione hanno usufruito dell'intera indennità in quanto vincitori di ricorsi effettuati in tutta Italia, mentre con l'applicazione della citata legge, centinaia di migliaia di dipendenti, andati in quiescenza negli ultimi anni, dovranno aspettare anni per percepire il 60 per cento dell'80 per cento dell'indennità spettante, senza, tra l'altro, recuperare gli interessi e la rivalutazione nel frattempo maturata;

l'iniquità della legge in questione creerà senz'altro malcontento in centinaia di ex dipendenti pubblici —:

quali provvedimenti concreti ed urgenti intendano prendere per ovviare all'illegalità avvenuta e per revocare l'illegittimità di una legge anche anti-costituzionale, in quanto entrata in vigore dopo la messa in quiescenza di centinaia di migliaia di dipendenti pubblici. (4-00247)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la sperequa-

zione determinata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita.

Al riguardo, si fa presente che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 243 del 5.5.1993, ha dichiarato l'illegittimità delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, nella parte in cui non prevedono l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita secondo i principi ed i tempi indicati nella motivazione della sentenza.

In attuazione di tale sentenza, è stata emanata la legge n. 87 del 1994, recante norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita che ha stabilito, tra l'altro, il meccanismo perequativo più idoneo a rendere omogenei i diversi trattamenti di fine rapporto, provvedendo al reperimento e alla destinazione delle risorse occorrenti a far fronte agli oneri finanziari conseguenti.

La citata legge all'articolo 4, comma 1, ha previsto esplicitamente l'estinzione d'ufficio di tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale.

Restano, peraltro, escluse dal suddetto processo di omogeneizzazione, avviato con la nuova disciplina normativa, i casi già decisi con sentenze passate in giudicato, tenuto conto che la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che « il sopravvenire di una legge nuova che regola diversamente il rapporto giuridico deciso, non permette di alterare la sentenza passata in giudicato la cui esecuzione, pur se effettuata successivamente all'entrata in vigore della nuova norma, non può da questa essere pregiudicata ». (Cassazione 6 maggio 1975, n. 1748).

Il Ministro del tesoro: Dini.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

la signora Cervellera Ottomaniello Antonia, già dipendente del Ministero della

difesa in qualità di archivista, fu dichiarata « non idonea permanentemente al servizio del ruolo cui appartiene » il 3 luglio 1968, nel momento in cui si impegnava a curare il marito, con la motivazione « ... forzato atteggiamento polemico della persona verso le istituzioni statali ..., persistente tono dell'umore disforico, irritabile, che denota una certa abnormità della personalità della persona stessa, ereticamente discenestetica esauribile » (termini ritenuti poi dal professor dottor Sebastiano Fiume, neuropsichiatra, a cui la signora si era rivolta per una controperizia, scientificamente del tutto incomprensibili);

la citata Cervellera, dopo 20 anni di servizio chiedeva, per la prima volta, il 23 maggio 1966, la sua prima aspettativa per motivi di salute (pleurite e bronchite febbricitante con forte fosse), negata poi dai medici della Concessione dell'aspettativa, concedendo invece un periodo di 40 giorni per « emicrania-cefalea »;

la signora Cervellera protestava vivamente poiché la richiesta di aspettativa era fondata su motivi concreti (la grave malattia di suo marito); per questo motivo le fu in seguito diagnosticato uno « stato nevrotico reattivo con allegata cefalea »

in seguito, senza alcuna visita medica e senza il suo consenso, l'allora direttore dell'infermeria autonoma M.M. concedeva, il 19 luglio 1966, altri 90 giorni « di non idoneità al servizio per stato nevrotico ... »; così come il successivo 12 ottobre le venivano concessi, sempre senza visita medica e senza che la signora ne sapesse nulla, ulteriori 60 giorni con la stessa motivazione;

a decorrere dal 29 novembre 1966, le furono concessi 6 mesi di aspettativa ma sempre con la motivazione « grave stato nevrotico reattivo »;

dopo 12 mesi la signora avrebbe dovuto riprendere il servizio ma i responsabili dell'Ospedale San Camillo, dove era in cura il marito della signora Cervellera,

consigliarono a quest'ultima di fare tutta una serie di analisi poiché il marito era risultato infetto da TBC polmonare bilaterale K, per cui la Cervellera chiese altri 6 mesi di aspettativa a metà stipendio che le furono concessi ma ancora una volta con la stessa motivazione;

il 1° aprile 1968, il marito della signora Cervellera doveva subire un'altra operazione polmonare di toracoplastica per cui alle stessa occorrevano alcuni giorni di permesso di assenza dal lavoro per poter donare il sangue al coniuge e la risposta fu una sorta di *aut-aut*: o l'assistenza al marito dal lavoro o dare le dimissioni;

nonostante le proteste della signora Cervellera questa fu licenziata a decorrere dal 3 luglio 1968;

negli anni successivi fu disposta una perizia eseguita dai professori Giorda e Semerari da cui si evinceva che « ... la diagnosi ... di sindrome neuroeretistica in personalità disforica, non soltanto contiene grossolani errori di ordine nosografico (tale sindrome non esiste in psichiatria), ma considera espressione di personalità abnorme ciò che è invece puro e semplice tipo di reazione non necessariamente abnorme ... e comunque da non considerare permanente », nella sostanza il giudizio del medico di 1° grado è gravemente carente dal punto di vista scientifico si da risultare completamente infondato dal punto di vista scientifico;

nell'udienza del 6 maggio 1991, il Tar del Lazio, cui si era rivolta la Cervellera, adottava una sospensiva ordinando al Ministero della difesa di depositare il fascicolo che la riguardava (furono depositati pochi documenti e parecchi senza la firma della signora, avendo quest'ultima firmato solo due verbali nel 1968);

contro questa sentenza la Direzione della Sanità militare faceva appello al Consiglio di Stato e in data 19 aprile 1989, fu adottato un provvedimento con cui si negava la revisione del giudizio di idoneità

alla signora Cervellera; agli atti dei procedimenti penali, fra l'altro, risultava che il medico collegiale dottor Aldo D'Ambrosio della I Commissione medica dichiarava una prima volta che la citata Cervellera era stata visitata il giorno 2 luglio 1968; poi dichiarava, invece, che si trattava del 24 aprile 1968, (occorre ricordare che la Cervellera aveva firmato il verbale relativo con la dicitura « non accetta » il 3 luglio 1968), cosa che presupponeva una avvenuta visita corporale che, come risultava dai documenti agli atti dei procedimenti penali, non corrispondeva al vero;

la citata Cervellera ricorreva al Tar che il 6 luglio 1992, accoglieva il ricorso e annullava il precedente provvedimento del ministero della difesa ordinando che la sentenza venisse eseguita dall'autorità amministrativa —:

se non ritenga di dover procedere alla revisione della situazione complessiva e prendere atto del giudizio peritale favorevole onde provvedere al ripristino ad ogni effetto del rapporto di lavoro a suo tempo venuto meno per ragioni non imputabili alla citata Cervellera soprattutto in relazione alla ricostruzione della carriera ai fini della pensione, falsata ovviamente dai fatti suesposti. (4-00845)

RISPOSTA. — *L'ex archivista dei ruoli del personale civile di questa amministrazione Giuseppa Antonia Cervellera è stata dispensata dal servizio per inidoneità permanente, a decorrere dal 1° luglio 1968, al termine dei periodi massimi di aspettativa ed a seguito di provvedimento medico-legale della competente Autorità sanitaria militare.*

Avverso il provvedimento di dispensa, la Cervellera, in data 15 maggio 1971, ha prodotto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ricorso che è stato respinto con decisione n. 87 del 4 febbraio 1975.

Successivamente, avverso il medesimo provvedimento di dispensa l'ex impiegata, in data 4 dicembre 1978, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ricorso che è stato dichiarato inammissibile con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1979.

A distanza di anni la Cervellera, sulla base di un giudizio peritale di parte, ha chiesto la revisione del giudizio medico di idoneità al servizio. Questa amministrazione non ha accolto la richiesta, confermando la correttezza, sia dal punto di vista tecnico che formale, dei giudizi emessi, a suo tempo, dalle Commissioni medico-legali collegiali presso l'Ospedale Militare.

Anche avverso la negata revisione del giudizio di inidoneità al servizio, la Cervellera ha proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con decisione 6 luglio 1992-17 marzo 1993, lo ha accolto, disponendo di « rivedere la situazione complessiva ed al termine di tale valutazione prendere atto del giudizio peritale favorevole e, contestualmente, provvedere nel senso di ripristinare ad ogni effetto il rapporto di lavoro ».

Questo Ministero, in data 9 giugno 1993, ha dato mandato all'Avvocatura Generale dello Stato di proporre appello avverso la citata decisione del TAR Lazio, con contestuale richiesta di sospensione della decisione stessa.

Al momento attuale si è in attesa delle decisioni che il Consiglio di Stato adotterà per la definizione dell'annosa vertenza.

Il Ministro della difesa: Previti.

PETRINI e PERCIVALLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il Comitato provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio di Piacenza sarebbe in procinto, secondo alcune informazioni, di essere collocato nel Comitato regionale Emilia-Romagna, con contestuale estromissione dal Comitato della Lombardia, del quale fa parte da oltre quarantacinque anni. Contemporaneamente il Comitato provinciale di Mantova verrebbe staccato dall'Emilia — ove si trova — per essere traslocato in Lombardia al posto di Piacenza;

una simile iniziativa risponderebbe al burocratico desiderio di vedere rispettati i confini geografici politici che dividono le

regioni d'Italia ma non avrebbe alcuna pratica utilità per gli uffici FIGC, per il CONI o qualsiasi altra struttura collegata allo sport piacentino ed in particolare al calcio;

la collocazione del Comitato provinciale piacentino in Emilia, anche se rispettosa della carta geografica, andrebbe esattamente contro alle finalità di sviluppo e promozione dell'attività calcistica che la Federazione si è posta;

l'inclusione del piacentino nel basso lombardo rappresenta infatti una limitazione delle spese di trasferta e dei conseguenti disagi, non solo economici;

tali vantaggi, di carattere economico e logistico, risultano essere particolarmente importanti soprattutto per i settori giovanili (si pensi ai disagi, anche personali, che dovrebbero affrontare « allievi » e « giovanissimi » costretti a giocare alle ore nove o dieci del mattino della domenica se il trasferimento dovesse durare due ore o più per il solo viaggio);

se Piacenza dovesse essere fatta confluire calcisticamente nell'Emilia, non avrebbe più squadre avversarie frontiste, ma dovrebbe entrare nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena che pure sono ricche di squadre che si trovano però a distanze molto rilevanti;

fra Piacenza, Parma e Reggio Emilia non esiste una strada « pedemontana » per cui, per raggiungere le località appenniniche, le società piacentine della collina si troverebbero a dover scendere sino alla Via Emilia, unica via per raggiungere le città di Reggio e Parma e quindi risalire le colline per il ritorno;

in tali ultimi casi le trasferte verrebbero ad avere una lunghezza di 160 chilometri, che si possono coprire solo con pulmini o altri mezzi privati non essendovi a disposizione alcun mezzo di linea;

tali tragitti non potrebbero essere coperti in meno di due ore e mezza, con pranzo obbligato fuori casa e con l'impe-

gno per le famiglie di trascorrere le intere giornate festive lontano da casa;

mandando il Comitato provinciale di Piacenza in Emilia anche la sezione AIA diverrà emiliana, a meno che si voglia tradire la geografia esclusivamente per l'AIA, con un sensibile aumento delle spese arbitrali;

il Presidente provinciale del CONI Gentilotti ha dichiarato che l'assegnazione alla regione lombarda del Comitato FIGC di Piacenza non crea alcun problema al CONI;

fra Piacenza e la Lombardia vi è una millenaria simbiosi sociale ed economica —

quali provvedimenti per quanto di competenza si intendano adottare per tutelare le Società calcistiche piacentine ed evitare che scelte solo burocratiche, che non tengono conto delle reali esigenze di chi pratica l'attività calcistica, soprattutto a livello amatoriale e giovanile, possano penalizzare ed ostacolare la pratica sportiva. (4-01100)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogante indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Il Consiglio Federale della FIGC ha ritenuto di restituire piena rispondenza territoriale ai comitati regionali Emilia-Romagna e Lombardia, attribuendo ad essi, rispettivamente, i comitati provinciali di Piacenza e di Mantova.

Tale decisione è stata determinata, oltre che dal rispetto delle attribuzioni territoriali e da un migliore assetto organizzativo e sportivo, soprattutto dalla richiesta dei medesimi comitati regionali e dal parere favorevole della Lega Nazionale Dilettanti, cui fa capo l'organizzazione dei Campionati del settore dilettantistico, specie quello di terza categoria che rientra nella competenza dei comitati provinciali.

Pertanto, la suddetta richiesta dei comitati regionali, il cui organismo direttivo è eletto dalle società del territorio regionale, è

stata ritenuta indicativa della volontà delle stesse società, quantomeno nella loro espressione maggioritaria.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Letta.

PARLATO e RALLO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso:

quanto forma oggetto della legge 27 ottobre 1993 n. 432 recante norme per la « Istituzione del fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato » —:

quale sia la previsione di entrata nel Fondo in questione per quanto riguarda la vendita di partecipazione dello Stato in società dismesse e di cui deve essere ancora versato il prezzo o sua parte, o da privatizzazione e di dividendi e di partecipazioni in società per azioni derivato dalla trasformazione di enti pubblici, *ex lege* 8 agosto 1992 n. 359, distintamente per ciascuna società od ente, per quel che riguarda il 1993, il 1994, il 1995 ai fini di una adeguata previsione di bilancio;

al medesimo fine quale sia stata in media per cinque anni e prevedibilmente quale sarà per il 1994, 1995, 1996 l'entità dei proventi dello Stato derivanti dalla vendita di attività mobiliari ed immobiliari confiscate dalla autorità giudiziaria e di quelli derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie (ivi comprendendo ovviamente anche quelle relative ad obbligazioni successive per la mancanza di eredi del dante causa.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-20430 del 30 novembre 1993.

(4-00228)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere quale sia la previsione di entrata nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito con legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Al riguardo, si fa presente che per l'anno 1993 non si è verificata alcuna entrata connessa alla cessione di partecipazioni dello Stato nella società per azioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici ex-lege 8 agosto 1992, n. 359.

Per l'anno 1994, sono invece affluite al bilancio dello Stato lire 5.918.562.034.000, a seguito della dismissione di quote di partecipazione nell'IMI S.p.A. e nell'INA S.p.A., mentre, per il 1995, è prevista un'entrata di 10.000 miliardi di lire derivanti dalle dismissioni patrimoniali, come si rileva dal Documento di programmazione economico-finanziaria, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 luglio 1994.

Il Ministro del tesoro: Dini.

PARLATO, RALLO, DELLA ROSA e PAMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:

intervenendo nella polemica insorta tra coloro che sostenevano che le privatizzazioni dalle aziende a partecipazione statale dovessero essere operate attraverso la vendita delle azioni a ristretti gruppi di acquirenti e coloro che privilegiavano l'azionariato diffuso, il Presidente del Consiglio Ciampi ha affermato di non sostenere né uno né l'altro modello che andranno pragmaticamente applicati a seconda delle circostanze;

tale impostazione impedirebbe il tempestivo controllo parlamentare sull'attuazione del programma di privatizzazione, istituendo una « zona franca » per il Governo che sarebbe assolutamente libero di adottare volta a volta il modello di privatizzazione che esso, ed esso solo, giudicasse più opportuno —:

quale sia per ciascuna delle aziende da privatizzare, il metodo ed il modello che si intendono seguire, in coerenza con gli indirizzi già espressi dalle Camere ed in adesione alle normative vigenti, nonché con specifico riguardo, in ogni singolo caso, agli interessi nazionali ed a quelli dei dipendenti, consumatori ed utenti.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-19709 del 9 novembre 1993.

(4-00373)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le modalità di privatizzazione delle aziende a partecipazione statale.*

Al riguardo, si fa presente che i problemi posti nel citato documento parlamentare sono stati avviati a soluzione con l'approvazione da parte del Parlamento della legge 30 luglio 1994, n. 474, che ha convertito il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Tale legge, infatti, stabilisce all'articolo 1, comma 2, che la scelta delle modalità di alienazione delle partecipazioni dello Stato è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri dell'Industria e del Bilancio.

Nell'articolo 13, comma 6, della stessa legge, è altresì previsto che il Ministro del Tesoro trasmetta al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale devono essere indicati i proventi lordi, le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione, i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione ed, infine, le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione.

Il Ministro del tesoro: Dini.

RONCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che l'Istituto tecnico « Marie Curie » di via fratelli Zoia 130, Milano, ha inoltrato richiesta al Provveditorato agli studi di Milano di poter effettuare le ore di

lezioni di 50 minuti ai sensi della circolare 243 Prot. 1695/47 del 22 settembre 1979 del Ministero della pubblica istruzione;

che il Provveditorato competente ha negato l'autorizzazione relativa;

che le ore settimanali di frequenza risultino di 36 ore distribuite nell'arco di sei giorni settimanali, per il 1°, 3°, 4° e 5° anno, nonché di 38 per l'ultimo anno del biennio propedeutico che rende necessaria la frequenza anche al pomeriggio;

che l'istituto in parola è frequentato per il 40 per cento da studenti residenti fuori Milano, ed è quindi particolarmente presente il fenomeno della « pendolarità »;

che l'attuazione delle ore piene in considerazione del tipo di utenza risulterebbe particolarmente gravosa per iscritti all'indirizzo di tecnologie alimentari, in quanto i corsi di tale indirizzo sono attivati in tutta la regione Lombardia oltre che dal « ITIS Marie Curie » da altro istituto a Cremona;

che il bacino d'utenza degli studenti iscritti è relativo all'area Nord Ovest di Milano, il quale è servito da autolinee in concessione (STIE e ATINOM) per cui modifiche e aggiunte di corse renderebbero necessario una rinnovazione del disciplinare di concessione con la regione Lombardia —:

quali siano i motivi del diniego da parte del Provveditorato agli studi ad attuare l'ora breve di 50 minuti presso l'istituto in parola;

quali provvedimenti intenda attuare il Ministro per regolare le problematiche esposte soprattutto alla luce dell'attuazione dei corsi di recupero sostitutivi degli esami di riparazione, previsti dal decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523. (4-04173)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si è lieti di comunicare che la questione prospettata è stata positivamente superata.*

Infatti, il Provveditore agli Studi di Milano, all'uopo interessato, ha reso noto di

avere autorizzato — con nota n. 26625 del 29.9.1994 — la riduzione dell'orario di lezione presso il locale istituto tecnico industriale « M. Curie », in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dal capo di istituto e dai competenti organi collegiali.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

ROSCIA, LEONI ORSENIGO, AGNALETTI, MUSSOLINI, GISSI, MORMONE, USIGLIO e MAMMOLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

da notizie insistentemente riportate dalla stampa e da dichiarazioni attribuite al Presidente della SIP, dottor Ernesto Pascale, risulta che non solo si sta procedendo al varo di Telecom Italia, gestore unico delle telecomunicazioni, ma che addirittura stanno per essere attribuite le cariche nell'ambito del medesimo;

detto settore è altamente strategico per l'Azienda Italia e per le grandi sfide tecnologiche che soprattutto in materia di telecomunicazioni il costituendo Governo dovrà affrontare —:

quali siano le ragioni che impongono questa singolare accelerazione;

se non si ritenga opportuno soprassedere in attesa che il nuovo Governo, nella pienezza dei suoi poteri, possa valutare i molti aspetti collegati a questo fondamentale settore e conseguentemente decidere con la dovuta completezza. (4-00421)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il riassetto delle telecomunicazioni è stato previsto dapprima con la legge 29.1.92 n. 58 recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni e successivamente con la delibera CIPE del 2.4.93.

Quest'ultimo comitato ha con la stessa delibera ritenuto urgente — in analogia con quanto è avvenuto negli altri Paesi CEE — procedere ad una struttura organizzativa e societaria dell'attuale complesso imprendito-

riale, ritenendo l'unificazione delle Società del gruppo IRI in un unico gestore, un passo indispensabile per l'evoluzione del settore.

In ottemperanza a quanto stabilito nella delibera del CIPE, l'IRI ha formalizzato il piano di riassetto del settore in data 30.6.93.

Successivamente il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e dell'industria ha espresso — con nota del 30.7.93 — il parere di conformità del piano dell'IRI ai criteri generali indicati dal CIPE.

È stato, quindi, dato corso alla fusione per incorporazione nella SIP delle società IRITEL, ITALCABLE, SIRM e TELESPIAZIO, così come deliberato dai Consigli di amministrazione di ciascuna delle suddette società.

La nuova struttura, la Telecom Italia S.p.a., è divenuta operativa il 18 agosto 1994 e, quindi, solo recentemente, sono stati attribuite le cariche nell'ambito della medesima.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

ROTUNDO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

le ragioni che impediscano, a distanza di oltre 3 anni, di erogare all'emigrante di ritorno Castrovilli Vincenzo, via delle Rose 26, Galatina (LA), la pensione VO/S di importo mensile di lire 19.240;

quali ragioni impediscano alla INPS — Sede provinciale di Lecce — di liquidare gli arretrati, a partire dal febbraio '91, al suddetto Castrovilli, atteso che l'INPS di Bari ha trasferito la pratica in data 2 novembre 1993. (4-02124)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole si fa presente quanto segue.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha disposto, in data 01.08.1994, il pagamento di un acconto di L. 265.000 in favore del signor Vincenzo Castrovilli, pari all'80 per cento della cifra spettantegli per il periodo dall'01.06.1993 all'01.07.1994.

Inoltre, in data 29.09.1994, l'Istituto ha provveduto a liquidare nei confronti dello stesso la pensione VOS 45001387, con decorrenza originaria all'01.02.1991 e con decorrenza economica dall'01.06.1993.

Fino a tale data, infatti, la rendita intestata al signor Castrovilli è stata regolarmente pagata all'estero, tramite la L.V.A. di Augsburg.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.

ROTUNDO, MASTROLUCA, STANISCI e TAURINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

le case editrici presentano ogni anno nuove edizioni dei libri di testo soprattutto delle scuole medie superiori di quasi tutte le discipline;

molto spesso i docenti, non essendo trascorso il ciclo di adozione di un testo, lo integrano con altri;

il cambio così frequente delle edizioni e le integrazioni determinano un aggravio notevole per il bilancio delle famiglie, specie per quelle meno abbienti;

molti studenti nel Mezzogiorno non riescono a comprare i libri di testo —

quali iniziative intenda assumere il Ministro per dare una giusta soluzione a questo problema. (4-03686)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che la vigente normativa (articolo 4 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 ora articolo 7 lettera e) del d. lg.vo 16 aprile 1994 n. 297 — T. U. delle leggi sulla pubblica istruzione) demanda al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe o interclasse, l'adozione dei libri di testo.*

In quanto espressione della libertà di insegnamento, l'adozione dei testi scolastici, la cui compilazione viene curata dal settore editoriale in relazione ai programmi di insegnamento e tenendo conto delle innovazioni dei processi didattici, è materia sulla

quale non sono possibili interventi da parte dell'amministrazione, che annualmente si limita a disciplinare, con proprie circolari, il procedimento preordinato allo scopo, fornendo nell'occasione solo consigli e suggerimenti per il buon esito dell'operazione.

L'ultima emanata nel tempo — la C. M. n. 20 del 25 gennaio c. a., integrativa di quella del decorso anno n. 44 del 18 febbraio 1993 — sottolinea che l'adozione dei libri di testo è adempimento proprio del docente, da esplicarsi nelle sedi nelle quali svolge la propria attività e ribadisce, in relazione alla garanzia costituzionale approntata per la libertà di insegnamento, che in nessun caso può essere imposta ad un docente la scelta di un testo a lui non gradito.

La circolare di cui sopra, al pari di quelle che l'hanno preceduta, contiene anche una serie di indicazioni riguardo al prezzo dei testi e alle nuove adozioni.

Sotto il profilo del prezzo essa, tra l'altro, segnala di tener conto, in sede di adozione, dell'esigenza che l'onere per l'acquisto dei testi scolastici risulti il meno gravoso possibile per le famiglie; raccomanda di evitare la scelta di libri che, giudicati di pari valore didattico, siano più costosi; pone il divieto di prescrivere l'acquisto di libri dei quali in corso d'anno la lettura sia soltanto consigliata o suggerita; fa carico agli editori di contenere eventuali incrementi dei prezzi nei limiti del tasso di inflazione programmata; impone la revoca dei testi prescelti, nel caso in cui i prezzi risultino modificati successivamente alla data della loro adozione.

Al fine di accertare che i libri posti in vendita per il corrente anno non hanno subito, nei prezzi, variazioni rispetto a quelli indicati alla data della loro adozione, sono state disposte verifiche a campione per case editrici, per realtà geografiche e per gradi di istruzione.

Sotto il profilo delle modifiche delle adozioni, poi, la predetta circolare segnala l'opportunità che i collegi dei docenti non procedano a nuove adozioni (eccezione fatta per i classici e testi di narrativa moderna) almeno per un triennio nelle stesse classi, salvo il caso di necessarie variazioni di programmi scolastici e di esigenze didattiche effettivamente dimostrate; richiama l'atten-

zione sul fatto che la scelta dei libri di testo ha valore per tutta la durata del corso per il quale sono proposti e non è soggetta a mutamenti prima che sia terminato il ciclo; sottolinea che nei casi eccezionali nei quali, per gravi ragioni di carattere scientifico, pedagogico e didattico, sia necessario sostituire i testi durante il ciclo, la sostituzione va giustificata con motivazione da inserirsi a verbale.

Si desidera anche precisare che l'amministrazione, consapevole dell'importanza che rivestono le problematiche collegate al libro di testo, ha istituito in materia un apposito comitato permanente nel quale, accanto ai tecnici della medesima amministrazione, sono rappresentate le forze sociali interessate (sindacati, associazioni professionali del personale della scuola, famiglie, mondo dell'editoria e della distribuzione).

Detto comitato ha il compito di esaminare e valutare tutte le questioni relative ai libri di testo e formulare, quindi, concrete proposte di soluzione.

Su suggerimento del comitato in questione è in corso di preparazione un apposito seminario di studio, nel corso del quale larga attenzione sarà riservata anche ai problemi segnalati nella interrogazione in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

SAIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-01135 il sottoscritto chiedeva, tra l'altro, se fosse opportuno soprassedere alla decisione, prospettata dal Provveditore agli studi di Pescara, di chiudere la sezione di scuola media di Picciano in quanto trattasi di paese montano, già gravemente penalizzato da una pessima viabilità, aggravatasi a seguito del crollo del ponte sul fiume Tavo verificatosi in aprile 1992;

sempre nella stessa interrogazione si chiedeva, conseguentemente, di non procedere alla trasformazione della scuola media di Collecervino in sezione della scuola media di Loreto Aprutino, per le stesse motivazioni;

ciò poteva avvenire aggregando la sezione staccata di Picciano, che va conservata, alla scuola di Collecervino;

alla suddetta interrogazione l'onorevole Ministro ha risposto in data 19 luglio 1994 (n. 000349), dicendo, tra l'altro, che la soppressione della sezione staccata di Picciano si rendeva opportuna perché per l'anno scolastico 1994-1995 è stata segnalata l'iscrizione di n. 12 allievi senza che si prevedesse in futuro alcun incremento;

per quanto attiene la trasformazione della scuola media di Collecervino in sezione staccata da quella di Loreto, si sostiene, tra l'altro, nella risposta che ciò non arreca disagio agli studenti in quanto la sezione rimane in funzione;

va però segnalato che le previsioni del provveditore di Picciano si sono rivelate non realistiche in quanto gli allievi iscritti alla I media nel comune di Picciano sono 16 e non 12 e, stante il continuo rientro di emigranti e l'inversione della tendenza al decremento demografico che, al contrario, non solo s'è arrestata nel comune di Picciano, ma ha visto invece crescere negli ultimi anni, seppure in misura non cospicua, il numero dei residenti; (prova ne è l'aumento degli iscritti alla scuola media);

va altresì rilevato, per quanto riguarda la sede di Collecervino, che sebbene rimanga la scuola, lo spostamento della sede centrale arrecherebbe sempre disagi ai cittadini e impoverirebbe culturalmente il comune e l'intera zona, aggravando i già rilevanti disagi di cui esso soffre —:

se non ritenga, alla luce dei nuovi fatti evidenziati in premessa e soprattutto a seguito dell'aumento degli iscritti, di soprassedere almeno per questo anno, alla soppressione della sezione di scuola media di Picciano e della Scuola-sede centrale di Collecervino, onde accertare anche se questa tendenza all'incremento della popolazione scolastica tenda effettivamente a consolidarsi nei prossimi anni.

Ciò renderebbe giustizia ad una importante zona interna della provincia di Pescara che da anni è costretta a subire disagi di ogni tipo cui lo Stato non sempre ha saputo rispondere. (4-02595)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero ha riesaminato con la massima attenzione i provvedimenti riguardanti la scuola media di Collecervino e Picciano ai quali fa riferimento la S.V. Onorevole.*

In questa sede si è ritenuto di dovere confermare la trasformazione della scuola media di Corvino in sezione staccata della scuola media di Loreto e di revocare, invece, la soppressione della scuola media di Picciano sezione staccata della scuola media di Penne.

Tale ultima scuola, pertanto, continua a funzionare anche per l'anno scolastico 1994/95.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

SAIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Ari (CH), a seguito di proposta del Provveditorato agli Studi di Chieti, si è proceduto alla soppressione della locale sezione di scuola media, a partire dall'anno scolastico 1994-95;

tale provvedimento si basava sul presupposto che gli alunni della V elementare nel 1993-94 in quel Comune erano solo nove per cui si prevedeva essere questa la consistenza della classe I media nell'anno successivo;

tale previsione, però, non si è rilevata veritiera, in quanto, ai nove bambini di V elementare di Ari occorre aggiungere altri bambini di piccoli comuni e quelli vicini che, per motivi di vicinanza e viabilità hanno chiesto di iscriversi alla scuola media di Ari per cui, come il sindaco di quel comune ha segnalato, l'eventuale I media in Ari avrebbe ben 17 iscritti;

il Comune di Ari non trovasi, nell'anno in corso, nella possibilità di assicurare il trasporto dei bambini nei comuni vicini —:

se non ritenga soprassedere, almeno per l'anno scolastico 94-95 dalla programmata sospensione della scuola media di Ari, onde accertare se, per gli anni futuri esistano o meno le condizioni per mantenere attiva la locale sezione di scuola media che, per un comune di 1.500 abitanti, rappresenta non solo un servizio insostituibile, ma anche un importante luogo di tradizione e cultura. (4-03160)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che, in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1994/1995, è stata disposta la graduale soppressione della scuola media di Ari, in quanto il limitato numero degli allievi iscritti per lo stesso anno e quello previsto per gli anni scolastici successivi non consentiva il mantenimento della scuola medesima.*

Per quanto riguarda il successivo incremento di iscrizioni, verificatosi nella prima classe della scuola in parola, il competente provveditore agli Studi di Chieti ha precisato che tale nuovo fatto non è stato ritenuto elemento sufficiente per proporre la revoca del provvedimento, in quanto i dati segnalati apparivano contraddittori, e tali da far supporre difficoltà successive; infatti gli alunni di Filetto, (comune nel quale la scuola media — sezione staccata di Orsogna — è in soppressione dal 1993/1994), costituenti il numero maggiore di nuovi iscritti, si erano già preiscritti nella sede centrale di Orsogna e da parte del comune di Filetto, obbligato al trasporto, non era pervenuta alcuna comunicazione al riguardo.

Aggiungesi inoltre che l'andamento della popolazione scolastica locale faceva prevedere una futura situazione di precarietà e che le caratteristiche del territorio consentono il trasporto degli allievi nei centri vicini.

Avverso il provvedimento di graduale soppressione delle scuole è stato proposto ricorso al TAR Abruzzo il quale, secondo notizie acquisite dal medesimo Provveditore,

non ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

SALES e TRIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Salerno sono stati sciolti per infiltrazioni o condizionamenti da parte della malavita organizzata i comuni di Pagani, Scafati, Sarno e Nocera Inferiore;

i funzionari incaricati delle gestioni commissariali non esercitano a tempo pieno le loro funzioni di amministratori straordinari, ma sono presenti presso i comuni soltanto in alcuni giorni della settimana, dovendo contemporaneamente attendere ai loro compiti d'ufficio presso la Prefettura e ad altri incarichi loro affidati;

questa situazione determina una carenza di attenzione nei confronti delle comunità interessate dalla gestione commissariale, che si traduce, inevitabilmente, in una carenza di azione amministrativa laddove, anche per motivi addotti a giustificazione degli scioglimenti, vi sarebbe estrema necessità di presenza e di interventi costanti e incisivi;

i rapporti tra i comuni in questione e le società o i soggetti considerati, come si rileva dai decreti di scioglimento, il veicolo delle infiltrazioni e dei condizionamenti da parte della criminalità organizzata, non sono stati né eliminati né modificati;

neppure si è proceduto alla rimozione dei funzionari responsabili dei disservizi comunali richiamati nei decreti di scioglimento ed in alcuni casi il costo dei servizi offerti dalle amministrazioni straordinarie, come, ad esempio, quello della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani di Pagani, è aumentato rispetto a quello degli stessi servizi offerti dalle amministrazioni sciolte;

le nomine di alcune commissioni delicate e importanti per la vita amministrativa (vedi Commissioni edilizie) sono state improntate a criteri assolutamente discrezionali, con scelte che non si sono dimostrate né oculate né opportune;

vi è stato un cospicuo ricorso a convenzioni esterne per attività che in tutta tranquillità potevano essere svolte da dipendenti comunali, senza appesantire ulteriormente le già disastrose casse dei comuni;

sono stati visti con sospetto tutti i professionisti operanti nei suddetti comuni e si è preferito, in molti casi, affidare incarichi a professionisti conosciuti solo dai commissari —:

se non si ritenga opportuno fissare al più presto la data delle elezioni nei comuni sopra citati, non superando, in ogni caso, il turno di novembre 1994, visto che la gestione commissariale non ha rimosso le cause addotte a pretesto degli scioglimenti;

se il ministro dell'interno non intenda intervenire nell'ambito delle sue prerogative per garantire nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: 1) la nomina di funzionari che a tempo pieno assolvano alle loro funzioni di commissari, non cumulando l'incarico commissariale con altri e diversi incarichi; 2) la rescissione dei contratti con le ditte che sono state al centro delle indagini che hanno portato allo scioglimento delle amministrazioni; 3) l'eventuale rimozione dei funzionari che hanno consentito l'infiltrazione della malavita nella Pubblica Amministrazione o che siano responsabili di gravi disservizi dell'Ente. (4-00875)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali di Pagani e Scafati (SA) si svolgeranno nel turno elettorale di novembre-dicembre p.v.

I Consigli comunali di Sarno e Nocera Inferiore (SA), invece, rinnoveranno le loro amministrazioni nel turno primaverile in quanto la gestione straordinaria si conclu-

derà dopo il 15 settembre, termine che consente la partecipazione al turno elettorale di fine anno.

Per garantire la continuità dell'azione amministrativa, i componenti le commissioni straordinarie assicurano la presenza quotidiana mediante turnazioni.

L'inconveniente lamentato ha determinato il Ministero a procedere, d'ora innanzi, alla assegnazione di personale a tempo pieno in tutte le amministrazioni in cui tale presenza sia indispensabile per il più efficace svolgimento dell'attività commissariale.

Quanto agli ultimi due quesiti, avanzati dalla S.V. onorevole, si sottolinea che i funzionari chiamati ad assicurare in via straordinaria la gestione degli enti locali, assolvono i loro incarichi in completa autonomia e, ovviamente, con le connesse responsabilità.

Il Ministro dell'interno: Maroni.

SALES. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la signora Pisani Aura, nata a Pompei (NA) il 5 gennaio 1969, dipendente della sede INPS di Ferrara, in data 12 marzo 1994, ha inoltrato alla Direzione Generale dell'INPS — Servizio Personale Roma domanda di trasferimento ad una delle sedi viciniori alla propria residenza (Salerno e provincia o Napoli e provincia);

il motivo della richiesta di trasferimento è dato dalla necessità della signora Pisani di vivere vicino ai propri genitori, che versano in precarie condizioni economiche e di salute;

in particolare, l'anziano padre della dipendente INPS è affetto da gravi mali, che lo hanno reso invalido al 92 per cento, per cui egli ha continuo bisogno di assistenza;

la madre della dipendente, anch'essa in età avanzata, è a sua volta affetta da gravi malanni e disturbi, che non le permettono di curare il marito;

le cure per i genitori della signora Pisani sono costosissime, mentre ella deve sopportare a sua volta notevoli spese per la permanenza della città di Ferrara;

nonostante quanto prima premesso e le certificazioni mediche relative allo stato di salute dei genitori presentate dalla signora Pisani, la domanda di trasferimento è stata respinta perché non sarebbero stati riscontrati i presupposti per l'accoglimento della domanda —:

quali, oltre ai requisiti presentati dalla signora Pisani, dovrebbero essere i presupposti per ottenere il trasferimento;

se non ritenga opportuno intervenire affinché venga concesso il trasferimento alla signora Pisani in considerazione di quanto premesso dalla stessa nella domanda inoltrata alla Direzione Generale dell'INPS di Roma;

se non ritenga l'atteggiamento della dirigenza INPS in contrasto con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare laddove recita: « la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e in consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. (4-02425)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

La signora Aura Pisani, in servizio presso la Sede INPS di Ferrara, ha presentato, in data 12 marzo 1994, domanda di trasferimento, motivata in particolare dallo stato di

salute del padre, riconosciuto portatore di handicap, a Salerno, o Napoli, o Sedi delle due province.

Poiché il trasferimento dei dipendenti può essere disposto, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento organico del personale dell'INPS, soltanto a seguito di concorso di mobilità, concorso che al momento della domanda inoltrata dalla dipendente non era stato indetto, la richiesta è stata trattata come assegnazione temporanea e respinta con provvedimento del 16 maggio 1994.

Ciò in quanto non sono stati riscontrati i necessari presupposti richiesti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/83 (compatibilità delle esigenze di servizio e durata limitata dell'assegnazione).

Per quanto riguarda le considerazioni espresse in ordine alla L. 104/92, si precisa, inoltre, che l'articolo 33, comma 5 della legge stessa, non conferisce al dipendente che abbia un parente portatore di handicap il diritto ad essere trasferito a sua domanda e al di fuori delle procedure concorsuali di mobilità, ma garantisce al dipendente « che assista, con continuità un parente handicappato con lui convivente » l'intrasferibilità in caso di un provvedimento d'ufficio di mobilità.

Si rendo noto, infine, che la signora Pisani non ha inoltrato domanda di trasferimento in ordine a rituale procedura di mobilità, indetta il 2 giugno 1994, che prevedeva, tra l'altro, sei posti per la regione Campania.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.

SARACENI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del 10 dicembre 1993 il provveditore agli studi di Cosenza ha disposto la soppressione delle prime due classi della scuola media di Aiello Calabro - sezione staccata di Serra d'Aiello;

con questo provvedimento, che costituisce evidente premessa alla definitiva

soppressione della scuola media, si impedirà ai ragazzi del piccolo centro calabrese di esercitare il diritto ed ai loro genitori di rispettare l'obbligo di istruzione così come previsto dagli articoli 30 e 34 della Costituzione e attuato dalla legge n. 1859 del 1962;

il comune di Aiello Calabro, infatti, versa in stato di dissesto e non è in grado di apprestare i necessari mezzi di trasporto per raggiungere i centri limitrofi che, d'altra parte, non sono serviti da altri mezzi pubblici di trasporto;

le famiglie interessate, per la stragrande maggioranza in condizioni economiche disagiate, non sono in grado di provvedere con mezzi propri;

presso l'istituto Papa Giovanni XXIII, sito nel comune di Aiello Calabro, sono in funzione sezioni speciali di scuola elementare per handicappati, per i quali il trasferimento quotidiano costituirebbe un insuperabile ostacolo al completamento dell'obbligo scolastico;

in questo quadro appare evidente che non ricorrono le condizioni previste dal decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, e dall'articolo 2-bis dell'ordinanza ministeriale n. 90 del 19 aprile 1994, atteso che è evidentemente estraneo alla volontà di tali fonti normative l'intento di vanificare il ricordato diritto-dovere all'istruzione obbligatoria —:

se non ravvisi la necessità di disporre subito la revoca dell'ingiusto ed illegittimo provvedimento adottato dal provveditore agli studi di Cosenza. (4-01238)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si precisa che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1994/1995, la soppressione della scuola media di Serra d'Aiello si è resa necessaria in quanto, già nello scorso anno scolastico, gli studenti frequentanti erano stati 23 — 10 nella prima classe, 6 nella seconda e 7 nella terza — e per il corrente anno, erano previsti soltanto 6 allievi nella 3^a classe, che attual-

mente frequentano la scuola media di Aiello Calabro (distante dalla scuola soppressa solo 5 km.), funzionante con due corsi a tempo prolungato e dotata di scuolabus e servizio di mensa.

Per quanto riguarda l'Istituto Giovanni XXIII, dove è già funzionante un corso di alfabetizzazione, il problema posto dalla S. V. Onorevole è in via di risoluzione in quanto il Provveditore agli Studi di Cosenza, di concerto con il Direttore dell'Istituto suddetto, sta valutando la possibilità di attivare un programma di scolarizzazione dell'obbligo all'interno del medesimo al fine di superare tutti i problemi che comporterebbe lo spostamento delle persone interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

SBARBATI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per conoscere — premesso che:

la graduatoria dei trasferimenti nell'Ente ferrovie dello Stato spa è immutata da almeno dieci anni, per cui tutti i trasferimenti effettuati l'hanno completamente ignorata;

ad Ancona ed a Pescara, poco tempo fa, sono stati effettuati numerosi prepensionamenti;

risulta che sono imminenti nuove assunzioni sia ad Ancona che a Pescara; mentre circa 25 unità di personale residente nelle Marche ed in forza a Bologna attende da dieci anni di essere trasferito;

sia ad Ancona che a Pescara c'è tale carenza di personale che i doppi turni sono prassi generalizzata; addirittura, ad Ancona sono in servizio perfino tre capitreno militari, del genio ferroviari;

sono previste numerose assunzioni a Bologna;

se non intenda verificare che l'Ente ferrovie dello Stato spa effettui prima i trasferimenti delle assunzioni, al fine di avvicinare a casa moltissimi dipendenti,

con indubbio beneficio anche della qualità del servizio. (4-02951)

RISPOSTA. — La disciplina dei trasferimenti del personale nell'ambito della Società ferrovie dello Stato è contenuta nelle disposizioni emanate con la circolare OR.P.M.-80/2.02 del 27 maggio 1993, nella quale sono fissati i criteri e le modalità da seguire per dar luogo ai trasferimenti medesimi, criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali nelle riunioni tenute il 27 febbraio 1992 e il 25 marzo 1993.

Sulla base di tali criteri, sono state formulate apposite graduatorie nelle quali è stato individuato il numero dei posti disponibili da destinare ai trasferimenti, suddiviso per profili professionali e per strutture ove sono ubicati i diversi impianti e, tenendo conto dell'esito delle predette graduatorie, sono stati effettuati e si stanno effettuando i trasferimenti del personale avente titolo.

In tale contesto, laddove le condizioni obiettive e la normativa contenuta nel vigente contratto collettivo di lavoro lo hanno consentito, d'intesa anche con le Organizzazioni Sindacali, parallelamente ai prepensionamenti si è dato e si continua a dare corso anche alla mobilità territoriale e/o professionale dei dipendenti, nonché a quella verso pubbliche amministrazioni prevista dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325.

In merito alle assunzioni di personale le Ferrovie dello Stato precisano che queste ultime non possono dar luogo automaticamente ai trasferimenti.

Infatti, le citate assunzioni — effettuate attraverso i contratti di formazione-lavoro e d'intesa con le Organizzazioni Sindacali — trovano la loro motivazione nella imprescindibile necessità di coprire, in quel determinato settore ed in quel determinato periodo, carenze di personale non altrimenti colmabili; si tratta di assunzioni mirate, attuate in diverse località della rete ed in diversi settori, specie laddove lo richiede la sicurezza dell'esercizio.

Ciò considerato, ne consegue che non può sussistere una diretta dipendenza dei trasferimenti alle assunzioni ma che ai primi si può dar luogo allorquando le esigenze di servizio e la cennata sicurezza dell'esercizio

lo consentono, nel rispetto, ovviamente dell'ordine delle graduatorie di cui si è detto innanzi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

SCALIA e MATTIOLI. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

il castello dei Colonna del comune di Riofreddo è un monumento di notevole interesse storico ed artistico, costruito intorno all'anno mille e che per la sua storia e per le sue caratteristiche è stato inserito dalla regione Lazio negli elenchi del patrimonio castellano da tutelare (tabella A legge 19 settembre 1983, n. 68: complessi monumentali ottimamente conservati);

campagne di scavi, condotte dai vecchi proprietari, hanno portato alla luce interessanti reperti, preziosi per la ricostruzione della storia del castello e delle sue originarie strutture;

dopo anni di abbandono sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione con scopi che sembrano puramente speculativi e comunque in contrasto con le finalità culturali alle quali il castello dovrebbe essere destinato e di cui si dovrebbe tener conto;

il progetto di tali lavori non rispetta neppure il piano di recupero del centro storico adottato dal comune di Riofreddo, che lo destina al « restauro » escludendo con ciò, tra l'altro, l'apertura di finestre e l'utilizzazione dei sottotetti a scopo residenziale —:

se non ritenga il Ministro di dover urgentemente intervenire per garantire la tutela di un così importante monumento storico e di doverlo comunque vincolare ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

(4-03504)

RISPOSTA. — A seguito di una segnalazione del comune di Riofreddo, che denunciava il grave stato di degrado e di fatiscenza in cui versava il castello dei Colonna, di

proprietà privata e non demaniale, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio richiedeva allo stesso comune l'identificazione dei proprietari, al fine di poter porre in atto l'esame della situazione vincolistica.

L'amministrazione comunale, in data 30 marzo 1994, ha comunicato il nominativo dell'attuale proprietario, senza fornire, tuttavia, ulteriore documentazione.

La Soprintendenza, pertanto, ha richiesto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e all'U.T.E. gli atti aggiornati da cui risultino chiaramente indicate le proprietà, le singole particelle con divisione planimetrica delle stesse e i relativi certificati catastali.

Acquisiti tali documenti, la Soprintendenza provvederà agli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Fisichella.

SCALISI, ARDICA e TRINGALI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se siano a conoscenza che presso tutti i Provveditorati agli studi e in altri Uffici preposti ad esaminare ed evadere le richieste di riscatto ai fini pensionistici del servizio pre-ruolo, militare e degli anni universitari, sono in giacenza anche per decenni le predette richieste, che vengono evase talvolta solo al momento del pensionamento dell'interessato;

dato che il costo dei riscatti di servizio pre-ruolo sono bloccati alla data della domanda, se non intendano attivare gli Uffici competenti perché con istituzione di gruppi di lavoro debitamente incentivati, le pratiche in oggetto vengano evase nel più breve tempo possibile, consentendo un immediato impinguimento del fondo pensioni, ed evitando la « giacenza » di tanti miliardi negli uffici suddetti.

(4-03334)

RISPOSTA. — Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'in-

terrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si evidenzia come le richieste di riscatto di servizi e periodi, da computare ai fini pensionistici, vengano evase con notevole ritardo e, a volte, solo al momento del collocamento a riposo dell'interessato.

Al riguardo, premesso che la situazione segnalata è alla costante attenzione del Ministero che non sottovaluta certamente l'esigenza di promuovere iniziative idonee ad eliminare la mole delle pratiche presso i singoli Provveditorati agli studi, si ritiene opportuno osservare che il riscatto degli anni di servizio pre-ruolo e degli anni universitari può operarsi o contestualmente al decreto di pensione o, in via autonoma, non contestualmente ad esso.

Il motivo per il quale, nella maggior parte dei casi, gli uffici periferici provvedono al riscatto contestualmente alla pensione deriva dall'urgenza di dover provvedere, quanto meno in via provvisoria, alla liquidazione della pensione stessa.

Tale esigenza — unitamente alle difficoltà cui i singoli uffici devono far fronte, in relazione alla carenza di personale ed all'inadeguatezza delle strutture, per portare a compimento i complessi adempimenti istruttori — ha comportato che, salvo per pochi casi riguardanti piccoli provveditorati aventi minori carichi di lavoro, il provvedimento di riscatto venga in pratica emesso contestualmente al decreto di pensione.

Questa amministrazione, già da tempo, ha cercato di ovviare a tale stato di cose con analisi e programmazione del riscatto, inizialmente attuate presso l'apposito Ispettorato del Ministero e successivamente estese a tutta la periferia.

Più di recente, è stata effettuata dal predetto Ispettorato un'approfondita rilevazione dell'arretrato esistente presso gli uffici periferici ed è stato, quindi, approntato un progetto obiettivo, al fine dell'eliminazione dell'arretrato specie nei provveditorati delle grandi sedi, ove il fenomeno è più considerevole.

Tale progetto, finalizzato — mediante incentivazione del personale e rafforzamento delle procedure automatizzate — allo snellimento dei procedimenti per la quiescenza e

la previdenza e al relativo snellimento dell'arretrato, è stato a suo tempo inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria.

Fermo restando, comunque, che il Ministero non mancherà di esaminare l'opportunità di riproporre il progetto in parola, ai fini dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge n. 537 del 1993, si ritiene di dovere peraltro osservare che la possibilità di dare corso al riscatto di tutte le pratiche giacenti, specie per quanto attiene all'oneroso riscatto del periodo di studi universitari, potrebbe costituire un notevole introito per l'Erario.

Si intende, ovviamente, che notevoli miglioramenti all'attuale situazione — che, giova ripetere, il Ministero segue con vigile attenzione — potranno derivare da adeguate modifiche operative e normative che si auspica possano essere individuate ed approvate nel contesto dei provvedimenti volti al riesame dell'intera materia pensionistica.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

SCALISI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

già nel 1971 l'evoluzione della Scuola dell'obbligo ha indotto il Parlamento ad approvare la legge 24 settembre 1971 n. 820, che dava l'avvio alla sperimentazione della scuola a tempo pieno;

successivamente il Decreto del Presidente della Rpubblica n. 3 del 14 gennaio 1972, attribuiva alle Regioni le competenze relative al diritto allo studio e alla assistenza scolastica;

conseguivano numerosi provvedimenti regionali che delegavano questi compiti ai Comuni, mentre lo Stato continuava ad avocare a sé attività di assistenza, così che i Comuni riducevano progressivamente le attività fino allora svolte, accusando un eccesso di personale sempre meno utilizzato ai fini per cui era stato assunto;

che numerose proposte di legge nelle trascorse legislature, e in quella attuale, sollecitate dai sindacati di categoria e dagli enti locali stessi, hanno cercato di regolamentare la spinosa questione;

al fine di tamponare, per le numerose richieste di pre-pensionamento nel settore della scuola, le difficoltà gestionali improvvisamente instauratesi, sono state riaperte le graduatorie dei concorsi magistrali ormai scadute da oltre un anno —:

quali siano i motivi che ostano al trasferimento nei ruoli statali delle scuole elementari, i circa quattromila dipendenti operanti presso gli Enti Locali in mansioni del tutto diverse da quelle per le quali sono stati assunti;

se non intenda, anche con decreto, provvedere alla soluzione di un problema che non comporta nessuna spesa, trasferendo a domanda nei ruoli statali gli interessati. (4-03738)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, riguardante un eventuale passaggio nei ruoli statali del personale docente in servizio nelle scuole comunali non può trovare soluzione in via amministrativa in quanto le disposizioni legislative vigenti in materia di immissione in ruolo del personale docente di scuola elementare non consentono forme di reclutamento diverse da quelle previste in via generale per tutto il personale docente delle scuole e, precisamente i concorsi ordinari per esami e titoli e i concorsi per soli titoli.

Il problema in parola potrà comunque essere oggetto di attento esame in sede parlamentare se sarà presentata proposta di legge al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

SCHETTINO, PORCARI, SCERMINO, LA SAPONARA, PULCINI, MAGRONE e TORRE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

in ordine all'applicazione dell'articolo 7 del D.L.vo 23 novembre 1988, n. 509, e del conseguente decreto del Ministro della sanità pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1992 sono stati adottati all'interno della pubblica amministrazione provvedimenti contrastanti. In particolare con riferimento all'immissione in ruolo del personale della scuola vincitore di concorsi a cattedre alcuni Uffici non hanno riconosciuto il diritto a riserva quale invalido civile al personale depennato dagli elenchi dell'Ufficio del lavoro ex articolo 19 legge n. 482/68 per non essere in possesso di una percentuale di invalidità pari al 46 per cento al 13 marzo 1993 data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro della sanità, mentre altri uffici hanno riconosciuto il diritto a riserva al personale che, pur depennato dagli elenchi dell'ufficio del lavoro alla data del 13 marzo 1993, è stato riscritto in detti elenchi prima che venisse adottato il provvedimento di immissione in ruolo;

con riferimento a situazioni identiche i TAR e il Consiglio di Stato hanno emesso in sede cautelare pronunce nettamente contrastanti. In particolare, avendo prodotto ricorso giurisdizionale avverso il mancato riconoscimento del diritto a riserva le professoresse Galasso Ornella e Clemente Antonietta, depennate dal 13 marzo 1993 dagli elenchi dell'Ufficio del lavoro e successivamente riscritte con effetto dall'8 ottobre 1993, il TAR di Salerno con ordinanza cautelare confermata in Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensiva presentata dalla professoressa Galasso Ornella mentre con ordinanza, pure confermata in Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensiva avanzata dalla professoressa Clemente Antonietta;

l'Ufficio del Sovrintendente regionale di Napoli con decreto n. 3284 del 30 aprile 1994 ha dichiarato decaduta dal diritto a riserva la professoressa Morelli Leonilde, invalida civile al 55 per cento all'atto dell'immissione in ruolo, dopo che la stessa, immessa in ruolo dal 1° settembre 1993, aveva prestato effettivo insegnamento per circa 7 mesi;

in ordine all'applicazione dell'articolo 7 del D.L.vo n. 509/88 esiste un vasto contenzioso e una diffusa confusione interpretativa che hanno provocato revisioni delle operazioni di nomina anche nella fase terminale delle lezioni con conseguente grave pregiudizio della stabilità dei docenti e della continuità dell'insegnamento, esigenze di pubblico interesse garantite dal vigente ordinamento scolastico —:

quali provvedimenti siano stati adottati per dirimere le insorte confusioni interpretative e garantire alle categorie protette parità di trattamento e certezza delle posizioni giuridiche, sottolineando l'inderogabile necessità di emanare precise direttive;

dal Ministro della pubblica istruzione se, in attesa che da parte dei Ministeri competenti vengano emanate univoche disposizioni in ordine all'applicazione dell'articolo 7 del D.L.vo n. 509/88, ravvisi la necessità di invitare il Sovrintendente regionale di Napoli a sospendere l'efficacia del citato decreto di decadenza dal diritto a riserva adottato nei confronti della professoressa Morelli Leonilde. Quanto sopra anche al fine di garantire un'indispensabile continuità di insegnamento nella fase terminale delle lezioni. (4-00700)

RISPOSTA. — Si premette che questo Ministero non ignora la situazione rappresentata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, a proposito delle difficoltà applicative dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 509 del 23.11.1988, che ha fissato al 46 per cento la percentuale minima di invalidità civile — ai fini del collocamento obbligatorio e della riserva di posti nei pubblici impieghi — consentendo al tempo stesso agli invalidi civili, con un grado di menomazione inferiore, di conservare il diritto all'iscrizione negli appositi elenchi per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della Sanità contenente le nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità.

Per quanto concerne, in particolare, i casi segnalati, è risultato in effetti che il Sovrin-

tendente scolastico regionale per la Campania, a seguito di segnalazioni del competente Ufficio provinciale del lavoro, si è trovato nella necessità di escludere dalle graduatorie degli aventi diritto a riserva — relativamente al concorso a cattedre indetto con il decreto ministeriale del 23.11.1990 — le professoresse Anella Galasso e Antonietta Clemente, per essere risultate le stesse, alla data del 13.3.1993, in possesso di una invalidità civile inferiore a quella del 46 per cento, come sopra prescritta.

Risulta, peraltro, rispondente al vero che gli organi giurisdizionali aditi, in ordine ai provvedimenti conseguenti alla perdita del diritto in questione, hanno adottato, nella trattazione di casi identici, pronunce cautelari nettamente contrastanti.

Infatti, il TAR della Campania — Sezione staccata di Salerno — davanti alle quali le suddette docenti avevano impugnato il denegato riconoscimento del diritto a riserva — ritenne, con ordinanza del 1°.12.1993, di dover respingere la domanda incidentale di sospensione presentata dalla professoressa Galasso e di dovere, invece, accogliere, con successiva ordinanza del 12.1.1994, l'analoga domanda della professoressa Clemente.

Risulta, inoltre, che il Provveditore agli studi di Avellino, constatata la contraddittorietà delle due ordinanze, non ritenne — nella sua veste di organo legittimato al conferimento delle nomine ai vincitori di concorso — di dare esecuzione alla domanda di sospensione a favore della docente Clemente, tanto che, per il tramite della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, propose appello al Consiglio di Stato, al quale aveva presentato istanza di appello anche la docente Galasso.

In merito a tali appelli, il Consiglio di Stato, con proprie ordinanze, ha ritenuto di avallare le decisioni cautelari, già assunte dal TAR di Salerno, respingendo i ricorsi della Galasso e del Provveditore agli studi, il quale, pertanto, in attesa della pronuncia definitiva di merito, ha dovuto procedere all'immissione in ruolo della Clemente.

Quanto al caso della Professoressa Leonilde Morelli, dagli elementi acquisiti è emerso che la posizione della stessa — che in

un primo momento era stata inserita nell'elenco dei riservisti per avere, a suo tempo, documentato una invalidità civile pari al 55 per cento — fu in seguito modificata dopo che l'Ufficio provinciale del Lavoro di Avellino, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti, comunicò al Sovrintendente Scolastico regionale che il certificato recante il 55 per cento di invalidità era stato erroneamente compilato e che, di conseguenza l'interessata doveva ritenersi cancellata dalle liste di collocamento per il periodo 13.3.1993 — 21.9.1993.

Tale precisazione indusse il citato Sovrintendente a rettificare, con proprio decreto del 30.4.1994, l'elenco dei riservisti, assegnando alla docente Morelli la percentuale del 35 per cento, non valida, per effetto del decreto legislativo n. 509 del 1988, ai fini dei benefici previsti per le c.d. categorie protette dalla legge n. 482 del 1968, tanto che il Provveditore agli Studi di Avellino è venuto poi a trovarsi nella necessità di annullare la nomina, che alla docente in parola era stata attribuita nell'ottobre del 1993.

Lo stesso provveditore agli studi, tuttavia, allo scopo di tutelare il diritto degli studenti alla continuità didattica, ha ritenuto, nella fattispecie, di applicare in via analogica il disposto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, consentendo che la professoressa Morelli concludesse il proprio insegnamento, per l'anno scolastico 1993/1994, presso la scuola dove era stata precedentemente assegnata, con l'obbligo di partecipazione agli esami finali della sessione estiva.

Conclusivamente, ed in attesa che sulla questione in esame siano acquisite le decisioni giurisdizionali di merito, questa amministrazione si trova al momento nell'impossibilità di adottare propri interventi, tenuto conto che nessun rilievo può essere mosso all'operato dei competenti organi scolastici i quali nei casi specifici, si sono correttamente attenuti all'articolo 5, comma 16, del bando di concorso, laddove si stabilisce che « non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di concorso ». L'iscrizione (o la reinscrizione) nelle liste citate nell'articolo 6,

comma 10 avvenuta in data successiva alla scadenza dei termini, non ha pertanto rilevanza.

In presenza, peraltro, delle difficoltà interpretative dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 509 del 1988, eventuali diverse determinazioni, rispetto a quelle fin qui adottate, potranno essere assunte solo dopo che, da parte dei competenti Ministeri (del Lavoro e della Previdenza Sociale, oltre che della Funzione Pubblica, ai quali la presente viene inviata per conoscenza) saranno state impartite specifiche ed univoche disposizioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

SCOTTO DI LUZIO, COMMISSO, GRIMALDI, DE ANGELIS, CALVANESE, LUIGI MARINO, NAPPI e LENTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

i vice Rettori sono collocati nell'area della funzione direttiva ai sensi delle seguenti disposizioni legislative:

decreto del Presidente della Repubblica 417 del 31 maggio 1974, articolo 3;

decreto del Presidente della Repubblica 399 del 23 agosto 1988, articolo 3;

sono assimilati ai Presidi di scuola media di I grado ai sensi della Circolare Ministeriale n. 263 del 1° ottobre 1975, punto IV, 2° capoverso;

i concorsi per la nomina a Rettore e vice Rettore, a Direttrice e a vice Direttrice si svolgono con le stesse modalità stabilite per la nomina a preside (articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 417/1974);

ai vice Rettori viene distribuito il medesimo livello retributivo dei Presidi di scuola media: dalla Circolare Ministeriale n. 36 del 28 gennaio 1989 si evince, infatti, la totale equiparazione dei vice Rettori ai Presidi di scuola media anche dal punto di vista retributivo;

percorrono la carriera di Presidi di scuola media inferiore ai sensi dell'articolo 1 della legge 853/1960 e della legge 22 novembre 1962, n. 1678, contenente « Norme integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853 sulla carriera del personale direttivo dei Convitti Nazionali »;

i passaggi di ruolo dai Convitti Nazionali alle scuole comuni sono previsti per il personale educativo dei Convitti Nazionali ai sensi delle seguenti disposizioni di legge:

decreto del Presidente della Repubblica 417/1974, articolo 77;

Commissione Ministeriale 22 gennaio 1981, n. 23;

legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 57;

testo unico 297 del 16 aprile 1994, articolo 472, comma 5;

risulta, pertanto, paradossale che non venga consentito a direttivi della scuola, quali, appunto i vice Rettori, la possibilità di passaggi orizzontali a presidenze di scuola media;

il passaggio dei vice Rettori dei Convitti Nazionali alle presidenze di scuola media comporta un risparmio nella spesa pubblica, dal momento che non andrebbero più pagate le indennità di funzione a docenti incaricati delle presidenze e non dovrebbero essere più nominati supplenti sulle cattedre lasciate vacanti dai Presidi incaricati;

per altri direttivi, quali i Presidi di scuola secondaria di II grado, è previsto il passaggio orizzontale, come risulta dalle tabelle A, B, C, D, E ed F allegate al decreto del Presidente della Repubblica 417/1974;

la funzione direttiva dei vice Rettori è stata esautorata dalle seguenti norme:

decreto del Presidente della Repubblica 588/85, che demanda ai coordinatori amministrativi i compiti in precedenza attribuiti ai vice Rettori dei Convitti Na-

zionali per quanto concerne la gestione del personale tecnico ed ausiliario;

Commissione Ministeriale 263/75, che ha disposto che solo in caso di assenza del Rettore preside il vice Rettore assume la funzione di Preside;

legge 9 marzo 1967, n. 150 che stabilisce che il vice Rettore sostituisce il Rettore unicamente in caso di assenza o di impedimento;

i vice Rettori sono gli unici direttivi, nel comparto scuola, senza funzioni e competenze specifiche realmente direttive e, per giunta, alle dipendenze di un altro direttivo;

sono, inoltre, gli unici direttivi che, nonostante appartenenti al IX livello retributivo, percepiscono il 50 per cento di indennità di Istituto —;

quali iniziative si intendano assumere per garantire il passaggio di ruolo orizzontale a domanda dei vice Rettori dei Convitti Nazionali alla Presidenza di scuole medie di I grado. (4-02239)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si deve far presente che gli interventi auspicati dalla S. V. onorevole, in favore dei vice rettori dei convitti nazionali, non possono che essere adottati nella competente sede legislativa.

Infatti, stante la vigente normativa, i vice rettori dei convitti non possono essere ricompresi nella disciplina di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74 per un eventuale passaggio alla presidenza di istituti di istruzione secondaria di I grado.

Quanto alla circolare ministeriale n. 263/75 menzionata dalla S. V. onorevole (con la quale i vice rettori dei convitti nazionali o le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato vengono accomunati ai presidi di scuola media), si precisa che la disposizione in parola si riferisce esclusivamente ai requisiti per l'ammissione ai concorsi a preside negli istituti di istruzione secondaria.

Infatti, la stessa circolare specifica testualmente che i vice rettori e le vice direttrici sono « accomunati, a tali fini, ai presidi di scuola media ».

Peraltro, sebbene non si possa negare che i predetti vice rettori e vice direttrici posseggano i requisiti per svolgere le funzioni di preside di scuola media, tuttavia gli stessi non appartengono al ruolo degli stessi presidi né svolgono istituzionalmente tali funzioni che, invece, nei convitti sono riservate ai Rettori.

Ciò ha giustificato il mantenimento di categorie distinte nell'ambito del personale della scuola.

D'altra parte l'istituzione convittuale ha caratteristiche proprie di organizzazione, di strutture e di funzionamento non equiparabili direttamente ai compiti delle scuole secondarie di primo grado.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

SIGNORINI e FLEGO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

diversi anni fa, vennero iniziati i lavori per la realizzazione di un sottopassaggio al fine di consentire — ai cittadini del paese di Isola della Scala in provincia di Venezia — l'attraversamento del passaggio a livello quando questi fosse stato chiuso per il passaggio del treno;

nel settembre del 1992, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Lorenzo Necci, avrebbe dovuto firmare il 3° atto integrativo del progetto che avrebbe consentito la completa realizzazione del sottopassaggio;

mancando la firma richiesta i lavori sono fermi. Tutto ciò comporta disagi e pericoli, sia alla circolazione stradale che alla incolumità degli stessi cittadini —:

se non si ritenga opportuno attivarsi per consentire la ripresa e il completamento dei lavori allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e per non vanificare

i finanziamenti stanziati per le opere già eseguite. (4-01652)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome del Ministro dei Lavori Pubblici.*

I lavori per la costruzione del sottovia al km 94+506 della linea Bologna-Verona, in stazione di Isola della Scala — inseriti nel 2° Atto Integrativo della Convenzione n. 28/84 con il Consorzio Concessionario Condofer, relativamente ai lavori di raddoppio della suddetta linea — sono iniziati nel marzo 1993 e sono tuttora in corso d'opera.

Detti lavori sono suddivisi in due fasi: la prima risulta completata, mentre la seconda è ancora da realizzarsi in quanto tecnicamente vincolata all'esecuzione di opere contenute in un 3° atto integrativo non reso eseguibile.

Allo scopo di rispettare i tempi programmati di esecuzione, il proseguimento dell'opera è stato, con una soluzione tecnica alternativa, svincolato dall'approvazione del succitato atto integrativo, non ritenuto più indispensabile.

È stata, pertanto, prevista la ripresa dei lavori relativi al sottovia (previa realizzazione di alcune opere provvisorie), la cui ultimazione verrà realizzata nei tempi programmati (dicembre 1995).

Le Ferrovie dello Stato assicurano che, essendosi conservata la stessa viabilità stradale precedente all'inizio dei lavori, nulla è modificato in relazione ai pericoli relativi alla circolazione stradale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.

SODA e MONTECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

per effetto dei provvedimenti « taglia classi », nell'ambito di una concezione meramente contabile dei delicati e complessi problemi dell'educazione, dell'istruzione e della formazione scolastica, il Provveditore agli studi di Reggio Emilia ha disposto la chiusura del plesso scolastico delle Scuole elementari di Villa Aiola, nonostante la

forte contrarietà dei genitori, dei cittadini e dell'amministrazione comunale;

è stato motivatamente sottolineato che, con questo provvedimento, non vi sarà una diminuzione delle classi ma, in contrasto con le stesse finalità del piano di revisione scolastica, un aumento dei costi sia per le finanze dello Stato che per il Comune;

l'amministrazione comunale infatti, in esecuzione di tale provvedimento, manterrà invariate le spese di mantenimento del plesso scolastico di Villa Aiola e aumenteranno le spese del plesso scolastico di Montecchio con l'aggiunta altresì dell'onere di trasporto scolastico da Villa Aiola a Montecchio Emilia —:

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente, per restituire serenità alle famiglie e garantire economie di costi finanziari, per sospendere l'indicato provvedimento del Provveditore agli studi di Reggio Emilia. (4-03194)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Il comune di Montecchio, distante 12 Km da Reggio Emilia è sede di Direzione Didattica con due plessi scolastici: il Centro Storico e, a 3,5 Km Villa Aiola.

Da anni, malgrado la popolazione scolastica registri un dato tendenzialmente negativo, il provveditore di Reggio Emilia, nell'interesse della comunità di Villa Aiola, ha autorizzato il funzionamento della scuola in previsione di un incremento delle iscrizioni e per consentire il superamento delle pluriclassi.

Al momento della determinazione dell'organico di diritto, la Direzione Didattica di Montecchio comunicava che le preiscrizioni per l'anno 94/95 erano 6, riferite ad alunni obbligati per territorio a frequentare la scuola di Villa Aiola, più altre 3 di bambini residenti in località vicine.

Il provveditore non ha quindi potuto autorizzare la formazione della 1° classe, per non dover formare pluriclassi, come accaduto precedentemente e per cercare di rag-

giungere l'indice tendenziale del rapporto alunni-classe, definito con D.I. n. 130 del 15.4.1994, che fissa tale rapporto in 15,3 e 15,7 per gli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996: nel plesso di Aiola, infatti, con 30 bambini su 3 classi, di cui 2 pluriclassi, il rapporto sarebbe stato di 10 alunni per classe: rapporto comprensibile solo in località di alta montagna e con difficoltà nei trasporti.

I genitori degli alunni hanno presentato ricorso al TAR dell'Emilia Romagna che ha però respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento di soppressione, « ritenendo la prevalenza degli interessi pubblici sottesi agli atti impugnati ».

Si precisa, infine, che la soppressione della 1° classe non determinerà, nel tempo, oneri aggiuntivi in quanto l'aumento dei posti o il mantenimento dello stesso numero di insegnanti è temporaneo, dovuto alla costituzione di nuove classi a tempo pieno nel plesso di Montecchio ed al graduale inserimento degli alunni che, nel corrente anno, continuano a frequentare la scuola di Aiola (su richiesta esplicita dell'amministrazione comunale), nelle classi della scuola del Centro storico di Montecchio.

Al termine dell'intervento di razionalizzazione il numero totale delle classi, attualmente 10, resterà pertanto invariato.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

in Germania si verificano gravi discriminazioni nel settore delle assicurazioni sulla base della nazionalità dei clienti;

talune compagnie di assicurazione chiedono un aumento del premio in ragione del fatto che l'assicurato non è cittadino tedesco;

tale « supplemento per stranieri » è preteso anche nei confronti di cittadini dell'Unione europea e che, specificatamente, l'assicurazione SCHWEIZ DIRECT con una circolare interna inviata agli

agenti vieta espressamente agli stessi di sottoscrivere contratti di qualsiasi tipo con cittadini greci, spagnoli, turchi e jugoslavi e la stipulazione di contratti « casco » parziale o totale con italiani e portoghesi —:

se non ritenga che ogni tipo di discriminazione fondato sulla nazionalità, intacchi il principio della pari dignità tra i popoli dell'Unione europea e siano da considerarsi comportamenti razzisti indegni e da condannare in nome dei diritti dell'uomo, prima ancora che in nome dei Trattati;

quali passi siano stati fatti o si intendano effettuare nei confronti del Governo tedesco affinché vieti questo comportamento da parte delle società assicuratrici tedesche. (4-01230)

RISPOSTA. — Il Governo è al corrente delle clausole discriminatorie, basate sulla nazionalità dei clienti, introdotte da talune compagnie di assicurazioni in Germania ed assicura di aver reagito nelle dovute forme, tramite l'Ambasciata d'Italia a Bonn, a seguito di ogni singola segnalazione effettuata dei nostri connazionali.

La nostra Ambasciata ha informato della natura di tali discriminazioni, sin dal febbraio scorso, il presidente dell'Ispettorato Federale delle Assicurazioni incaricato della vigilanza delle imprese assicurative, il quale ha risposto con lettera del 29 marzo u.s. confermando che la nazionalità non è di per sé fattore di rischio e non ha pertanto alcuna rilevanza nella stipula dei contratti di assicurazione.

Egli ha inoltre pregato l'Ambasciata di informarlo tempestivamente di ogni discriminazione effettuata da enti assicuratori al fine di disporre l'immediata cessazione del trattamento discriminatorio ed ha peraltro sottolineato che le rimostranze fatte in passato degli assicurati agli assicuratori per inosservanza delle disposizioni dettate dall'Ispettorato Federale delle Assicurazioni hanno, di regola, avuto esito positivo.

Appare d'altra parte particolarmente rassicurante il riferimento del Presidente dell'Ispettorato ad un recente disegno di legge,

inteso a modificare la legge sull'assicurazione obbligatoria (bozza del Bundesrat n. 23/94 del 14/1/94 articolo 5), in cui viene esplicitamente stabilito che al momento della stipula di contratti di assicurazione della responsabilità civile per il settore « autoveicoli », le nazionalità non deve avere alcuna importanza in quanto essa « non costituisce di per sé un fattore di rischio ». Una simile previsione legislativa porrebbe difatti, probabilmente, termine a future discriminazioni nel campo delle assicurazioni degli autoveicoli.

Per quanto concerne il caso delle discriminazioni operate dalla compagnia « SCHWEIZ-DIREKT » di Augsburg, la nostra Ambasciata ha segnalato il 2 maggio u.s. al Presidente dell'Ispettorato Federale delle Assicurazioni il comportamento discriminatorio della compagnia di assicurazione in questione, sottolineando che simili comportamenti violano l'articolo 7 del Trattato U.E. che vieta ogni discriminazione basata sulla nazionalità nelle materie oggetto del Trattato stesso (tra cui rientra la vendita di servizi come quelli offerti dalle Assicurazioni).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Caputo.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quale sia lo stato delle seguenti pratiche di pensione in convenzione internazionale:

VO/S presentata nel 1991 dalla Signora Billa Romana in Lucà nata il 24/8/1936 a Rosarno (R.C.);

VO/S del Signor Lucà Vincenzo nato l'1/8/1934 a Rosarno (R.C.) ambedue residenti in Germania. (4-02461)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

La domanda di pensione della signora Romana Billa, nata il 24/08/1936, sarà definita non appena l'organo di collegamento tedesco, LVA Schawben di Augsburg, già

interessato dalla competente Sede INPS di Reggio Calabria, avrà inviato l'estratto dei contributi versati in Germania, indispensabili per l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda la domanda di pensione del signor Lucà Vincenzo, nato l'1/08/1934; la Sede INPS di Reggio Calabria ha richiesto al Distretto Militare competente il foglio matricolare necessario per la definizione della stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se sia possibile ricevere notizie della pratica di pensione 10/S del Signor Meles Francesco nato il 26/5/1940, il cui fascicolo corredato di prospetto di liquidazione è stato inviato dalla Sede Regionale della Campania, Ufficio Convenzioni Internazionali, alla Sede I.N.P.S. di Napoli in data 1/12/1993.*

(4-02468)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole si fa presente quanto segue.*

Il signor Francesco Meles, nato il 26.05.1940, è titolare di una pensione in regime internazionale n. 46002083/ cat. IOS. per la somma di L. 550.000 mensili.

L'importo della pensione, in pro-rata, è adeguato ai contributi accreditati in Italia per il servizio militare.

La pensione stessa non può essere integrata al trattamento minimo in quanto l'interessato percepisce dalla Germania una pensione, in pro-rata, pari a lire 813.835.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.

TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo. — Per sapere:*

se sia vero che dalla nostra Rappresentanza permanente alle Nazioni Unite

recentemente sia stato bandito un concorso per la assunzione di un impiegato a contratto, requisiti essenziali: non essere cittadino italiano; non aver superato i 40 anni di età; « dimostrare una perfetta conoscenza della lingua » italiana;

se la notizia fosse vera, come si valutino le condizioni poste per la partecipazione al concorso di cui sopra, atteso che l'assurdo e immorale requisito di non essere cittadini italiani è in contrasto anche con le leggi federali degli Stati Uniti d'America che vietano tassativamente la discriminazione per motivi di razza, età e sesso, e con la stessa legge italiana n. 1991 del 1992 sulla doppia cittadinanza in quanto i cittadini americani che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono di conseguenza anch'essi esclusi dal concorso.

(4-02477)

RISPOSTA. — *La facoltà di limitare la procedura di selezione ai candidati in possesso della sola cittadinanza straniera rientra nella discrezionalità dell'amministrazione; l'articolo 152, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18/67, consente infatti l'assunzione di impiegati a contratto da parte degli uffici all'estero « tra cittadini italiani residenti da almeno due anni... oppure tra stranieri ».*

L'assunzione di personale non italiano consente altresì — a norma della citata disposizione, così come successivamente emendata dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1970, n. 569 — un più celere iter amministrativo ai fini della assunzione in servizio ed una spesa sensibilmente inferiore a quella da sostenere per un « contratto italiano ».

Premesso quanto sopra, pur nel ribadire la liceità giuridica del provvedimento, si condividono la perplessità manifestate in merito alla facoltà di limitare la cittadinanza ammissibile per l'accettabilità della candidature, in contrasto anche con la recente evoluzione della normativa internazionale e con la più recente giurisprudenza in sede comunitaria.

Opportunamente inserite nel progetto di riforma di questo Ministero, innovazioni

giuridiche in fase di perfezionamento consentiranno un più efficace e generale aggiornamento della normativa in materia di personale a contratto. In tale contesto, si auspica che — a breve scadenza — si possa venire incontro a quanto auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Caputo.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

se sia a conoscenza del disagio creatosi fra i nostri connazionali di Guadalajara (Messico), a causa della inefficienza e dello stato di isolamento dalla comunità in cui versa la locale Casa d'Italia.

L'istituzione dal passato glorioso, in conseguenza di interessi strettamente personali che, fra l'altro, l'hanno portata a fagocitare praticamente la benemerita Società Dante Alighieri di Guadalajara, si è trasformata in una istituzione la cui attività si è ridotta al servizio di poche persone, come è stato recentemente denunciato con una lettera sottoscritta da un congruo numero di connazionali inviata anche al console onorario architetto Guido Ramella;

quali provvedimenti si intendano prendere per riportare la Casa d'Italia di Guadalajara in Messico all'antico prestigio e al servizio della nostra comunità.

(4-03655)

RISPOSTA. — La Casa d'Italia è una Associazione Civile di diritto messicano, con scopi sociali, il cui attuale statuto, risalente al 1967, prevede un Presidente, dal 28 settembre scorso il professor Giorgio Zaverio, cinque titolari e cinque supplenti. L'Associazione conta circa 90 soci, di cui 50 italiani.

Le attività della Casa d'Italia sono prevalentemente di natura culturale e sportiva. Essa pubblica un bollettino mensile, intitolato « Notibreve », distribuito per posta alla maggior parte della comunità italiana di Guadalajara e cura inoltre un programma radiofonico settimanale di cultura italiana.

Nei suoi locali si svolgono anche dei corsi di lingua italiana, seguiti lo scorso anno da 150 alunni, di cui 45 sotto il regime della legge 153/71.

Per quanto riguarda, invece, la sezione di Guadalajara della Società Dante Alighieri, essa era presieduta fino a qualche tempo fa dall'ingegner Luis Medina Jimenez. Attualmente ne fanno parte 20 soci, di cui 10 italiani. Le attività della Dante di Guadalajara sono anch'esse di natura culturale e sportiva.

La comunità italiana di Guadalajara è composta da circa 200 persone, contraddistinte da orientamenti politici non omogenei. In particolare, a Guadalajara esiste da tempo una contrapposizione tra uno dei dirigenti della Casa d'Italia, partigiano decorato e più volte Presidente della stessa Casa d'Italia, e l'attuale presidente del recentemente costituito « Comitato Tricolore ». La sottoscrizione della lettera aperta alla comunità italiana di Guadalajara citata nell'interrogazione parlamentare e inviata per conoscenza al Console onorario Ramella e all'allora Presidente della Casa d'Italia ingegner Mortola, non è che una manifestazione delle diversità ideologiche latenti nella comunità italiana.

Dagli elementi in possesso di questo Ministero, più in specifico, non risulta che la Casa d'Italia viva in uno stato di isolamento dalla locale comunità italiana; al contrario essa risulta svolgere le proprie attività a beneficio della comunità medesima avvantaggiandosi di un finanziamento del Ministero degli Affari Esteri pari, nel 1993, a 3.419 dollari.

Si può inoltre sostenere che tra Casa d'Italia e Dante Alighieri sussistano sinergie e coordinamento. Dalla semplice circostanza che la Dante sia ospite dei locali della Casa d'Italia non si può dedurre una fagocitazione ma, semmai, un risparmio di risorse che permette di utilizzare al meglio i contributi ministeriali.

Il nuovo Presidente della Casa d'Italia, professor Zaverio, che figura peraltro tra i firmatari della lettera, si sta adoperando in un'attiva opera di mediazione al fine di favorire relazioni più armoniose tra i componenti della comunità italiana. L'opera di

mediazione del professor Zaverio riceve, inoltre, un costante incoraggiamento da parte della Rappresentanza d'Italia a Città del Messico, che ha programmato, entro breve tempo, una visita nello Stato di Jalisco con l'obiettivo di effettuare ulteriori interventi conciliatori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Trantino.

UCCHIELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:*

che nella vallata del Metauro e del Cesano è in atto una nuova ristrutturazione delle scuole medie inferiori;

che le proposte che verranno inviate agli organi competenti del Ministero contengono ipotesi condivisibili (in quanto concordate anche con le amministrazioni locali) e, invece, ipotesi non assolutamente condivisibili e su cui esiste il dissenso dei rispettivi comuni —:

se non intenda, prima di procedere all'eventuale approvazione delle proposte, esaminare attentamente le singole realtà con particolare riferimento alle posizioni degli enti locali e comunità montane;

se non intenda valutare attentamente le opportunità didattiche. (4-00598)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene che il caso di interesse specifico riguardi la scuola media di Montefelcino.*

Al riguardo si fa presente che la questione stessa è stata oggetto di attento riesame da parte di questo Ministero, il quale ha ritenuto di non procedere per l'anno scolastico 1994/1995, alla trasformazione della scuola in parola.

Per il corrente anno scolastico, pertanto, la medesima continua a funzionare autonomamente.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

UCCHIELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Auditore (provincia di Pesaro e Urbino) si sta creando un clima di grande tensione tra la popolazione in relazione alla volontà del Provveditorato agli Studi di Pesaro di sopprimere in modo ingiustificato una classe nel locale Istituto scolastico elementare;

l'Amministrazione comunale ha già reso noto le sue motivazioni agli Organi competenti per impedire la chiusura della classe, tra l'altro, il comune è classificato montano;

esiste il sospetto che la chiusura della citata classe sia un'azione punitiva da parte degli Organi del Provveditorato in quanto il comune di Auditore si è reso capofila nell'aprile 1994 di azioni contro la chiusura generalizzata di Istituti scolastici —:

come si giustifica la chiusura di tale classe con la risposta che l'onorevole Ministro ha dato ad una recente interrogazione dei senatori Londei e Biscardi in cui afferma che nei territori classificati montani non si sarebbe proceduto a chiudere classi scolastiche;

in quali altre situazioni simili non si è proceduto a chiusure;

se non ritenga, a fronte di quanto sopra esposto, di provvedere nel più breve tempo possibile a riaprire la classe elementare. (4-03021)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. onorevole.*

Infatti, il competente provveditore agli Studi di Pesaro e Urbino, il quale in sede di determinazione dell'organico di diritto aveva disposto la disattivazione della classe prima nel plesso Auditore-Casinina in presenza di soli n. 4 allievi, a seguito della iscrizione di altri n. 2 allievi provenienti dal comune viciniore, d'intesa con l'amministrazione comunale ha riattivato detta classe in sede di determinazione dell'organico di fatto.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

URSO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la SNAM Progetti SpA, società caposettore di ingegneria del gruppo ENI, opera in novantacinque Paesi del mondo svolgendo attività leader in vari settori industriali di importanza anche strategica;

la SNAM Progetti SpA ha annunciato il ridimensionamento del centro progettazione di Roma con riduzione di personale da 320 a 130 unità con il ragionevole sospetto di una successiva chiusura;

la situazione economica della società mostri risultati più che positivi avendo chiuso il bilancio dei primi sei mesi del 1993 con un attivo di oltre 23 miliardi di lire e con previsioni per il 1994 di 53 miliardi di lire di utile lordo;

il portafoglio ordini su cui può attualmente contare la SNAM Progetti non giustifica tale operazione —:

a) se sia a conoscenza di quanto sopra e quali provvedimenti intenda eventualmente adottare al fine di salvaguardare la SNAM Progetti SpA da un inevitabile depauperamento del patrimonio professionale ed imprenditoriale già pesantemente ridimensionato da provvedimenti in corso da parte del gruppo ENI e, contemporaneamente, difendere l'area di Roma da un rapido e pesante processo di deindustrializzazione con gravi ripercussioni sull'occupazione diretta ed indiretta;

b) se non ritenga che la SNAM Progetti SpA non debba comunque mantenere intatta la propria potenzialità e professionalità acquisita in tanti anni di importanti realizzazioni industriali in tutto il mondo e non appesantire ulteriormente il problema occupazione e lavoro in Italia. (4-01235)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il ridimensionamento del centro progettazione di Roma della SNAM Progetti S.p.A.*

Al riguardo, sentito l'ENI, si fa presente che la riorganizzazione del Centro SNAM Progetti, che attualmente ha una forza lavoro di 280 unità, comporterà un ridimensiona-

mento del 40 per cento circa del personale che sarà attuato, senza traumi, facendo ricorso a tutti gli ammortizzatori utilizzabili, d'accordo con le Organizzazioni sindacali.

La struttura produttiva così razionalizzata, avendo una maggiore flessibilità operativa e dovendo sostenere minori costi fissi, risulterà più competitiva, raggiungendo in tal modo un migliore equilibrio economico.

Tale equilibrio consentirà di mantenere il patrimonio professionale e tecnologico, che verrà salvaguardato, anche attraverso una più elevata qualificazione in grado di soddisfare le esigenze e le richieste del mercato di riferimento.

Il Ministro del tesoro: Dini.

VALIANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Palinuro località turistica internazionale di primaria importanza ha un solo ufficio postale che è costituito da un organico di 5 unità e da un solo sportello aperto al pubblico, con una presenza attuale di soltanto 4 unità;

l'organico attuale, composto di 4 unità con la mancanza cronica del quinto dipendente è prevista per la popolazione stabile del piccolo centro che è di 1.900 abitanti circa;

nel periodo estivo Palinuro ospita circa 20.000 turisti oltre quelli dei centri limitrofi che li fanno capo per tutti i servizi;

spesso si registra anche carenza di francobolli ed altro materiale di ufficio;

tale situazione determina ritardi e code estenuanti per turisti e cittadini di tutte le età —:

se e quando intenda intervenire per provvedere alla eliminazione degli inconvenienti lamentati. (4-02475)

RISPOSTA. — *Al riguardo, l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole, ha riferito che l'ufficio postale di Palinuro, nonostante le assenze di personale verificatesi durante il*

periodo estivo, è riuscito a fronteggiare le esigenze dell'utenza locale e dei turisti ricorrendo a temporanei distacchi di unità provenienti da uffici vicini.

Il predetto Ente nello smentire, infine, la lamentata scarsa disponibilità, presso il citato ufficio, di carte valori ed altro materiale postale, ha assicurato di aver comunque provveduto a richiamare la dirigenza dell'ufficio in questione ad una migliore organizzazione dei servizi svolti al fine di aumentarne la funzionalità e l'efficienza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

VENEZIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'articolo 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1992, il Corso straordinario di tecnica della danza, istituito presso il Conservatorio di musica « Gesualdo da Venosa » di Potenza, risulta essere stato soppresso con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1991-1992;

nel dicembre 1992 un ricorso al TAR di Basilicata esitò in una ordinanza di sospensiva del decreto suddetto;

l'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione, con lettera datata 27 luglio 1993, sosteneva di poter « far funzionare il corso in oggetto solo nei limiti di un naturale proseguimento dell'attività didattica in atto al momento della soppressione »;

nell'anno scolastico appena conclusosi si è chiuso l'ultimo corso di danza —

quali iniziative intenda prendere per scongiurare un così grave danno alla fruizione di una importante struttura culturale, cui tutti i cittadini guardano con rispetto ed interesse. (4-02478)

RISPOSTA. — In ordine alla questione segnalata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che nessuna iniziativa si rende al momento possibile, in via amministrativa, per consentire il mantenimento in vita del corso straordinario di

danza, a suo tempo attivato presso il Conservatorio di musica di Potenza.

Per quanto concerne, infatti, i molteplici ex « corsi straordinari » dei Conservatori, il Ministero si è dovuto attenere alla normativa contenuta nell'articolo 1-bis della legge 6.6.1991, n. 244 (di conversione del decreto-legge n. 172 del 1992) che ne ha previsto la ridefinizione didattica.

A seguito di tale ridefinizione — attuata con il decreto ministeriale del 13.4.1992 e con il decreto interministeriale del 28.5.1992, emessi previo parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione — n. 11 dei suddetti corsi sono stati trasformati in « scuole », n. 4 sono stati mantenuti « a carattere temporaneo » e n. 4 (tra cui il suindicato corso di danza) sono stati soppressi, in quanto ritenuti, da un'apposita Commissione (costituita dai Direttori dei Conservatori) non rispondenti ai fini istituzionali dei Conservatori medesimi.

Come si rileva, peraltro, anche nell'interrogazione, il funzionamento del corso in questione, presso il Conservatorio di Musica di Potenza, è stato tuttavia assicurato « nei limiti di un naturale proseguimento dell'attività didattica al momento della soppressione ».

Si ritiene opportuno di dover in merito osservare che i Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale, così come precisato dall'articolo 239 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e non quella connessa alla formazione dei danzatori e delle danzatrici che, a norma dell'articolo 225 dello stesso decreto legislativo, è istituzionalmente demandata all'Accademia nazionale di danza ed agli analoghi istituti pareggiati.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

WIDMANN. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

il contributo di ricchezza culturale apportato da Giovanni Gentile nelle discipline filosofiche, storiche, letterarie e pedagogiche è noto agli studiosi del mondo universitario in Italia e all'estero;

il sodalizio Croce-Gentile ha illuminato il nostro secolo nel campo degli studi, toccando altezze mai raggiunte da altri studiosi;

l'errore politico, certamente in buona fede, Giovanni Gentile lo ha pagato col sacrificio della vita —:

se, per onorare la memoria del prof. Giovanni Gentile nel 50-anniversario della morte, non vorranno riprendere l'iniziativa già in passato proposta dall'onorevole Alfredo Biondi per la emissione di un francobollo recante l'effigie dello studioso e se non intendano attivarsi per far sì che i Provveditorati agli studi possano dedicare la titolarità di scuole, sedi di liceo classico, al nome di Giovanni Gentile, segnatamente nelle città di Castelvetro, luogo di nascita del medesimo, Trapani, ove frequentò il liceo, Pisa, per aver ivi assunto la direzione della Scuola normale superiore e Roma, ove copri la carica di Ministro della pubblica istruzione e di presidente dell'Istituto per l'enciclopedia italiana Treccani. (4-01002)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che con decreto presidenziale del 28 ottobre 1993 è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 1994, tra cui un francobollo commemorativo del professore Giovanni Gentile in occasione del 50° anniversario della sua morte; entro il corrente anno si procederà, quindi, alla relativa emissione.*

Quanto alla proposta volta a ricordare la memoria storica del professore Giovanni Gentile mediante l'intitolazione al suo nome di scuole dell'ordine classico, si precisa che per la realizzazione dell'iniziativa è necessario attivare la procedura prevista dalla legge n. 1188 del 23/6/1927, concernente « Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei », le cui norme, in mancanza di altra specifica normativa, devono ritenersi applicabili anche nel caso di intitolazione di scuole.

Con riferimento a tale legge il Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 313 del 12 novembre 1980, attuativa dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ha

individuato nel Consiglio di Circolo o di istituto l'organo legittimato ad adottare le necessarie deliberazioni e nel Provveditore agli studi l'organo competente ad emettere il relativo decreto.

La proposta avanzata dalla S.V. onorevole è stata pertanto segnalata ai competenti Provveditorati agli studi con l'invito a trasmetterla alle dipendenti istituzioni scolastiche eventualmente interessate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, ricordata la tragica situazione del Rwanda, al centro di gravi conflitti tra le etnie Hutu e Tutsi e sottolineato l'alto grado di instabilità politica anche dei paesi circostanti (Uganda e Burundi) dove pure è presente una comunità italiana, se risponda al vero che la nostra rappresentanza diplomatica in Burundi è limitata ad un solo console onorario senza alcuna altra struttura e/o dipendenza;

se sia confermato il fatto che da molti mesi tale consolato non gode neppure di un fondo-spese e/o rimborso spese per quanto organizzato sia per la tutela e sicurezza della comunità italiana presente, sia per i compiti di istituto;

se sia a conoscenza del fatto che l'attuale sede del consolato non ha alcuna protezione di sicurezza esterna e che la intera responsabilità della nostra rappresentanza in quel paese sia affidata alla generosa disponibilità di una persona che deve far da solo fronte ad una situazione estremamente grave e che rischia di precipitare per fatti interni ed esterni a quel paese;

se siano stati predisposti piani di riunione ed eventuale evacuazione da Burundi ed Uganda dei nostri connazionali ove la situazione precipitasse. (4-00222)

RISPOSTA. — *Non vi sono attualmente Rappresentanze Diplomatiche italiane né in Ruanda né in Burundi. I rapporti politici e diplomatici con le autorità di quei Paesi sono curati del nostro Ambasciatore a Kam-*

pala, in Uganda, mentre la necessaria assistenza consolare è assicurata da due Consoli Onorari, il signor Pierantonio Costa in Kigali (Ruanda) ed il signor Romolo Trimboli in Bujumbura (Burundi).

A norma degli articoli 42 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 gli uffici consolari onorari non sono retti da personale di ruolo dell'amministrazione degli Affari Esteri bensì da persone, preferibilmente cittadini italiani, che godano di adeguata stima e prestigio e diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari.

L'ufficio consolare onorario è gratuito, poiché è lo stesso titolare che si accolla le spese per il suo funzionamento. Per questo motivo il Ministero degli Esteri si assicura che i candidati a tale incarico abbiano le necessarie disponibilità finanziarie nonché sufficienti strutture per un corretto svolgimento delle funzioni consolari. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 prevede comunque un contributo per le spese sostenute dei funzionari onorari che ha però carattere forfetario e non copre tutte le spese sostenute.

A tale proposito si segnala che il contributo erogato ai signori Costa e Trimboli per l'anno 1993 è stato notevolmente superiore alla media dei contributi corrisposti ai consolati onorari.

Piani di emergenza per le nostre comunità all'estero vengono predisposti per tutti quei Paesi ritenuti a rischio per la sicurezza delle collettività straniere che vi risiedono, quali sono da considerare attualmente il Burundi ed in minor misura l'Uganda.

Tali piani prevedono l'adozione delle misure ritenute necessarie ad ogni determinato momento per la tutela dei connazionali, e pertanto anche il loro raggruppamento ed eventuale evacuazione.

Per quanto concerne in particolare il Burundi, il piano di emergenza per gli italiani prevede la possibilità di collegarsi, in caso di necessità, a quello predisposto dalla Francia che è rappresentata a Bujumbura da un Ambasciatore residente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Caputo.

ZACCHERA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria 537 del 24 dicembre 1993 delega il Governo a presentare concrete proposte per riordinare, sopprimere o comunque ristrutturare Ministeri e organismi autonomi legati alla pubblica amministrazione;

la SPORTASS è stata definita « Ente Strumentale del CONI » e, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1° aprile 1978 dichiarata « Ente pubblico necessario »;

il Consiglio nazionale del CONI provvede tuttora — ai sensi dello statuto — alle elezioni del consiglio della SPORTASS e ad approvare i relativi bilanci;

un eventuale scioglimento della SPORTASS può avvenire solo per deliberazione CONI;

il CONI ha manifestato la volontà di procedere a trasformare la SPORTASS in un'Associazione o Fondazione di diritto privato —;

quali intendimenti si abbiano per i dipendenti della SPORTASS e se cioè si preveda siano o meno assortiti dalle strutture del CONI (dato anche il loro non grande numero, trattandosi di meno di venti unità);

come si intenda concludere l'intera vicenda SPORTASS. (4-02227)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

La SPORTASS (Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi), istituita con R.D. 16.10.1934 e disciplinata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, è ente strumentale del CONI e fornisce senza finalità di lucro e senza finanziamenti da parte dello Stato, prestazioni assicurative, assistenziali e previdenziali a tutti i soggetti, persone fisiche od organizzazioni, iscritti o affiliati alle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 250/1978, concernente il riordino

degli enti pubblici, la *SPORTASS* è stata dichiarata necessaria ai fini dello sviluppo economico e culturale del Paese ed è stata inserita tra gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza in quanto ritenuta necessaria ai suddetti fini e non potendosi attribuire ad altri enti l'attività da questa svolta.

Tra gli obiettivi prioritari di politica sportiva del *CONI*, figura anche la revisione del ruolo e della funzione della Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi (*SPORTASS*), ritenendosi necessario dare alla stessa un assetto societario e un'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile tali da poter offrire al *CONI* e alle Federazioni stesse tutti quei vantaggi collegati all'espletamento delle sue funzioni istituzionali.

Le iniziative del *CONI* relative alla ristrutturazione della *SPORTASS* si sono però intrecciate con quelle del Governo, in quanto, come è noto, la legge 24.12.1993, n. 537, prevede ai fini del riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, la privatizzazione (articolo 33 punto 4) attraverso le trasformazioni in associazioni o fondazioni degli enti in argomento.

Tuttavia, il decreto legislativo sulla riforma degli enti di previdenza, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile 1994, riguardando esclusivamente gli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, non contiene alcun riferimento alla *SPORTASS*.

Ciò non toglie che sia comunque necessaria una ristrutturazione dell'Ente per renderlo più adeguato alle nuove esigenze che il delicato settore assicurativo ha evidenziato nell'ambito delle attività sportive.

Appare pertanto evidente che un eventuale scioglimento della *SPORTASS* potrà avvenire solo attraverso strumenti legislativi nei quali anche il problema occupazionale (attualmente la Cassa consta di 39 dipendenti) dovrà essere valutato, tenuto conto dell'effetto che lo stesso produrrebbe sul *CONI*, che si troverebbe privato di un ente strumentale direttamente gestito.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Letta.

ZACCHERA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Orso Bortolo ha inoltrato il 23 aprile 1954 una domanda per il riconoscimento dei danni di guerra (prot. 713880/104762);

ad essa è stato assegnato il numero di fascicolo 104762;

ripetutamente, in questi anni, si è ritenuto di essere al termine dell'iter burocratico della vicenda;

nel frattempo il signor Bortolo è deceduto, ma la pratica è stata proseguita dai suoi eredi legittimi, come risulta da documentazione —:

perché non si sia giunti ad una definitiva chiusura dell'incartamento e che cosa osti alla liquidazione di somme che hanno ormai un solo valore affettivo, non certo economico;

se la pratica suddetta non si ritenga essere un classico esempio di « sfinimento amministrativo », sia per il Ministero che per gli aventi diritto. (4-02958)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il risarcimento dei danni di guerra a favore del signor Orso Bortolo.

Al riguardo, si fa presente che questa Amministrazione, con decreto ministeriale n. 35678 del 18 aprile 1973 e con autorizzazione ministeriale n. 15864 del 21 aprile 1977, liquidò agli eredi del signor Orso la somma di L. 229.500, a titolo di indennizzo per la perdita dei beni di uso domestico (mobilio), avvenuta nei territori già sottoposti alla sovranità italiana (Africa Orientale).

Per quanto concerne, invece, la liquidazione dell'indennizzo per la perdita della baracca e dei beni strumentali, questa Amministrazione comunicò, con nota in data 5 giugno 1978, tramite il Consolato Generale d'Italia a Cape Town (Sud Africa), agli eredi Orso Ermanno ed Orso Viviana in De Cock, ivi residenti, che era necessario nominare una persona o Ente bancario in Italia per la riscossione delle somme spettanti a titolo di indennizzo.

Poiché tale richiesta non ha mai avuto riscontro, la liquidazione dell'indennizzo dei suddetti beni non ha più avuto corso.

Va, peraltro, precisato che i menzionati eredi non possono più vantare diritti in ordine alla liquidazione di tali beni in quanto, essendo nel frattempo intervenuta la legge 22 ottobre 1981, n. 593, gli eredi stessi dovevano presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 1982, istanza di conferma della domanda di liquidazione a suo tempo prodotta, come previsto dall'articolo 1 della citata legge.

Il Ministro del tesoro: Dini.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

è noto un piano di riorganizzazione delle sedi delle Scuole Medie Superiori;

nella provincia del VCO (Verbano, Cusio ed Ossola) si è proposto un accorpamento dei Licei Scientifici senza tener conto delle obiettive difficoltà logistiche della zona di Omegna;

l'aggregazione del Liceo Scientifico « P. Gobetti » di Omegna con il Liceo di Verbania non comporta riduzioni sostanziali dei costi di gestione;

eventualmente potrebbero essere verificate altre soluzioni come:

a) autonomia del Liceo Scientifico di Omegna con fusione del:

1) Liceo Scientifico di Omegna « P. Gobetti » con il Liceo Artistico di Omegna (Sezione staccata di Novara);

2) Liceo Scientifico di Omegna « P. Gobetti » con l'Istituto Magistrale di Gozzano;

b) cambio di Aggregazione di Sezione Staccata:

Liceo Scientifico di Omegna « P. Gobetti » da Verbania a Istituto Tecnico Commerciale di Omegna —

se non ritenga opportuno, per l'anno scolastico 1994-1995, sospendere l'accorpamento e verificare le possibilità sopraindicate. (4-03031)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1994/95, questa amministrazione in un primo momento aveva disposto la perdita di autonomia del Liceo scientifico « Gobetti » di Omegna e la sua conseguente aggregazione al Liceo Scientifico « Valois » di Verbania.*

In seguito, per poter meglio realizzare un più funzionale ed equilibrato assetto delle istituzioni scolastiche nel territorio interessato, ed anche in considerazione delle richieste pervenute dalle autorità locali si è deciso, per il corrente anno scolastico, di soprassedere al provvedimento di aggregazione predetto: quanto sopra è stato comunicato al Provveditore agli Studi di Novara con nota n. 3893 del 15.9.94.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

ZENONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 22 aprile 1993 ha aggiornato le prime graduatorie del concorso per soli titoli introdotto dalla legge n. 417 dell'89, e meglio conosciuto come « doppio canale », con cui è stata data la possibilità di entrare a far parte di una graduatoria permanente per l'immissione in ruolo con i soli requisiti dell'insegnamento di 360 giorni di servizio anche non consecutivi e con il possesso di un diploma di II° grado, prescindendo dal requisito di superamento di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi a posti della Tabella C (insegnamenti tecnico-pratici);

in effetti è stata utilizzata la classe di concorso « C 520 » che in pratica non consente alcun insegnamento dal momento che in molti provveditorati i posti nell'organico sono inesistenti;

la grave conseguenza di ciò è stata la sovrapposizione delle graduatorie provinciali per l'assegnazione delle cattedre agli insegnanti « precari » (supplenze annuali e temporanee), infatti gli utilizzatori della « C 520 » hanno potuto usufruire della

precedenza assoluta tipo B e quindi passare avanti, pur avendo punteggi irrisori, ai colleghi che li precedevano nelle graduatorie, e che avevano punteggi più elevati raggiunti con anni di insegnamento —

per quale motivo sia stato concesso ai diplomati in possesso di maturità classica, scientifica, magistrale, ecc. di poter usufruire dell'inserimento nel doppio canale senza essere in possesso di un diploma abilitante;

quali provvedimenti legislativi urgenti intenda adottare per ovviare a questa incresciosa situazione, e per ripristinare, almeno a partire dal prossimo anno scolastico, le graduatorie di merito provinciali per l'assegnazione delle cattedre di supplenza temporanea ed annuale, eliminando la precedenza di « tipo B ». (4-01433)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecitano iniziative atte ad eliminare la precedenza assoluta, prevista dalle vigenti istruzioni ministeriali sul conferimento delle supplenze, a favore degli insegnanti tecnico-pratici inseriti, a seguito di concorso per soli titoli, nelle graduatorie permanenti finalizzate all'immissione in ruolo a norma della legge 417 del 1989 (c.d. doppio canale) e non in possesso della prescritta abilitazione.

Al riguardo, sembra opportuno premettere che i docenti in questione hanno avuto la possibilità di partecipare all'aggiornamento delle suddette graduatorie — disposto con il D. M. 22.4.1993 — ai sensi della normativa contenuta nell'articolo 1-bis, 5. comma, della legge 6.8.1991 n. 244 la quale, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico pratico (tab. C, classe di concorso 520), ha ritenuto sufficiente il solo requisito dei 360 giorni di servizio effettivo, indipendentemente dal possesso di un titolo abilitante.

A favore degli stessi docenti, questo Ministero si è trovato, poi, nella necessità di prevedere il diritto di precedenza, ai fini

dell'attribuzione delle supplenze, in attuazione dell'articolo 8 — comma 3 — del D. L. 6.11.1989 n. 357 (convertito e modificato con la legge n. 417 del 1989), laddove è esplicitamente stabilito che « coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato domanda di supplenza ».

Limitatamente, pertanto, alla scuola secondaria, l'aspirante che sia inserito in una graduatoria concorsuale per soli titoli per una delle classi di concorso di cui alla tabella C) (insegnanti diplomati) usufruisce della precedenza anche per quelle graduatorie di supplenze relative alle classi di concorso di cui alla tab. A) (insegnanti laureati) in cui risulti incluso.

Certo, il Ministero, condividendo sostanzialmente le perplessità espresse nell'interrogazione, non ignora, come la disposizione testè citata, pur se intesa a privilegiare, nell'assegnazione delle supplenze quegli aspiranti che hanno acquisito titolo all'immissione in ruolo, possa determinare, in taluni casi, delle disparità di trattamento non sempre giustificabili.

Al fine, pertanto, di ovviare agli inconvenienti lamentati e tenuto conto che i provvedimenti amministrativi sin qui adottati hanno costituito oggetto di impugnativa in via giurisdizionale, questo Ministero si ripromette di riesaminare la questione in occasione della predisposizione delle norme da emanare con effetto dall'anno scolastico 1995/1996, per disciplinare il prossimo triennio di vigenza delle nomine conferibili per supplenza.

Indicazioni in tal senso sono state date anche alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati, nella seduta del 4.10.1994, in sede di discussione di un'interrogazione di analogo contenuto.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.